

dossier

XIX Legislatura

16 settembre 2026

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

A.C. 2822-B



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n.666/4



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-3855 - ✉ st_istituzioni@camera.it ✕ [@CD_istituzioni](https://twitter.com/CD_istituzioni)

Progetti di legge n. 591/4

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

INTRODUZIONE	5
--------------------	---

SCHEDA DI LETTURA

▪ Articolo 1, comma 1 (<i>Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di elementi caratterizzanti del sistema elettorale</i>)	17
▪ Articolo 1, comma 2 (<i>Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di elezione nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige</i>)	27
▪ Articolo 1, comma 3 (<i>Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e ai collegi plurinominali</i>).....	32
▪ Articolo 1, comma 4 (<i>Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di formato della scheda e di modalità di espressione del voto</i>)	41
▪ Articolo 1, comma 5 (<i>Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di deposito del contrassegno di lista</i>).....	43
▪ Articolo 1, comma 6 (<i>Modifiche all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di indicazione della persona da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri</i>).....	45
▪ Articolo 1, comma 7 (<i>Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di designazione dei rappresentanti per il deposito delle liste</i>).....	48
▪ Articolo 1, commi 8 e 9 (<i>Modifiche all'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di presentazione delle liste</i>)	49
▪ Articolo 1, comma 10 (<i>Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di candidature plurime</i>).....	55
▪ Articolo 1, comma 11 (<i>Modifiche di coordinamento all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di presentazione delle liste</i>)	58

▪ Articolo 1, comma 12 (<i>Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di verbalizzazione del deposito delle candidature</i>)	60
▪ Articolo 1, comma 13 (<i>Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di operazioni di controllo degli Uffici centrali circoscrizionali</i>)	61
▪ Articolo 1, comma 14 (<i>Modifiche all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di sorteggio per la determinazione dell'ordine delle coalizioni e delle liste sulla scheda</i>)	63
▪ Articolo 1, comma 15 (<i>Modifiche all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di manifesto elettorale</i>)	65
▪ Articolo 1, comma 16 (<i>Modifiche all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di scheda elettorale</i>)	66
▪ Articolo 1, comma 17 (<i>Modifiche all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di modalità di espressione del voto</i>)	71
▪ Articolo 1, comma 18 (<i>Modifiche all'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di validità del voto</i>)	73
▪ Articolo 1, comma 19 (<i>Modifiche all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di operazioni di spoglio</i>)	75
▪ Articolo 1, comma 20 (<i>Modifiche di coordinamento all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di voti contestati</i>)	77
▪ Articolo 1, comma 21 (<i>Modifiche all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di operazioni preliminari degli Uffici centrali circoscrizionali</i>)	79
▪ Articolo 1, comma 22 (<i>Modifiche all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di operazioni dell'Ufficio centrale nazionale</i>)	82
▪ Articolo 1, comma 23 (<i>Modifiche all'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali</i>)	99
▪ Articolo 1, comma 24 (<i>Modifiche all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di operazioni da svolgere in caso di insufficienza di candidati</i>)	

nelle liste)	104
▪ Articolo 1, comma 25 (<i>Modifiche all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di disciplina dei casi di elezione plurima</i>).....	107
▪ Articolo 1, comma 26 (<i>Modifiche all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di vacanza di seggi</i>)	109
▪ Articolo 1, comma 27 (<i>Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 in materia di elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige</i>)	111
▪ Articolo 1, comma 28 (<i>Modifiche di coordinamento all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957</i>).....	126
▪ Articolo 1, comma 29 (<i>Modifiche di coordinamento all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957</i>).....	127
▪ Articolo 2, comma 1 (<i>Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di elementi caratterizzanti il sistema elettorale e di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e ai collegi plurinominali</i>)	128
▪ Articolo 2, comma 2 (<i>Modifiche di coordinamento all'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993</i>)	144
▪ Articolo 2, comma 3 (<i>Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di collegamento inter-camerale ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità</i>).....	145
▪ Articolo 2, comma 4 (<i>Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di presentazione delle liste</i>).....	146
▪ Articolo 2, comma 5 (<i>Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di manifesti elettorali e formato della scheda elettorale</i>).....	149
▪ Articolo 2, comma 6 (<i>Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di elettorato attivo</i>).....	152
▪ Articolo 2, comma 7 (<i>Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di modalità di espressione del voto</i>)	153
▪ Articolo 2, comma 8 (<i>Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di operazioni preliminari degli Uffici centrali regionali</i>)	154
▪ Articolo 2, comma 9 (<i>Modifiche all'articolo 16-bis del</i>	

<i>decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di operazioni dell'Ufficio centrale nazionale)</i>	157
▪ Articolo 2, comma 10 (<i>Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di operazioni degli Uffici elettorali regionali</i>)	170
▪ Articolo 2, comma 11 (<i>Modifiche di coordinamento all'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993</i>)	174
▪ Articolo 2, comma 12 (<i>Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993</i>)	176
▪ Articolo 2, commi da 13 a 17 (<i>Modifiche al titolo VII del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di elezioni nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige</i>)	177
▪ Articolo 3 (<i>Modifica delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol</i>)	185
▪ Articolo 4 (<i>Abrogazione del comma 6 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165</i>)	194
▪ Articolo 5 (<i>Norma transitoria in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni</i>)	196
▪ Articolo 6 (<i>Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e altre disposizioni in materia di articolazione territoriale della circoscrizione Estero</i>).....	197
▪ Articolo 7 (<i>Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto nella circoscrizione Estero</i>)	215
▪ Articolo 8 (<i>Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee nonché dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione</i>).....	227
▪ Articolo 9 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	235

APPENDICE

▪ La giurisprudenza costituzionale ed europea sulla legge elettorale	239
▪ La forma di Governo regionale e il premio di maggioranza	253

INTRODUZIONE

È all'esame della Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati l'[AC 2822-B](#), recante ***Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***.

La proposta di legge, già approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati il 16 luglio 2026, è stata quindi **approvata, con modificazioni, dal Senato della Repubblica** in data **15 settembre 2026**, e trasmessa alla Camera dei deputati per la seconda lettura.

Il disegno di legge si compone di nove articoli.

Gli **articoli 1 e 2** recano **modifiche ai due testi unici**, relativi rispettivamente alla elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) e al [decreto legislativo n. 533 del 1993](#), volte a **superare**, in relazione a molteplici aspetti, **il sistema elettorale attualmente vigente** per l'elezione delle due Camere, per come risultante dall'ultimo intervento organico effettuato in materia, risalente alla [legge n. 165 del 2017](#).

L'**articolo 3** modifica i confini territoriali dei collegi uninominali senatoriali della Provincia autonoma di Bolzano.

L'**articolo 4** sopprime il meccanismo di aggiornamento periodico dei confini dei collegi uninominali e plurinominali.

L'**articolo 5** reca una norma transitoria, da applicarsi alle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore della legge, in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature.

L'**articolo 6** reca disposizioni in materia di articolazione territoriale della circoscrizione Estero.

L'**articolo 7** reca altre disposizioni in materia di voto nella circoscrizione Estero.

L'**articolo 8** reca misure in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee nonché dei *referendum*.

L'**articolo 9** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento della Camera dei deputati, "i **progetti** già approvati dalla Camera e **rinviati dal Senato** sono riesaminati dalla Camera la quale, prima della votazione finale, delibera **soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti** che fossero proposti alla Camera".

A fini di completezza espositiva, peraltro, il **presente dossier reca l'illustrazione dell'intero articolato**: le schede riferite agli articoli e ai commi che non sono stati modificati durante l'esame al Senato sono identiche (fatte salve le necessarie modifiche formali) a quelle presenti nelle precedenti edizioni del *dossier*.

Obiettivo della presente introduzione è una ricostruzione sintetica del complesso delle norme introdotte, in particolare dalle novelle di cui agli articoli 1 e 2, in modo da fornire una visione d'insieme del nuovo sistema elettorale proposto. Nel **paragrafo finale** della presente introduzione è riportata **una ricostruzione delle modificazioni** che sono state apportate al testo ai diversi stadi di avanzamento dell'*iter* legislativo, ivi compreso l'*iter* presso il **Senato della Repubblica**.

Il sistema elettorale proposto dal disegno di legge in commento, per come risultante dall'esame alla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Il sistema elettorale proposto, così come quello vigente, è un **sistema elettorale di tipo misto**, che combina al suo interno elementi di natura proporzionale ed elementi di natura maggioritaria. Ciò premesso, i due sistemi divergono significativamente tra di loro.

Infatti, il **sistema vigente** assegna i 5/8 dei seggi su base proporzionale e i restanti 3/8 dei seggi con metodo maggioritario "*plurality*", ossia in collegi uninominali, all'interno dei quali viene eletto il candidato che ottiene più voti.

Il **sistema introdotto** dal disegno in commento è un sistema **a base proporzionale**, "corretto" dalla previsione di un **premio in seggi**¹ da assegnare alla forza politica che ottiene più voti, al ricorrere di determinati requisiti.

Rispetto al sistema vigente, sono **soppressi i collegi uninominali** ed i seggi corrispondenti (142 alla Camera e 67 al Senato) sono assegnati ai collegi plurinominali che li contengono.

I **collegi plurinominali**, così come le **circoscrizioni**, **restano quelli oggi vigenti**, di cui alle tabelle allegate al [decreto legislativo n. 177 del 2020](#). È soppresso, dall'articolo 4, il meccanismo di aggiornamento periodico dei confini dei collegi istituito dalla medesima legge n. 165 del 2017.

1 Il disegno di legge in oggetto definisce tale premio come "premio di governabilità". Si segnala che tale locuzione coincide con quella utilizzata dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 35 del 2017, per identificare un premio di natura diversa, ossia il premio "condizionato al raggiungimento di una soglia pari almeno al 50 per cento dei voti e/o dei seggi, e destinato ad aumentare, al fine di assicurare la formazione di un esecutivo stabile, il numero di seggi di una lista o di una coalizione che quella soglia abbia già autonomamente raggiunto".

I partiti e gruppi politici che intendono partecipare alle elezioni presentano, come avviene nel sistema vigente, **liste di candidati a livello di ciascun collegio plurinomiale**, eventualmente coalizzate tra loro. Inoltre, ai fini dell'eventuale attribuzione del **premio**, presentano **liste a livello circoscrizionale**, che in caso di coalizione di liste sono le medesime per tutta la coalizione.

Ferma restando la distinta disciplina prevista per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, di cui si dirà dopo, nonché quella prevista per le elezioni nella circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti con una **distribuzione proporzionale** effettuata su base **nazionale** (alla Camera) o **regionale** (al Senato), tra le liste presentate a livello di collegio plurinomiale.

Il meccanismo di restituzione dei seggi dal livello nazionale a quello circoscrizionale e poi di collegio plurinomiale (alla Camera) e dal livello regionale a quello di collegio plurinomiale (al Senato) resta quello previsto dal sistema vigente.

Le **soglie di sbarramento** per l'accesso ai seggi sono pari al 10 per cento per le coalizioni di liste ed al 3 per cento per le liste singole o coalizzate, salvo il ripescaggio, per ogni coalizione di liste, della prima lista coalizzata rimasta al di sotto di tale soglia. Al Senato, le soglie sono le medesime e restano calcolate su base nazionale, restando tuttavia anche la deroga prevista dal sistema vigente per le liste che abbiano superato il 20 per cento dei voti espressi in una sola regione.

La lista singola o la coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti a livello nazionale e che sia risultata destinataria, **in entrambe le Camere, di almeno il 42 per cento dei voti validi** a livello nazionale, è assegnataria di un **premio**, previsto in **ammontare fisso**, pari a **70 seggi alla Camera** e a **35 seggi al Senato**, che vengono detratti dal totale dei seggi da distribuire proporzionalmente, e che vengono assegnati alle liste a tal fine presentate a livello circoscrizionale. Nel caso di coalizioni di liste, il **totale dei voti coalizionali** corrisponde alla somma dei voti ottenuti **da tutte le liste coalizzate**, anche di quelle che non hanno superato la soglia di accesso alla ripartizione dei seggi.

Come anticipato, è previsto un **coordinamento degli esiti elettorali tra le due Camere**, assicurato tramite un meccanismo di collegamento inter-camerale tra liste e coalizioni. I **requisiti** per l'assegnazione del premio devono cioè sussistere, in favore del medesimo soggetto, in entrambe le Camere. Ciò significa che, nel caso in cui la coalizione o lista singola arrivata prima nelle due Camere non sia la stessa, ovvero nel caso in cui la soglia del 42 per cento dei voti validi non sia stata raggiunta in anche solo una delle due Camere, il premio non viene attribuito in nessuna delle due Camere e anche i seggi originariamente destinati al premio vengono ripartiti

nell'ambito della distribuzione **proporzionale** generale. In tal caso, nessuno dei candidati delle liste circoscrizionali viene eletto.

Per una disamina più dettagliata delle **caratteristiche tecniche del premio** in commento, anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale in materia, si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 1, comma 1.

Qualora, a seguito dell'assegnazione del premio, la lista o la coalizione che se lo è aggiudicato ottenga, sommando i seggi conseguiti nel riparto proporzionale e quelli del premio, **un totale di seggi superiore a 220** (alla Camera) **o a 113** (al Senato), è previsto un meccanismo tale per cui **i seggi eccedenti rispetto a tale valore limite le siano sottratti** nella parte proporzionale. Da tale massimale sono esclusi gli eventuali seggi conseguiti nella circoscrizione Estero.

L'elettore esprime il proprio voto in favore di una lista di partito, che sulla scheda si presenta da sola o in coalizione con altre. Sono riportati sulla scheda sia i nomi dei candidati delle liste di collegio, a fianco al relativo contrassegno di lista, sia i nomi delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio, che, come già detto, nel caso di coalizione sono comuni. In caso di voto espresso in favore della sola lista circoscrizionale, il voto è valido anche per la lista di collegio collegata, e nel caso di coalizione, è ripartito tra le liste collegate in ragione proporzionale ai voti da esse ottenute nel collegio plurinominale.

Oltre al voto di lista, ogni elettore può inoltre esprimere **fino a tre preferenze in favore** di candidati nel collegio plurinominale della lista votata **tra quelli che non sono capolista**. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a sinistra del nome del candidato prescelto. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista. I candidati sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria delle preferenze ottenute nel collegio plurinominale.

Sono confermate le **pluricandidature**: il medesimo candidato può presentarsi nelle liste circoscrizionali per l'assegnazione del premio e, contemporaneamente, in fino a cinque liste di collegio plurinominale, in posizione di capolista o in una diversa posizione. Se è candidato in una delle liste circoscrizionali per il premio, deve candidarsi anche in una delle liste di partito presentate in almeno uno dei collegi plurinominali della circoscrizione in questione, in posizione di capolista o comunque nelle prime posizioni, fermo restando il limite massimo di cinque candidature di collegio. In caso di **plurielezione** nella lista circoscrizionale e in una lista di collegio plurinominale, il candidato è proclamato eletto nella lista circoscrizionale; in caso di plurielezione in diverse liste di collegio plurinominale, se eletto sia come capolista che a preferenza, è eletto come

capolista; se eletto in più collegi in posizione di capolista, è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale (come nel sistema vigente); se eletto in più collegi a preferenza, è proclamato nel collegio nel quale ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale percentuale.

Per quanto concerne le cosiddette “**quote di genere**”, resta fermo l’obbligo di alternanza tra i candidati compresi nelle liste di collegio plurinominale, ivi incluso il capolista, mentre è soppressa la quota massima del 60 per cento del genere sovra-rappresentato sul totale dei candidati capilista. In riguardo, invece, alle **liste circoscrizionali** per l’attribuzione del premio, è prevista una quota massima del 60 per cento per il genere sovra-rappresentato sul totale nazionale dei candidati presentati; non è previsto l’obbligo di alternanza nelle singole liste circoscrizionali, in ragione del fatto che i candidati di tali liste vengono, nel caso, eletti tutti.

Si prevede che le forze politiche debbano indicare, nel **programma elettorale** che depositano, il nome e il cognome della **persona da indicare come proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri**, nel rispetto delle prerogative spettanti al Presidente della Repubblica in merito alla nomina dei membri del Governo e del divieto di vincolo di mandato parlamentare. In caso di coalizione, la persona proposta è la medesima per tutte le forze politiche coalizzate. Il nome e il cognome della persona in questione **non compaiono sulla scheda elettorale**.

In relazione alla **presentazione delle liste di candidati**, è stato previsto un **innalzamento del numero di sottoscrizioni da raccogliere**, dall’attuale ammontare minimo di 1.500 all’ammontare minimo di 6.000 per ogni collegio plurinominale. Sono stati previsti regimi totalmente o parzialmente derogatori, sia per la normativa a regime che mediante disposizioni transitorie applicabili alle sole prossime elezioni, per i partiti costituiti in gruppo parlamentare o componente politica del gruppo misto in almeno una delle due Camere.

Le elezioni nelle circoscrizioni **Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige**, pur essendo **collegate** con quelle che si svolgono nel resto del paese, sono disciplinate a parte.

I **voti espressi** in tali circoscrizioni **concorrono ai totali nazionali delle liste e delle coalizioni** ai fini del superamento delle soglie di sbarramento per l’accesso ai seggi, ai fini dell’individuazione della lista singola o coalizione di liste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale e ai fini del superamento della soglia di consenso minima prevista per l’attribuzione del premio. I **seggi** conseguiti nelle due circoscrizioni dalla lista assegnataria del premio di governabilità sono computati nell’ambito della verifica circa il superamento del **massimale di seggi previsto**.

Le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige risultano invece **separate** dal resto del Paese quanto alla **distribuzione dei seggi**. I voti

espressi in tali contesti non concorrono al totale nazionale da prendere in considerazione nella ripartizione proporzionale dei seggi da svolgere a livello nazionale, e non contribuiscono con una quota dei seggi loro spettanti al premio di governabilità; **i seggi assegnati nelle due circoscrizioni in questione**, in collegi uninominali o tramite riparto proporzionale a seconda dei casi, sono assegnati **esclusivamente sulla base dei voti espressi nei territori in questione**.

Le modifiche apportate nelle diverse fasi dell'iter legislativo

L'esame, in sede referente, delle abbinare proposte di legge in materia di riforma della legge elettorale presso la Commissione Affari costituzionali alla Camera è stato **avviato in data 31 marzo 2026** (a [questo link](#) è reperibile il dossier relativo al testo originario; qui il relativo [testo a fronte](#)). A seguito di una serie di ritiri e disabbinamenti di provvedimenti pendenti, le proposte di legge abbinare che hanno formato l'oggetto dell'esame in Commissione - a valle della definizione del perimetro di intervento in sede referente - sono state quindi le seguenti:

- **C. 2822**, che come si è visto prefigura una riforma complessiva del sistema elettorale per le elezioni di Camera e Senato;
- **C. 157** (Magi) in materia di raccolta digitale delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste;
- **C. 2236** (Pavanelli ed altri), limitatamente all'articolo 5, relativo alla disciplina del voto dei "fuori sede".

Una volta ridefinito il perimetro di intervento normativo, la Commissione ha effettuato un primo ciclo di audizioni, svoltosi dal 28 aprile al 26 maggio, ad esito del quale, **in data 27 maggio**, i relatori hanno proposto alla Commissione di adottare, come testo base per il seguito dell'esame, un **nuovo testo della proposta AC 2822** (a [questo link](#) è reperibile il dossier relativo al nuovo testo in questione; qui il relativo [testo a fronte](#)). Sugli elementi innovativi contenuti in tale nuova proposta, la Commissione ha svolto un secondo ciclo di audizioni, nella giornata del 3 giugno, nell'ambito del quale sono stati auditi 12 soggetti tra costituzionalisti ed esperti della materia. La **totalità delle audizioni svolte**, con il relativo materiale audiovisivo e le memorie depositate dai soggetti auditi, è **reperibile** sulla [pagina del sito web](#) della Camera dei deputati dedicata dal provvedimento.

La Commissione, in data **4 giugno**, ha quindi deliberato di adottare il nuovo testo della proposta AC 2822 quale testo base per il seguito dell'esame, fissando al contempo il termine per la presentazione degli emendamenti per il giorno 11 giugno. Al termine fissato, sono state presentate oltre 750 proposte emendative: l'esame degli emendamenti si è svolto dal 16 al 24 giugno, ed ha visto l'approvazione di cinque proposte emendative.

Nella seduta del **24 giugno** è stato conferito il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea (a [questo link](#) è reperibile il dossier relativo al testo all'esame dell'Assemblea; qui il relativo [testo a fronte](#)).

La **discussione generale in Assemblea** si è svolta nella seduta del 26 giugno 2026, mentre il seguito dell'esame, durante il quale sono state apportate ulteriori modifiche, si è svolto nelle sedute del 14, 15 e 16 luglio 2026. Nella seduta del **16 luglio 2026**, il provvedimento è stato **approvato** dall'Assemblea.

Il testo è stato **trasmesso al Senato** il 17 luglio 2026, ed assegnato in pari data alla **Commissione Affari costituzionali**, che ne ha avviato l'esame in data 21 luglio 2026 (a [questo link](#) è reperibile il dossier relativo al testo all'esame del Senato, qui il relativo [testo a fronte](#)). Dopo lo svolgimento di un **ciclo di audizioni** (a [questo link](#) è reperibile la documentazione acquisita), tenutosi nelle sedute dal 27 al 30 luglio, la Commissione ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per il 1° settembre 2026.

L'esame degli emendamenti in Commissione non si è **concluso** in tempo per consentire il conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea, dove l'avvio dell'esame del provvedimento è stato calendarizzato per il 9 settembre 2026. **Gli emendamenti sono stati quindi tutti esaminati**, con alcune approvazioni, **direttamente in Assemblea**. Nella seduta del **15 settembre 2026**, il provvedimento è stato **approvato** dall'Assemblea, con modificazioni rispetto al testo approvato alla Camera.

Nel corso dell'*iter* parlamentare, il testo ha subito **sensibili modifiche** rispetto alla sua versione originaria, sia nelle diverse fasi del procedimento alla Camera che, da ultimo, durante l'esame in Assemblea al Senato.

Un primo blocco di modifiche è stato apportato in Commissione alla Camera in occasione della **adozione come testo base del nuovo testo dell'AC 2822**. In tale occasione, in particolare – richiamando qui le questioni più significative – sono state modificate le **modalità di assegnazione del premio** di governabilità nei seguenti termini:

- è stata **innalzata la percentuale di voti**, portandola **dal 40 al 42 per cento**, che la lista singola o coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti a livello nazionale deve ottenere affinché possa essere attribuito il premio di governabilità;
- è stato introdotto un **meccanismo di coordinamento tra gli esiti delle elezioni nei due rami del Parlamento** finalizzato a garantire che il premio di governabilità possa essere attribuito solo nel caso in cui la lista singola o coalizione destinataria dello stesso sia la stessa nei due rami e che abbia ottenuto il 42 per cento dei voti in ciascuno di essi;

- è stata **soppressa l'eventualità dello svolgimento di un turno di ballottaggio**;
- è stato **ridotto il numero massimo di seggi** che è possibile attribuire complessivamente alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, portandolo da 230 a 220 alla Camera e da 114 a 113 al Senato;
- è stato introdotto un articolo volto ad **abrogare il meccanismo di aggiornamento periodico dei confini dei collegi** plurinominali oggi previsto;
- è stato introdotto un articolo volto a conferire al Governo il compito di modificare il regolamento di attuazione della legge sul voto degli italiani residenti all'Estero (L. 459/2001), al fine di garantire **la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto degli italiani all'estero**.

Durante l'esame degli emendamenti in sede referente presso la Camera in prima lettura, sono state poi introdotte ulteriori modifiche, tra le quali si segnala, per il proprio rilievo sistemico, quella volta a consentire il **coinvolgimento** degli elettori delle regioni **Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige** nella competizione elettorale nazionale **per l'eventuale assegnazione del premio di governabilità**, pur continuando, al contempo, a garantire un sistema di assegnazione dei seggi separato e finalizzato a garantire la rappresentanza delle minoranze linguistiche.

Sempre in sede referente, è anche stato introdotto – in connessione con una modifica delle condizioni di esclusione dalla raccolta delle firme “a regime” – un articolo aggiuntivo contenente una **norma transitoria in materia di esonero dall'obbligo della raccolta delle sottoscrizioni** per la presentazione delle liste, da applicarsi alle prossime elezioni politiche.

Durante l'esame in **Assemblea presso la Camera dei deputati**, infine, sono state apportate le seguenti, principali, modifiche:

- è stata inserita una norma che esclude dal computo del **totale nazionale dei voti coalizionali** i voti espressi in favore di tutte le liste coalizzate che siano rimaste sotto la soglia di sbarramento;
- in tema di **pluricandidature**, è stato previsto che, fermo restando il limite massimo di cinque pluricandidature nei collegi plurinominali, il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio è tenuto a candidarsi, in una lista collegata, in almeno un collegio plurinominale della circoscrizione in cui è presentata la lista circoscrizionale in cui è candidato, in posizione di capolista, ovvero nelle posizioni successive a quella di capolista;

- è stato inserito un articolo aggiuntivo volto a ridefinire i confini territoriali dei **collegi senatoriali della Provincia di Bolzano** per l'elezione del Senato;
- sono stati inseriti due articoli aggiuntivi in materia di elezioni nella **circoscrizione Estero**, dei quali uno concernente il procedimento elettorale e le **modalità di espressione del voto**, e uno volto a ridefinire **gli ambiti geografici** all'interno dei quali si svolge la competizione per l'attribuzione dei seggi alla Camera (dove le ripartizioni sono ridotte da quattro a due) e per il Senato (dove sono ridotte da quattro a una);
- è stato inserito un articolo aggiuntivo recante misure in materia di **esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede** in occasione delle elezioni politiche ed europee nonché dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Infine, **durante l'esame del provvedimento al Senato**, ed in particolare in Assemblea, sono state apportate le seguenti modificazioni:

- si è introdotta la possibilità di **esprimere fino a tre voti di preferenza** in favore dei candidati nelle liste di collegio plurinominale, ad eccezione dei capilista. Sono state introdotte tutte le **connesse modifiche** in materia di struttura della scheda elettorale, di modalità di espressione del voto e di validità del voto, di proclamazione degli eletti, di regime delle candidature e delle elezioni multiple;
- si è intervenuti sulle norme che regolano la composizione delle liste di collegio plurinominale, fissando a **sette** il **numero dei candidati e sopprimendo** la disposizione che prevede che **nessuno dei due generi** possa essere rappresentato **nella posizione di capolista** in misura **superiore al 60 per cento**; sempre in materia di quote di genere, è stata ripristinata la quota di genere nelle candidature nei collegi uninominali in Trentino-Alto Adige;
- si è intervenuti in materia di modalità di **determinazione dei totali coalizionali nazionali** (punto sul quale, come si è visto, si era intervenuti già in Aula alla Camera), prevedendo che ad essi concorrano i voti di tutte le liste coalizzate;
- è stato modificato il **regime di presentazione delle liste**, sia in riguardo al numero minimo di circoscrizioni in cui esse debbano necessariamente essere presentate (alla Camera) sia in relazione al **numero di sottoscrizioni da raccogliere**; su tale ultima questione, vi è stato anche un intervento concernente i diversi regimi derogatori per i partiti rappresentati in Parlamento;
- è stato modificato il regime **delle soglie di sbarramento** per l'accesso al riparto dei seggi, con specifico riguardo a quelle previste per le **liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute**;

- è stato introdotto un meccanismo che consente di **assicurare, al Senato, il rispetto del limite massimo di 113 seggi** per la lista o coalizione assegnataria del premio di governabilità, anche nel caso in cui il numero di seggi in eccedenza rispetto a tale tetto sia superiore al numero di seggi assegnati alla lista o coalizione vincente tramite resto;
- è stato integralmente **sostituito l'articolo 3** del provvedimento, che ridisegna i confini territoriali dei **tre collegi uninominali senatoriali** per la provincia di **Bolzano**;
- è stata inserita una norma che estende la disciplina di cui all'articolo 8, sul voto degli elettori fuori sede, ai cosiddetti "**caregiver**".

Schede di lettura

Articolo 1, comma 1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di elementi caratterizzanti del sistema elettorale)

L'articolo 1, comma 1, modificato dal Senato, **modifica l'articolo 1** del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della **Camera dei deputati**. In particolare: al comma 1, inserisce un riferimento alla **possibilità di esprimere preferenze** in favore dei candidati di lista, ad eccezione dei capolista; al comma 2, mentre è preservato il riferimento alle **circoscrizioni elettorali** oggi vigenti, sono espunti i riferimenti ai collegi uninominali; al comma 3 è previsto che le circoscrizioni siano ripartite nei **collegi plurinominali oggi vigenti**; al comma 4 sono introdotti riferimenti agli elementi caratterizzanti il sistema elettorale disciplinato dal disegno in esame, che è un **sistema a base proporzionale**, corretto dall'eventuale attribuzione, al ricorrere dei previsti presupposti, di un **premio di governabilità pari a 70 seggi complessivi**. Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilità **non possono comunque essere attribuiti più di duecentoventi seggi complessivi**, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero.

Il **comma 1** dell'articolo 1 del disegno di legge in commento apporta tre novelle all'**articolo 1** del testo unico delle leggi recanti norme per la **elezione della Camera dei deputati**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Il **comma 1 dell'articolo 1 del testo unico** – nel testo vigente - enuncia che la Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

La novella ora in commento, su questo punto specifico per effetto di una **modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato**, modifica il disposto del comma 1 appena citato, sopprimendovi il riferimento – ritenuto, evidentemente, pleonastico - all'unico turno elettorale e inserendovi invece un riferimento al fatto che il voto (diretto ed eguale, libero e segreto) è espresso “in favore di **liste**, anche coalizzate tra loro, di **candidati**, nei confronti dei quali, **ad eccezione del capolista**, l'elettore può esprimere **fino a tre preferenze**”.

In tal modo, il riferimento alla **possibilità di esprimere preferenze** in favore dei candidati di lista (ad eccezione del capolista) è inserito in

apertura del testo unico, quale **elemento caratterizzante** il sistema elettorale in oggetto.

Il **comma 2 dell'articolo 1 del testo unico**, nel testo vigente, dispone, al primo periodo, che il territorio nazionale è diviso nelle **circoscrizioni** elettorali indicate nella **tabella A** allegata al testo unico. Tale periodo è confermato anche nel testo novellato.

Al contrario di quanto prevedesse il testo originario, il testo in commento conferma nella sua totalità anche la citata tabella A, che reca la lista delle **28 circoscrizioni** attualmente vigenti. Per la lista delle **circoscrizioni** in questione, nonché per la distribuzione dei seggi tra di esse sulla base della popolazione residente, si rinvia alla **scheda di lettura riferita all'articolo 1, comma 3**, del disegno di legge in commento.

Rispetto al testo vigente del comma 2 dell'articolo 1 del testo unico, sono invece **soppressi i periodi successivi al primo**, ai sensi dei quali è previsto che, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 in relazione alla circoscrizione Valle d'Aosta, le circoscrizioni sopra citate vengano suddivise in un numero di **collegi uninominali** pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere, con arrotondamento all'unità inferiore, ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione. Per la circoscrizione **Trentino-Alto Adige** è prevista una disciplina derogatoria, tale per cui essa era invece ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore.

Le disposizioni in esame vengono espunte dalla novella in commento poiché, da una parte, il disegno di legge intende **sopprimere i collegi uninominali** per la generalità delle circoscrizioni, e dall'altra, per la circoscrizione **Trentino-Alto Adige**, essa conferma la disciplina vigente, ma rinviandone la trattazione **all'articolo 2**, al fine di trattarla congiuntamente con la disciplina concernente la circoscrizione Valle d'Aosta.

Il comma in esame **modifica** sensibilmente anche il **comma 3 dell'articolo 1 del testo unico**, che nel testo vigente prevede che per l'assegnazione degli altri seggi (quelli cioè ulteriori rispetto a quelli assegnati nei collegi uninominali) ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

Ora, la disposizione in commento **sostituisce integralmente** il comma citato, prevedendo che le circoscrizioni sono ripartite nei **collegi**

plurinominali di cui alla tabella A.2 allegata al [decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177](#).

Come si vede, mentre il comma 3, nel testo vigente, introdotto dalla [legge n. 165 del 2017](#), fornisce dei **criteri generali** in ordine a come devono essere determinati i collegi plurinominali, il **testo novellato** del comma 3 **individua direttamente i collegi plurinominali da utilizzare in quelli vigenti**, determinati ai sensi del citato decreto legislativo.

Il testo vigente va letto in combinato disposto con le disposizioni di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 165 del 2017, che conferiva una **delega al Governo** per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali – delega attuata con il decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. Si segnala peraltro che l'articolo 3, comma 6, della legge n. 165 del 2017 disciplina tutt'oggi una procedura di **revisione periodica dei collegi (uninominali e plurinominali)**, a norma della quale il Governo presenta un disegno di legge alle Camere, sulla base di quanto riferito, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, e alla luce dei criteri previsti dal medesimo articolo 3, ivi compresi i principi e criteri direttivi della delega, dall'apposita **commissione** composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica e da dieci esperti in materia, istituita dal comma 3 del medesimo articolo 3. La norma in questione risulta **abrogata** dall'**articolo 4** del presente disegno di legge, alla cui scheda di lettura si rinvia.

Il disegno in commento **conferma** invece, ovviamente, la procedura di **ripartizione dei seggi tra circoscrizioni e collegi** (plurinominali) operata, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico, con **decreto del Presidente della Repubblica**, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica. Per la lista dei collegi plurinominali in questione, nonché per la distribuzione dei seggi tra di essi sulla base della popolazione residente, si rinvia alla **scheda di lettura dell'articolo 1, comma 3**, del disegno di legge in commento.

Venendo infine al **comma 4 dell'articolo 1 del testo unico**, esso è volto, nel testo vigente come in quello novellato, a fornire un quadro di sintesi complessivo degli **elementi caratterizzanti** il sistema elettorale.

Esso, nel testo novellato, afferma che, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto previsto per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige (per le quali si rinvia alla scheda di lettura riferita al comma 2 dell'articolo 1 in commento, che novella l'articolo 2 del testo unico), i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste **con metodo proporzionale** (ai sensi degli articoli 83 e 83-bis), con l'eventuale attribuzione di un **premio di governabilità** da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 83, **alla lista singola o alla coalizione** di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale **in entrambe le Camere** e che

abbia conseguito almeno il **42 per cento di voti validi** in ciascuna di esse. Il comma prosegue specificando che il premio di governabilità è assegnato, nelle diverse circoscrizioni, **a liste circoscrizionali** appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, per un totale di **settanta seggi complessivi**. È infine disposto che alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilità **non possono comunque essere attribuiti più di duecentoventi seggi complessivi**, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero.

La disamina della disposizione appena citata costituisce l'occasione per dare conto in maniera più approfondita delle **principali caratteristiche del sistema**, cercando di analizzarle complessivamente.

Come il comma 4 novellato chiarisce da subito, il sistema elettorale in questione è un **sistema a base proporzionale**. In particolare, e come risulterà chiaro dalle schede di lettura dei commi novellanti gli articoli 3, 83 e 83-bis del testo unico, i **seggi ripartiti proporzionalmente** sono:

- 384, ovvero tutti tranne quelli assegnati alla circoscrizione Estero (8), Trentino-Alto Adige (7) e Valle d'Aosta (1), nel caso non vi siano i presupposti per l'assegnazione del premio di governabilità;
- 314, ovvero quelli di cui al punto precedente al netto dei 70 seggi del premio di governabilità, nel caso vi siano i presupposti per l'assegnazione di tale premio.

In termini quantitativi, la consistenza del **premio di governabilità è pari a circa la metà dei collegi uninominali soppressi**. Alla luce di ciò, come mostra la tabella di seguito riportata, anche in caso di assegnazione del premio, la quota di seggi distribuiti con metodo proporzionale, rispetto al sistema vigente, aumenta.

Camera			
Metodo di elezione	Vigente	AC 2822 (con premio)	AC 2822 (senza premio)
Italia - Proporzionale	242	314	384
Italia - Uninominali/Premio	142	70	-
Valle d'Aosta - Uninominale	1	1	1
Trentino-Alto Adige - Uninominali	4	4	4
Trentino-Alto Adige - Proporzionale	3	3	3
Estero - Proporzionale	8	8	8
Totale Proporzionale	253	325	395
% su 400	63,3	81,3	98,8

Tuttavia, l'**elemento caratterizzante** il sistema introdotto dal disegno in oggetto è costituito proprio dal **premio di governabilità** che, al contrario dei collegi uninominali, che possono essere vinti da soggetti diversi a seconda dei diversi livelli di consenso che le forze politiche registrano nei diversi territori, è assegnato nella sua interezza all'unico soggetto che, a livello nazionale, presenti i requisiti per aggiudicarselo.

Il **premio di governabilità** introdotto dal disegno di legge in esame presenta le seguenti **caratteristiche formali**:

A) è previsto in **ammontare fisso**, pari a 70 seggi complessivi, che, al ricorrere dei presupposti, vengono assegnati nella loro totalità; al contrario, in assenza dei presupposti, non vengono assegnati in alcuna misura;

Come si è già detto in premessa, **nel caso in cui non sia assegnato il premio**, ad essere ripartiti **proporzionalmente** non sono 314 seggi, ma **384**. Tali seggi sono assegnati alle liste presentate dai partiti a livello di collegio plurinominali, mentre **non risulterà eletto nessuno dei candidati delle liste circoscrizionali** presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.

B) ha natura **eventuale**, ossia scatta solo al ricorrere del raggiungimento di una quota minima di consenso, pari al **42 per cento dei voti validi**; la quota minima di consenso deve essere conseguita **dal medesimo soggetto in ciascuna delle due Camere**; **in assenza dei presupposti** per l'assegnazione del premio, anche solo in una delle due Camere, o in presenza di una disomogeneità tra i soggetti che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale nelle due Camere, la **distribuzione dei seggi è integralmente proporzionale** in entrambe le Camere;

Quanto alla previsione di una **soglia di consenso minima per l'assegnazione del premio**, si ricorda che la **Corte costituzionale**, nella sentenza n. 1 del 2014, ha giudicato **incostituzionale il premio di maggioranza previsto dalla legge n. 270 del 2005**, proprio in ragione del fatto che non era prevista una soglia di consenso minima al di sotto della quale il premio non potesse essere attribuito, e dunque rendeva possibili effetti **eccessivamente distorsivi** della rappresentanza popolare. Nella sentenza n. 35 del 2017, la Corte ha invece dichiarato **costituzionalmente legittimo un premio di maggioranza**, quello della legge n. 52 del 2015, che veniva attribuito – al primo turno – ad una lista che ottenesse **almeno il 40 per cento dei consensi**, proprio in ragione dell'introduzione di tale soglia minima di consenso.

Quanto al meccanismo di coordinamento degli esiti elettorali tra i due rami del Parlamento, introdotto durante l'esame parlamentare alla Camera, esso pare volto a garantire:

- che i requisiti previsti per l'attribuzione del premio di governabilità, in ordine al superamento della soglia di consenso minima prevista, ricorrano contemporaneamente in entrambe le Camere;
- che, nelle due Camere, il soggetto cui attribuire il premio sia il medesimo.

Come noto, infatti, le elezioni per le due Camere sono totalmente separate. L'elettore vota su **due schede diverse**, ed è pertanto **libero di differenziare** il proprio voto tra i due rami. Inoltre, anche dal punto di vista dell'**offerta politica**, i partiti e gruppi politici sono liberi di articolare diversamente la propria partecipazione alle elezioni e la composizione delle coalizioni, tra Camera e Senato. Ciò significa che i **risultati complessivi** delle elezioni nelle due Camere **possono divergere**. Ciò resta possibile anche a valle dell'**equiparazione degli elettorati attivi** delle due Camere operato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1.

In un contesto in cui il sistema elettorale assegna conseguenze molto significative (**assegnazione del premio**) al fatto che una lista o coalizione di liste ottenga anche solo pochi voti in più di un'altra o al fatto che una lista o coalizione di lista superi o meno, anche solo di pochi voti, una determinata soglia di consenso (quella prevista per l'aggiudicazione del premio), **differenze anche solo minime** in termini quantitativi che dovessero riscontrarsi nei risultati elettorali delle due Camere potrebbero, in linea teorica, consentire il verificarsi, in particolare, di uno dei **seguenti scenari**:

- assegnazione del premio di governabilità a due liste o coalizioni diverse nei due rami del Parlamento;
- assegnazione del premio di governabilità solo in un ramo del Parlamento,

Il meccanismo di **verifica** circa la **ricorrenza dei presupposti in entrambe le Camere** e la disposizione che prevede la mancata attribuzione del premio in nessuna delle due Camere in caso di mancata ricorrenza dei presupposti in anche solo una di esse – previste dal presente disegno di legge – è teso ad assicurare che **tali scenari non si verifichino**.

A tal proposito, si ricorda che la **Corte costituzionale**, con la sentenza n. 1 del 2014, ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** del meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza al Senato previsto dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, in ragione del fatto che, essendo tale premio attribuito su base regionale – sulla base di quanto disposto dall'articolo 57, primo comma, della Costituzione – produceva una situazione nella quale **la maggioranza dei seggi al Senato si configurava come un risultato sostanzialmente casuale**, non necessariamente connesso alla distribuzione del consenso su base nazionale.

La Corte osservava che tale **manifesta irragionevolezza**, oltre a contraddire la ragion d'essere stessa del premio, incideva sul corretto funzionamento della forma di governo parlamentare in quanto poteva **“favorire la formazione di maggioranze non coincidenti nei due rami del Parlamento”** risultando, dunque, tale sistema idoneo a compromettere la stabilità del Governo, che deve

ottenere la fiducia di entrambe le Camere, e a ostacolare il regolare esercizio della funzione legislativa.

Anche con la sentenza n. 35 del 2017, la Corte ha ribadito che, pur non sussistendo un obbligo costituzionale di identità tra i sistemi elettorali di Camera e Senato, le discipline devono tuttavia **garantire coerenza** con la struttura del sistema parlamentare e **non devono ostacolare la formazione di maggioranze parlamentari omogenee**.

Venendo ora agli **effetti che il premio produce sulla composizione dell'Assemblea**, si evidenzia quanto segue:

A) l'effetto disproporzionale direttamente addebitabile al premio appare inferiore alla sua consistenza percentuale sul totale dell'Assemblea (17,5 per cento), poiché, essendo assegnato in ammontare fisso, andrà a sommarsi ad una base di seggi, quella ottenuta dal vincitore nella quota proporzionale, che è frutto di un riparto che non riguarda la totalità dei seggi, ma solo di una quota di essi, e pertanto è, necessariamente, percentualmente inferiore rispetto alla quota di seggi che egli avrebbe ottenuto sulla base di una ripartizione integralmente proporzionale (si veda subito *infra*);

A tal proposito, potrebbe ricordarsi preliminarmente che, in relazione alla verifica circa la possibile **eccessività del premio**, secondo la giurisprudenza della Corte, ciò che rileva è la “**divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica, [...] e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto**”, ossia la differenza tra la percentuale di voti conseguiti e quella dei seggi ottenuti. Applicando tale “**test di proporzionalità**”, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 35 del 2017, ha giudicato **ammissibile** un sistema elettorale, quello della legge n. 52 del 2015, che attribuiva un premio di maggioranza dotato di un effetto distorsivo pari, nel caso maggiore, a 15 punti percentuali (dal 40 per cento dei voti al 55 per cento dei seggi).

Per applicare il **test di proporzionalità** ad un **premio** come quello ora in esame, cioè previsto **in ammontare fisso**, può risultare utile calcolare il **valore effettivo del premio stesso**, ossia un valore che tenga conto anche dei seggi che il vincitore non ottiene, e che invece otterrebbe ove la distribuzione fosse integralmente proporzionale. A tal fine, si osservi la **tabella** riportata a seguire: la **consistenza effettiva del premio** (colonna F) è pari al valore formale di esso (70 seggi, colonna E) meno un valore (colonna D) pari alla differenza tra i seggi che il vincitore avrebbe ottenuto in un contesto ipotetico in cui i seggi da distribuire proporzionalmente fossero 384 (colonna B) e quelli che invece ottiene nella distribuzione dei soli 314 seggi in palio in caso di assegnazione del premio (colonna C). Si precisa che - al fine di mostrare il funzionamento del meccanismo in parola a mero titolo esemplificativo - i seggi riportati nelle colonne B e C sono calcolati semplicemente applicando la percentuale del consenso ottenuto al totale dei seggi in palio.

Come si può notare, il **premio effettivo** presenta un **valore decrescente** mano a mano che il livello di consenso di chi se lo aggiudica aumenta, e si azzerà in corrispondenza di poco oltre il 57 per cento dei voti. Il **valore effettivo massimo** che il premio presenta è pari a **41 seggi**, registrato in corrispondenza del 42 per cento dei voti, il minimo al di sotto del quale non è possibile assegnare il premio. Tale valore è pari al **10,7 per cento** di 384 e all'10,3 per cento della composizione integrale dell'Assemblea.

Si sottolinea che la tabella è finalizzata a quantificare il **solo effetto** disproporzionale sostanziale **derivante dal premio**, ed a tal fine ipotizza una totale **assenza di dispersione del voto in favore di partiti sotto la soglia di sbarramento**. L'eventuale presenza di tale dispersione, dovuta ai risultati elettorali, produrrebbe un **effetto disproporzionale ulteriore**, in favore di tutti i partiti che hanno avuto accesso ai seggi e ripartito tra essi in ragione proporzionale ai voti di ciascuno. La percentuale di tale ulteriore effetto disproporzionale a favore del soggetto aggiudicatario del premio andrebbe dunque ad **aggiungersi** all'effetto derivante dal premio stesso.

A	B	C	D	E	F	G	H
% Voti	Stima seggi prop. teorici (A su 384)	Stima seggi prop. reali (A su 314)	Diff. Tra seggi teorici e reali (B-C)	Premio formale	Premio effettivo (E-D)	F in % su 384	F in % su 400
42	161	132	29	70	41	10,7	10,3
43	165	135	30	70	40	10,4	10,0
44	169	138	31	70	39	10,2	9,8
45	173	141	32	70	38	9,9	9,5
46	177	144	33	70	37	9,6	9,3
47	180	148	32	70	38	9,9	9,5
48	184	150	34	70	36	9,4	9,0
49	188	150	38	70	32	8,3	8,0
50	192	150	42	70	28	7,3	7,0
51	196	150	46	70	24	6,3	6,0
52	200	150	50	70	20	5,2	5,0
53	205	150	55	70	15	3,9	3,8
54	207	150	57	70	13	3,4	3,3
55	211	150	61	70	9	2,3	2,3
56	215	150	65	70	5	1,3	1,3
57	219	150	69	70	1	0,3	0,3

* Tra i seggi ottenuti dal soggetto aggiudicatario del premio, sia nella colonna B che nella colonna C, non sono calcolati quelli eventualmente ottenuti nelle circoscrizioni **Estero, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige**. Tali seggi, del resto, pur da conteggiare nel massimo previsto di 220, **non sono addebitabili al premio**, essendo assegnati, sulla base dei voti ottenuti nei territori in questione, ad esito di procedure autonome.

B) si tratta, in senso tecnico, di un **premio di maggioranza**, nel senso che chi se lo aggiudica **acquisisce**, con ragionevole certezza, **la maggioranza assoluta dei seggi in palio**;

Come si vede dalla tabella riportata subito *supra*, infatti, assumendo che il vincitore del premio ottenga il **42 per cento dei voti**, e che **non vi sia dispersione** del consenso sotto la soglia di sbarramento, tale percentuale di consenso corrisponderà a circa il 42 per cento dei 314 seggi distribuiti proporzionalmente, ossia a 132 seggi, che sommati ai 70 del premio, consentono di **raggiungere la soglia di 202 seggi, una cifra superiore alla maggioranza assoluta** dei 400 seggi dell'Assemblea.

Si tenga presente, peraltro, che da tali calcoli restano **esclusi** i seggi eventualmente ottenuti dalla lista aggiudicataria del premio nelle circoscrizioni **Estero, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige**.

C) **non è possibile superare la cifra limite di 220 seggi**; si sottolinea che nel testo in commento, come modificato nel corso dell'esame parlamentare alla Camera, in tale totale **sono ricompresi i seggi eventualmente ottenuti** dalla lista o coalizione assegnataria del premio **nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige**. Nel caso in cui la lista singola o la coalizione di liste aggiudicataria del premio ottenga – sommando tra loro i seggi del riparto proporzionale, quelli del premio, e quelli ottenuti in Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige – un totale di seggi superiore a 220, è previsto un meccanismo tale per cui i seggi eccedenti rispetto a tale valore limite, le siano sottratti nella distribuzione proporzionale generale. Il premio, cioè, scatta nella sua interezza, ma, per la quota eccedente al massimale di seggi previsto, esso va a scapito dei seggi ottenuti nella parte proporzionale dalla lista o coalizione che se lo è aggiudicato.

La cifra massima di **220 seggi** è pari al **57,3 per cento di 384**, e al **55 per cento di 400**. Si tenga presente che ai 220 seggi in questione potranno essere **aggiunti i seggi eventualmente ottenuti** dalla lista aggiudicataria del premio nella sola circoscrizione **Estero**, mentre, come si è detto, sono stati ricompresi nel citato massimale i seggi da essa ottenuti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.

Si ricorda che la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, nel concentrarsi sul concetto di “**eccessività**” del premio di maggioranza, non l’ha mai ricondotta alla **necessità di non superare un valore** (assoluto o percentuale) **massimo** da calcolarsi sul totale della composizione assembleare, definendola piuttosto, come già si è detto, quale possibile “**eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica, [...] e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto**”.

Il rimedio suggerito dalla Corte per evitare che la divaricazione divenga “eccessiva”, consiste nell’introduzione di una **soglia di consenso minima per l’attribuzione del premio**. In coerenza con tale giudicato, la Corte ha infatti considerato **ammissibile** il premio attribuito – al primo turno – dalla legge n. 52 del 2015, che tale soglia minima inseriva, nella misura del **40 per cento dei voti validi**.

Quanto **al limite massimo**, la Corte, come si è detto, non ne ha finora fatto cenno espressamente nella sua giurisprudenza, limitandosi a sottolineare, nella sentenza n. 1 del 2014, che “una **illimitata compressione** della rappresentatività dell’assemblea parlamentare” (quale sarebbe – nelle argomentazioni della Corte – quella di un premio assegnato senza soglia minima di accesso) è “**incompatibile con i principi costituzionali** in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza politica nazionale» (art. 67 Cost.), si fondano sull’espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, [...] fra le quali vi sono, accanto a quelle di indirizzo e controllo del governo, anche le **delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione** (art. 138 Cost) [...]”.

Le funzioni di cui all’articolo citato – tra parentesi – dalla Corte, sono quelle di **revisione costituzionale**, nell’ambito delle quali, si ricorda, è previsto che la modifica della Carta senza la possibilità di previo esperimento del *referendum* confermativo sia possibile solo nel caso in cui la legge costituzionale di modifica sia stata approvata, nella seconda votazione da ciascuna delle Camere, a maggioranza di **due terzi dei suoi componenti**.

Articolo 1, comma 2

(Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di elezione nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige)

L'**articolo 1, comma 2**, non modificato dal Senato, sostituisce l'**articolo 2** del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, in materia di elezioni nelle circoscrizioni **Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige**. La circoscrizione **Valle d'Aosta** è costituita in un **unico collegio uninominale**; la circoscrizione **Trentino-Alto Adige** è ripartita nei **quattro collegi uninominali** oggi vigenti, mentre i **restanti seggi** spettanti alla circoscrizione sono assegnati con **metodo proporzionale sulla base dei voti espressi a livello locale**. Per quanto riguarda il rapporto tra le elezioni svolte nelle due circoscrizioni e quelle svolte nel resto del Paese, i **voti espressi** in Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige sono computati ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi, dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità; **non sono considerati** ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale. I **seggi attribuiti** nelle due circoscrizioni sono conteggiati nel **massimale di 220 seggi** oltre il quale è previsto che alla lista o coalizione di liste aggiudicataria del premio di governabilità vengano sottratti, nella quota proporzionale, i seggi eccedenti tale soglia. La disciplina di dettaglio è rinviata, per entrambe le circoscrizioni, al Titolo VI del testo unico.

Il **comma 2** dell'articolo 1 del disegno di legge in commento sostituisce integralmente l'**articolo 2** del testo unico delle leggi recanti norme per la **elezione della Camera dei deputati**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Il testo vigente dell'articolo novellato dispone che l'elezione nel collegio "Valle d'Aosta", che è circoscrizione elettorale, sia regolata dalle norme contenute nel titolo VI del testo unico.

La **novella ora in commento estende** l'ambito materiale la cui regolamentazione è rinviata al **titolo VI** del testo unico – attualmente limitata alla disciplina dell'elezione nella circoscrizione Valle d'Aosta - alla disciplina dell'elezione nella circoscrizione **Trentino-Alto Adige**, anticipandone al contempo i lineamenti fondamentali.

Le norme relative alle **elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige** sono quindi collocate all'interno di un titolo apposito, il **Titolo VI**, che viene significativamente modificato (anche nella rubrica) dal comma 27 dell'articolo in commento (alla cui scheda di lettura si rinvia per ogni dettaglio), mediante una serie di novelle e l'inserimento di quattro nuovi articoli.

A) Quanto alla determinazione del **numero di seggi attribuiti alle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige**, si anticipa (rinviando ogni dettaglio alla scheda di lettura riferita al comma 3 dell'articolo 1) che queste ultime **rientrano** nella lista delle circoscrizioni elettorali contenute **nella Tabella A** allegata al testo unico, e rientrano in quelle tra le quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), sono assegnati i seggi sulla base della popolazione residente.

Le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige **sono invece espressamente escluse dall'insieme di quelle tra le quali sono ripartiti i 70 seggi da attribuire quale premio di governabilità** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), e dall'insieme di quelle nell'ambito delle quali ripartire i seggi tra i collegi plurinominali nelle due distinte ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2 (i casi, rispettivamente, di avvenuta o di mancata attribuzione de premio di governabilità).

B) Quanto al **rapporto tra le elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige con quelle che si svolgono nel resto del Paese**, gli ultimi due periodi del comma in esame dispongono che:

- i **voti espressi** nelle circoscrizioni di cui al presente articolo **sono computati** nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché del totale dei voti validi nazionali, esclusivamente ai fini richiamati dall'articolo 83, comma 1-*sexies*, e cioè ai fini del **raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi** da parte delle liste e coalizioni, dell'**individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale**, nonché ai fini del **raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità**;
- i **seggi attribuiti** nelle medesime circoscrizioni **sono conteggiati** ai fini della verifica di cui all'articolo 83, comma 1, lettera *f-bis*), circa il superamento del **massimale di 220 seggi** oltre il quale è previsto che alla lista o coalizione di liste aggiudicataria del premio di governabilità vengano sottratti, nella quota proporzionale, i seggi eccedenti tale soglia.

La necessità di computare a livello nazionale, ai fini sopraesposti, i voti espressi e i seggi assegnati nelle circoscrizioni in questione, pone l'esigenza

di assicurare che **la struttura dell'offerta politica** che si presenta agli elettori nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige **non sia contraddittoria** con quella che si presenta agli elettori nel resto del Paese (salva la facoltà per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche di non apparentarsi: v. *infra* la scheda relativa all'articolo 1, comma 27, del disegno di legge). Come si esporrà in modo più approfondito in commento alle novelle apportate al Titolo VI, il testo in esame assicura tale necessaria coerenza tramite l'obbligo, per le forze politiche che concorrono ai seggi spettanti alle due circoscrizioni, del rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione di cui all'articolo 14-*bis* del testo della Camera. Ciò significa che i candidati che si presentano nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, nel caso in cui decidano di collegarsi a partiti e gruppi politici che si presentano anche nel resto del Paese, **dovranno farlo nel rispetto del formato coalizionale in cui tali partiti si presentano altrove**. Questo, anche in un contesto come la Valle d'Aosta (ma, al Senato, anche il Trentino-Alto Adige), in cui la totalità dei seggi è attribuita tramite collegio uninominale: qui, sulla scheda, non apparirà alcuna lista di candidati di partito sotto al nome del candidato uninominale (non essendovi seggi "proporzionali" in palio), ma solo il contrassegno dei partiti collegati.

A tal proposito, si segnala che il comma 2 dell'articolo 2 del testo unico, come introdotto dalla novella in commento, chiarisce che, con riferimento alla circoscrizione Valle d'Aosta (ma analoga norma è prevista al Senato, sia per la Valle d'Aosta che per il Trentino-Alto Adige), nelle disposizioni del testo unico, con il **termine "lista"** non si intende una lista di candidati vera e propria (che, come evidente, in un collegio uninominale non potrebbe sussistere) ma **il partito o gruppo politico organizzato**, che abbia depositato il simbolo presso Ministero dell'interno, **cui i candidati nel collegio uninominale della circoscrizione sono tenuti a collegarsi**, nel rispetto dei formati coalizionali nazionali, ai fini del computo dei voti e dei seggi a livello nazionale. E ciò **anche nel caso in cui la "lista"** in questione sia un partito o gruppo politico organizzato che, in quanto **rappresentativo di una minoranza linguistica tutelata nella regione Valle d'Aosta**, presenti candidature solo in quella circoscrizione e non anche altrove (facoltà concessa, a tali formazioni politiche, in deroga alla regola generale ai sensi della quale le candidature devono essere presentate in almeno un terzo delle circoscrizioni).

C) Quanto al meccanismo di **assegnazione dei seggi tra le forze politiche all'interno delle due circoscrizioni in esame**, esso si configura invece come **del tutto separato** rispetto a quello del resto del Paese. A disciplinarla, nei **suoi tratti fondamentali**, è lo stesso **articolo 2** qui in esame, mentre ogni dettaglio è rinviato ai diversi articoli del Titolo VI.

La circoscrizione **Valle d'Aosta** è - e resta - costituita da un **unico collegio uninominale**.

La circoscrizione **Trentino-Alto Adige** è ripartita nei **collegi uninominali** in cui essa risulta suddivisa ai sensi della tabella A.1 allegata al [decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177](#): si tratta dei **quattro vigenti collegi** di Trento, Rovereto, Bolzano e Bressanone. Per quanto riguarda gli **ulteriori seggi** che le spettano sulla base del riparto dei seggi in ragione proporzionale alla popolazione (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*) del testo unico) - nella misura di quelli eccedenti il numero di quattro, e cioè, allo stato attuale **tre seggi** - essi sono ripartiti **con metodo proporzionale**, in un unico collegio plurinominale, ai sensi dell'articolo 93-*septies*, comma 2, ossia, come si vedrà meglio in commento al titolo VI, tramite una **ripartizione proporzionale effettuata sulla base dei soli voti espressi a livello circoscrizionale**.

Si tratta di una novità rispetto al sistema vigente, poiché, oggi i seggi eletti con metodo proporzionale in Trentino-Alto Adige alla Camera sono assegnati nell'ambito della distribuzione nazionale dei seggi.

Come si vede, **tutti i seggi** spettanti alle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, sia quelli assegnati in collegi uninominali che quelli assegnati con metodo proporzionale, **sono attribuiti sulla base dei soli voti espressi nei rispettivi territori**. In coerenza con tale regime di separazione, il già citato comma 1-*sexies* dell'articolo 83 – la norma che stabilisce i termini entro i quali le elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige si integrano con quelle del resto del Paese - precisa che i **voti** espressi nelle due circoscrizioni **non sono**, invece, **considerati** ai fini della **ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale**.

Ad esito delle **modifiche apportate durante l'esame parlamentare alla Camera** al testo originariamente presentato, dunque, il sistema di elezione nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige si configura come **parzialmente integrato** con quello del resto del Paese.

L'**integrazione è effettiva e totale** per quanto concerne **la competizione nazionale tra liste e coalizioni di liste, anche e soprattutto ai fini dell'aggiudicazione del premio di governabilità**. I voti espressi nelle due circoscrizioni concorrono cioè ai totali nazionali delle liste e delle coalizioni, e a quello dei voti validi, ai fini del superamento delle soglie di sbarramento per l'accesso ai seggi, ai fini dell'individuazione della lista o coalizione arrivata prima, e ai fini del superamento della soglia del 42 per cento dei voti necessaria per l'aggiudicazione del premio di governabilità.

In relazione al meccanismo di **ripartizione dei seggi tra le forze politiche**, l'agone entro cui si svolge la competizione nelle due circoscrizioni **resta invece**

separato da quello del resto del Paese. Infatti, da una parte, i voti espressi nelle due circoscrizioni non vengono considerati nei totali sulla base dei quali ripartire i seggi tra le liste nel resto del Paese, e dall'altra, i seggi assegnati in Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta vengono assegnati sulla base dei soli voti espressi a livello circoscrizionale.

Questa è la soluzione di bilanciamento, avanzata dal disegno di legge in commento, tra le esigenze di **rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute** e quelle di **partecipazione**, da parte dei cittadini delle due circoscrizioni, **alla competizione politica nazionale**, anche e soprattutto ai fini della determinazione della lista o coalizione cui attribuire, alle prescritte condizioni, il premio di governabilità.

Si ricorda che la **legge n. 270 del 2005**, l'unica che sia mai stata recentemente applicata che contenesse, alla Camera, un premio di **maggioranza assegnato su base nazionale**, affrontava il medesimo problema nei seguenti termini: la **Valle d'Aosta** era del tutto **esclusa** dai meccanismi di assegnazione del premio; il **Trentino-Alto Adige** vi era completamente **incluso**. Al **Senato il problema non si poneva** perché i sistemi peculiari previsti nelle due regioni in questione si collocavano in un contesto in cui anche nelle altre regioni si svolgevano competizioni completamente separate tra loro, anche in relazione all'attribuzione dei diversi premi di maggioranza regionali che tale legge prevedeva.

Si sottolinea che **sulla legittimità costituzionale** della posizione di isolamento prevista per la Valle d'Aosta dalla legge n. 270 del 2005, così come sulla legittimità costituzionale della differenza tra tale posizione e quella, opposta, prevista per il Trentino-Alto Adige, **la Corte costituzionale non è mai stata chiamata ad esprimersi**.

Articolo 1, comma 3

(Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e ai collegi plurinominali)

L'**articolo 1, comma 3**, non modificato dal Senato, sostituisce l'**articolo 3** del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, che disciplina la determinazione, con decreto del Presidente della Repubblica, dei seggi da assegnare alle circoscrizioni e nei collegi plurinominali sulla base della popolazione residente. La **novella** inserisce la disciplina delle ulteriori determinazioni da effettuare con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica necessarie al sistema proposto: la **ripartizione dei 70 seggi** da attribuire come premio di governabilità, e il numero di seggi da attribuire nei **collegi plurinominali** nelle **due ipotesi** di attribuzione o meno del premio di governabilità. Viene inoltre modificato il riferimento della fonte per la popolazione residente, in accordo con le norme sulla pubblicazione dei dati censimento permanente.

Il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in commento sostituisce integralmente l'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, al fine di determinare i **contenuti del decreto del Presidente della Repubblica di ripartizione dei seggi**, necessari per il sistema elettorale proposto. Nello specifico:

- l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni di cui alla Tabella A (che rimane invariato)
- la ripartizione nelle circoscrizioni dei 70 seggi da assegnare come premio di governabilità e conseguentemente, in ciascuna circoscrizione, il numero di seggi residui da assegnare con metodo proporzionale;
- la determinazione dei seggi da assegnare nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione nelle due ipotesi di attribuzione o meno del premio di governabilità.

Il **comma 1 dell'articolo 3** del testo unico vigente, stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di indizione dei comizi elettorali sono **assegnati i seggi alle singole circoscrizioni** di cui alla tabella A. La norma, in attuazione di quanto stabilito dall'**articolo 56, quarto comma della Costituzione**, specifica che la determinazione dei seggi è effettuata sulla base della **popolazione residente** risultante

dall'ultimo censimento generale della popolazione, come risulta dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

La **novella** riscrive il comma 1 al fine di **aggiungere** all'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni - che viene confermata integralmente - **la ripartizione** nelle medesime circoscrizioni, **dei 70 seggi** da attribuire come **premio di governabilità**, nel caso si verifichino le condizioni previste dall'articolo 83.

Infatti, il **premio di governabilità di 70 seggi** è assegnato mediante **l'elezione dei candidati di liste** presentate **a livello circoscrizionale**, da ciascuna lista singola o coalizione di liste, al fine specifico dell'assegnazione del premio, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, del testo unico, come novellato dall'articolo 1, comma 8, del disegno di legge in esame. Coerentemente, a norma del citato comma 2-bis, le liste singole e le coalizioni che presentano candidature di collegio plurinominale **devono presentare le liste circoscrizionali in tutte le circoscrizioni**, e il **numero dei candidati** di tali liste, pena l'inammissibilità, deve **corrispondere ai seggi assegnati alla circoscrizione a titolo di premio** ai sensi del novellato articolo 3, comma 1, lettera b), ora in commento.

La novella, inoltre, modifica il riferimento della **fonte per la popolazione residente**, in accordo con le norme sulla pubblicazione dei dati del **censimento permanente** introdotte dalla legge di bilancio per il 2018. La popolazione residente è quella risultante dal decreto del Presidente della Repubblica che fissa, **a scadenza quinquennale** e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale.

Secondo quanto stabilito dal **comma 1 dell'articolo 3, come novellato**, con il decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di indizione dei comizi elettorali e sulla base della popolazione residente, sono determinati:

- a) i **seggi da assegnare alle circoscrizioni** di cui alla tabella A allegata al testo unico;
- b) la distribuzione di **70 seggi** da assegnare quale premio di governabilità tra le circoscrizioni di cui alla Tabella A, ad eccezione delle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*.

Nel testo vigente, la **tabella A** allegata al testo unico, contiene la lista delle **28 circoscrizioni**. Esse corrispondono al territorio dell'intera regione, ad eccezione di sei regioni il cui territorio è ripartito in due circoscrizioni (Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia) e in quattro circoscrizioni (Lombardia).

Le circoscrizioni sono state definite con la legge 165 del 2017 come aggregazione di più collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 535 del 1993, in attuazione della legge 276 del 1993 (cosiddetta legge Mattarella). Esse corrispondono al territorio delle province (o città metropolitane) per le circoscrizioni Piemonte 1 (Torino), Piemonte 2 (restante territorio regionale), Veneto 1 (Venezia, Treviso e Belluno), Veneto 2 (Rovigo, Padova, Vicenza e Verona), Campania 1 (Napoli), Campania 2 (restante territorio regionale), Sicilia 1 (Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta, ad eccezione di un comune) e Sicilia 2 (Messina, Catania, Enna, Siracusa e Ragusa e il comune della provincia di Caltanissetta escluso da Sicilia 1).

Nel caso delle regioni Lombardia e Lazio, invece, le circoscrizioni sono così articolate: Lombardia 1 (città metropolitana di Milano, ad eccezione di 11 comuni, e provincia di Monza e della Brianza), Lombardia 2 (province di Varese, Como, Lecco, Sondrio e 35 comuni della provincia di Bergamo), Lombardia 3 (provincia di Bergamo, ad eccezione di 35 comuni inseriti in Lombardia 2 e provincia di Brescia, ad eccezione di 10 comuni inseriti in Lombardia 4), Lombardia 4 (province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova, 11 comuni della città metropolitana di Milano e 10 comuni della provincia di Brescia), Lazio 1 (che comprende il comune di Roma e 84 comuni della città metropolitana di Roma Capitale), Lazio 2 (36 comuni della città metropolitana di Roma Capitale e province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone).

L'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni, così come le ulteriori ripartizioni introdotte dalla novella in esame, è effettuata in proporzione alla **popolazione residente**, come prescrive l'articolo 56 della Costituzione, con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti.

In luogo della "più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica" la novella prescrive come riferimento per i dati della popolazione residente il **decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali**, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, in accordo con quanto stabilito a riguardo dalla legge di bilancio per il 2018.

Com'è noto, infatti, al censimento decennale è stato sostituito il censimento permanente e la citata legge di bilancio per il 2018 ([legge 205 del 2017](#), commi 227-237), a seguito delle modifiche apportate dal [decreto-legge n. 7 del 2024](#), ne ha disciplinato la pubblicazione dei risultati. Per quanto qui rileva, la legge (comma 236-bis) stabilisce che, ai soli fini dell'applicazione delle norme in materia elettorale e referendaria, la fonte è il decreto del Presidente della Repubblica, emanato **con cadenza quinquennale**, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in cui sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale. In fase di **prima applicazione**, inoltre, dispone il comma 236-ter che la popolazione, ai fini delle norme in materia

elettorale e referendaria, è determinata dal [decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023](#), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023, recante i **risultati del censimento permanente riferito all'anno 2021**; il successivo dato di riferimento della popolazione a fini elettorali dovrà essere determinato, con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati del censimento al 31 dicembre 2026.

La [tabella 1](#), mostra la **ripartizione di 392 seggi tra le 28 circoscrizioni**, nella cui disciplina la novella non incide, **per come essa risulterebbe** sulla base della popolazione determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023 (G.U. n. 53 del 3 marzo 2023), **ad esito del censimento del 2021**.

Le tabelle 2 e 3 riportano le ulteriori distribuzioni dei seggi nelle circoscrizioni, come disciplinato dalle norme novellate in esame.

La [tabella 2](#) mostra la **ripartizione dei 70 seggi del premio di governabilità** tra le circoscrizioni, ad eccezione delle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera a), dell'articolo 3 del testo unico Camera, come novellato dal disegno di legge in esame.

In analogia a quanto disposto dalla Costituzione per la ripartizione di 392 seggi, la ripartizione dei 70 seggi è effettuata con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti, sulla base del quoziente naturale, dato dal rapporto tra la popolazione delle circoscrizioni considerate (al totale nazionale è sottratta la popolazione delle circoscrizioni escluse) e i 70 seggi da ripartire.

La successiva [tabella 3](#), reca il **riepilogo dei seggi distribuiti nelle circoscrizioni** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, come novellato: la ripartizione di 392 seggi tra le 28 circoscrizioni (lettera a)), la ripartizione di 70 seggi tra 26 circoscrizioni (lettera b)) e, per ciascuna circoscrizione, la determinazione dei seggi da attribuire nei collegi plurinominali nel caso di attribuzione di premio di governabilità pari alla differenza tra il totale dei seggi assegnati alla circoscrizione e la quota parte dei 70 seggi premio.

Si rimarca che le **tabelle appena illustrate**, così come le omologhe riferite al Senato (si veda la scheda di lettura riferita all'articolo 2, comma 1 del disegno di legge in oggetto), sono il frutto di una **elaborazione prospettica**, non essendo ancora stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica di assegnazione dei seggi, che come detto è emanato in occasione della convocazione dei comizi. Si segnala, peraltro, che **non si può escludere** che entro la naturale scadenza della

legislatura in corso venga emanato il **decreto del Presidente della Repubblica** che determina la popolazione residente sulla base del censimento al **31 dicembre 2026**.

Tabella 1 – Camera: ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, ai sensi dell'art. 56 Cost.

	Circoscrizioni	CENSIMENTO 2021 (*)	seggi quozienti interi	resti	seggi maggiori resti	totale seggi	SEGGI dPR 2022 (cens.2011)	DIFFERREN- ZA SEGGI 2021-2011
1	Piemonte 1	2.208.370	14	100.152	1	15	15	-
2	Piemonte 2	2.047.980	13	90.349	1	14	14	-
3	Lombardia 1	4.010.096	26	94.834	1	27	25	2
4	Lombardia 2	2.099.602	13	141.971	1	14	14	-
5	Lombardia 3	2.205.257	14	97.039	1	15	14	1
6	Lombardia 4	1.628.049	10	122.179	1	11	11	-
7	Veneto 1	1.913.482	12	106.438	1	13	13	-
8	Veneto 2	2.934.263	19	73.110		19	19	-
9	Friuli-Venezia Giulia	1.194.647	7	140.538	1	8	8	-
10	Liguria	1.509.227	10	3.357		10	10	-
11	Emilia-Romagna	4.425.366	29	58.343		29	29	-
12	Toscana	3.663.191	24	49.103		24	24	-
13	Umbria	858.812	5	105.877	1	6	6	-
14	Marche	1.487.150	9	131.867	1	10	10	-
15	Lazio 1	3.822.459	25	57.784		25	24	1
16	Lazio 2	1.892.423	12	85.379	1	13	12	1
17	Abruzzo	1.275.950	8	71.254		8	9	-1
18	Molise	292.150	1	141.563	1	2	2	-
19	Campania 1	2.988.376	19	127.223	1	20	20	-
20	Campania 2	2.636.044	17	76.065		17	18	-1
21	Puglia	3.922.941	26	7.679		26	27	-1
22	Basilicata	541.168	3	89.407	1	4	4	-
23	Calabria	1.855.454	12	48.410		12	13	-1
24	Sicilia 1	2.268.634	15	9.829		15	15	-
25	Sicilia 2	2.564.695	17	4.716		17	17	-
26	Sardegna	1.587.413	10	81.543		10	11	-1
27	Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	123.360	-	123.360	1	1	1	-
28	Trentino-Alto Adige/Südtirol	1.073.574	7	19.465		7	7	-
	Totale nazionale	59.030.133	377		15	392	392	
Deputati			400					
Circoscrizione estero			8					
numero di seggi da ripartire			392					
popolazione considerata (totale nazionale)			59.030.133					
quoziente nazionale			150.587					
seggi attribuiti con i quozienti interi			377					
seggi da attribuire con i maggiori resti			15					

(*) La popolazione considerata è quella riferita al censimento 2021, come determinata dal d.P.R. 20 gennaio 2023 (G.U. n. 53 del 3 marzo 2023).

Le ultime due colonne con sfondo grigio mostrano il numero di seggi determinato dal [decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022](#) in occasione delle elezioni politiche del 2022 sulla base del **censimento 2011**

(ultimo censimento decennale, pubblicato con il [decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012](#)) e la differenza di seggi tra la ripartizione effettuata in base al censimento 2021 e quella effettuata con il suddetto decreto del Presidente della Repubblica del 2022.

Tabella 2– Camera: ripartizione di 70 seggi tra le circoscrizioni
(PDL AC 2822 -B-T.U.art. 3, comma 1, lettera b))

	Circoscrizioni	CENSIMENTO 2021	seggi quozienti interi	resti	seggi maggiori resti	totale seggi
1	Piemonte 1	2.208.370	2	555.994	1	3
2	Piemonte 2	2.047.980	2	395.604		2
3	Lombardia 1	4.010.096	4	705.344	1	5
4	Lombardia 2	2.099.602	2	447.226		2
5	Lombardia 3	2.205.257	2	552.881	1	3
6	Lombardia 4	1.628.049	1	801.861	1	2
7	Veneto 1	1.913.482	2	261.106		2
8	Veneto 2	2.934.263	3	455.699	1	4
9	Friuli-Venezia Giulia	1.194.647	1	368.459		1
10	Liguria	1.509.227	1	683.039	1	2
11	Emilia-Romagna	4.425.366	5	294.426		5
12	Toscana	3.663.191	4	358.439		4
13	Umbria	858.812	1	32.624		1
14	Marche	1.487.150	1	660.962	1	2
15	Lazio 1	3.822.459	4	517.707	1	5
16	Lazio 2	1.892.423	2	240.047		2
17	Abruzzo	1.275.950	1	449.762	1	2
18	Molise	292.150	-	292.150		-
19	Campania 1	2.988.376	3	509.812	1	4
20	Campania 2	2.636.044	3	157.480		3
21	Puglia	3.922.941	4	618.189	1	5
22	Basilicata	541.168	-	541.168	1	1
23	Calabria	1.855.454	2	203.078		2
24	Sicilia 1	2.268.634	2	616.258	1	3
25	Sicilia 2	2.564.695	3	86.131		3
26	Sardegna	1.587.413	1	761.225	1	2
	Totale	57.833.199	56		14	70
Circoscrizioni escluse dalla ripartizione						
27	Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	123.360				
28	Trentino-Alto Adige/Südtirol	1.073.574				
	Totale	1.196.934				
	Totale nazionale	59.030.133				
	numero di seggi da ripartire	70				
	popolazione considerata	57.833.199				
	quoziente nazionale	826.188				
	seggi attribuiti con i quozienti interi		56			
	seggi da attribuire con i maggiori resti		14			

Tabella 3 – Camera: riepilogo dei seggi assegnati alle circoscrizioni
(PDL AC 2822-B - T.U.art. 3, comma 1)

		lett. a)	lett. b)	
	Circoscrizioni	Seggi cens. 2021	Collegi unin.	70 seggi PREMIO GOV. Seggi da attr. coll. PLURINOM.
1	Piemonte 1	15		3 12
2	Piemonte 2	14		2 12
3	Lombardia 1	27		5 22
4	Lombardia 2	14		2 12
5	Lombardia 3	15		3 12
6	Lombardia 4	11		2 9
7	Veneto 1	13		2 11
8	Veneto 2	19		4 15
9	Friuli-Venezia Giulia	8		1 7
10	Liguria	10		2 8
11	Emilia-Romagna	29		5 24
12	Toscana	24		4 20
13	Umbria	6		1 5
14	Marche	10		2 8
15	Lazio 1	25		5 20
16	Lazio 2	13		2 11
17	Abruzzo	8		2 6
18	Molise	2		- 2
19	Campania 1	20		4 16
20	Campania 2	17		3 14
21	Puglia	26		5 21
22	Basilicata	4		1 3
23	Calabria	12		2 10
24	Sicilia 1	15		3 12
25	Sicilia 2	17		3 14
26	Sardegna	10		2 8
Totale		384		70 314
27	Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	1	1	
28	Trentino-Alto Adige/Südtirol	7	4	3
Totale nazionale		392	5	70 317

Il **comma 2 dell'articolo 3** del testo unico **vigente**, stabilisce che con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni, e sempre sulla base della popolazione residente, risultante dal decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire, in ciascuna circoscrizione, nei collegi plurinominali, compresi i seggi da attribuire nei collegi uninominali.

La **novella** riscrive il comma 2, in conseguenza della soppressione dei collegi uninominali e della necessità di determinare **il numero di seggi da**

attribuire nei collegi plurinominali nelle due ipotesi di attribuzione o meno del premio di governabilità.

Come si è detto anche in premessa e in commento al comma 1, infatti, nel caso di attribuzione del premio, i seggi distribuiti nei collegi plurinominali sono 314, ossia il totale di seggi spettanti alle circoscrizioni ordinarie al netto dei 70 seggi che costituiscono il premio; in caso di mancata attribuzione del premio, i seggi distribuiti nei collegi plurinominali sono tutti e 384 i seggi spettanti alle circoscrizioni ordinarie. Il decreto del Presidente della Repubblica si fa dunque carico di disciplinare entrambe le ipotesi.

Il **comma 2 dell'articolo 3, come novellato**, stabilisce infatti che con il decreto di cui al comma 1, per ciascuna circoscrizione ad esclusione delle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e ancora sulla base della popolazione come risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione, sono determinati i **seggi da attribuire nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione**, secondo le due ipotesi:

- a) nel caso di **attribuzione del premio di governabilità**, i seggi assegnati in ciascuna circoscrizione da ripartire nei collegi plurinominali sono quelli risultanti dalla differenza tra l'assegnazione di tutti i seggi (comma 1, lettera a)) e la distribuzione dei 70 seggi del premio di governabilità (comma 1, lettera b), complessivamente pari a **314**; il calcolo è quello riportato nella sopra esposta [tabella 3](#), ultima colonna;
- b) nel caso di **non attribuzione del premio di governabilità**, i seggi assegnati in ciascuna circoscrizione da ripartire nei collegi plurinominali sono, invece, tutti i seggi ad essa assegnati (comma 1, lettera a)), complessivamente pari a **384**.

La [tabella 4](#), esposta a seguire, mostra il risultato della ripartizione dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali in cui è ripartita, nelle due ipotesi. I 49 collegi plurinominali, come stabilito dal novellato articolo 1, comma 3, del testo unico, sono quelli determinati con il [decreto legislativo n. 177 del 2020](#).

La tabella 4 espone per ciascuna circoscrizione: il numero di seggi complessivi attribuiti, il numero di seggi premio, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali in caso di attribuzione del premio di governabilità, nonché i collegi plurinominali in cui è ripartita. Per ciascun collegio plurinominali è esposto la denominazione del collegio indicata nel decreto legislativo; la popolazione residente in base al censimento 2021, come determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, la sigla della o delle province e città metropolitane il cui territorio (in tutto o in parte) insiste nel collegio; il numero di seggi attribuiti nel collegio plurinominali in caso di attribuzione del premio di

governabilità (colonna ‘riparto 314 seggi’) e nel caso, invece, in cui il premio di governabilità non venga assegnato (colonna ‘riparto 384 seggi’).

Tabella 4 – Camera: determinazione dei seggi da assegnare nei collegi plurinominali (PDL AC 2822–B, art. 3, co. 2)

Circoscrizioni	SEGGI CIRCOSCRIZIONE	SEGGI PREMIO GOV.	Seggi coll. PLURIN.	49 COLLEGI PLURINOMINALI 2020	Residenti censimento 2021 (*)	Provincia/e	lett. a)	lett. b)
							riparto 314 SEGGI	riparto 384 SEGGI
Piemonte 1	15	3	12	Piemonte 1- P01	1.217.847	TO	7	8
				Piemonte 1- P02	990.523	TO	5	7
Piemonte 2	14	2	12	Piemonte 2- P01	852.275	VB, VC, BI, NO,	5	6
				Piemonte 2- P02	1.195.705	AL, AT, CN	7	8
Lombardia 1	27	5	22	Lombardia 1- P01	2.129.614	MI	12	14
				Lombardia 1- P02	1.880.482	MB, MI	10	13
Lombardia 2	14	2	12	Lombardia 2- P01	877.668	VA	5	6
				Lombardia 2- P02	1.221.934	BG, CO, LC, SO	7	8
Lombardia 3	15	3	12	Lombardia 3- P01	987.245	BG	5	7
				Lombardia 3- P02	1.218.012	BS	7	8
Lombardia 4	11	2	9	Lombardia 4- P01	1.628.049	BS, CR, LO, MN, PV	9	11
Veneto 1	13	2	11	Collegio unico	1.913.482	BL, TV, VE	11	13
Veneto 2	19	4	15	Veneto 2- P01	1.158.100	PD, RO	6	7
				Veneto 2- P02	852.139	VI	4	6
				Veneto 2- P03	924.024	VR	5	6
Friuli-Venezia Giulia	8	1	7	Collegio unico	1.194.647	intera regione	7	8
Liguria	10	2	8	Collegio unico	1.509.227	intera regione	8	10
Emilia-Romagna	29	5	24	Emilia-Romagna- P01	1.220.543	PC, PR, RE	7	8
				Emilia-Romagna- P02	1.749.957	BO, MO, RE	9	11
				Emilia-Romagna- P03	1.454.866	FC, FE, RA, RN	8	10
Toscana	24	4	20	Toscana- P01	1.182.533	MS, LU, PT, PO, F	7	8
				Toscana- P02	1.180.154	GR, SI, LI, AR, FI	6	8
				Toscana- P03	1.300.504	PI, FI	7	8
Umbria	6	1	5	Collegio unico	858.812	intera regione	5	6
Marche	10	2	8	Collegio unico	1.487.150	intera regione	8	10
Lazio 1	25	5	20	Lazio 1- P01	1.222.990	RM	6	8
				Lazio 1- P02	1.293.824	RM	7	8
				Lazio 1- P03	1.305.645	RM	7	9
Lazio 2	13	2	11	Lazio 2- P01	854.295	RI, RM, VT	5	6
				Lazio 2- P02	1.038.128	FR, LT	6	7
Abruzzo	8	2	6	Collegio unico	1.275.950	intera regione	6	8
Molise	2	0	2	Collegio unico	292.150	intera regione	2	2
Campania 1	20	4	16	Campania 1- P01	1.399.461	NA	7	9
				Campania 1- P02	1.588.915	NA	9	11
Campania 2	17	3	14	Campania 2- P01	1.170.100	BN, CE	6	8
				Campania 2- P02	1.465.944	AV, SA	8	9
Puglia	26	5	21	Puglia- P01	979.644	BT, FG	5	6
				Puglia- P02	910.405	BA	5	6
				Puglia- P03	876.271	BA, TA	5	6
				Puglia- P04	1.156.621	BR, LE	6	8
Basilicata	4	1	3	Collegio unico	541.168	intera regione	3	4
Calabria	12	2	10	Collegio unico	1.855.454	intera regione	10	12
Sicilia 1	15	3	12	Sicilia 1- P01	1.208.991	PA	6	8
				Sicilia 1- P02	1.059.643	AG, CL, TP	6	7
Sicilia 2	17	3	14	Sicilia 2- P01	759.959	EN, ME	4	5
				Sicilia 2- P02	945.868	CT	5	6
				Sicilia 2- P03	858.868	CL, CT, RG, SR	5	6
Sardegna	10	2	8	Collegio unico	1.587.413	intera regione	8	10
Totale	384	70	314		57.833.199		314	384

(*) La popolazione considerata è quella riferita al censimento 2021, come determinata dal d.P.R. 20 gennaio 2023 (G.U. n. 53 del 3 marzo 2023).

Articolo 1, comma 4

(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di formato della scheda e di modalità di espressione del voto)

L'**articolo 1, comma 4**, modificato dal Senato, modifica l'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, che recano la disciplina generale in materia di **formato della scheda elettorale** e di **modalità di espressione del voto** da parte dell'elettore. Si prevede che l'elettore disponga di un voto da esprimere su un'unica scheda elettorale recante il **contrassegno** di ciascuna lista corredato dai nominativi dei **candidati del collegio plurinominale** e dei **candidati delle liste circoscrizionali** presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità. A seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, ogni elettore, inoltre, può esprimere **fino a tre preferenze** in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata tra quelli che non sono capolista. La novella prevede altresì che, nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare **candidati di sesso diverso**, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.

L'**articolo 1, comma 4**, interviene sull'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ridefinendo **sia il formato della scheda elettorale**, sia la **modalità di espressione del voto** da parte dell'elettore. Il comma novellato reca, per la verità, solo la disciplina generale delle materie citate: la normativa di dettaglio è recata dagli articoli 31(formato della scheda) e 58 (modalità di espressione del voto) del testo unico, per le novelle ai quali si rinvia, rispettivamente, alle schede di lettura riferite ai commi 15 e 16 dell'articolo 1 in commento.

Le novelle sono in primo luogo volte ad adeguare la normativa in questione al nuovo sistema elettorale delineato dal disegno di legge in esame, che, si ricorda, rispetto al vigente, prevede l'abolizione dei collegi uninominali e l'introduzione delle liste circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. A tali modifiche, durante l'esame del provvedimento al Senato, se ne sono aggiunte altre, di carattere più sostanziale, in particolare relative all'introduzione della possibilità, per l'elettore, di esprimere fino a tre **preferenze in favore dei candidati delle liste nei collegi plurinominali**.

Il comma 2, nel testo novellato, oltre a vedere espunti i riferimenti al nome del candidato nel collegio uninominale, prevede che ciascun elettore

disponga di **un voto** da esprimere su **un'unica scheda** recante il **contrassegno** di ciascuna lista, corredato dai **nomi dei candidati nel collegio plurinominale** nonché da **quelli dei candidati delle liste circoscrizionali**.

La novella aggiunge, inoltre, la possibilità per l'elettore di esprimere **fino a tre preferenze** in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata **tra quelli che non sono capolista**.

Il voto di preferenza si esprime, dunque, tracciando un segno nel **quadrato** posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista.

La norma stabilisce altresì che nel caso di **più preferenze espresse**, queste devono riguardare candidati di **sexso diverso**, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.

Per quel che concerne la modalità di espressione del **voto di preferenza**, il modello appare analogo a quello previsto dalla legge elettorale della **Regione Toscana**. Si tratta della c.d. **preferenza agevolata**, in virtù della quale l'elettore, per esprimere la preferenza, non deve scrivere su una linea orizzontale posta a fianco del contrassegno di lista il nome e il cognome del candidato votato, ma appone un segno in una apposita casella collocata a fianco al nome del candidato, che è riportato sulla scheda elettorale (e non, come nel sistema classico, nei manifesti elettorali posti all'esterno del seggio). In particolare, la [legge elettorale regionale 26 settembre 2014, n. 51](#), prevede che l'elettore dispone di un'unica scheda che reca i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta e il simbolo delle liste circoscrizionali collegate. Nel rettangolo contenente il simbolo di ciascuna lista (oltre ad essere indicata l'eventuale presenza di una lista regionale) sono riportati i nomi dei candidati circoscrizionali secondo l'ordine di presentazione. In particolare, l'articolo 13, co. 2, prevede che i nomi dei candidati circoscrizionali sono preceduti da una casella per il voto di preferenza, il quale è quindi espresso tramite l'apposizione di un segno e non scrivendo il nome del candidato. Si specifica che il sistema toscano non prevede i cosiddetti "capilista bloccati" nelle liste circoscrizionali (cioè candidati nei confronti dei quali non è possibile esprimere preferenze e che vengono eletti per primi nel caso alla lista spettino seggi nella circoscrizione) ma consente a ciascuna lista di presentare fino ad un massimo di tre candidati bloccati a livello regionale. Per ulteriori approfondimenti su tale modalità di espressione del voto si rinvia alla [scheda di lettura dedicata alla legge elettorale regionale toscana](#).

Articolo 1, comma 5
*(Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, in materia di deposito
del contrassegno di lista)*

L'**articolo 1, comma 5**, non modificato dal Senato, modifica l'articolo 14, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, in materia di **deposito del contrassegno** presso il Ministero dell'interno da parte dei partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare candidature, al fine di riferire tale adempimento alle liste presentate nei collegi plurinominali, facendo salvo il riferimento ai **collegi uninominali costituiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige**.

Il comma 5 dell'**articolo 1** del disegno di legge in commento, come sostituito nel corso dell'esame alla Camera, interviene sull'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno da parte dei partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare candidature.

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, disciplina il deposito del contrassegno e gli obblighi di trasparenza dei soggetti politici che intendono presentare liste per l'elezione della Camera dei deputati.

I partiti o gruppi politici organizzati sono tenuti a depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale intendono distinguere le proprie liste; i partiti che facciano uso notorio di un determinato simbolo sono obbligati a riprodurlo fedelmente. All'atto del deposito, il soggetto politico deve presentare il proprio statuto, ove iscritto nel registro nazionale, ovvero una dichiarazione di trasparenza sottoscritta dal legale rappresentante e autenticata, recante l'indicazione del titolare del contrassegno, della sede legale in Italia, degli organi del partito, della loro composizione e delle relative attribuzioni.

La legge vieta il deposito di contrassegni identici o confondibili con altri già presentati o tradizionalmente utilizzati da altri partiti, nonché di simboli che riproducano immagini religiose o che siano depositati al solo scopo di precluderne l'uso ad altri soggetti politici.

La novella si rende necessaria per coordinare il testo vigente con l'**eliminazione della componente uninominale** dal sistema elettorale, **fatta salva la sua permanenza nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige**. Nella disciplina attuale, infatti, l'articolo 14 prescrive che i

partiti o i gruppi politici organizzati depositino il proprio contrassegno tanto per i collegi plurinominali quanto per quelli uninominali.

Il deposito del contrassegno resta pertanto riferito, in via generale, alle sole liste presentate nei collegi plurinominali, ma continua a riguardare anche i collegi uninominali nei soli casi in cui questi permangano, ossia con esclusivo riferimento ai collegi uninominali costituiti nelle due circoscrizioni speciali.

Si ricorda peraltro che la disciplina di dettaglio relativa alle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, per la cui disamina si rinvia alla scheda di lettura riferita all'articolo 1, comma 27, del disegno di legge in commento, prevede che tutti i candidati nei collegi uninominali delle due citate circoscrizioni debbano collegarsi ai partiti e gruppi politici che abbiano presentato il contrassegno ai sensi dell'articolo novellato dalla norma qui in commento.

Articolo 1, comma 6

(Modifiche all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di indicazione della persona da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri)

L'**articolo 1, comma 6**, non modificato dal Senato, in materia di collegamenti tra liste e coalizioni, modifica l'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, introducendo, in primo luogo, l'obbligo per i partiti e gruppi politici che depositano il contrassegno, di indicare, **nel programma elettorale**, il nominativo del proprio **candidato alla Presidenza del Consiglio**, nel rispetto delle prerogative del Presidente della Repubblica e del divieto di vincolo di mandato parlamentare. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. In secondo luogo, è previsto che le forze politiche, singole o coalizzate, che intendono concorrere all'attribuzione del **premio di governabilità**, debbano altresì dichiarare il **collegamento** con forze politiche, singole o coalizzate, presentate per l'elezione del **Senato della Repubblica**, al fine di rendere possibile il coordinamento tra gli esiti elettorali nelle due Camere. Si specifica che le norme concernenti il deposito del programma, l'indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio e il meccanismo di collegamento inter-camerale si applicano ai **partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute** solo nel caso esse intendano dichiarare il collegamento in coalizione con partiti che intendono presentarsi in altre circoscrizioni.

L'**articolo 1, comma 6**, interviene sulla disciplina dei **collegamenti tra liste e coalizioni** apportando modifiche all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ai sensi del quale i partiti o gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. La norma prevede altresì che tali dichiarazioni siano reciproche ed effettuate contestualmente al deposito del contrassegno.

La **lettera a)** prevede l'abrogazione del terzo periodo del comma 2 che, nel testo vigente, disciplina la facoltà dei **partiti rappresentativi di minoranze linguistiche**, all'interno di circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione ne prevedono la tutela, di dichiarare in quali collegi uninominali presentino un candidato comune con la coalizione.

La **lettera b)** modifica, invece, il comma 3 dell'articolo 14-*bis*, sostituendo la locuzione «persona indicata come capo della forza politica» con quella «**persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri**» per quel che concerne il nome da dichiarare all'interno del **programma elettorale** da depositare contestualmente al contrassegno.

La disposizione introduce altresì l'obbligo, per le liste tra loro collegate in **coalizione**, di indicare il **medesimo nominativo**, stabilendo che la relativa dichiarazione sia **sottoscritta dai presidenti o segretari** dei partiti o movimenti politici interessati.

La **lettera c)** sostituisce l'ultimo periodo del comma 3 specificando che **restano ferme** non solo le **prerogative del Presidente della Repubblica** ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione (ai sensi del quale il Presidente della Repubblica **nomina il Presidente del Consiglio dei ministri** e, su proposta di questo, i ministri), come già previsto dalla normativa vigente, ma altresì **quanto disposto dall'articolo 67 della Costituzione** con riferimento al **divieto del vincolo di mandato** evidenziando, dunque, come la designazione, da parte della propria lista di elezione, di una persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio, non implica limiti al libero esercizio del mandato del singolo parlamentare.

La **lettera d)**, introduce, all'interno dell'articolo 14-*bis* del testo unico, il nuovo **comma 3-bis**, che disciplina il **collegamento tra liste e coalizioni che si sono presentate alla Camera e liste e coalizioni che si sono presentate al Senato**. Al fine di rendere possibile il **coordinamento tra gli esiti elettorali nelle due Camere**, la norma introdotta dispone l'obbligo, per i partiti o i gruppi politici organizzati, che si presentano singolarmente o collegati tra loro, qualora intendano concorrere all'attribuzione del premio di governabilità, di **dichiarare il collegamento** con partiti o gruppi politici organizzati, che si presentano singolarmente o collegati tra loro, presentati per l'elezione del Senato della Repubblica.

L'inserimento, da parte dell'articolo 2, comma 3, del disegno di legge in commento, di **una norma del tutto simmetrica** a quella appena illustrata all'articolo 8 del testo unico del **Senato**, rende **reciproco il sistema di apparentamento** così istituito.

Tale sistema è funzionale a consentire la verifica (di cui all'articolo 83, comma 1, lettera *e-quater*)) circa la **sussistenza dei presupposti per l'attribuzione del premio**, che, come già visto, può essere attribuito, in ciascuna Camera, solo ove sia possibile attribuirlo anche nell'altra, e cioè al medesimo soggetto, ed a patto che abbia raggiunto **in entrambe le Camere** la soglia minima del 42 per cento dei voti validi. Per poter effettuare tale verifica, è necessario poter ricondurre ciascuna lista singola e coalizione

che si sia presentata in una Camera alla propria corrispettiva presentatasi nell'altra.

Si sottolinea che il collegamento consiste, pertanto, in una **mera dichiarazione di riconoscimento reciproco**, e non implica la sussistenza di ulteriori presupposti, quali ad esempio una identità di contrassegni o di formati coalizionali nelle due Camere.

La **lettera e)**, modifica il comma 4 dell'articolo 14-*bis* del testo unico, inserendo gli adempimenti di cui al nuovo comma 3-*bis*, appena illustrato, tra quelli effettuati dalla persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

La **lettera f)** introduce infine il comma 4-*bis* all'interno del medesimo articolo 14-*bis*. La novella reca una disciplina derogatoria in favore dei partiti o gruppi politici rappresentativi di **minoranze linguistiche riconosciute** che intendano presentare candidature (di lista o a livello di collegio uninominale) esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto, o le relative norme di attuazione, prevedano una particolare tutela di tali minoranze. Per tali soggetti, gli **obblighi** di cui ai commi 3 e 3-*bis*, concernenti rispettivamente il **deposito del programma elettorale e l'indicazione del nome del candidato** proposto per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri e la **dichiarazione di collegamento con una lista o coalizione presentata per l'elezione dell'altro ramo del Parlamento** ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, non trovano applicazione in via automatica, ma **operano soltanto** nell'ipotesi in cui il partito o gruppo politico di minoranza abbia dichiarato il **collegamento in coalizione** con partiti o gruppi politici che intendano presentare liste in altre circoscrizioni.

Articolo 1, comma 7
***(Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, in materia di designazione
dei rappresentanti per il deposito delle liste)***

L'**articolo 1, comma 7**, non modificato dal Senato, modifica l'articolo 17, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati elezione Camera, in materia di designazione dei rappresentanti per il deposito delle liste, aggiornando il riferimento ai collegi uninominali con quello alle liste circoscrizionali per il premio di governabilità.

L'**articolo 1, comma 7**, modifica l'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sostituendo il riferimento ai collegi uninominali con quello alle liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio di governabilità.

La disposizione vigente prescrive che, all'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti designino per ciascuna circoscrizione i **rappresentanti** incaricati di effettuare **il deposito delle liste** e dei relativi documenti presso il rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale. Per effetto della modifica, tale incarico è riferito al deposito delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità, in coordinamento con il superamento della componente uninominale sul territorio nazionale.

Articolo 1, commi 8 e 9
(Modifiche all'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di presentazione delle liste)

L'**articolo 1, comma 8**, modificato dal Senato, interviene sulla disciplina relativa alla **presentazione delle liste** di cui all'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati su diversi profili: aumenta il **numero di sottoscrizioni richieste** per la presentazione delle liste; regola l'**esenzione e le agevolazioni inerenti la raccolta delle firme**; **sopprime i riferimenti alla quota uninominale**; introduce l'obbligo di presentazione delle liste di collegio plurinominale in **almeno la metà delle circoscrizioni nazionali** ad esclusione delle **liste, o dei candidati ad esse collegati, rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute**; disciplina le **liste circoscrizionali per il premio di governabilità**, obbligatorie, composte da un numero di candidati pari ai seggi-premio assegnati alla circoscrizione; stabilisce in **sette il numero di candidati** delle liste di collegio plurinominale, **compreso il capolista** e dispone che essi siano collocati secondo un **ordine alternato di genere**; dispone in materia di **equilibrio di genere** in relazione **alle liste circoscrizionali**, prevedendo che il genere più rappresentato non possa esserlo in misura superiore al 60 per cento dei candidati sul piano nazionale; **sopprime** l'analoga disposizione oggi prevista per i **candidati capolista** nelle liste di collegio plurinominale.

Il **comma 9** dispone sulla sussistenza dei requisiti necessari ai fini delle agevolazioni inerenti al numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste, in sede di prima applicazione.

L'**articolo 1, comma 8**, del disegno di legge in esame apporta modifiche all'**articolo 18-bis** del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, rideterminando i requisiti e le modalità di presentazione delle liste elettorali in funzione del sistema di riparto proporzionale, dell'introduzione del premio di governabilità e del voto di preferenza.

Si ricorda che l'articolo 18-*bis* reca la disciplina relativa alla presentazione delle liste di candidati. In particolare, la norma dispone che, in ogni collegio plurinominale, ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine numerico. A **legislazione vigente**, il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, indipendentemente dal numero di seggi assegnato al collegio plurinominale, il

numero dei candidati della lista non può essere in ogni caso inferiore a due né superiore a quattro.

È, inoltre, stabilito che ciascuna lista presenti candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità.

La lista deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale.

Sono previste, poi, specifiche disposizioni per garantire la **rappresentanza di genere**. In primo luogo, a pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati devono essere collocati secondo un ordine alternato di genere. Al contempo, è altresì previsto che nella totalità delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Inoltre, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tali prescrizioni.

Gli interventi apportati dalla novella si articolano come segue:

- **aumento del numero di sottoscrizioni richieste** per la presentazione delle liste nei collegi plurinominali, determinato in un **minimo di 6.000 e in un massimo di 7.000** per ciascun collegio plurinominale. La disposizione (inserita dalla lettera *a*) del testo in esame) **non trova applicazione** per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o componente politica di gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, per i quali il numero delle sottoscrizioni richieste deve essere di **almeno 1.500 e non più di 2.000**; **in sede di prima applicazione**, il **comma 9** della proposta di legge in esame (vedi *infra*), stabilisce che i partiti o gruppi politici devono essere costituiti in gruppo o componente di gruppo in almeno una delle Camere, **alla data di entrata in vigore della presente legge**;
- rimane comunque fermo quanto stabilito in materia di **esenzione dall'obbligo di raccolta firme** dal comma 2 dell'articolo 18-*bis*, come modificato dalla lettera *d*) del comma 8 in esame, che esonera dalla raccolta delle sottoscrizioni **i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare**, all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, in almeno una delle Camere mentre la disciplina vigente prevede che tale requisito debba essere soddisfatto in entrambi i rami del Parlamento. La **norma transitoria**, da applicarsi alle **prime elezioni politiche** successive all'entrata in vigore della legge, è in questo caso recata all'articolo 5 (alla cui scheda di lettura si rinvia):

essa prevede che il **requisito sostanziale** della costituzione del gruppo in almeno una delle due Camere debba sussistere non all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, ma **al 31 dicembre 2025**.

- **soppressione della componente uninominale:** le lettere *a)* e *c)* espungono i riferimenti ai candidati nei collegi uninominali e abrogano il comma 1-*bis*, relativo ai collegamenti tra liste nelle coalizioni per la quota maggioritaria, coerentemente con il superamento dei collegi uninominali;
- **requisiti di presentazione su base nazionale:** la **lettera b)**, come modificata al **Senato**, introduce l'obbligo per ciascuna lista di presentare candidature in **almeno la metà delle circoscrizioni** di cui alla Tabella A, vale a dire in **almeno 14 circoscrizioni su 28** (il testo approvato alla Camera fissava tale quota minima ad un terzo). È prevista una **deroga** in favore delle **liste o dei candidati (uninominali) collegati a liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute**, presentati esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche.

Si segnala che il disegno di legge in commento **non interviene**, invece, sulla norma di cui al periodo successivo del medesimo comma 1 inciso dalla lettera *b)* in commento, ai sensi della quale ciascuna lista, a pena di inammissibilità, deve presentare candidature in **almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione**.

- **liste per il premio di governabilità:** la **lettera e)** sostituisce il comma 2-*bis* disciplinando la presentazione delle liste di candidati circoscrizionali per l'attribuzione del premio di governabilità. L'**obbligo di presentazione** grava sulle liste singole e sulle coalizioni di liste, è circoscritto alle sole circoscrizioni in cui esse si siano presentate ed alle quali spettino seggi da assegnare quale premio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)* e prevede che, sebbene resti fermo che - in caso di coalizione - la lista circoscrizionale debba essere la stessa per tutte le liste coalizzate, la presentazione concreta di tali liste deve essere effettuata non congiuntamente, ma singolarmente, da ciascuna delle liste coalizzate che si siano presentate in quella circoscrizione. Il numero dei candidati della lista circoscrizionale deve corrispondere al numero dei seggi da attribuire ai fini del premio assegnati alla circoscrizione, a pena di inammissibilità, e sono richiesti i dati anagrafici completi e il codice fiscale di ciascun candidato, la cui candidatura è subordinata alla sottoscrizione di un atto di accettazione.

Si segnala che il fatto che i soggetti in capo a cui grava l'obbligo di presentare la lista circoscrizionale sono **"le liste singole e le coalizioni di liste"**, così come la specificazione ai sensi della quale, in caso di coalizione, a dover presentare la lista circoscrizionale sono, singolarmente, le liste coalizzate **"che si siano presentate nella circoscrizione"** costituiscono elementi testuali che permettono di desumere che, nel caso delle coalizioni, a dover presentare liste circoscrizionali in una data circoscrizione sono le coalizioni intese nel loro complesso, ma non necessariamente nel loro formato completo.

Si osserva, poi, che le liste in questione avranno una **lunghezza variabile da 1 a 5 candidati**, a seconda della dimensione demografica della circoscrizione, e che il nome dei candidati **comparirà sulla scheda elettorale**, sotto il rettangolo contenente il contrassegno o i contrassegni delle liste di candidati plurinominali di partito, singole o coalizzate, a tali liste circoscrizionali collegate.

- **ipotesi di elezione della sola Camera dei deputati:** la **lettera f)** inserisce il nuovo comma 2-ter, che reca una disciplina speciale per l'ipotesi di elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati, ossia nel caso di scioglimento anticipato della sola Camera previsto dall'articolo 88, primo comma, della Costituzione. In tale evenienza, i partiti e i gruppi politici sono esonerati dall'obbligo di presentare le liste circoscrizionali per il premio, dovendo presentare unicamente le liste per i collegi plurinominali.

La disposizione va letta in combinato disposto con quella di cui all'articolo 83, comma 1-quater, del testo unico Camera, come novellato dalla proposta in esame, ai sensi della quale, in caso di rinnovo della sola Camera, si procede in ogni caso al riparto integralmente proporzionale dei seggi.

- **numero di candidati e quote di genere nelle liste di collegio plurinominale:** il comma 3 dell'articolo 18-bis, come modificato dalla **lettera g)** del comma 8 in esame, modificata nel corso dell'esame al **Senato**, stabilisce che il **numero di candidati** nelle liste presentate nei collegi plurinominali è, in ogni caso, **pari a sette, compreso il capolista**, e dispone che, a pena di inammissibilità, **i candidati, compreso il capolista**, devono essere collocati secondo un **ordine alternato di genere**. È invece **soppressa** la norma che disponeva (seconda novella della lettera **h)** del comma 8 in esame) che, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, **nessuno dei due generi** possa essere rappresentato nella **posizione di capolista** in misura superiore al **60 per cento**.

A tal riguardo è opportuno ricordare che la **Corte costituzionale** ha avuto modo di esprimersi in merito alla **configurazione delle liste**.

In particolare, nella **sentenza n. 1 del 2014**, la Corte ha rilevato che liste presentate in circoscrizioni molto ampie con un «numero assai elevato di candidati» risultano «difficilmente conoscibili dall'elettore stesso». Inoltre «simili condizioni di voto», prosegue la Corte, «che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l'effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)». Tale meccanismo, ad avviso della Corte, trasforma il suffragio in un «voto sostanzialmente "indiretto"», poiché la selezione dei parlamentari è «sostanzialmente decisa dai partiti» attraverso l'ordine di presentazione in lista. Ed una circostanza che «ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione» si profila, a detta della Corte, se «alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini» (in tale sentenza, la Corte costituzionale dichiarava altresì la illegittimità costituzionale di disposizioni di quella specifica legge elettorale, «nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati»).

Con la successiva **sentenza n. 35 del 2017**, la Corte ha invece ritenuto legittimo il ricorso alle cosiddette «liste corte»: la libertà del voto è preservata se il numero dei candidati da eleggere è «talmente esiguo da garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l'effettività della scelta e la libertà del voto».

A tal proposito, si evidenzia che il **sistema vigente** prevede liste di collegio plurinominale **interamente bloccate** di lunghezza pari al massimo a **quattro candidati**, laddove il **sistema introdotto** dal disegno di legge in commento prevede liste di collegio plurinominale **con capolista bloccato e preferenza multipla, di genere, e "agevolata" sugli altri candidati**, di lunghezza massima pari a **sette candidati, compreso il capolista**.

In entrambi i casi, ai sensi dell'articolo 31 del testo unico, è previsto che **la totalità dei candidati in questione sia riportata sulla scheda elettorale**, a fianco al contrassegno della relativa lista.

- **equilibrio di genere e supplenze per le liste circoscrizionali per il premio:** la prima novella di cui alla lettera **h)** e la novella di cui alla lettera **i)** applicano alle liste per il premio di governabilità le norme in materia di equilibrio di genere, che prevedono un **limite massimo del 60 per cento per ciascun sesso sul totale dei candidati a livello nazionale**, e l'obbligo di indicazione di quattro candidati supplenti di cui due di sesso maschile e due di sesso femminile.

Si segnala che, al contrario di quanto previsto (sia dal sistema vigente che da quello proposto) con riguardo alle liste di collegio plurinominale, per le liste circoscrizionali non sussiste un obbligo di alternanza di genere nell'ambito della medesima lista. Questo sembra doversi riconnettere al fatto che i candidati delle liste in questione sono eletti nella loro totalità, in caso di attribuzione del premio, ovvero non sono eletti in nessuna misura, in caso di mancata attribuzione del premio. Alla luce di ciò, in caso di attribuzione del premio, il rispetto della quota di genere è automaticamente garantito anche "in uscita", a prescindere dall'ordine con cui i candidati sono collocati nelle liste.

Il **comma 9** della proposta di legge in esame, introdotto al **Senato**, dispone in merito ai requisiti necessari ai fini delle agevolazioni inerenti al numero di sottoscrizioni richieste, stabiliti al comma 1, secondo periodo dell'articolo 18-*bis*, come modificato dal testo in esame. In particolare, come già anticipato *supra*, si prevede che **in sede di prima applicazione** (ossia, in occasione delle prime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive all'entrata in vigore della legge), i **partiti o gruppi politici** per i quali il numero di sottoscrizioni richieste deve essere di almeno 1.500 e non più di 2.000 per ciascun collegio plurinominale, anziché di almeno 6.000 e non più di 7.000, devono essere **costituiti in gruppo o componente di gruppo** in almeno una delle Camere, **alla data di entrata in vigore della presente legge**, anziché alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.

Articolo 1, comma 10
*(Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della
 Repubblica n. 361 del 1957, in materia di candidature plurime)*

L'**articolo 1, comma 10**, modificato dal Senato, interviene sull'articolo 19 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di **candidature plurime**. In particolare: è esteso il divieto di presentarsi con contrassegni diversi ai candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità; è precisato che coloro che intendono **candidarsi in più collegi plurinominali** possono farlo, nel limite massimo di cinque, **sia in posizione di capolista che in una diversa posizione**; è previsto il divieto di candidatura **in più di una lista circoscrizionale** presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità **collegata alle medesime liste o coalizioni**; è previsto che il **candidato inserito in una lista circoscrizionale** per il premio **debba candidarsi in almeno un collegio plurinominale della medesima circoscrizione** in cui è presentata la lista circoscrizionale in cui è candidato, in una lista di collegio plurinominale ad essa collegata, occupando la **posizione di capolista** ovvero una delle **posizioni successive**, a condizione che tutti i candidati che lo precedono in lista siano anch'essi candidati nelle liste circoscrizionali per il premio; fermo restando tale obbligo, il medesimo candidato può altresì candidarsi, con lo stesso contrassegno, in collegi plurinominali di altre circoscrizioni, fino a un massimo di cinque candidature complessive; il divieto previsto per il candidato nella **circoscrizione estero** di candidarsi nelle liste di collegio plurinominale è esteso alle liste circoscrizionali per il premio.

L'**articolo 1, comma 10**, del disegno di legge, modifica l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, aggiornando la disciplina delle candidature plurime in coerenza con il superamento dei collegi uninominali, con l'introduzione delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità e con la distinzione tra candidati capilista e candidati non capolista.

A tal fine, la **lettera a)**, modificando il comma 1 dell'articolo 19, estende il **divieto di presentarsi con contrassegni diversi** – già previsto per i collegi plurinominali – alle liste circoscrizionali per il premio di governabilità, a pena di nullità.

Al comma 2 dell'articolo 19, ai sensi del quale **nessun candidato** può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno **in più di cinque collegi**

plurinominali, a pena di nullità, è aggiunto un inciso (dalla **lettera b)** del testo in esame) al fine di specificare che la norma si applica **sia al candidato capolista sia ai candidati in posizione diversa** da quella di capolista. Il **limite massimo di cinque collegi** plurinominali è quindi da ritenersi **onnicomprendivo**, e si applica a prescindere da quale sia la posizione in cui si è collocati nei diversi collegi.

La **lettera c)** sostituisce il comma 3 dell'articolo 19, che nel testo vigente vieta la candidatura in più di un collegio uninominale, con un nuovo comma che vieta la candidatura **in più di una lista circoscrizionale** presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità **collegata alle medesime liste o coalizioni**.

La **lettera d)** sostituisce integralmente il **comma 4 dell'articolo 19**, circa i presupposti in presenza dei quali è consentita la candidatura nelle liste circoscrizionali per il premio di governabilità.

Il primo periodo del nuovo comma 4 prevede che **il candidato nelle liste circoscrizionali** presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità **è tenuto a candidarsi anche in una lista di collegio plurinominale** collegata alla lista circoscrizionale in cui è candidato, in almeno un collegio plurinominale **della circoscrizione** in cui quest'ultima è presentata.

A tale obbligo si aggiunge un **requisito di posizionamento in lista**: il candidato deve cioè occupare, in tale lista di collegio plurinominale, la **posizione di capolista**, ovvero una delle posizioni successive, a condizione che, in quest'ultimo caso, **tutti i candidati che lo precedono nella medesima lista siano anch'essi candidati nelle liste circoscrizionali per il premio di governabilità**.

Si introduce, in altri termini, un **meccanismo 'a cascata'**, per il quale l'ammissibilità della candidatura in una determinata posizione di lista presuppone che tutte le posizioni ad essa antecedenti siano occupate da candidati che si trovino nelle medesime condizioni, e siano cioè tutti candidati anche nelle liste circoscrizionali per il premio.

Il secondo periodo del nuovo comma 4 stabilisce invece che, fermo restando quanto disposto dal primo periodo, il candidato nelle liste circoscrizionali per il premio possa candidarsi, con il medesimo contrassegno, anche in collegi plurinominali di **circoscrizioni diverse** da quella della lista circoscrizionale collegata, **fino a un massimo di cinque candidature**, ivi comprese (come specificato dal Senato) le candidature in collegi plurinominali di cui al primo periodo, in coerenza con il limite generale già stabilito dal comma 2.

La **lettera e)**, infine, modifica il comma 5 dell'articolo 19, escludendo la possibilità per il candidato nella circoscrizione Estero di figurare nelle liste per il riparto proporzionale e in quelle per il premio previste dal novellato articolo 18-*bis* mentre precedentemente il divieto era riferito alle liste per il riparto proporzionale e maggioritario.

Articolo 1, comma 11
***(Modifiche di coordinamento all'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia
di presentazione delle liste)***

L'**articolo 1, comma 11**, non modificato dal Senato, adegua la disciplina della presentazione delle candidature di cui all'articolo 20, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, sopprimendo il riferimento ai collegi uninominali e prescrivendo il deposito contestuale delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità unitamente alle liste plurinominali, con estensione dei relativi adempimenti documentali alle nuove liste circoscrizionali.

Con una modifica di coordinamento procedurale, l'**articolo 1, comma 11**, interviene sull'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, adeguando la disciplina della presentazione delle candidature al superamento della componente uninominale e all'introduzione delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità.

L'articolo 20 del testo unico disciplina infatti le procedure e i termini per la presentazione delle liste e delle candidature per l'elezione della Camera dei deputati prevedendo che le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere depositati presso la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo di regione tra le ore 8:00 del trentacinquesimo giorno e le ore 20:00 del trentaquattresimo giorno antecedente la votazione. Inoltre, unitamente alle liste, devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista sottoscritta dal numero di elettori prescritto dalla legge.

Le firme degli elettori devono essere apposte su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista e i dati anagrafici dei candidati e autenticate da un soggetto a ciò abilitato; nessun elettore può sottoscrivere più di una lista. I sindaci sono tenuti a rilasciare i certificati di iscrizione dei sottoscrittori entro ventiquattro ore dalla richiesta.

La dichiarazione di presentazione deve indicare il contrassegno con cui la lista intende distinguersi - previamente depositato presso il Ministero dell'interno - nonché due delegati effettivi e due supplenti autorizzati a effettuare le designazioni dei rappresentanti di lista. Il Ministero dell'interno è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet i modelli dei moduli per il deposito entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la votazione.

La novella **sopprime il riferimento ai candidati nei collegi uninominali** e prescrive che, unitamente alle liste per i collegi plurinominali, siano depositate **le liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio di governabilità** di cui al novellato articolo 18-*bis*, comma 2-*bis*. Il deposito si effettua presso la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo di regione tra il trentacinquesimo e il trentaquattresimo giorno antecedente la votazione. Restano fermi gli adempimenti relativi agli atti di accettazione, ai certificati di iscrizione e alle sottoscrizioni, ora estesi esplicitamente alle nuove liste circoscrizionali.

Articolo 1, comma 12
***(Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, in materia di verbalizzazione del
deposito delle candidature)***

L'articolo 1, comma 12, non modificato dal Senato, aggiorna la disciplina della verbalizzazione del deposito delle candidature di cui all'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, sostituendo il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello alle liste circoscrizionali per il premio di governabilità, in coordinamento con il superamento della componente maggioritaria uninominale.

L'articolo 1, comma 12, sostituisce, nell'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello alle liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio di governabilità, adeguando la disciplina della verbalizzazione del deposito delle candidature al superamento della componente uninominale.

La disposizione vigente prescrive che la Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale, al momento della ricezione degli atti, rediga un verbale di ricevuta indicando, tra gli altri elementi, le liste per i collegi plurinominali, i nomi dei candidati nei collegi uninominali e il numero d'ordine progressivo attribuito a ciascuna lista. Per effetto della modifica, il verbale registra la presentazione delle liste circoscrizionali per il premio in luogo dei soppressi candidati uninominali.

Articolo 1, comma 13
***(Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, in materia di operazioni di controllo
degli Uffici centrali circoscrizionali)***

L'articolo 1, comma 13, modificato dal Senato a soli fini di coordinamento interno al testo, modifica l'articolo 22 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, intervenendo in materia di validità delle liste. In particolare, oltre all'abrogazione dei vigenti riferimenti alle candidature uninominali, si prevede la riconsiderazione della lista in mancanza della dichiarazione del nome proposto per la Presidenza del Consiglio, l'introduzione di un nuovo meccanismo di coordinamento con l'Ufficio centrale nazionale per la verifica del numero minimo di circoscrizioni in cui è necessario che una lista si presenti, l'estensione delle cause di cancellazione dei candidati previste per le liste nei collegi plurinominali a quelle circoscrizionali per il premio, l'aggiunta del decesso entro la data di svolgimento delle elezioni tra le cause di sostituzione

L'articolo 1, comma 13, apporta modifiche di coordinamento all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, adeguando le funzioni di controllo dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla soppressione dei collegi uninominali e all'introduzione delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità.

In particolare, la **lettera a)** sanziona con la **non ammissione delle liste l'omessa indicazione del nome del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio**, in coerenza con la novella all'articolo 14-bis, comma 3.

Al riguardo si osserva che, in assenza di una espressa disciplina normativa concernente una simile sanzione, nel sistema elettorale vigente, la prassi interpretativa del Ministero dell'interno ha precisato che la mancata presentazione del programma o **la mancata indicazione**, in esso, **del capo della forza politica impedisce** al partito o gruppo politico che ha depositato il contrassegno **la presentazione delle liste** presso le Corti d'appello. Ciò risulta dalle [Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature](#), pubblicate dalla Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno in occasione delle elezioni politiche del 2022 (si veda, in particolare, a pagina 63, il riquadro 15).

La **lettera b)**, invece, introduce il numero 2-bis), che affida all'Ufficio centrale nazionale il compito di verificare il rispetto dell'obbligo, gravante su ciascuna lista, di presentare candidature in almeno la metà delle

circoscrizioni ordinarie, corrispondenti a quattordici delle ventotto circoscrizioni nazionali, e di diffondere i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali per il premio a tutti gli uffici, ai fini della riproduzione su schede e manifesti.

Le **lettere c) e d)** intervengono nei numeri 4) e 5), estendendo le operazioni da essi previste **ad entrambe le tipologie di liste** di cui all'articolo 18-bis (quelle di partito presentate nei collegi plurinominali e quelle circoscrizionali presentate da liste singole e coalizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità): nello specifico, si tratta delle operazioni di cancellazione delle candidature per mancanza di accettazione, difetto dei requisiti di età o assenza della documentazione anagrafica ed elettorale.

La **lettera e)** contiene una norma di coordinamento con riferimento all'abolizione dei collegi uninominali e all'introduzione del listino premiale.

La **lettera f)** aggiunge il **decesso del candidato entro la data di svolgimento delle elezioni** tra le cause che attivano il procedimento di sostituzione con un supplente.

La **lettera g)**, infine, abroga il quarto comma che regola la materia della invalidità della candidatura nei collegi uninominali.

Si ricorda che, l'articolo 22 nella formulazione vigente affida all'Ufficio centrale circoscrizionale il compito di verificare la regolarità delle liste entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione. Le operazioni di controllo comprendono la riconsiliazione delle liste presentate da soggetti non autorizzati o da partiti privi di statuto, dichiarazione di trasparenza o programma elettorale; la verifica della regolarità del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno; il controllo dei termini di presentazione, del numero delle sottoscrizioni e del rispetto dei limiti numerici e dell'alternanza di genere, con conseguente riduzione o declaratoria di invalidità delle liste non conformi; la declaratoria di invalidità delle singole candidature per difetto di accettazione, mancanza del requisito di età o assenza della documentazione anagrafica; la cancellazione dei candidati già presenti in altre liste della medesima circoscrizione; il coordinamento con l'Ufficio centrale nazionale per la verifica delle quote di genere e dei limiti alle pluricandidature a livello nazionale, con eventuale sostituzione dei candidati con i supplenti.

Il comma 2 riconosce ai delegati di lista il diritto di prendere visione, nella medesima giornata, delle contestazioni o delle modifiche apportate dall'Ufficio. Il comma 3 prevede una nuova riunione il giorno successivo, alle ore 12:00, per l'audizione dei delegati, la ricezione di nuovi documenti o correzioni formali e l'adozione delle decisioni definitive.

Articolo 1, comma 14

(Modifiche all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di sorteggio per la determinazione dell'ordine delle coalizioni e delle liste sulla scheda)

L'**articolo 1, comma 14**, non modificato dal Senato, aggiorna il numero 2) dell'articolo 24, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, sostituendo il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello ai candidati delle liste per il premio di governabilità, in modo che il sorteggio per l'ordine delle coalizioni e delle liste sulla scheda elettorale e sui manifesti rifletta il nuovo assetto delle candidature. Si stabilisce inoltre che nei manifesti predisposti in ciascuna circoscrizione, per ciascuna lista singola o coalizione, sia riportato l'elenco di tutti i candidati presentati nelle circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio.

L'**articolo 1, comma 14**, sostituisce, nell'articolo 24, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello ai candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità, assicurando che il sorteggio per la determinazione dell'ordine con cui le coalizioni e liste compariranno sulla scheda elettorale e sui manifesti rifletta il nuovo assetto delle candidature. La novella precisa altresì che **sui manifesti** sono riportati, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, **l'elenco dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità**, comunicati dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi del numero 2-bis), lettera b) dell'articolo 22, assicurando trasparenza informativa su scala nazionale.

L'articolo 24, nel testo vigente, dispone che l'Ufficio centrale circoscrizionale compia una serie di operazioni non appena scaduti i termini per i ricorsi o ricevuta la comunicazione delle decisioni dell'Ufficio centrale nazionale. Il numero 2) prescrive l'effettuazione di un unico sorteggio, alla presenza dei delegati di lista, per stabilire il numero d'ordine da assegnare a coalizioni, liste non collegate e relativi contrassegni, disponendo che contrassegni e nominativi dei candidati siano riportati su schede e manifesti secondo l'ordine progressivo risultante dal sorteggio. Il numero 3) impone la comunicazione ai delegati delle determinazioni definitive in merito all'ammissione e all'ordine delle candidature. Il numero 4) prevede la trasmissione delle liste ammesse e dei relativi contrassegni alla Prefettura del capoluogo di regione per la stampa delle schede, con riproduzione dei simboli nei colori originali depositati presso il Ministero dell'interno. Il

numero 5) affida alla Prefettura la stampa dei manifesti elettorali e la loro trasmissione ai sindaci per la pubblicazione nell'albo pretorio e in luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente la votazione, con obbligo di consegna di tre copie ai presidenti di sezione per l'affissione nei seggi.

Articolo 1, comma 15
***(Modifiche all'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, in materia di manifesto elettorale)***

L'articolo 1, comma 15, non modificato dal Senato, aggiorna il numero 4) dell'articolo 30, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, sostituendo il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello ai candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità, affinché il manifesto elettorale consegnato ai presidenti di seggio rifletta il nuovo assetto delle candidature.

L'articolo 1, comma 15, sostituisce, nell'articolo 30, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello ai candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità, assicurando che il manifesto elettorale consegnato ai presidenti di seggio riporti la nuova offerta politica in luogo dei soppressi candidati maggioritari.

L'articolo 30 elenca i materiali e i documenti che il sindaco è tenuto a consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione nelle ore antimeridiane del giorno precedente le elezioni. La consegna comprende il plico sigillato contenente il bollo ufficiale della sezione; l'esemplare della lista degli elettori autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale e un estratto per l'affissione nella sala; l'elenco degli elettori che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti; tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali, di cui una resta all'ufficio e due sono destinate all'affissione; i verbali relativi alla nomina degli scrutatori; gli atti di designazione dei rappresentanti di lista ricevuti dai delegati; i pacchi delle schede di votazione trasmessi sigillati dalla Prefettura con l'indicazione esterna del numero di schede contenute; l'urna elettorale; una cassetta o scatola per la conservazione delle schede già autenticate da consegnare agli elettori; un congruo numero di matite copiative per l'espressione del suffragio.

Articolo 1, comma 16

(Modifiche all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di scheda elettorale)

L'**articolo 1, comma 16**, modificato dal Senato, ridefinisce la struttura della scheda elettorale per l'elezione della Camera dei deputati intervenendo sull'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati. La rinnovata scheda reca, all'interno del medesimo rettangolo, il **contrassegno** di lista con i **candidati plurinominali** e, **al di sotto**, in un rettangolo a parte, i **candidati della lista circoscrizionale per il premio**; in caso di coalizione i rettangoli delle singole liste e quello della lista per il premio sono raccolti in un riquadro comune; nelle liste di collegio plurinominali, i nomi dei candidati, **ad eccezione del capolista**, sono preceduti da un **quadrato** ove poter esprimere un segno indicante **il voto di preferenza**.

Le modifiche recate dall'**articolo 1, comma 16** all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ridefiniscono **la struttura e i contenuti della scheda elettorale** per la Camera dei deputati in coerenza con l'eliminazione dei collegi uninominali, l'introduzione delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità e della possibilità di esprimere preferenze per i candidati delle liste di collegio, escluso il capolista.

L'articolo 31 del testo unico disciplina infatti le caratteristiche tecniche e il contenuto della scheda elettorale per l'elezione della Camera dei deputati.

A norma del comma 1, le schede sono di carta consistente, fornite dal Ministero dell'interno secondo i modelli di cui alle tabelle allegate al testo unico. La scheda riproduce i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, ciascuno con un diametro di tre centimetri. Il comma 2 stabilisce che accanto a ogni contrassegno sono riportati i nominativi dei candidati nel collegio plurinominali, mentre i nomi dei candidati nei collegi uninominali sono inseriti in un riquadro dedicato posizionato al di sopra dei contrassegni delle liste a essi collegate. La grandezza del rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto a quella dei rettangoli contenenti il contrassegno e quello contenente i nomi dei candidati nel collegio plurinominali. L'ordine di esposizione sulla scheda delle coalizioni, delle liste non collegate e dei contrassegni all'interno delle coalizioni è invece stabilito mediante un unico sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale alla presenza dei delegati di lista, come disposto dal comma 4.

A norma del comma 5, nella parte esterna della scheda un apposito rettangolo riporta le istruzioni di voto, precisando che il segno apposto sul contrassegno si

estende al candidato uninominale collegato e che, viceversa, il segno sul nome del candidato uninominale vale anche per la lista ovvero è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio. Ogni scheda è infine dotata, ex comma 6, di un tagliando antifrode recante un codice progressivo alfanumerico, rimosso dal presidente di seggio dopo la riconsegna della scheda votata e la verifica della corrispondenza del codice con quello annotato prima della consegna, a garanzia dell'integrità del suffragio.

Con riferimento alle modifiche in commento, la **lettera a)** sostituisce integralmente **comma 2**, che descrive la **struttura della scheda**.

La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il **contrassegno della lista** con a fianco i nomi dei **candidati nel collegio** plurinominale e, **al di sotto**, un ulteriore rettangolo contenente i nomi dei **candidati della lista circoscrizionale** per il premio di governabilità. **Ad eccezione del candidato capolista, a sinistra dei nomi dei candidati nel collegio** plurinominale, posti in ordine di presentazione, è posto un **quadrato** nel quale l'elettore può apporre un **segno per esprimere la preferenza** per quel candidato.

Si segnala inoltre, quanto all'ordine di esposizione, che è confermato il ricorso a un unico sorteggio per stabilire il numero d'ordine di coalizioni e liste ai sensi del novellato articolo 24, primo comma, numero 2). Tale sorteggio è effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale alla presenza dei delegati di lista, non appena scaduti i termini per i ricorsi o ricevuta la comunicazione delle decisioni dell'Ufficio centrale nazionale.

L'elenco contenente i nominativi dei candidati nelle liste circoscrizionali non è numerato in virtù del fatto che tali candidati vengono eletti tutti "in blocco" qualora si verifichino le condizioni per l'assegnazione del premio di governabilità.

Le **lettere b) e c)** disciplinano invece la configurazione della scheda in **caso di coalizioni**, modificando in due distinti punti il comma 3 dell'articolo 31, e prevedendo che i rettangoli delle singole liste e quello della lista per il premio siano raccolti in un riquadro comune, con i contrassegni di lista e i nomi dei candidati nel collegio plurinominale collocati sopra il rettangolo dei candidati circoscrizionali su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.

La **lettera d)**, sostituisce il riferimento al rettangolo contenente il candidato del collegio uninominale con quello al rettangolo contenente i candidati della lista per il premio all'interno del comma 4 dell'articolo 31, il quale è volto a disporre che la **larghezza** di tale rettangolo è **doppia** rispetto a quella dei rettangoli contenenti il contrassegno e i candidati delle liste di collegio plurinominale (che infatti, come appena detto, sono collocati in righe ripartite in due rettangoli ciascuna, in caso di coalizione).

La **lettera e)** inserisce nell'articolo 31 il nuovo **comma 4-bis**, che disciplina la composizione della scheda di votazione e del manifesto elettorale di cui all'articolo 24 **nell'ipotesi in cui una lista singola non abbia presentato candidature in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione**, come consentito dall'articolo 18-*bis*, comma 1, quinto periodo, ai sensi del quale ciascuna lista è tenuta a presentare candidature in almeno due terzi, e non necessariamente nella totalità, dei collegi plurinominali della circoscrizione.

In tale caso, la disposizione prevede che nei collegi plurinominali in cui la lista non abbia presentato candidature la scheda di votazione e il manifesto elettorale **non rechino nemmeno la lista circoscrizionale** presentata dalla medesima lista ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 2-*bis*, evitando così che compaia sulla scheda una lista per il premio priva, in quel collegio, della corrispondente lista di collegio plurinomiale ad essa collegata.

Nel caso di liste collegate in coalizione, la medesima regola si applica **ai soli collegi plurinominali nei quali nessuna delle liste coalizzate abbia presentato candidature**.

La **lettera f)** modifica invece il comma 5, che disciplina i contenuti della dicitura riportata nella parte esterna della scheda e recante **le istruzioni per il voto**. All'interno di tale dicitura, sono sostituiti i riferimenti al candidato uninominale con quelli ai candidati delle liste circoscrizionali per il premio ed è precisato che il voto apposto sul rettangolo di tali candidati si intende riferito alla lista (di collegio) ovvero, in caso di coalizione, ripartito *pro-quota* tra le liste (di collegio) collegate, analogamente a quanto previsto per i voti espressi per i soli candidati uninominali a legislazione vigente (v. *supra*). La dicitura contiene, inoltre, le informazioni sulle modalità di espressione del voto di preferenza e specifica che **nel caso di più preferenze espresse**, queste devono riguardare candidati di **sexso diverso**, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.

Di seguito si riportano le tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al disegno di legge contenenti rispettivamente il modello della parte interna e della parte esterna della scheda elettorale.

Tabella A-bis
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

[illegible]

Tabella A-ter
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO SUL CONTRASSEGNO DELLA LISTA PRESCELTA ED È ESPRESSO PER TALE LISTA E PER I CANDIDATI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESENTATE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI GOVERNABILITÀ AD ESSA COLLEGATI. SE È TRACCIATO UN SEGNO NEL RETTANGOLO CONTENENTE I NOMI DEI CANDIDATI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESENTATE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI GOVERNABILITÀ IL VOTO È ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD ESSO COLLEGATA E, NEL CASO DI PIÙ LISTE COLLEGATE, IL VOTO È RIPARTITO TRA LE LISTE DELLA COALIZIONE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO. IL VOTO DI PREFERENZA PER I CANDIDATI NEL COLLEGIO PLURINOMINALE, AD ECCEZIONE DEL CAPOLISTA, SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO NEL QUADRATO POSTO A FIANCO DEL NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESCELTO; NEL CASO DI PIÙ PREFERENZE ESPRESSE, QUESTE DEVONO RIGUARDARE CANDIDATI DI SESSO DIVERSO, PENA L'ANNULLAMENTO DELLA SECONDA E DELLA TERZA PREFERENZA NELL'ORDINE DI LISTA.	
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI del (data della elezione) CIRCOSCRIZIONE COLLEGIO PLURINOMINALE	
SCHEDA PER LA VOTAZIONE	
FIRMA DELLO SCRUTATORE	BOLLO DELLA SEZIONE

».

Articolo 1, comma 17
***(Modifiche all'articolo 58 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, in materia di modalità di espressione del
voto)***

L'**articolo 1, comma 17**, modificato dal Senato, a fini di coordinamento con il nuovo impianto del sistema elettorale, espunge dall'articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati i riferimenti ai voti espressi in favore del candidato nel collegio uninominale e prevede che il voto, se apposto sul rettangolo dei candidati della lista per il premio, si intende riferito alla lista collegata ovvero, in caso di coalizione, ripartito proporzionalmente tra le liste collegate; disciplina inoltre l'espressione del voto di preferenza.

In materia di espressione e computo del voto, l'**articolo 1, comma 17** della proposta di legge in esame, novella l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, a fini di coordinamento con il sistema elettorale previsto dal disegno di legge in esame, basato sull'eliminazione dei collegi uninominali, sull'introduzione delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità e della possibilità di esprimere preferenze per i candidati delle liste di collegio, escluso il capolista..

Il vigente articolo 58 prevede che il voto sia espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono comunque validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale; nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Si ricorda, inoltre che le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale.

La **lettera a)** interviene nel **secondo comma**: il numero 1) inserisce la disciplina dell'espressione del voto di preferenza e il numero 2) elimina il riferimento alle finalità di elezione del candidato nel collegio uninominale. Ai sensi del testo novellato, perciò, il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale ed è valido a favore della lista; l'elettore può inoltre

esprimere fino a tre preferenze per i candidati nel collegio plurinominale appartenenti alla medesima lista, escluso il capolista.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 4 del testo unico, come novellato dall'articolo 1, comma 4, della proposta in commento, e come ricordato nelle istruzioni di voto riportate nella parte esterna della scheda di cui all'articolo 31, comma 5, del testo unico, come modificate dall'articolo 1, comma 16, lettera f), della proposta in commento, **nel caso di più preferenze espresse**, queste devono riguardare candidati di **sexso diverso**, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.

La **lettera b)** sostituisce, invece, integralmente il **terzo comma** disciplinando l'efficacia del voto apposto sul rettangolo dei candidati della lista circoscrizionale per il premio: tale voto si intende validamente espresso a favore della lista collegata ovvero, qualora la lista circoscrizionale per il premio sia collegata a più liste coalizzate, ripartito tra queste ultime in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel medesimo collegio plurinominale.

Articolo 1, comma 18
(Modifiche all'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di validità del voto)

L'**articolo 1, comma 18**, modificato dal Senato, interviene sull'articolo 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di **validità del voto** stabilendo che quest'ultimo, nell'ambito del sistema elettorale così come risultante dalle modifiche del disegno di legge in esame, è valido qualora apposto su riquadri distinti ma riferibili alla medesima lista ed è nullo se disgiunto tra lista proporzionale e lista circoscrizionale. Sono inoltre specificate le norme sulla validità del voto in relazione all'espressione delle preferenze per i candidati della lista di collegio plurinominale ad esclusione del capolista.

L'**articolo 1, comma 18**, adegua la disciplina della validità e della nullità del voto alla soppressione dei collegi uninominali, all'introduzione delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità e della possibilità di esprimere il voto di preferenza, modificando l'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 [del 1957](#).

La **lettera a)** sostituisce il comma 1, stabilendo che il voto è comunque valido a favore della lista qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia sul rettangolo dei candidati della lista circoscrizionale per il premio sia su quello della lista nel collegio plurinominale, salvaguardando la volontà dell'elettore in presenza di segni apposti su riquadri distinti ma riferibili alla medesima offerta politica.

La **lettera b)** espunge dal comma 2 il riferimento alle finalità di elezione del candidato nel collegio uninominale.

La **lettera c)** estende poi la sanzione della nullità ai sensi del comma 3 al caso in cui l'elettore apponga un segno sui candidati di una lista per il premio e un altro sul contrassegno di una lista non collegata (configurando così la **nullità del voto disgiunto**).

La **lettera d)** inserisce, dopo il comma 3, cinque ulteriori commi che disciplinano la **casistica dell'espressione del voto di preferenza**:

- nel caso venga tracciato un segno sul nominativo del candidato capolista, senza che sia tracciato un segno sul contrassegno della lista medesima, il voto è valido a favore della lista (comma 3-bis);

- nel caso venga tracciato un segno sul nominativo di un candidato non capolista, il voto di preferenza si intende validamente espresso (comma 3-ter);
- il voto di preferenza espresso validamente per uno o più candidati della medesima lista è considerato quale voto alla lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda (comma 3-quater);
- nel caso venga tracciato un segno sul contrassegno di una lista, è nullo il voto di preferenza espresso per il candidato incluso in altra lista (comma 3-quinquies)
- nel caso venga tracciato un segno sul contrassegno di una lista e uno sul nominativo del candidato capolista di altra lista, è valido il voto espresso nei confronti della lista identificata dal contrassegno votato (comma 3-sexies).

Si ricorda inoltre, che l'articolo 59-bis, al comma 6, specifica che ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma (v. per ulteriori dettagli la scheda di lettura relativa all'articolo 1, comma 17), e di cui al medesimo articolo 59-bis, ne determina la nullità nel caso sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

Articolo 1, comma 19
***(Modifiche all'articolo 68 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, in materia di operazioni di spoglio)***

L'articolo 1, comma 19, modificato al Senato, apporta modifiche di coordinamento all'articolo 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, in relazione agli obblighi di enunciazione, proclamazione e registrazione, durante le operazioni di scrutinio, dei voti espressi in favore del candidato uninominale, al quale viene sostituito **il candidato al quale è stato attribuito il voto di preferenza**, e sostituisce la registrazione dei voti espressi in favore dei candidati dei collegi uninominali con l'annotazione dei **voti espressi sul solo rettangolo dei candidati delle liste circoscrizionali** per il premio di governabilità collegati a più liste.

L'articolo 1, comma 19, apporta modifiche di coordinamento all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, adeguando le operazioni di spoglio e scrutinio presso i seggi al superamento della componente uninominale, all'introduzione delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità e del voto di preferenza.

In particolare, le **lettere a), b) e d)** intervengono nelle disposizioni secondo cui il presidente e il segretario sono tenuti ad enunciare, proclamare e registrare il cognome del candidato nel collegio uninominale durante le operazioni di scrutinio: al nominativo del candidato uninominale al quale è attribuito il voto è sostituito **il nominativo del candidato al quale è attribuito il voto di preferenza**.

La **lettera c)** sostituisce la registrazione dei voti per i candidati nei collegi uninominali con l'obbligo di annotare i **voti espressi sul solo rettangolo dei candidati delle liste circoscrizionali** per il premio, qualora questi siano collegati a più liste.

Si ricorda che l'articolo 68 nella formulazione vigente disciplina le operazioni materiali di spoglio e scrutinio. I commi 1 e 2 risultano abrogati. Il comma 3 disciplina la procedura di conteggio: uno scrutatore estrae le schede dall'urna e le consegna al presidente, che enuncia a voce alta il contrassegno della lista e il candidato uninominale votato, mentre un altro scrutatore e il segretario annotano i voti. Il comma 3-bis affida al segretario la proclamazione dei voti di lista e uninominali, disponendo che le schede spogliate siano riposte nella cassetta e che quelle bianche siano immediatamente timbrate sul retro. Il comma 4 vieta l'estrazione di una nuova scheda prima che quella precedente sia stata riposta nella

cassetta. Il comma 6 riserva ai soli componenti del seggio la facoltà di maneggiare le schede. Il comma 7 impone al presidente di verificare la corrispondenza tra il numero delle schede scrutinate e quello dei votanti, nonché la congruità dei dati tra voti validi, nulli, bianchi e contestati, dandone pubblica lettura. Il comma 8 prescrive che tutte le operazioni siano eseguite nell'ordine stabilito dalla legge e che ogni risultato sia menzionato nel verbale. Il comma 8-*bis* assegna al presidente la vigilanza sulle operazioni per prevenire un uso improprio di penne o matite sulle schede, riconoscendo ai rappresentanti di lista il diritto di far annotare a verbale eventuali irregolarità.

Articolo 1, comma 20
(Modifiche di coordinamento all'articolo 71 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,
in materia di voti contestati)

L'**articolo 1, comma 20**, modificato al Senato, modifica l'articolo 71 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, in relazione all'obbligo di dare atto dei voti contestati riferiti ai candidati uninominali nella dichiarazione del risultato dello scrutinio, al fine di sostituire il riferimento ai candidati uninominali con il riferimento ai candidati ai quali è stato attribuito il voto di preferenza.

L'**articolo 1, comma 20**, coordina l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con il superamento della componente uninominale e con l'introduzione del voto di preferenza, intervenendo sulla disciplina della decisione e verbalizzazione dei voti contestati presso i seggi.

L'articolo 71 nella formulazione vigente definisce il quadro decisionale dell'ufficio elettorale di sezione, stabilendo che il presidente assuma le proprie decisioni udito il parere degli scrutatori.

In particolare, il numero 1) attribuisce al presidente il potere di decidere in via provvisoria su reclami, anche orali, sugli incidenti relativi alle operazioni di sezione e sulla nullità dei voti, con obbligo di far risultare tali decisioni dal verbale. Il numero 2) disciplina la gestione dei voti contestati, imponendo che il verbale indichi distintamente il numero di voti di lista e di candidati uninominali contestati assegnati o meno, ai fini del successivo riesame da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il secondo comma prescrive che le schede contestate siano raggruppate per liste e per candidati con descrizione dettagliata dei motivi della contestazione, e che tutte le schede nulle, contestate e le carte relative ai reclami siano immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

Il comma in esame **sostituisce il riferimento ai candidati uninominali**, con il riferimento ai **candidati ai quali è stato attribuito il voto di preferenza** nell'ambito delle norme che disciplinano la **gestione dei voti contestati**; la norma novellata (il numero 2) del primo comma dell'articolo 71) dispone quindi l'obbligo di per il presidente di seggio di dare atto del numero dei voti contestati riferiti ai singoli candidati ai quali è stato attribuito il voto di preferenza nel dichiarare il risultato dello scrutinio.

Rimane, invece, **invariato il secondo comma dell'articolo 71**, che disciplina il raggruppamento delle schede contestate a seconda dei motivi di

contestazione in quanto in essa si fa riferimento “ai singoli candidati” senza altra aggettivazione e dunque applicabile ai candidati per i quali è stato espresso il voto di preferenza.

Articolo 1, comma 21
***(Modifiche all'articolo 77 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, in materia di operazioni preliminari
degli Uffici centrali circoscrizionali)***

L'**articolo 1, comma 21**, modificato dal Senato, apporta modifiche all'**articolo 77 del testo unico per l'elezione della Camera**, il quale disciplina le **operazioni preliminari degli Uffici centrali circoscrizionali** volti alla determinazione delle cifre elettorali e del totale dei voti validi circoscrizionali. Le modifiche sono conseguenti alla **soppressione dei collegi uninominali** prevista dal disegno di legge in esame e all'introduzione del **voto di preferenza**.

L'articolo 77 del testo unico per l'elezione della Camera disciplina le operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali finalizzate alla determinazione delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascun candidato nel collegio uninominale (e la conseguente proclamazione del vincitore) e di ciascuna lista, le cifre elettorali di collegio plurinominale e circoscrizionali di ciascuna lista, nonché il totale dei voti validi.

A seguito della **soppressione dei collegi uninominali**, prevista dal disegno di legge in esame, il **comma 21** dell'articolo 1 in commento **abroga** le seguenti disposizioni:

- la determinazione della cifra elettorale di collegio uninominale di ciascun candidato in valore assoluto, **lettera a)** e in percentuale rispetto al totale di collegio, **lettera g)**;
- la proclamazione del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi nel collegio uninominale, **lettera b)**;
- la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti nella circoscrizione, **lettera h)**.

La **lettera c)**, che nel testo vigente disciplina la determinazione della cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista, è interamente sostituita con la disciplina della **determinazione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista**, nel testo vigente disciplinata alla lettera **d)**, che, a seguito dell'introduzione del voto di preferenza, disciplina nel testo proposto, la determinazione della cifra elettorale di ciascun candidato.

Secondo quanto disposto dalla **lettera c)**, come modificata dal comma 21 in esame, la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista nelle singole sezioni elettorali

del collegio; sono inoltre conteggiati i **voti espressi per i soli candidati della lista circoscrizionale** presentata ai fini del premio di governabilità, ripartiti *pro quota* tra le liste della coalizione, in analogia a quanto disciplinato nel testo vigente in relazione ai voti espressi per il solo candidato uninominale, quando collegato con una coalizione di liste.

Come nella disciplina vigente, la ripartizione *pro quota* dei suddetti voti è effettuata con metodo proporzionale sulla base del quoziente di ripartizione, dato dal rapporto tra la somma dei voti ottenuti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero di voti espressi per i soli candidati delle liste circoscrizionali. I voti ottenuti da ciascuna lista sono quindi divisi per il quoziente di ripartizione: la parte intera del risultato costituisce il numero di voti attribuiti alla lista, i voti che rimangono da distribuire sono assegnati alle liste per le quali le suddette divisioni abbiano dato i maggiori resti.

Le modifiche apportate al Senato a seguito dell'introduzione del **voto di preferenza** disciplinano la determinazione della cifra individuale di collegio plurinominale dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza, sia in valore assoluto che in valore percentuale e la compilazione della graduatoria sulla base della quale procedere poi alla proclamazione degli eletti.

Ai sensi della **lettera d)**, come sostituita dal comma 21 in esame, l'Ufficio elettorale circoscrizionale determina, per ciascuna lista, la **cifra elettorale individuale di collegio plurinominale dei singoli candidati**, data dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio; sulla base delle rispettive cifre individuali determina quindi la **graduatoria dei candidati di ciascuna lista**; da tale graduatoria è **escluso il capolista**, per il quale si ricorda non è possibile esprimere il voto di preferenza e, nel caso di parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista. Secondo quanto disciplinato dall'articolo 84 del testo unico per l'elezione della Camera, come modificato dal testo in esame, nel collegio, in numero pari ai seggi assegnati alla lista, **sono proclamati eletti prima il capolista, quindi gli altri candidati seguendo l'ordine della suddetta graduatoria**.

L'ufficio determina inoltre come disciplinato alla **lettera e-bis)**, introdotta dalle modifiche in esame, la **cifra elettorale individuale percentuale** di collegio plurinominale dei singoli candidati, calcolata come rapporto tra i voti di preferenza conseguiti dal singolo candidato e il totale dei voti espressi nel rispettivo collegio, moltiplicato per cento. Tale cifra elettorale individuale percentuale è **utilizzata nel caso un candidato risulti**

eletto in più collegi come disciplinato all'articolo 85, comma 1, del testo unico per l'elezione della Camera.

Rimangono **invariate** le norme concernenti la determinazione della cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista (**lettera e**)), della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista (**lettera f**)), del totale dei voti validi della circoscrizione (**lettera i**)), nonché le norme che disciplinano le comunicazioni all'Ufficio centrale nazionale (**lettera l**)).

Articolo 1, comma 22
***(Modifiche all'articolo 83 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, in materia di operazioni
dell'Ufficio centrale nazionale)***

L'**articolo 1, comma 22**, modificato al Senato, apporta modifiche all'**articolo 83** del testo unico per l'elezione della Camera, il quale disciplina le **operazioni dell'Ufficio centrale nazionale** finalizzate: alla determinazione delle cifre elettorali nazionali e delle soglie di sbarramento per liste e coalizioni; alla distribuzione nazionale dei seggi tra le coalizioni e le liste singole, nonché tra le liste di ciascuna coalizione ed infine alla distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati a coalizioni e liste a livello nazionale. Le novelle inseriscono nel testo le operazioni necessarie al fine dell'eventuale **attribuzione del premio di governabilità**, nonché all'eventuale **superamento del numero massimo di seggi** da attribuire alla lista o coalizione aggiudicataria del premio, e apportano le conseguenti modifiche alle procedure di assegnazione dei seggi alle liste.

Determinazione delle cifre elettorali nazionali e applicazione delle soglie di sbarramento

L'articolo 83, comma 1, alle lettere da *a)* a *d)* disciplina la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni, nonché del totale dei voti validi nazionali; nella lettera *e)* è stabilito il sistema delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi.

La modifica di cui alla **lettera a)** del comma 22 in esame è riferita all'alinea dell'articolo 83 riguarda le circoscrizioni **Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige**, a cui si riferisce l'inciso aggiunto dalla novella in esame che fa salvo quanto stabilito al **comma 1-sexies**.

Come già ricordato a commento dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in oggetto (alla cui scheda di lettura si rinvia per ogni approfondimento in merito), l'**elezione dei deputati nelle due circoscrizioni**, infatti, pur continuando ad essere disciplinata separatamente, è **collegata** alla elezione dei deputati nella restante parte del territorio nazionale nei termini specificati dall'articolo 2 del testo unico per l'elezione della Camera e, in termini operazionali, per quanto concerne i **voti** al **comma 1-sexies** a cui rinvia l'alinea dell'articolo 83 e per quanto riguarda i **seggi**, al **comma 1, lettera f-bis**).

Il **comma 1-sexies** stabilisce, infatti che i **voti espressi nelle due circoscrizioni** sono considerati nel calcolo delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste e del totale dei voti validi nazionali, ai fini della determinazione delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi, dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché ai fini del raggiungimento della soglia del 42 per cento dei voti validi per l'attribuzione del premio di governabilità. Essi non sono, invece, considerati ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

Conseguentemente, nella procedura in esame, sono inserite le seguenti disposizioni, illustrate a seguire:

- al **comma 1, lettera d-bis**), la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste singole e delle coalizioni di liste senza considerare i voti espressi nelle due circoscrizioni, ai fini della distribuzione dei seggi nel restante territorio nazionale; le cifre elettorali così determinate sono infatti richiamate alla lettera f) che disciplina la distribuzione nazionale dei seggi tra coalizioni e liste singole e alla lettera g) che disciplina la distribuzione nazionale dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste collegate ammesse;
- al **comma 1, lettera e-bis**), le comunicazioni necessarie all'Ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione Trentino-Alto Adige, da parte dell'Ufficio centrale nazionale, per poter procedere, in quella circoscrizione, alla distribuzione dei seggi con metodo proporzionale come stabilito all'articolo 93-septies (e dove viene richiamata tale comunicazione) applicando le medesime soglie di accesso alla ripartizione dei seggi previste per tutte le circoscrizioni (ad eccezione della Valle d'Aosta, nella quale non vi sono seggi da attribuire con metodo proporzionale).

Rispetto al testo vigente, rimangono invariate la determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista (lettera a)) e del totale nazionale dei voti validi (lettera b)).

La **lettera b) del comma 22** in esame interviene, invece, nella determinazione della **cifra elettorale nazionale di coalizione**, definita dalla **lettera c)** dell'articolo 83, comma 1.

A seguito dell'esame parlamentare svoltosi al **Senato**, il totale dei voti della coalizione è la **somma dei voti di tutte le liste coalizzate, nessuna esclusa**. La novella, infatti, sopprime i periodi della citata lettera c) volti ad escludere dal totale dei voti della coalizione i voti conseguiti dalle liste coalizzate che hanno ottenuto una porzione esigua di voti (per i dettagli, vedi subito *infra*). Conseguentemente, con la **lettera c)**, anche dalla **lettera d)** del comma 1 dell'articolo 83, che determina la **cifra elettorale circoscrizionale di coalizione**, è espunto il riferimento all'ultimo periodo della lettera c) ora soppresso.

Sulla questione del concorso ai totali coalizionali nazionali, nel corso dell'*iter* legislativo del provvedimento in oggetto **l'attività emendativa si è rivelata assai significativa**. Nel **testo iniziale**, la proposta di legge confermava la normativa vigente riguardo la determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione, dalla quale erano esclusi solo i voti conseguiti dalle liste al di sotto dell'1 per cento dei voti validi nazionali (fatto salvo, per ciascuna coalizione, i voti conseguiti dalla lista collegata con la maggiore cifra elettorale tra quelle escluse, nel caso essa si collocasse al di sotto dell'1 per cento). Il **testo risultante dall'esame parlamentare alla Camera**, invece, escludeva dal totale dei voti della coalizione tutte le liste coalizzate non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi di quanto disposto dalla successiva lettera *e*), e dunque le liste che non ottengono almeno il 3 per cento dei voti a livello nazionale (numero 2-*bis*), fatta salva, per ciascuna coalizione, la lista collegata con la maggiore cifra elettorale al di sotto di tale soglia (numero 2-*ter*). La scelta opposta, di ammettere il concorso ai totali coalizionali nazionali dei voti ottenuti da tutte le liste coalizzate (in coalizioni con almeno il 10 per cento dei voti validi e con almeno una lista coalizzata con accesso ai seggi) è stata infine assunta **durante l'esame del provvedimento al Senato**.

Sotto questo profilo, come già rilevato anche nelle precedenti edizioni del presente dossier, occorre considerare l'eventualità che in un sistema elettorale che prevede l'assegnazione di un premio di governabilità alla lista o coalizione arrivata prima, in un contesto di competizione elettorale equilibrata, il **non computare nei totali coalizionali i voti espressi in favore di alcune delle liste coalizzate** (per quanto esiguo sia il loro consenso) possa risultare **decisivo** ai fini della **determinazione della lista o coalizione cui attribuire il premio di governabilità**. Può ricordarsi, in proposito, che la legge n. 270 del 2005, che prevedeva un premio di maggioranza assegnato su base nazionale alla Camera alla lista o coalizione che avesse ottenuto anche solo un voto più delle altre, considerava, nel calcolo delle cifre nazionali coalizionali utili ai fini dell'assegnazione del premio, i voti espressi in favore di tutte le liste coalizzate.

Un'altra modifica, direttamente connessa a quanto stabilito circa i voti espressi nelle circoscrizioni **Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige**, è inserita dalla **lettera d) del comma 22** in esame, che aggiunge, una ulteriore operazione che l'Ufficio centrale nazionale deve effettuare.

Come stabilito dalla **lettera d-bis)** inserita dalla novella, l'Ufficio deve, infatti, calcolare i voti di ciascuna **lista** (di cui **lettera a)**) e di ciascuna **coalizione** (di cui **lettera c)**) senza i voti espressi nelle due circoscrizioni citate, ai fini delle successive operazioni con le quali provvederà a ripartire i seggi, prima a livello nazionale, poi nelle circoscrizioni - ripartizione che, come esplicitato al comma 1-*sexies* dell'articolo 83, non coinvolge le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.

La **lettera e) del comma 22** in esame, modificata nel corso dell'esame al **Senato**, interviene nella disciplina delle soglie dettata dalla **lettera e)** dell'articolo 83, comma 1, in materia di **soglie di sbarramento**:

- il numero 1) modifica l'alinea al fine di specificare che la successiva disciplina è riferita alle coalizioni di liste ed alle liste, coalizzate o meno;
- il numero 4) aggiunge due numeri, al fine di determinare la disciplina delle soglie in riferimento alle liste collegate in coalizioni sopra soglia (numero 2-bis) e l'ammissione della lista collegata con la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle escluse (numero 2-ter);
- i numeri 2) e 3) intervengono nell'ambito della disciplina riferita alle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

Secondo quanto disposto dalla citata **lettera e)**, come novellata dal comma in esame, sono ammesse alla ripartizione dei seggi:

- 1) le **coalizioni** che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi e che abbiano tra le liste coalizzate almeno una che ha conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi, oppure una lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute in una regione a statuto speciale, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
- 2) le **single liste non collegate o collegate in coalizioni sotto soglia**, che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi, **ovvero le singole liste non collegate in coalizione rappresentative di minoranze linguistiche** riconosciute in una regione a statuto speciale, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore;
- 2-bis) le liste collegate con altre in coalizioni sopra soglia**, che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi, **ovvero la lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche** riconosciute in una regione a statuto speciale, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
- 2-ter) per ciascuna coalizione** sopra soglia è ammessa anche **la lista collegata con la maggiore cifra elettorale tra quelle escluse** ai sensi del numero 2-bis).

Pertanto, a fini di **schematizzazione**, può riepilogarsi quanto segue:

- hanno accesso al riparto dei seggi tutte le liste che superano il 3 per cento dei voti validi a livello nazionale, che siano coalizzate o meno e a prescindere da quanti consensi ha ottenuto la coalizione di cui fanno parte;

- per ciascuna delle coalizioni che superano il 10 per cento dei voti validi a livello nazionale, è ammessa ai seggi anche la prima delle liste al di sotto del 3 per cento dei voti validi a livello nazionale.

Con riferimento **alle liste rappresentative delle minoranze linguistiche**, esse:

- hanno accesso al riparto dei seggi ove superino il 20 per cento dei voti validi a livello regionale, che siano coalizzate o meno e a prescindere da quanti consensi ha ottenuto la coalizione di cui fanno parte;
- nel solo caso in cui siano non siano coalizzate con altre, e non abbiano ottenuto il 20 per cento dei voti validi a livello regionale, hanno accesso al riparto dei seggi anche nel caso in cui un candidato da loro sostenuto risulti eletto in almeno un quarto dei collegi uninominali in cui è ripartita la circoscrizione in cui si sono presentati (la norma si applica alla circoscrizione Trentino-Alto Adige, costituita da quattro collegi uninominali);
- nel solo caso in cui siano coalizzate con altre in una coalizione che ha superato il 10 per cento dei voti validi a livello nazionale, e non abbiano ottenuto il 20 per cento dei voti validi a livello regionale, hanno accesso al riparto dei seggi qualora siano la prima delle liste coalizzate al di sotto del 3 per cento dei voti validi a livello nazionale.

Nel testo unico vigente, le disposizioni recanti le soglie di sbarramento per le liste collegate in coalizioni sopra soglia sono inserite all'interno della procedura di ripartizione dei seggi assegnati alla coalizione tra le liste collegate, dettata dall'articolo 83, comma 1, lettera g). Il testo novellato dal disegno di legge in esame raggruppa l'intera disciplina delle soglie di sbarramento all'interno della medesima partizione di testo.

Nel sistema risultante dalle novelle in commento le soglie sopra illustrate si applicano per la ripartizione dei seggi da distribuire in ragione proporzionale all'interno della **circoscrizione Trentino-Alto Adige e in tutte le altre circoscrizioni ad esclusione della Valle d'Aosta**.

La **lettera f) del comma 22** in esame, infatti, aggiunge nel comma 1 dell'articolo 83, la **lettera e-bis)**, dopo la definizione delle soglie di sbarramento, al fine di disciplinare le comunicazioni necessarie all'Ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione **Trentino-Alto Adige**, per poter procedere alla distribuzione dei seggi con metodo proporzionale come stabilito all'articolo 93-septies del testo unico per l'elezione della Camera, applicando le suddette soglie di sbarramento.

La **lettera e-bis)** stabilisce, infatti, che l'Ufficio centrale nazionale comunica all'Ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione Trentino-Alto Adige la cifra elettorale circoscrizionale delle coalizioni di liste, nonché le liste e le coalizioni ammesse alla ripartizione dei seggi.

All'articolo 93-septies, comma 2 (alla cui scheda si rinvia), che disciplina appunto la ripartizione proporzionale dei seggi nella

circoscrizione, è inserito il riferimento alla suddetta comunicazione, ricevuta la quale l'ufficio può procedere nelle operazioni disciplinate.

Attribuzione del premio di governabilità, distribuzione dei seggi a livello nazionale e nelle circoscrizioni

Il vigente articolo 83, comma 1, disciplina:

- la distribuzione nazionale dei seggi alle coalizioni e liste singole (lettera f)) e, per ciascuna coalizione, la distribuzione dei seggi tra le liste collegate sopra soglia (lettera g));
- la distribuzione dei seggi assegnati a livello nazionale nelle circoscrizioni, prima tra coalizioni e liste singole (lettera h)), quindi, per ciascuna coalizione, tra le liste collegate (lettera i)).

Il **comma 22 in esame** inserisce nella suddetta procedura la disciplina delle operazioni dell'Ufficio centrale nazionale necessarie per l'attribuzione o meno del **premio di governabilità**, e per la distribuzione dei seggi alle coalizioni e alle liste, nelle diverse ipotesi, a livello nazionale e nelle circoscrizioni. In particolare:

- la **lettera f) inserisce le lettere da e-ter) a e-septies)** che disciplinano la sequenza delle verifiche finalizzate alla decisione in ordine all'eventuale attribuzione del premio di governabilità;
- la **lettera g) modifica la lettera f)** dell'articolo 83, comma 1, che reca la procedura per la distribuzione nazionale dei seggi alle coalizioni e liste singole;
- la **lettera h) inserisce dopo la lettera f)** dell'articolo 83, comma 1, le lettere **f-bis) e f-ter)** che disciplinano la verifica circa il superamento del numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità;
- la **lettera i) modifica la lettera g)** dell'articolo 83, comma 1, che reca la distribuzione, a livello nazionale, dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste collegate;
- la **lettera l) modifica la lettera h)** dell'articolo 83, comma 1, che disciplina le operazioni per la distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati a livello nazionale alle coalizioni e liste singole;
- la **lettera l) modifica la lettera i)** dell'articolo 83, comma 1, che disciplina la distribuzione, nelle circoscrizioni, dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste collegate;
- la **lettera n) inserisce dopo il comma 1** dell'articolo 83, comma 1, i successivi cinque commi:

- il **comma 1-bis**, che detta disposizioni per l'attribuzione con metodo proporzionale di tutti i seggi spettanti nelle circoscrizioni nel caso non vi siano le condizioni per l'attribuzione del premio di governabilità;
- il **comma 1-ter**, che disciplina la procedura di assegnazione dei seggi alle coalizioni e alle liste, a livello nazionale e la distribuzione degli stessi nelle circoscrizioni, nel caso in cui sia stato superato il numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità;
- il **comma 1-quater**, che dispone il riparto proporzionale di tutti i seggi anche nel caso in cui si siano svolte le elezioni per la sola Camera dei deputati;
- il **comma 1-quinquies**, che disciplina il caso in cui la lista singola o coalizione cui è attribuito il premio non abbia presentato liste circoscrizionali in tutte le circoscrizioni come prescritto;
- il **comma 1-sexies**, di cui si è già detto, che regola il collegamento tra le elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige e quelle svolte nel restante territorio nazionale.

Le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale, **come novellate** dal testo in esame, sono descritte a seguire.

L'Ufficio individua la coalizione o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale (**lettera e-ter**) e verifica se essa abbia ottenuto **almeno il 42 per cento dei voti validi** nazionali (**lettera e-quater**)).

Nel caso in cui la suddetta percentuale di voti sia stata raggiunta, l'Ufficio procede con quanto dettato dalla **lettera e-quinquies**) al fine di **verificare se la lista o coalizione** maggioritaria nelle elezioni della Camera, **sia la medesima** lista o coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale anche nelle **elezioni del Senato** e se, anche in quelle elezioni, ha raggiunto la soglia prescritta del 42 per cento dei voti validi.

Si precisa che la verifica circa l'“**identità**” tra le liste o coalizioni presentate **nelle due Camere** è assicurata tramite il **meccanismo di collegamento inter-camerale** di cui all'articolo 14-bis, comma 3-bis del testo unico Camera (introdotto dall'articolo 1, comma 6, lettera d), del disegno di legge in commento) e all'articolo 8, comma 1-bis, del testo unico Senato (introdotto dall'articolo 2, comma 3, del disegno di legge in commento).

La **lettera e-sexies**), disciplina l'attribuzione del premio di governabilità nel caso entrambe le verifiche di cui alla lettera e-quinquies) abbiano dato esito positivo: l'Ufficio **assegna il premio di governabilità pari a 70 seggi**

complessivi, alla suddetta lista singola o coalizione e procede alla distribuzione nazionale degli altri **314** seggi, come disciplinato dalla successiva lettera *f*).

Si ricorda che i seggi da distribuire sono complessivamente pari a **384**, in quanto non sono compresi i seggi assegnati alle circoscrizioni Valle d'Aosta (1 seggio) e Trentino-Alto Adige (7 seggi). Di questi 384, nel caso si verifichino le condizioni, **70** sono attribuiti come premio di governabilità, e i restanti **314** sono distribuiti con metodo proporzionale tra le coalizioni e le liste singole (si veda la Tabella 3, riportata nella scheda a commento dell'articolo 1, comma 3 del disegno di legge in esame).

La **lettera e-septies**) disciplina, invece, i casi in cui ad esito negativo delle verifiche di cui alle lettere precedenti **non è possibile attribuire il premio** di governabilità:

- la lista o coalizione maggioritaria nelle elezioni della Camera non ha ottenuto il **42** per cento dei voti validi (esito negativo della verifica di cui alla lettera *e-quater*));
- la lista o coalizione maggioritaria nelle elezioni della Camera ha superato la soglia di accesso al premio, ma non è la medesima lista o coalizione maggioritaria nelle elezioni del Senato, oppure pur essendo la medesima, non ha raggiunto la soglia di accesso al premio di governabilità al Senato (esito negativo di una o entrambe le verifiche di cui alla lettera *e-quinquies*)).

In questi casi l'Ufficio distribuisce tutti i **384 seggi** con **metodo proporzionale** ai sensi del **comma 1-bis**.

La **lettera f**) disciplina la **ripartizione nazionale dei seggi tra le coalizioni e le liste singole con metodo proporzionale**, secondo il metodo dei quozienti interi e maggiori resti sulla base del quoziente elettorale naturale.

Alla disciplina vigente, che non viene modificata, è aggiunto, all'inizio, un periodo che specifica quali sono i **seggi da ripartire**, individuati dall'**articolo 3, comma 2, lettera a)**, del testo novellato, vale a dire, i seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale (pari a 392) ad esclusione dei seggi assegnati alle circoscrizioni Valle d'Aosta (1 seggio) e Trentino-Alto Adige (7 seggi) e detratti i **70** seggi attribuiti come premio di governabilità: essi sono dunque pari a **314** (si veda la Tabella 3, riportata nella scheda a commento dell'articolo 1, comma 3 del disegno di legge in esame).

Sempre nel primo periodo, si inserisce qui un'altra modifica connessa con quanto stabilito per i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, secondo quanto stabilito dal comma 1-sexies. Al fine

della distribuzione dei seggi nel restante territorio nazionale, infatti, l'Ufficio deve utilizzare le **cifre elettorali di liste singole e coalizioni calcolate** come prescritto dalla **lettera d-bis)**, escludendo i voti espressi nelle due circoscrizioni.

La ripartizione è definita **provvisoria** in quanto, come si è sopra anticipato e come si dirà subito *infra*, a valle di essa si dovrà procedere ad una ulteriore **verifica** (quella di cui alla lettera *f-bis*)).

Il metodo di ripartizione proporzionale applicato è quello detto dei quozienti interi e dei maggiori resti. Il quoziente di ripartizione (quoziente naturale) è costituito dalla parte intera del numero ottenuto dividendo la somma delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni e delle liste singole ammesse al riparto per i seggi da ripartire. A ciascuna coalizione e lista singola sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente di ripartizione è contenuto nella rispettiva cifra elettorale nazionale. I seggi che eventualmente residuano sono assegnati, uno ciascuno, in successione, alle coalizioni e liste singole secondo l'ordine decrescente dei resti e, in caso di parità dei resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di questa si procede a sorteggio.

A seguito della distribuzione nazionale tra coalizioni e liste singole dei 314 seggi, l'Ufficio, dispone la **lettera f-bis)**, **verifica** se i seggi assegnati complessivamente alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità (i 70 seggi premio sommati ai seggi ottenuti dalla distribuzione proporzionale) **sia o meno superiore a 220 seggi**.

Si inserisce qui uno dei due elementi del collegamento tra le elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige e quelle svolte nel restante territorio nazionale. Ai fini della verifica di cui alla lettera *f-bis*), nel totale dei seggi assegnati alla lista singola o coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità devono essere **conteggiati** anche i **seggi che eventualmente sono stati attribuiti ad essa nelle due citate circoscrizioni**, come risultanti dalle comunicazioni che i rispettivi Uffici elettorali circoscrizionali dovranno trasmettere all'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, lettera c) (Valle d'Aosta), e dell'articolo 93-septies, comma 3 (Trentino-Alto Adige).

L'esito negativo della verifica di cui alla lettera *f-bis*) è regolato dalla **lettera f-ter)**: qualora i seggi complessivamente assegnati siano in numero **inferiore a 220**, l'Ufficio **conferma la distribuzione nazionale** e procede alle ulteriori assegnazioni come disciplinato dalla lettera *g*) per la distribuzione nazionale dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste collegate e dalle lettere *h*) ed *i*) per la distribuzione nelle circoscrizioni,

prima tra coalizioni e liste singole, poi tra le liste collegate per ciascuna coalizione.

Qualora, invece, i seggi assegnati siano **in numero superiore a 220**, l'Ufficio procede ai sensi del **comma 1-ter** nel quale è disciplinata l'intera procedura, dalla sottrazione dei seggi in eccesso alla nuova distribuzione dei seggi da effettuare prima nazionale e poi nelle circoscrizioni.

La **lettera g)** disciplina la **distribuzione nazionale** dei seggi assegnati a **ciascuna coalizione tra le liste collegate ammesse** alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera *e)* numeri 2-*bis*) e 2-*ter*) - ovvero le liste che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi a livello nazionale e, per ciascuna coalizione, la lista con la più alta cifra elettorale tra quelle escluse perché hanno ottenuto un numero di voti inferiore a tale soglia. Anche in questa procedura, come avvenuto in relazione alla distribuzione dei seggi a livello nazionale, la novella specifica che le **cifre elettorali delle liste**, in base alle quali procedere al riparto, sono quelle calcolate, come prescritto dalla **lettera d-bis)**, escludendo i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.

La **procedura di ripartizione non viene modificata** rispetto a quella vigente. La novella sostituisce il periodo con la specificazione di quali sono le liste ammesse con il riferimento normativo di cui sopra.

La ripartizione fra le liste dei seggi assegnati a ciascuna coalizione è proporzionale, secondo il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti. Il quoziente è determinato dividendo per il numero di seggi assegnati alla coalizione la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella rispettiva cifra elettorale nazionale. I seggi che eventualmente residuano sono assegnati, uno ciascuno, in successione, alle liste secondo l'ordine decrescente dei resti e, in caso di parità dei resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di questa si procede a sorteggio.

La **lettera h)** regola la **distribuzione nelle circoscrizioni** dei seggi assegnati alle **coalizioni e liste singole** a livello nazionale.

La **novella** (comma 22 in esame, lettera *l*)) specifica che i seggi da ripartire sono quelli assegnati alle coalizioni e alle liste singole ai sensi della lettera *f)* e che i seggi assegnati a ciascuna circoscrizione sono quelli determinati con il decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, vale a dire la ripartizione di **314 seggi** tra le circoscrizioni sulla base della popolazione residente come determinata dal censimento.

Anche in questo caso, **non viene modificata la procedura di ripartizione** vigente, effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, in

proporzione al numero di seggi assegnato in sede nazionale e ai voti ottenuti nella circoscrizione, sulla base del quoziente elettorale circoscrizionale. Il sistema è volto a far sì che ciascuna coalizione o lista singola ottenga – dalla somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione – il totale dei seggi ad essa spettanti in base alla assegnazione effettuata in ambito nazionale e, nello stesso tempo, tende a far sì che ciascuna circoscrizione ottenga al termine – come somma di tutti i seggi in essa assegnati a tutte le liste – il totale dei seggi ad essa spettanti in base alla popolazione censita.

Ai fini della ripartizione dei seggi tra le liste singole e le coalizioni, l'Ufficio centrale nazionale, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni e delle liste singole ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale, senza tener conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

Sono escluse dall'attribuzione sulla base delle maggiori parti decimali le coalizioni di liste e le singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a livello nazionale.

Terminate queste operazioni l'Ufficio verifica che a ciascuna coalizione e lista sia stato assegnato (come somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione) il numero di seggi attribuito a livello nazionale. In caso contrario, procede alla compensazione tra coalizioni e liste singole cosiddette 'eccedentarie' (quelle per le quali la somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione è maggiore dei seggi attribuiti a livello nazionale) e coalizioni e liste singole cosiddette 'deficitarie' (quelle per le quali la somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione è minore dei seggi attribuiti a livello nazionale).

La legge disciplina nel dettaglio le operazioni di compensazione basate sul principio in base al quale la lista 'eccedentaria' cede i seggi nelle circoscrizioni in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale e, contemporaneamente, dove sia possibile assegnare il seggio in eccesso ad una delle liste o coalizioni deficitarie.

La **lettera i)** disciplina la **ripartizione nelle circoscrizioni** dei seggi assegnati a ciascuna coalizione, **tra le liste collegate** ammesse al riparto.

La **procedura**, che **non è stata modificata**, è del tutto analoga a quella sopra descritta per la ripartizione dei seggi tra coalizioni e liste singole. I seggi sono distribuiti in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna

circoscrizione e in rapporto sia ai seggi spettanti alle liste collegate determinati a livello nazionale con le operazioni di cui alla lettera *g*), sia ai seggi assegnati alla coalizione in ciascuna circoscrizione con le operazioni di cui alla lettera *h*).

Le novelle riguardano la sostituzione del riferimento normativo ai fini dell'individuazione delle liste ammesse alla ripartizione e la sostituzione della parte della procedura che disciplina la compensazione tra liste eccedentarie e liste deficitarie, con il rinvio a quanto disciplinato alla lettera *h*), periodi dal nono e seguenti.

I commi successivi, inseriti dalla lettera *m*) del comma 22 in esame, disciplinano le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale nei diversi casi, a seguito degli esiti delle verifiche sopra descritte.

Attribuzione proporzionale di tutti i seggi

Il **comma 1-bis** disciplina il caso in cui si deve procedere **all'attribuzione proporzionale di tutti i 384 seggi**, in quanto non si sono verificate le condizioni per l'attribuzione del premio di governabilità, come stabilito al comma 1, lettera *e-septies*).

Sono i casi già illustrati di esito negativo della verifica di cui al comma 1, lettera *e-quater*) vale a dire la lista o coalizione maggioritaria nelle elezioni della Camera non ha ottenuto il 42 per cento dei voti validi, ovvero esito negativo di una o entrambe le verifiche di cui alla lettera *e-quinqies*), vale a dire la lista o coalizione maggioritaria nelle elezioni della Camera ha superato la soglia di accesso al premio, ma non è la medesima lista o coalizione maggioritaria nelle elezioni del Senato, oppure pur essendo la medesima, non ha raggiunto la soglia di accesso al premio di governabilità al Senato.

I seggi da distribuire nel caso di riparto proporzionale di tutti i seggi sono quelli determinati ai sensi dell'**articolo 3, comma 2, lettera b)**: tutti i seggi assegnati nelle circoscrizioni nazionali, pari a 392, ad esclusione degli 8 seggi complessivamente assegnati alle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.

I seggi spettanti in ciascuna circoscrizione, così come i seggi da attribuire nei collegi plurinominali, sono determinati sulla base della popolazione residente, dal decreto del Presidente della Repubblica ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, nello specifico, dal comma 1, lettera *a*) per i seggi da assegnare alle circoscrizioni e dal comma 2, lettera *b*) per i seggi da assegnare ai collegi plurinominali, nel caso di non attribuzione del premio di governabilità, vale a dire nel caso in cui tutti i seggi assegnati alle circoscrizioni devono essere ripartiti nei collegi

plurinominali (si veda la Tabella 3, riportata nella scheda a commento dell'articolo 1, comma 3 del disegno di legge in esame).

Per la distribuzione dei seggi, la norma rinvia alla procedura già vista disciplinata al **comma 1**:

- lettera f), per la ripartizione nazionale tra coalizioni e liste singole
- lettera g), per l'assegnazione, a livello nazionale, alle liste collegate dei seggi assegnati a ciascuna coalizione;
- lettera h), per la distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati a coalizioni e liste singole;
- lettera i), per la distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste collegate.

Il **comma 1-quater** stabilisce che l'Ufficio centrale nazionale procede al **riparto proporzionale di tutti i seggi**, anche nel caso in cui si siano svolte le elezioni della sola Camera dei deputati.

Si segnala che nel caso di **svolgimento di elezioni in un solo ramo** del Parlamento, la **manca di contestualità** tra i momenti elettorali rende **inattuabile il meccanismo di collegamento inter-camerale** tra liste e coalizioni, a sua volta necessario per effettuare il coordinamento tra gli esiti elettorali delle due Camere, che costituisce uno dei presupposti per l'attribuzione del premio di governabilità ai sensi del disegno di legge in esame.

Si ricorda che, in coerenza con la disposizione in commento, vista la certezza *ex ante*, in caso di rinnovo di una sola Camera, di non poter attribuire il premio, il comma 2-ter dell'articolo 18-bis, introdotto dal disegno di legge in commento (articolo 1, comma 8, lettera f)), prevede che le liste e coalizioni presentatesi nei collegi plurinominali non debbano presentare le liste circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.

Superamento del numero massimo di seggi ottenuti dalla coalizione o lista maggioritaria

Il **comma 1-ter** disciplina la procedura da seguire nel caso in cui alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, sia stato assegnato un **numero complessivo di seggi superiore a 220**, dato dai 70 seggi premio sommati ai seggi ottenuti dalla distribuzione proporzionale, nonché da quelli eventualmente ottenuti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige. In questo caso occorre ridefinire il numero di seggi da attribuire con metodo proporzionale e procedere ad una nuova distribuzione, prima a livello nazionale, quindi nelle circoscrizioni.

Per la ripartizione nazionale dei seggi e la successiva distribuzione nelle circoscrizioni, la procedura è simile a quella già vista per gli altri casi, con una **correzione** necessaria al fine di compensare l'alterazione del riparto proporzionale conseguente alla sottrazione di seggi alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità. In sostanza la distribuzione dei seggi deve essere basata su **due distinti quozienti elettorali**: uno di 'maggioranza' e uno di 'minoranza', utilizzati per il calcolo di indici circoscrizionali ai fini della distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni.

L'Ufficio centrale nazionale procede alla assegnazione dei seggi a livello nazionale come segue:

lettera a): per la **coalizione o liste singola cui è stato attribuito il premio di governabilità**, determina il **numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali**; esso deve essere pari a **150** (risultato della sottrazione dei 70 seggi premio dal numero massimo di seggi stabilito pari a 220) meno i seggi eventualmente assegnati alla medesima coalizione o liste singola nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige; quindi calcola il **quoziente elettorale di maggioranza**, come rapporto tra la sua cifra elettorale nazionale e il numero di seggi così determinato;

lettera b): determina i **seggi da ripartire tra le altre coalizioni e liste singole**, in numero pari alla differenza tra il numero 314 (totale dei seggi da distribuire nei collegi plurinominali) e il numero di seggi da distribuire alla coalizione o liste singola cui è stato attribuito il premio, come determinato alla lettera a); ripartisce il numero di seggi così determinato tra le altre coalizioni e liste singole sulla base del **quoziente elettorale di minoranza**, dato dal rapporto tra la somma delle rispettive cifre elettorali nazionali e il numero di seggi da distribuire; in analogia a quanto disposto dalla lettera f) del comma 1, i seggi sono assegnati sulla base dei quozienti interi e dei maggiori resti.

Con le operazioni disciplinate dalle lettere a) e b) sopra illustrate, l'Ufficio centrale nazionale distribuisce i seggi tra le coalizioni e le liste singole.

La **lettera c)** regola la **distribuzione dei seggi assegnati a ciascuna coalizione** tra le liste collegate, rinviando a quanto già disciplinato dalla lettera g) del comma 1: la ripartizione è proporzionale sulla base del quoziente naturale di coalizione.

La **lettera d)** disciplina la **distribuzione nelle circoscrizioni** dei seggi assegnati a livello nazionale **alle coalizioni e alle liste singole** ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c).

La procedura di distribuzione è analoga a quella disciplinata dalla lettera h) del comma 1. Per ciascuna circoscrizione i seggi spettanti alla circoscrizione in base alla popolazione, sono assegnati a coalizioni e liste singole prima sulla base dei quozienti interi di attribuzione e, per i seggi che rimangono da attribuire, sulla base delle più alte parti decimali. A seguire, si verifica se la somma dei seggi attribuiti in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione e lista singola, corrisponde al numero di seggi ad essa attribuito a livello nazionale. In caso negativo si procede alla compensazione tra coalizioni e liste singole ‘eccedentarie’ e coalizioni e liste singole cosiddette ‘deficitarie’ seguendo la stessa procedura di cui alla lettera i) del comma 1, periodi nono e seguenti.

Il quoziente elettorale naturale, alla base della procedura di cui alla citata lettera i), calcolato come rapporto tra il totale dei voti circoscrizionali delle coalizioni e delle liste singole sopra soglia e i seggi assegnati alla circoscrizione stessa, deve essere sostituito da **indici** che tengano conto della **diversa distribuzione proporzionale dei due gruppi, di maggioranza e di minoranza**, causata, in questo caso, dall’aver modificato il numero di seggi attribuito con metodo proporzionale alla coalizione o lista maggioritaria.

In luogo del quoziente elettorale naturale, si calcolano due quozienti elettorali: il **quoziente elettorale di maggioranza** relativo alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio, e il **quoziente elettorale di minoranza** relativo alle altre coalizioni e liste singole. Quindi, per ciascuna coalizione o lista singola si calcola l’**indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione** pari al rapporto tra la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale e il quoziente elettorale di maggioranza per la coalizione o lista singola maggioritaria e il quoziente elettorale di minoranza per le altre coalizioni e liste singole. Si sommano quindi tutti gli indici così calcolati. Per ciascuna coalizione o liste singola il **quoziente di attribuzione circoscrizionale** è dato dal rapporto tra il prodotto dell’indice per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione e la somma di tutti gli indici. Il quoziente di attribuzione così calcolato sostituisce il quoziente di attribuzione calcolato sulla base del quoziente elettorale circoscrizionale di cui alla citata lettera i) del comma 1.

Si segnala a riguardo che la procedura disciplinata dalla lettera d) del comma 1-ter è analoga a quella introdotta nel testo unico per l’elezione della Camera dalla legge n. 270 del 2005, di riforma del sistema elettorale, in vigore dal 31 dicembre 2005 al 15 gennaio 2014.

Il sistema prevedeva l’attribuzione di un premio di maggioranza pari a 340 seggi e per la distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni l’articolo 83 disciplinava la procedura basata sui due differenti quozienti nazionali di

maggioranza e di minoranza, alla base del calcolo degli indici circoscrizionali e quindi dei quozienti di attribuzione.

La **lettera e)**, infine, in relazione alla **ripartizione nelle circoscrizioni** dei seggi assegnati a ciascuna coalizione, **tra le liste collegate** ammesse al riparto, rinvia alla procedura stabilita al comma 1, lettera i).

Mancanza di candidati della lista circoscrizionale in alcune circoscrizioni

Il **comma 1-quinquies**, è stato riformulato, rispetto al testo iniziale, nel corso dell'esame alla Camera al fine di precisare in modo più esaustivo quali procedure seguire nei casi in cui, per qualsiasi motivo, la **coalizione o lista singola cui è attribuito il premio** di governabilità **non disponga del prescritto numero di candidati** all'interno delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.

In tale circostanza, nelle sole circoscrizioni in cui i suddetti candidati difettano e limitatamente al numero di candidati mancanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi secondo la procedura di cui all'**articolo 86, comma 1**, periodi secondo e seguenti, che disciplina le **modalità di subentro per i seggi vacanti tra quelli assegnati alle liste circoscrizionali** a titolo di premio di governabilità, in sostanza attribuendo i suddetti seggi ai candidati delle liste di collegio plurinominale.

La procedura si articola secondo la diversa configurazione delle liste. Infatti, in caso di lista singola, il seggio vacante è attribuito al primo dei non eletti secondo l'ordine di presentazione nella medesima lista (di collegio) mentre in caso di coalizione di liste il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti della lista (di collegio) coalizzata che abbia ottenuto la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata (e, in via sussidiaria, già utilizzata), seguendo un ordine decrescente.

È altresì stabilito che, ove la circoscrizione sia suddivisa in più collegi plurinominali, il deputato subentrante sia individuato nel collegio in cui la lista cui il seggio è attribuito ha ottenuto la maggiore cifra elettorale percentuale.

Nel caso in cui non vi siano più candidati nei collegi plurinominali, inoltre, la norma in esame disciplina le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale finalizzate all'individuazione di altra circoscrizione in cui assegnare i seggi che non è possibile attribuire a candidati della lista circoscrizionale: i seggi sono attribuiti ai candidati delle liste di collegio plurinominale, sempre con le modalità dettate dall'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti, nella circoscrizione in cui la coalizione o lista

singola cui è attribuito il premio di governabilità ha la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzato (vale a dire che non ha dato luogo all'attribuzione del seggio) e procede, se necessario, secondo l'ordine decrescente; nel caso non vi siano disponibili parti decimali non utilizzate, procede sulla base delle parti decimali che hanno già dato luogo all'attribuzione del seggio.

Comunicazioni agli Uffici centrali circoscrizionali e verbale delle operazioni

Il **comma 22** in esame, **lettera o)**, infine, modifica il **comma 2 dell'articolo 83**, concernente le comunicazioni dell'Ufficio centrale nazionale agli Uffici centrali circoscrizionali. La novella aggiunge alla comunicazione del numero di seggi assegnato a ciascuna lista, la comunicazione della singola lista o coalizione di liste cui sia stato eventualmente assegnato il **premio di governabilità**.

Il **comma 3 dell'articolo 83**, non modificato, riguarda la redazione del verbale delle operazioni redatto dall'Ufficio, che deve essere trasmesso alla Segreteria della Camera dei deputati e depositato presso la Corte di Cassazione.

Articolo 1, comma 23
***(Modifiche all'articolo 83-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, in materia di operazioni
degli Uffici centrali circoscrizionali)***

L'**articolo 1, comma 23**, non modificato dal Senato, apporta modifiche all'**articolo 83-bis** del testo unico per l'elezione della Camera, il quale disciplina le operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali finalizzate alla **distribuzione nei collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste nelle circoscrizioni**. Le novelle inseriscono nel testo le operazioni conseguenti all'eventuale attribuzione del premio di governabilità e disciplinano, in aggiunta alla procedura di assegnazione dei seggi nei collegi già presente nel testo vigente, una seconda procedura di assegnazione dei seggi necessaria qualora si verifichi il caso in cui sia stato superato il numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.

L'**articolo 83-bis**, nel testo vigente, disciplina al **comma 1**, le operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali finalizzate, per le circoscrizioni il cui territorio è ripartito in più collegi plurinominali, alla distribuzione nei collegi stessi dei seggi assegnati alle liste nelle circoscrizioni dall'Ufficio centrale nazionale a seguito delle operazioni disciplinate all'articolo 83.

Il **comma 2** dell'articolo 83-bis, a cui non sono apportate modifiche, riguarda la redazione del verbale delle operazioni redatto da parte di ciascun Ufficio, che deve essere trasmesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati e depositato presso la Corte di Cassazione.

La **lettera a) del comma 23** in esame sostituisce interamente il **comma 1 dell'articolo 83-bis**. Rimane invariato il solo riferimento iniziale alle comunicazioni ricevute dall'Ufficio centrale nazionale.

Gli uffici centrali circoscrizionali, infatti, ricevono dall'Ufficio centrale nazionale, come prescritto dall'articolo 83, comma 2, le seguenti comunicazioni:

- il **numero di seggi** attribuito a ciascuna lista in ciascuna circoscrizione;
- la coalizione o la lista singola cui è stato attribuito il **premio di governabilità**.

L'**articolo 83-bis, comma 1, come novellato**, dispone, alla **lettera a)**, che l'Ufficio procede, come prima operazione, e nel caso in cui sia stato attribuito il premio di governabilità, alla **proclamazione dei candidati**

della lista circoscrizionale presentata dalla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il **premio**.

Si ricorda, a riguardo, che il premio di governabilità di 70 seggi è assegnato mediante l'elezione contestuale dei candidati di liste distintamente presentate nelle diverse circoscrizioni, da ciascuna lista singola o coalizione di liste, al fine specifico dell'assegnazione del premio, ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 2-*bis*, del testo unico, come novellato dall'articolo 1, comma 8, del disegno di legge in esame.

La **lettera b)** del comma 1 novellato disciplina, nel caso in cui la circoscrizione sia ripartita in più collegi plurinominali, l'**attribuzione nei singoli collegi dei seggi assegnati alle liste** nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale, in tutti i casi diversi da quello di cui all'articolo 83, comma 1-*ter*. Sono, in sostanza, i due casi in cui è stato possibile procedere ad una distribuzione proporzionale dei seggi alle liste ai sensi della lettera f) e seguenti, nello specifico:

- nel caso in cui sia stato **attribuito il premio di governabilità**, i seggi da attribuire nei collegi plurinominali sono quelli (complessivamente pari a **314**) stabiliti da decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'**articolo 3, comma 2, lettera a)**, assegnati alle liste nelle circoscrizioni ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettere f), g), h) ed i);
- nel caso, invece in cui **il premio di governabilità non sia stato attribuito** i seggi da attribuire nei collegi plurinominali sono quelli (complessivamente pari a **384**) stabiliti da decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'**articolo 3, comma 2, lettera b)**, assegnati alle liste nelle circoscrizioni ai sensi dell'articolo 83, comma 1-*bis*.

In relazione alla determinazione dei seggi da attribuire nei collegi plurinominali nelle due ipotesi, secondo quanto disposto dal novellato articolo 3, comma 2, del testo unico per l'elezione della Camera, si veda la scheda a commento dell'articolo 1, comma 3 del disegno di legge in esame e la Tabella 4 in essa riportata.

La procedura di attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, nei casi di cui sopra, è **analoga** a quella disciplinata dall'articolo 83-*bis*, comma 1, **vigente**, salvo **due limitati interventi**.

Per la **distribuzione dei seggi nei collegi plurinominali** si applica lo stesso metodo proporzionale utilizzato per la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, basato, in questo caso, sul **quoziente elettorale di collegio**. Per ciascun collegio plurinominali, quindi, i seggi sono attribuiti alle liste sulla base dei quozienti interi e, per i restanti seggi, sulla base delle

maggiori parti decimali. Nel caso in cui il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione non corrisponda al numero dei seggi ad essa spettanti in base alla ripartizione circoscrizionale già effettuata si procede alla compensazione tra liste ‘eccedentarie’ e liste ‘deficitarie’.

La procedura di compensazione tra liste ‘eccedentarie’ e liste ‘deficitarie’ per l’assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali – diversa da quella prevista per le circoscrizioni elettorali - è basata sul principio secondo cui la lista deficitaria ottiene il seggio nel collegio in cui ha la maggiore parte decimale non utilizzata (vale a dire la maggiore tra quelle che non hanno dato luogo all’assegnazione di un seggio) e la lista eccedentaria lo cede nel collegio in cui lo ha ottenuto con la minore parte decimale. In questo modo, dal momento che può verificarsi che il collegio in cui viene ceduto e attribuito il seggio non sia lo stesso, il numero di seggi attribuiti in ciascun collegio plurinominali può non corrispondere al numero di seggi spettanti sulla base della popolazione.

La prima **modifica** rispetto al sistema vigente riguarda il **calcolo del quoziente elettorale di collegio** che nel testo vigente è calcolato sommando i voti di tutte le liste ammesse alla ripartizione, mentre nel testo novellato sono considerate le sole **liste cui sono stati assegnati seggi nella circoscrizione**; il calcolo risulta in tal modo, da un punto di vista matematico, pienamente proporzionale.

La seconda **modifica** riguarda la procedura di **compensazione tra liste ‘eccedentarie’ e liste ‘deficitarie’** dalla quale sono stati **espunti i passaggi** che dal punto di vista aritmetico si configurano come **non necessari**, quali l’ordine delle operazioni e l’ordine delle liste da cui iniziare, nel caso vi siano più liste eccedentarie. Tali passaggi sono necessari nella procedura di compensazione attuata nell’attribuzione dei seggi alle liste nelle circoscrizioni in quanto in quella sede l’obiettivo è cercare di garantire il più possibile che in ciascuna circoscrizione vengano attribuiti seggi in numero uguale a quello ad essa assegnato in proporzione alla popolazione: perciò il seggio è sottratto alla lista nella circoscrizione in cui lo ha ottenuto con la minore parte decimale ma anche, contemporaneamente, dove sia possibile assegnare il seggio in eccesso ad una delle deficitarie. Nella distribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, invece, il legislatore ha scelto di favorire la rappresentanza politica, e dunque le compensazioni dei seggi assegnati in eccesso o in difetto non sono tra di esse collegate: in ogni caso, come visto sopra, la lista deficitaria ottiene il seggio nel collegio in cui ha la maggiore parte decimale e la lista eccedentaria lo cede nel collegio in cui lo ha ottenuto con la minore parte decimale.

Nel dettaglio, l'Ufficio centrale circoscrizionale, ai sensi del **novellato comma 1, lettera b)** procede come segue:

1) divide la somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale delle liste alle quali sono assegnati seggi nella circoscrizione, per il numero di seggi da attribuire nel collegio, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio, senza tener conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente.

2) divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Sono escluse dall'attribuzione sulla base delle maggiori parti decimali le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione;

3) terminate queste operazioni, l'Ufficio verifica che a ciascuna lista sia stato assegnato (come somma dei seggi assegnati in ciascun collegio plurinominale) il numero di seggi attribuito a livello circoscrizionale. In caso contrario, procede alla compensazione tra liste cosiddette 'eccedentarie' e liste cosiddette 'deficitarie': i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale del quoziente di attribuzione, viceversa alle liste cui sono stati attribuiti seggi in numero inferiore a quello assegnato nella circoscrizione, i seggi sono attribuiti nei collegi in cui ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione tra quelle che non hanno dato luogo all'attribuzione di un seggio.

La **lettera b) del comma 23** in esame aggiunge all'articolo **83-bis**, dopo il comma 1, il **comma 1-bis** che disciplina l'**attribuzione nei singoli collegi** plurinominali dei seggi assegnati alle liste nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dall'**articolo 83, comma 1-ter**, ossia nel caso in cui, ad esito del primo riparto proporzionale di cui alla lettera f) dell'articolo 83, comma 1, alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità sia stato assegnato un **numero complessivo di seggi superiore a 220**.

Il comma 1-ter dell'articolo 83 (alla cui scheda di lettura si rinvia per ogni approfondimento) disciplina le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale, finalizzate alla rideterminazione del numero di seggi da attribuire con metodo proporzionale alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità e, conseguentemente, alle altre coalizioni e liste singole e, sulla base di tale ripartizione, al calcolo di **due distinti quozienti elettorali nazionali**, di maggioranza e di minoranza, utilizzati per il calcolo di indici circoscrizionali ai fini della distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni.

Come nella distribuzione nelle circoscrizioni, anche nella procedura di attribuzione dei seggi nei **collegi plurinominali** è necessario inserire una **correzione** al fine di compensare l'alterazione del riparto proporzionale conseguente alla sottrazione di seggi alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.

Le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale descritte dal **comma 1-bis**, si articolano in due fasi.

La prima fase, disciplinata dalle **lettere a), b) e c)**, consiste nel distribuire i seggi assegnati in ciascun collegio in proporzione alla popolazione, tra i due gruppi di liste: il **gruppo di liste di maggioranza** costituito dalla lista singola o dalle liste collegate della coalizione cui è stato attribuito il premio e il **gruppo di liste di minoranza** costituito dalle altre liste ammesse cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione. Per ciascun gruppo si calcola il **quoziente elettorale circoscrizionale**, dato dal rapporto tra la somma dei voti circoscrizionali delle liste del gruppo e i seggi assegnati alle stesse nella circoscrizione (**lettera a)**).

In ciascun collegio, quindi, l'Ufficio calcola l'**indice di ripartizione di collegio plurinomiale** di ciascun gruppo, dato dal rapporto tra la cifra elettorale di collegio del gruppo e il rispettivo quoziente elettorale circoscrizionale (di maggioranza o di minoranza); successivamente, l'ufficio calcola il **quoziente di attribuzione** dato dal rapporto tra il prodotto dell'indice di ripartizione per il numero di seggi assegnati al collegio e la somma di tutti gli indici; sulla base del suddetto quoziente di attribuzione i seggi sono distribuiti tra i due gruppi in corrispondenza dei quozienti interi prima e, per i seggi che residuano, in corrispondenza delle maggiori parti decimali (**lettera b)**). L'Ufficio verifica, quindi se il numero di seggi assegnato corrisponda a quello determinato dall'Ufficio centrale nazionale e, in caso negativo procede con le compensazioni (**lettera c)**).

La **lettera d)** del comma 1-bis disciplina la seconda fase: una volta stabilito il numero di seggi assegnato a ciascun gruppo in ciascun collegio della circoscrizione, l'Ufficio deve procedere a **distribuire i seggi così assegnati tra le liste del gruppo**. A tal fine la norma rinvia alla procedura disciplinata dettata per la ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali in tutti i casi diversi da quello in esame, dall'articolo 83, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3).

Articolo 1, comma 24
***(Modifiche all'articolo 84 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, in materia di operazioni da svolgere in
caso di insufficienza di candidati nelle liste)***

L'**articolo 1, comma 24**, modificato al Senato, modificando l'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, interviene in materia di **criterio di proclamazione degli eletti**, adeguando il testo vigente alla reintroduzione del **voto di preferenza**, e modifica la procedura da seguire in caso di insufficienza di candidati nelle liste, eliminando l'eventualità del subentro dei c.d. "migliori perdenti" dei collegi uninominali.

L'**articolo 1, comma 24** interviene sull'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 [del 1957. In particolare](#):

- la lettera *a)* modifica il comma 1 in conseguenza dell'introduzione del voto di preferenza;
- le lettere *b)*, *c)*, *d)* e *e)* recano le modifiche di coordinamento, derivanti dal superamento della componente maggioritaria uninominale, alle procedure di proclamazione degli eletti e ai meccanismi di individuazione dell'eletto in caso di insufficienza di candidati nelle liste.

Il comma 1 dell'articolo 84, disciplina la **proclamazione** in ciascun collegio plurinominale, dei candidati di ciascuna lista nel numero di seggi ad essa spettanti. Secondo la norma vigente, i candidati sono proclamati eletti sulla base dell'ordine di presentazione della lista.

A seguito dell'introduzione del voto di preferenza, la norma, modificata dalla lettera *a)* del comma in esame, stabilisce che nel collegio sono proclamati eletti **prima il capolista**, quindi gli altri candidati seguendo l'ordine della **graduatoria delle cifre elettorali individuali**. Ciascun l'Ufficio centrale circoscrizionale, infatti, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *d)*, come modificato dal testo in esame, determina la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato sulla base dei voti di preferenza conseguiti e determina la graduatoria delle suddette cifre individuali, dalla quale è escluso il capolista. Ai sensi della citata lettera, nella graduatoria in questione, a parità di cifra elettorale, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Quanto alle modifiche conseguenti il superamento della componente maggioritaria uninominale, sul versante abrogativo, le **lettere b)** e **d)**

sopprimono i commi 3 e 6 che disciplinano l'attribuzione dei seggi che residuino ancora da assegnare mediante il subentro dei c.d. **“migliori perdenti” nei collegi uninominali**, rispettivamente, nella circoscrizione ove è collocato il seggio non assegnato e nelle altre circoscrizioni.

La disciplina vigente prevede che al termine delle operazioni degli uffici elettorali, in cui viene determinato il numero di seggi spettanti alle coalizioni e alle liste, singole e coalizzate, sono proclamati eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione. In caso di esaurimento della lista presentata nel collegio plurinominale subentrano dapprima i candidati presentati dalla lista negli altri collegi plurinominali della circoscrizione (comma 2) e successivamente, esaurite tutte le liste della circoscrizione, subentrano i migliori perdenti (sulla base della graduatoria redatta dall'ufficio elettorale circoscrizionale) nei collegi uninominali del collegio plurinominale, e, successivamente, i migliori perdenti nei collegi uninominali della circoscrizione (comma 3).

Si procede poi proclamando eletti i candidati presentati dalla lista nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni (comma 4). In caso di ulteriore incapienza, si procede proclamando eletti i candidati delle liste collegate in coalizione presentati nel collegio plurinominale originario e, poi, negli altri collegi plurinominali della circoscrizione (comma 5).

Nel caso in cui rimangano ancora seggi da assegnare, subentrano i migliori perdenti nei collegi uninominali delle altre circoscrizioni (comma 6) e, infine, i candidati delle liste collegate in coalizione presentati nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni (comma 7).

In ogni caso, i seggi che residuano sono assegnati sulla base delle maggiori parti decimali del quoziente non utilizzate procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora non vi sia la possibilità di assegnare il seggio sulla base di tale graduatoria si procede sulla base delle maggiori parti decimali già utilizzate. In caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio (comma 8).

In risposta ad esigenze di coordinamento interno, le **lettere c) e e)** aggiornano invece i rinvii normativi, riferiti ai commi di cui si propone la soppressione, presenti nei commi residui. In particolare, il comma 4 è modificato sostituendo il riferimento al comma 3 (soppresso dalla lettera b)) con quello al comma 2, relativo alla proclamazione nei collegi plurinominali sulla base della graduatoria delle cifre decimali; il comma 7 è modificato invece sostituendo il riferimento al comma 6 (soppresso dalla lettera d)) con quello al comma 5, relativo all'attribuzione dei seggi residui alle liste della medesima coalizione.

Per effetto delle modifiche introdotte, quindi, qualora una lista risulti incapiente in un collegio plurinominale, i seggi residui sono assegnati ai

candidati della medesima lista presentati in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione secondo la graduatoria prima delle parti decimali delle liste coalizzate non utilizzate e successivamente, in caso di ulteriore incapienza, di quelle utilizzate.

Nell'ipotesi in cui l'esaurimento dei candidati interessi l'intera circoscrizione, si procede a individuare la circoscrizione in cui la lista presenta la maggiore parte decimale non utilizzata, applicando i medesimi criteri di scorrimento tra i collegi sopra descritti.

Qualora la lista risulti incapiente anche a livello nazionale, i seggi residui sono attribuiti alle altre liste della medesima coalizione sulla base delle maggiori parti decimali e seguendo la medesima procedura di cui sopra, iniziando dal collegio plurinominali originario e, in subordine, proseguendo negli altri collegi della circoscrizione. Infine, ove permanga l'incapienza, il seggio è attribuito alle liste della medesima coalizione nelle altre circoscrizioni, secondo i criteri di coordinamento stabiliti dai commi 4 e 5.

Articolo 1, comma 25
*(Modifiche all'articolo 85 del decreto del Presidente della
 Repubblica n. 361 del 1957, in materia di disciplina dei casi di
 elezione plurima)*

L'**articolo 1, comma 25**, modificato dal Senato, novella l'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, in materia di **elezione plurima**. In primo luogo, a seguito dell'introduzione del voto di preferenza, modifica la disciplina dei diversi casi di elezione plurima in collegi plurinominali che possono verificarsi. In secondo luogo, dispone che il deputato eletto sia nella lista circoscrizionale per il premio di governabilità sia in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista circoscrizionale.

L'**articolo 1, comma 25** sostituisce integralmente i commi 1 e 1-bis dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ridefinendo i criteri di risoluzione dei conflitti in caso di elezione plurima del medesimo candidato alla Camera dei deputati.

A norma del **comma 1 dell'articolo 85** vigente, il deputato che risulti eletto in più collegi plurinominali è proclamato eletto nel collegio in cui la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio (calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 77, comma 1, lettera e)).

Ora, a seguito dell'introduzione del voto di preferenza, in un contesto in cui – si ricorda - l'articolo 19, comma 2, del testo unico, consente alla medesima persona di candidarsi, **in posizione di capolista o in diversa posizione, in fino a cinque collegi plurinominali**, è necessario disciplinare quali procedure seguire in ciascuno dei **diversi casi di elezione plurima** che possono verificarsi a seconda della tipologia di posizione che il pluri eletto occupava nei vari collegi in cui è risultato eletto. In particolare, il comma 1 dell'articolo 85, come novellato dalla disposizione in commento, prevede che:

- il deputato eletto **in posizione di capolista e in altra posizione**, è proclamato nel collegio in cui è nella posizione di capolista;
- il deputato eletto **in più collegi in posizione di capolista**, è proclamato, come nella normativa vigente, nel collegio in cui la lista cui appartiene

ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio (calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 77, comma 1, lettera e));

- il deputato eletto **in più collegi in posizione diversa da quella di capolista** (e cioè, a preferenza), è proclamato nel collegio in cui ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale, calcolata come rapporto tra i voti di preferenza conseguiti dal singolo candidato e il totale dei voti espressi nel rispettivo collegio, moltiplicato per cento (come disposto dall'articolo 77, comma 1, lettera *e-bis*)).

Il comma 1-*bis* novellato stabilisce invece che **il deputato eletto sia nella lista circoscrizionale** per il premio di governabilità **sia in uno o più collegi plurinominali** si intende **eletto nella lista per il premio**. Il criterio sostituisce la previgente disciplina che accordava la precedenza all'elezione nel collegio uninominale, e si coordina con l'eliminazione della componente uninominale e con la predeterminazione dei settanta seggi attribuiti a titolo di premio.

Si segnala infine, sotto il profilo della legittimità costituzionale, che l'introduzione di un criterio oggettivo e automatico di attribuzione del seggio risponde all'orientamento della **Corte costituzionale** che, con la sentenza n. 35 del 2017, ha dichiarato **l'illegittimità delle disposizioni che consentivano scelte discrezionali agli eletti in più collegi**, in quanto lesive della volontà degli elettori e del principio di personalità del voto. In particolare, la Corte ha ricordato che «[l']assenza [...] di un criterio oggettivo, rispettoso della volontà degli elettori e idoneo a determinare la scelta del capolista eletto in più collegi, è in contraddizione manifesta con la logica dell'indicazione personale dell'eletto da parte dell'elettore» in quanto «[l']opzione arbitraria consente al capolista bloccato eletto in più collegi di essere titolare [...] di un improprio potere di designazione del rappresentante di un dato collegio elettorale» e che la libera scelta del candidato «potrebbe semmai essere invocata da un capolista che in quel collegio abbia guadagnato l'elezione con le preferenze».

Articolo 1, comma 26
*(Modifiche all'articolo 86 del decreto del Presidente della
 Repubblica n. 361 del 1957, in materia di vacanza di seggi)*

L'**articolo 1, comma 26**, modificato al Senato, interviene sull'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, in materia di **vacanza dei seggi**, introducendo una procedura differenziata per il subentro nei seggi attribuiti **a titolo di premio di governabilità**. Il seggio che risulti vacante viene assegnato alle **liste di collegio plurinominale collegate**. In caso di coalizione di liste, viene assegnato alla lista che abbia ottenuto la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata (e, in via sussidiaria, già utilizzata). Ove la circoscrizione sia suddivisa in **più collegi plurinominali**, il deputato subentrante è individuato nel collegio in cui la lista cui il seggio è attribuito ha ottenuto la maggiore cifra elettorale percentuale. Il testo dell'articolo 86, sia nella parte aggiunta che in quella già vigente, è aggiornato in coerenza con il diverso **criterio utilizzato per proclamazione degli eletti** a seguito dell'introduzione del **voto di preferenza**.

L'**articolo 1, comma 26**, modifica l'**articolo 86** del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, aggiornando la disciplina relativa alla **vacanza dei seggi e alle procedure di surroga**, in coerenza con l'introduzione del voto di preferenza e con specifico riferimento ai seggi attribuiti a titolo di premio di governabilità.

A legislazione vigente, nel caso in cui un seggio rimanga vacante, anche per causa sopravvenuta, si prevede che venga attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti secondo l'ordine di presentazione.

Nel caso in cui la lista abbia esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84 (per ulteriori dettagli si rinvia alla scheda di lettura relativa all'articolo 1, comma 24).

Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive.

Il primo periodo del comma 1, come modificato dalla **lettera a)** del comma in esame, in coerenza con le norme sulla proclamazione dei candidati eletti dettate all'articolo 84 del testo unico per l'elezione della Camera, stabilisce che, nel caso in cui un seggio rimanga vacante, anche per causa sopravvenuta, il seggio è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al **candidato primo dei non eletti seguendo**

l'ordine della graduatoria delle cifre elettorali individuali dei voti di preferenza (graduatoria determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera d)). Trattandosi dell'ipotesi di vacanza di un seggio già precedentemente assegnato, è evidente che in questo caso non sia possibile ricorrere, prima che alla graduatoria, al candidato capolista.

In relazione alle modalità di **subentro per i seggi vacanti tra quelli assegnati alle liste circoscrizionali** nell'ambito del premio, la **lettera b)** del comma in esame, integra il comma 1 dell'articolo 86. La procedura si articola secondo la diversa configurazione delle liste. Infatti, **in caso di lista singola**, il seggio vacante è attribuito al primo dei non eletti a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria delle cifre elettorali individuali dei voti di preferenza; **in caso di coalizione di liste** il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti della lista (di collegio) coalizzata che abbia ottenuto la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata (e, in via sussidiaria, già utilizzata), seguendo un ordine decrescente; una volta individuata la lista, il seggio è attribuito come nel caso della lista singola, al primo dei non eletti a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria delle cifre elettorali individuali dei voti di preferenza.

È altresì stabilito che, ove la circoscrizione sia suddivisa in **più collegi plurinominali**, il deputato subentrante sia individuato nel collegio in cui la lista cui il seggio è attribuito ha ottenuto la maggiore cifra elettorale percentuale.

La **lettera c)** reca invece una modifica di coordinamento al comma 2, sopprimendo il riferimento al comma 3 dell'articolo 84 in conseguenza dell'eliminazione dei meccanismi di recupero legati ai collegi uninominali. Pertanto, anche nel caso di vacanza di un seggio attribuito a titolo di premo, ove le liste cui attribuire tale seggio ai sensi delle procedure sopra descritte abbiano esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84 (per ulteriori dettagli si rinvia alla scheda di lettura relativa all'articolo 1, comma 24).

Articolo 1, comma 27
(Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica
n.361 del 1957 in materia di elezioni nella circoscrizione
Trentino-Alto Adige)

L'**articolo 1, comma 27**, modificato dal Senato, integra il **titolo VI** del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, inserendovi **quattro nuovi articoli** volti a disciplinare l'**elezione** dei deputati spettanti alla **circoscrizione Trentino-Alto Adige** e novellando altresì gli **articoli 92 e 93** relativi alla **circoscrizione Valle d'Aosta** per adeguarne la disciplina al nuovo sistema elettorale. Le disposizioni in oggetto sono volte ad **integrare le elezioni svolte nelle due citate circoscrizioni con quelle svolte nel resto del paese**, ai fini del raggiungimento delle soglie di sbarramento per l'accesso ai seggi, ai fini della determinazione della lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale e ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità. Le due circoscrizioni **restano invece separate dal resto del paese** per quanto riguarda il meccanismo di **attribuzione dei seggi**, che sono assegnati, in entrambe, sulla base dei soli voti espressi nei territori in questione.

Il **comma 27** dell'articolo 1 del disegno di legge in commento modifica il **titolo VI** del testo unico delle leggi recanti norme per la **elezione della Camera dei deputati**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, recante la disciplina delle elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.

Rispetto al testo vigente, l'ambito materiale coperto dal Titolo VI viene dunque esteso alla disciplina delle elezioni della circoscrizione Trentino-Alto Adige, e la **rubrica del titolo**, che attualmente recita "Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*" è conseguentemente modificata in "**Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol***".

Come si è già visto in commento al comma 2 dell'articolo 1 in esame, nel testo del disegno di legge in commento, per come risultante dall'esame parlamentare alla Camera, le elezioni nelle due circoscrizioni in esame risultano **parzialmente integrate con quelle del resto del Paese**. L'integrazione è **completa** in riguardo alla **competizione nazionale tra liste e coalizioni**, anche e soprattutto ai fini dell'attribuzione del **premio di governabilità** e del raggiungimento dei prescritti presupposti normativi; in

relazione al riparto dei seggi spettanti alle regioni in questione, esso, come si è già detto, avviene in una arena differenziata rispetto a quella nella quale sono distribuiti gli altri seggi. In particolare, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico, come novellato dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in commento:

- la **circoscrizione Valle d'Aosta** è costituita in un **unico collegio uninominale**;
- la **circoscrizione Trentino-Alto Adige** è ripartita nei **quattro collegi uninominali** in cui essa risulta ripartita ai sensi della tabella A.1 allegata al [decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177](#), mentre **i restanti seggi spettanti** alla circoscrizione sono assegnati **con metodo proporzionale**, sulla base dei voti espressi nella sola circoscrizione in questione.

La normativa di dettaglio del regime differenziato in questione è demandata al titolo VI del testo unico, che è appunto quello novellato dal comma ora in commento.

Le disposizioni concernenti la circoscrizione Valle d'Aosta

Per quanto riguarda la disciplina delle **elezioni nel collegio uninominale della Valle d'Aosta**, essa è recata dagli **articoli 92 e 93** del titolo VI.

Ai sensi dell'articolo 92, alla "Valle d'Aosta" spetta **un solo deputato**. La candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio, ridotti della metà in caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni. La dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta. L'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.

Ai sensi dell'articolo 93, è **proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi**. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più giovane di età.

Il **comma 27** in commento modifica la normativa appena richiamata, apportando **novelle ad entrambi gli articoli**.

La **lettera a)** reca modifiche all'**articolo 92**, nei seguenti termini:

- anzitutto, è previsto che i candidati nel collegio uninominale valdostano, all'atto della presentazione della propria candidatura, si colleghino con una

lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-*bis* del medesimo testo unico, e con le modalità stabilite dall'articolo 93-*quinquies*, commi 2 e 3 (sulle quali vedi *infra*, la disciplina recata per il Trentino-Alto Adige);

- è poi precisato, in coerenza con la disposizione appena citata, che i candidati nel collegio uninominale valdostano **non debbano più depositare**, presso la cancelleria del Tribunale di Aosta, assieme alla propria candidatura, **anche il proprio contrassegno identificativo**, ma debbano invece limitarsi ad **indicare quali siano il contrassegno o i contrassegni cui sono collegati**, tra quelli depositati al Ministero dell'interno ai sensi della disposizione precedente, che come si è appena visto rimanda a sua volta alla disciplina ordinariamente prevista per tutti i partiti e gruppi politici intenzionati a presentare candidature nel resto del paese;
- in relazione alla **struttura delle scheda di votazione**, le nuove disposizioni introdotte dal comma in esame prevedono che essa, stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle G e H allegate al testo unico (e sostituite dal comma 30 della proposta in commento), reca **i nomi e i cognomi dei candidati** nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, **il contrassegno della lista cui il candidato è collegato**. Nel caso di **più liste collegate in coalizione**, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno;
- in relazione alle **modalità di voto**, è infine previsto che l'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, e che il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nei casi in cui il **segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale**, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.
- Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un

rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo (**divieto di voto disgiunto**).

Come si vede, le novelle apportate al regime di voto valdostano, particolarmente innovative rispetto al quadro vigente, sono finalizzate a **consentire all'elettore della Valle d'Aosta**, nel momento in cui si esprime per il proprio rappresentante nel collegio uninominale locale, **di esprimersi anche in favore di una delle liste** (singole o coalizzate) **che concorrono per la competizione politica nazionale**, ed in particolare ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.

Perché questo avvenga è necessario che i voti espressi in Valle d'Aosta siano, operativamente, **"sommabili"** a quelli ottenuti dalle liste e dalle coalizioni nel resto del paese, e questo implica a sua volta:

- da una parte, che **l'offerta politica regionale si strutturi in modo coerente**, ossia non contraddittorio, con quella strutturata a livello nazionale;
- dall'altra, che l'elettore sia messo nelle condizioni di **esprimere un voto anche per le liste e coalizioni nazionali**.

Sull'applicabilità del **termine "lista"** alla circoscrizione Valle d'Aosta, si ricorda quanto chiarito dalla norma interpretativa di cui all'articolo 2, comma 2, del testo unico, introdotta dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in commento, che chiarisce che per **"lista"** **non si intende** in questo caso **un elenco di candidati**, ma il **partito collegato al candidato nel collegio uninominale**.

Si ricorda che ai sensi degli **articoli 14 e 14-bis** del testo unico, come novellati dal disegno di legge in commento, i partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali, debbono **depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno** col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonché deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi una serie di elementi minimi di trasparenza. I partiti o i gruppi politici organizzati **possono dichiarare il collegamento reciproco in una coalizione** delle liste da essi rispettivamente presentate. **La dichiarazione di collegamento** è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno e **ha effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno**.

L'obbligo di depositare il contrassegno al Ministero dell'interno si applicherà pertanto a tutte le liste che intendono sostenere candidati nel collegio uninominale valdostano, **ivi incluse quelle rappresentative delle minoranze linguistiche** tutelate nella regione, che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18-bis, possono **presentarsi anche esclusivamente in tale regione**.

In relazione all'**esigenza di non contraddire l'assetto della competizione nazionale** ("nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione di cui all'articolo 14-bis"), si tenga presente che essa **non impedisce** che le liste rappresentative delle minoranze linguistiche decidano **di concorrere alla competizione senza apparentarsi con nessuno**; implica solo che, nel caso in cui esse decidano di apparentarsi con una coalizione di liste, lo facciano con liste che anche nel resto del paese risultano apparentate tra loro.

A tali liste, peraltro, si applicano le norme di cui al comma 4-bis dell'articolo 14-bis, che consente alle liste rappresentative di tali minoranze linguistiche di **sottrarsi agli obblighi in materia di presentazione del programma e di collegamento inter-camerale**, nel caso in cui esse non siano coalizzate con altre liste presenti altrove nel territorio nazionale.

Quanto alla **scheda di votazione**, come si evince dal modello riportato in pagina (**Tabelle G e H**, relative alla parte interna ed esterna della scheda), essa si configura anche in questo caso come sensibilmente innovativa per il contesto locale, giacché per la prima volta è previsto che i candidati uninominali nel collegio valdostano non siano più identificati esclusivamente dal "loro contrassegno", ma siano **collegati ad uno o più contrassegni**, identificativi di partiti e gruppi politici presentati eventualmente anche altrove nel paese, in coerenza con i formati coalizionali nazionali.

Allegato 2
(articolo 1, commi 27 e 30)

«Tabella G
(Articolo 92, primo comma, numero 4))

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DI UN DEPUTATO NEL
COLLEGIO UNINOMINALE DELLA D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

Il modello della scheda di votazione per l'elezione di un deputato nel collegio uninominale della D'Aosta/Vallée d'Aoste, parte interna, è strutturato in due colonne. La colonna di sinistra contiene cinque sezioni, ciascuna con un rettangolo per il nome e cognome del candidato uninominale e un cerchio per la votazione. La colonna di destra contiene tre sezioni: la prima con un rettangolo per il nome e cognome del candidato uninominale e un cerchio; la seconda con un rettangolo per il nome e cognome del candidato uninominale e due cerchi; la terza con un rettangolo per il nome e cognome del candidato uninominale e un cerchio.

Tabella H
(Articolo 92, primo comma, numero 4))

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DI UN DEPUTATO NEL
COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

MILANO

VALLE D'AOSTA VALLE D'AOSTE

CIRCOSCRIZIONE VALLE D'AOSTA VALLE D'AOSTE

COLLEGIO UNINOMINALE VALLE D'AOSTA VALLE D'AOSTE 01

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

BASTA

Il comma 27 in commento interviene anche sull'**articolo 93**, con la **lettera b)**, al fine di disciplinare le **operazioni cui è tenuto l'ufficio centrale elettorale di Aosta** al fine di consentire il concorso dei voti espressi e dei seggi conseguiti nella circoscrizione ai rispettivi totali nazionali.

In primo luogo, è chiarito che il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti è proclamato **eletto nel collegio uninominale anche se non collegato ad una lista ammessa** al riparto proporzionale dei seggi effettuato su base nazionale. Si tratta di una precisazione non scontata, poiché si ricorda che i voti espressi nel collegio concorrono ai totali nazionali anche al fine del raggiungimento, da parte delle liste singole o coalizzate, della soglia di accesso a tale riparto dei seggi.

In secondo luogo, tra le **operazioni che l'ufficio centrale elettorale di Aosta** deve compiere dopo la proclamazione del candidato risultato eletto nel collegio uninominale, sono aggiunte le seguenti:

- la **determinazione della cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista**, data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati collegati a più liste coalizzate, attribuiti *pro quota*, in proporzione ai voti conseguiti da ciascuna lista nel collegio uninominale;

In particolare, l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nel collegio, ottenendo il quoziente di ripartizione; divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente; la parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Si tratta della **medesima procedura prevista dal sistema vigente**, nella generalità delle circoscrizioni, per l'attribuzione alle liste coalizzate dai **voti espressi in favore del solo candidato di collegio uninominale** da esse sostenuto, e della medesima procedura prevista dal sistema introdotto dal disegno di legge ora in commento, nella generalità delle circoscrizioni, per l'attribuzione alle liste coalizzate dai voti espressi in favore del solo listino circoscrizionale presentato ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.

- la **determinazione del totale dei voti validi della circoscrizione**, dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
- la **comunicazione all'Ufficio centrale nazionale**, a mezzo di estratto del verbale, della **cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista**, del **totale dei voti validi** della circoscrizione, per consentire il loro computo nei totali nazionali di lista e di coalizione ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-*sexies* (superamento delle soglie di sbarramento per l'accesso ai seggi, determinazione della lista o coalizione arrivata prima, superamento della soglia minima per l'accesso al premio di maggioranza) nonché il **nominativo del candidato nel collegio uninominale proclamato eletto e la lista o le liste ad esso collegate**, per consentire il computo del seggio nel totale dei seggi ottenuti dalla coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità, ai fini della verifica circa il superamento del limite massimo previsto di 220 seggi complessivi, secondo quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettera *f-bis*).

Le disposizioni concernenti la circoscrizione Trentino-Alto Adige

Venendo ora alla disciplina delle elezioni nella **circoscrizione Trentino-Alto Adige**, essa è invece recata dai quattro nuovi articoli introdotti nel titolo VI dalla **lettera c)** del comma ora in commento.

L'**articolo 93-*quiquies***, composto da sei commi, reca le **disposizioni introduttive** e quelle in materia di **presentazione delle candidature**.

Il **comma 1** prevede anzitutto che le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige siano disciplinate dalle disposizioni del testo unico, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al titolo VI. È subito chiarito che **i candidati concorrenti nei collegi uninominali** sono eletti **con metodo maggioritario**, mentre i **seggi** da assegnare **con metodo proporzionale** sono attribuiti con le modalità di cui all'**articolo 93-septies, comma 2** (su cui vedi *infra*).

Il **comma 2** prevede che i candidati nei collegi uninominali sono **collegati con una lista singola o con liste tra loro collegate** che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, **nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione** rese ai sensi dell'articolo 14-bis: si tratta della stessa formulazione che si è sopra descritta in relazione alla Valle d'Aosta, finalizzata, come si è visto, a garantire **l'omogeneità dell'offerta politica locale con quella nazionale**. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante incaricato di effettuare il deposito della lista o delle liste a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.

Ai sensi del **comma 3**, per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale è presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con esso collegati, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nomi di due delegati effettivi e di due supplenti.

Il **comma 4**, introdotto **durante l'esame al Senato**, dispone inoltre che nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali, nessuno dei **due generi** può essere rappresentato in misura superiore al **60 per cento**, con arrotondamento all'unità più prossima.

Ai sensi del **comma 5**, la dichiarazione di presentazione delle **liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale**, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da **almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori** iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale, ridotti della metà in caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi

giorni. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.

Per la circoscrizione Trentino-Alto Adige dunque, il numero di sottoscrizioni da raccogliere rimane quello previsto dalla legge vigente, non applicandosi al territorio in questione l'innalzamento del numero di sottoscrizioni da raccogliere statuito dalla novella all'articolo 18-bis del testo unico Camera dal comma 8 dell'articolo 1 in commento (alla cui scheda di lettura si rinvia).

Il **comma 6** prevede che, per la presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale si applicano, in quanto compatibili, e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Titolo, le disposizioni degli **articoli 18-bis, 19 e 20 del testo unico**.

Ai sensi del **comma 7**, infine, la presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della **Corte d'appello di Trento**.

Alla luce di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 93-*quinquies* ora in commento, **anche le liste**, singole o coalizzate, **presentate nella circoscrizione Trentino-Alto Adige**, e i candidati nei collegi uninominali a tali liste o coalizioni collegati, **dovranno depositare il contrassegno** che le identifica presso il Ministero dell'interno, nei termini sopra riportati per la Valle d'Aosta. Anche alle liste rappresentative delle minoranze linguistiche tutelate dallo statuto regionale della regione Trentino-Alto Adige è concesso di **presentarsi anche esclusivamente in tale regione**, ed anche per esse vale la **facoltà di presentarsi senza alcun apparentamento**, restando dovuto, in caso contrario, che l'apparentamento sia coerente con i formati coalizionali nazionali.

Anche a tali liste si applicano le norme di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 14-*bis*, che **sottrae** le liste rappresentative di tali minoranze linguistiche **agli obblighi** in materia di **presentazione del programma e di collegamento inter-camerale**, nel caso in cui esse non siano coalizzate con altre liste presenti altrove nel territorio nazionale.

Quanto invece alla **disciplina della presentazione delle liste** di collegio plurinominale, si fa presente che quella recata dal comma 4 dell'articolo 93-*quinquies* ora in commento è la medesima prevista per i collegi plurinominali delle altre circoscrizioni ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 1, del testo unico. Le altre disposizioni citate al comma 5, che **possono considerarsi**, in linea teorica,

applicabili anche alla circoscrizione Trentino-Alto Adige, “in quanto compatibili”, sembrano essere le seguenti:

- la norma di cui all’articolo 18-*bis*, comma 3, ai sensi della quale “**il numero dei candidati** è in ogni caso pari a **sette, compreso il capolista**”;
- la norma di cui al medesimo articolo 18-*bis*, comma 3, ai sensi della quale, “a pena di inammissibilità, i candidati, compreso il capolista, sono collocati secondo **un ordine alternato di genere**”;
- la norma di cui all’articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*, ai sensi della quale a ciascuna lista “è allegato un elenco di **quattro candidati supplenti**, due di sesso maschile e due di sesso femminile”;
- le norme dell’articolo 19, sensi delle quali nessun candidato può **presentarsi con diversi contrassegni** nei collegi plurinominali e nessun candidato può presentarsi contemporaneamente **all’estero** e sul territorio **nazionale**, oppure alla **Camera** e al **Senato**; per il resto, in riguardo al regime delle **pluricandidature**, si segnala che l’articolo **93-octies**, su cui si veda *infra*, è dedicato espressamente a disciplinare tale materia in relazione alle due circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige.
- le norme di cui all’articolo 20 recanti la disciplina delle **tempistiche** e delle **modalità** pratiche di **presentazione** delle liste.

L’**articolo 93-sexies**, composto da cinque commi, reca le **disposizioni** in materia di **aspetto della scheda elettorale e di espressione del voto**. Si segnala che, durante l’esame al Senato, **la possibilità di esprimere il voto di preferenza** in favore dei candidati di lista è stata introdotta, in modalità del tutto analoghe a quelle previste per il resto del paese, anche con riguardo ai **seggi assegnati con metodo proporzionale** nel collegio plurinominale della circoscrizione **Trentino-Alto Adige**.

Il **comma 1** dispone che la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell’interno secondo il modello descritto nelle tabelle H-*bis* e H-*ter* allegate al testo unico. Ad ogni buon conto, come chiarito anche testualmente, per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca **i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale**, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il **contrassegno** della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati **i nomi e i cognomi** dei candidati per l’assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale con metodo proporzionale, secondo il rispettivo ordine di presentazione. Ad eccezione del **capolista**, ciascun nome e cognome del candidato è preceduto da un **quadrato** ove poter esprimere un segno indicante **il voto di preferenza**.

Come specificato dal **comma 2**, nel caso di più liste collegate in **coalizione**, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio

uninomiale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio, all'interno del quale i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista.

Come previsto dal **comma 3, l'elettore esprime il voto** tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati di lista e **può esprimere fino a tre preferenze** in favore dei candidati nel collegio plurinominale appartenenti alla medesima lista, **escluso il capolista**. Il voto di preferenza si esprime tracciando **un segno nel quadrato** posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di **più preferenze espresse**, queste devono riguardare **candidati di sesso diverso**, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Ai sensi del **comma 4**, nei casi in cui il **segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale**, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, e nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Il **comma 5** reca la norma che **vieta il cosiddetto voto disgiunto**: se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

Si riporta di seguito il modello di scheda da allegare al testo unico ai sensi del comma 30 dell'articolo 1 in commento (**Tabelle H-bis e H-ter**).

Tabella H-bis
(Articolo 93-sexies, comma 1)

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI NELLA CIRCOSCRIZIONE TRENINO-ALTO ADIGE
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

Tabella H-ter
(Articolo 93-sexies, comma 1)

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI DEPUTATI
NELLA CIRCOSCRIZIONE TRENINO-ALTO ADIGE
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

L'articolo 93-septies, composto da tre commi, reca le **disposizioni** in materia di **procedura di assegnazione dei seggi**.

L'intera procedura è in capo all'**Ufficio centrale circoscrizionale**, al quale sono demandate, ai sensi del **comma 1**, le seguenti operazioni:

- ai sensi della lettera *a*), la determinazione della **cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale**, data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;
- ai sensi della lettera *b*), la **proclamazione a deputato** del candidato che, in ciascun collegio uninominale, abbia ottenuto il maggior numero di voti validi (ovvero, in caso di parità, del candidato più giovane di età), anche se non collegato ad una lista ammessa alla ripartizione nazionale dei seggi proporzionali;
- ai sensi della lettera *c*), la determinazione della **cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista**, data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 93-sexies, comma 4, ultimo periodo. Tali voti sono attribuiti alla lista in proporzione ai voti ottenuti dalle liste collegate in coalizione nell'ambito del collegio uninominale;

- ai sensi della lettera *d*), la determinazione della **cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista**, data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;
- ai sensi della lettera *e*), la determinazione della **cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato**, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la **graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista**, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
- ai sensi della lettera *f*), la determinazione della **cifra elettorale percentuale circoscrizionale di ciascuna lista**. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della circoscrizione, moltiplicato per cento;
- ai sensi della lettera *g*), la determinazione della **cifra elettorale individuale percentuale circoscrizionale di ciascun candidato**. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato per il totale dei voti validi della circoscrizione, moltiplicato per cento;
- ai sensi della lettera *h*), la determinazione del **totale dei voti validi della circoscrizione**, dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
- ai sensi della lettera *i*), la comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, dei **nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e della lista o delle liste ad essi collegati della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista**, nonché del **totale dei voti validi** della circoscrizione, ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-*sexies*.

Ai sensi del **comma 2**, ricevuta – da parte dell'Ufficio centrale nazionale - la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 1, lettera *e-bis*), concernente **l'elenco delle liste ammesse** alla ripartizione dei seggi e **la cifra circoscrizionale dei voti delle varie coalizioni** (come depurata dai voti che non concorrono ai totali nazionali perché ottenuti da liste con un consenso inferiore all'1 per cento a livello nazionale), l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'**assegnazione dei seggi in ragione proporzionale tra le liste e le coalizioni ammesse**, effettuando le seguenti operazioni:

- ai sensi della lettera *a*), divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle **liste singole e delle coalizioni** risultate ammesse per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione, ottenendo così

il **quoziente elettorale circoscrizionale**; divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La **parte intera** del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i **maggiori resti**, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

- ai sensi della lettera b), ripartisce i **seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste tra le liste coalizzate**. A tal fine, per ciascuna coalizione calcola il **quoziente elettorale di coalizione** dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste coalizzate, per il numero di seggi da distribuire; divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente. La **parte intera** del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i **maggiori resti**, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
- ai sensi della lettera c), **proclama eletti**, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui al comma 1, lettera e) (che, si ricorda, è redatta sulla base della cifra individuale circoscrizionale di ciascun candidato).

Ai sensi del **comma 3**, al termine delle operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i **nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati**, nonché il **numero di seggi attribuiti a ciascuna lista**, ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, commi 1, lettera *f-bis*), ossia della verifica circa il superamento della soglia massima prevista di 220 seggi da parte della lista o coalizione assegnataria del premio di governabilità.

Come si vede, il riparto dei seggi proporzionali avviene sulla base dei voti espressi nella circoscrizione, ma limitatamente alle coalizioni e liste **ammesse alla ripartizione dei seggi a livello nazionale**, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e) del testo unico.

Ne consegue che si applica alla regione Trentino-Alto Adige anche la soglia derogatoria ivi prevista per le **liste rappresentative delle minoranze linguistiche** tutelate, fissata al **20 per cento dei voti validi espressi a livello regionale**, sia che tali liste siano coalizzate con altre sia che non lo siano. Come espressamente chiarito nell'alinea del comma 2 del nuovo articolo 93-septies, nel caso in cui facciano parte di una **coalizione che non ha ottenuto, a livello nazionale, i requisiti per essere considerata tale** (i.e. almeno il 10 per cento dei voti validi a livello nazionale e la presenza, tra le liste in essa coalizzate, di almeno una lista con almeno il 3 per cento dei voti validi a livello nazionale), le liste rappresentative di minoranze linguistiche **che abbiano superato il 20 per cento dei voti validi espressi a livello regionale** partecipano alla ripartizione qui descritta come **“liste singole”**.

Inoltre, come si è già visto in commento al comma 22 dell'articolo 1 della presente proposta, si ricorda che nel corso dell'esame al **Senato** è stata ripristinata la previsione secondo la quale, **nel solo caso in cui la lista rappresentativa della minoranza linguistica riconosciuta si sia presentata non in coalizione con altre**, alla soglia derogatoria del 20 per cento dei voti validi regionali si aggiunge **un'altra soglia, alternativa alla prima**, costituita dall'elezione di un proprio candidato (ossia, di un candidato da tale lista singola sostenuto) **in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione** (dunque, in almeno un collegio su quattro).

L'articolo 93-octies, composto da tre commi e volto a disciplinare il **regime delle pluricandidature delle due circoscrizioni** oggetto del Titolo in esame.

Ai sensi del comma 1, nelle due circoscrizioni, **nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale**, a pena di nullità.

A norma del comma 2, **il candidato in un collegio uninominale** di una delle due circoscrizioni **o nelle liste** presentate per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige **non può essere candidato nelle liste presentate**, nelle altre circoscrizioni, **ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità**.

A mente del comma 3, **il candidato in un collegio uninominale** delle due circoscrizioni **può essere candidato**, con il medesimo contrassegno, **in collegi plurinominali**, fino a un massimo di **cinque**. Per quanto riguarda la normativa in materia di **candidature plurime** e di **elezioni plurime nei collegi plurinominali**, si rinvia a quanto disposto dalle norme applicate alla generalità delle circoscrizioni (l'articolo 19, comma 2, che pone un limite massimo di cinque candidature, in posizione di capolista o meno, e l'articolo 85, comma 1, che disciplina le modalità con cui sciogliere i vari casi di elezione plurima nei collegi plurinominali). Invece, per il caso in cui il candidato risulti eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali, è espressamente disposto che esso **si intende eletto nel collegio uninominale**.

Articolo 1, comma 28
***(Modifiche di coordinamento all'articolo 106 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957)***

L'**articolo 1, comma 28**, non modificato dal Senato, adegua la fattispecie di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati al superamento della componente uninominale, sopprimendo il riferimento ivi presente alla sottoscrizione di più candidature uninominali e limitando così la sanzione dell'ammenda alla sola ipotesi di sottoscrizione di più liste di candidati.

L'**articolo 1, comma 28**, sopprime, nell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il riferimento alla sottoscrizione di più di una candidatura nel collegio uninominale, adeguando la fattispecie penale al superamento della componente uninominale sul territorio nazionale.

La disposizione vigente punisce con l'ammenda fino a 10.000 lire l'elettore che sottoscriva la presentazione di più di una candidatura uninominale o di più di una lista di candidati. Per effetto della modifica, la sanzione è ricondotta alla sola ipotesi della sottoscrizione di più liste, venendo meno il presupposto per sanzionare la plurima sottoscrizione di candidature uninominali.

Articolo 1, comma 29
***(Modifiche di coordinamento all'articolo 119 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957)***

L'articolo 1, comma 29, non modificato dal Senato, espunge dall'articolo 119, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati il riferimento ai rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali, adeguando il novero dei beneficiari del diritto all'assenza dal lavoro durante le operazioni elettorali al superamento della componente uninominale.

L'articolo 1, comma 29, sopprime, nell'articolo 119, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il riferimento ai rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali, adeguando la disciplina dei diritti dei lavoratori impegnati in funzioni elettorali al superamento della componente uninominale sul territorio nazionale.

L'articolo 119 nella formulazione vigente disciplina il trattamento dei lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso i seggi. Il comma 1 riconosce a coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali in occasione di consultazioni nazionali, regionali o referendarie il diritto di assentarsi dal lavoro per l'intera durata delle operazioni, includendo tra i beneficiari i membri del seggio e i rappresentanti di lista, di gruppo o dei promotori referendari. Il comma 2 dispone che i giorni di assenza per lo svolgimento di tali funzioni siano considerati, a tutti gli effetti di legge e di contratto, come giorni di attività lavorativa, con conseguente conservazione del diritto alla retribuzione e al computo dell'anzianità.

Articolo 2, comma 1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di elementi caratterizzanti il sistema elettorale e di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e ai collegi plurinominali)

L'**articolo 2, comma 1**, non modificato dal Senato, modifica in più punti l'**articolo 1** del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del **Senato della Repubblica**. Al **comma 1** dell'articolo novellato è aggiornato il riferimento ai dati del **censimento permanente** della popolazione ai fini della ripartizione dei seggi tra le regioni; al **comma 2** è previsto che le **circoscrizioni regionali** siano ripartite nei **collegi plurinominali oggi vigenti** e sono introdotti riferimenti agli **elementi caratterizzanti il sistema elettorale** disciplinato dal disegno di legge in esame, che è un sistema a base proporzionale, corretto dall'eventuale attribuzione, al ricorrere dei previsti presupposti, di un **premio di governabilità pari a 35 seggi**. Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilità non possono comunque essere attribuiti più di **centotredici seggi complessivi**, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero. Al **comma 2-ter** sono modificate le disposizioni concernenti le **ripartizioni di seggi nelle regioni e nei collegi plurinominali** da effettuarsi con il decreto del Presidente della Repubblica. Al **comma 3** è chiarito che ad essere costituita in un unico collegio uninominale è la sola regione **Valle d'Aosta**. Al **comma 4** sono soppressi i riferimenti all'eventualità che alle **Province autonome di Trento e di Bolzano spettino più dei tre seggi spettanti a ciascuna di esse** per espressa disposizione costituzionale. Sono infine introdotti i nuovi **commi 4-bis e 4-ter**, che definiscono i termini di integrazione tra le elezioni nelle regioni **Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige** e quelle del resto del paese ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e della verifica del **massimale di 113 seggi**.

Il **comma 1** dell'articolo 2 del disegno di legge in commento, composto da **sette lettere**, modifica in altrettanti punti l'**articolo 1** del testo unico delle leggi recanti norme per l'**elezione del Senato della Repubblica**, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

Lettera a), sostituzione del riferimento al censimento generale della popolazione

La **lettera a)** del comma in esame modifica il **comma 1** dell'articolo 1 del testo unico, che nel testo vigente, al primo periodo, dispone che il Senato della Repubblica è eletto su base regionale.

Il secondo periodo del comma dispone che, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, **i seggi sono ripartiti tra le regioni** a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo **censimento generale della popolazione**, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La novella in oggetto **sostituisce il riferimento** ai risultati “dell'ultimo **censimento generale** della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica” con il riferimento ai risultati “riportati dall'**ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente** della popolazione a livello comunale”, in accordo con le norme sulla pubblicazione dei dati censimento permanente introdotte dalla legge di bilancio per il 2018.

Come già illustrato in relazione alla analoga modifica apportata all'articolo 3 del testo unico per l'elezione della Camera (alla cui scheda di lettura si rinvia per ogni approfondimento), con il passaggio dal censimento decennale al censimento permanente, la legge di bilancio per il 2018 ([legge 205 del 2017](#), commi 227-237), ha stabilito, inoltre, le modalità di pubblicazione dei risultati del censimento e individuato la fonte dei dati ai fini dell'applicazione delle norme in materia elettorale e referendaria, appunto, nel decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in cui sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale.

Lettere b) e c), introduzione del riferimento ai collegi plurinominali vigenti e agli elementi caratterizzanti del nuovo sistema

La **lettera b)** del comma in esame **sostituisce integralmente il comma 2** dell'articolo 1 del testo unico, il quale, nel testo vigente, reca disposizioni in materia di ripartizione del territorio nazionale in **collegi uninominali**, prevedendo che essi corrispondano ai tre ottavi del totale dei seggi da

eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima, ed assicurandone uno per ogni circoscrizione.

Il disegno di legge in commento sopprime i collegi uninominali e, conseguentemente, sostituisce integralmente il testo appena citato, introducendovi **un riferimento ai collegi plurinominali** e una descrizione sintetica degli **elementi caratterizzanti il sistema** elettorale introdotto, complessivamente inteso.

In particolare, il comma novellato prevede, al primo periodo, che, fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei **collegi plurinominali vigenti**, quelli cioè di cui alla tabella B.2 allegata al [decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177](#).

Al secondo periodo, enuncia che l'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali è effettuata **con metodo proporzionale**, con l'eventuale attribuzione di un **premio di governabilità** da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 16-bis, alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia conseguito **il maggior numero di voti validi in entrambe le Camere** e che abbia conseguito almeno il **42 per cento di voti validi** in ciascuna di esse. Il comma prosegue chiarendo che il premio di governabilità è assegnato, nelle diverse circoscrizioni regionali, a **liste circoscrizionali** appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, per un totale di **trentacinque seggi complessivi**. L'ultimo periodo dispone che alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilità **non possono comunque essere attribuiti più di centotredici seggi complessivi**, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero.

Si tratta di disposizioni corrispondenti a quelle di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del testo unico per l'elezione della Camera, di cui si è dato conto in commento all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame.

La totalità delle **osservazioni** riportate in commento alle novelle di cui all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in commento, risultano **riferibili anche alle novelle ora in esame**, trattandosi di un sistema elettorale perfettamente analogo.

Anche in questo caso, la **componente proporzionale** del sistema risulta **incrementata**, in termini quantitativi, rispetto al sistema vigente, a causa del fatto che i seggi assegnati tramite premio sono poco più della metà di quelli oggi assegnati nei collegi uninominali che si intende sopprimere.

Senato			
Metodo di elezione	Vigente	AC 2822 (con premio)	AC 2822 (senza premio)
Italia - Proporzionale	122	154	189
Italia - Uninominali/Premio	67	35	-
Valle d'Aosta - Uninominale	1	1	1
Trentino-Alto Adige - Uninominali	6	6	6
Eestero - Proporzionale	4	4	4
Totale Proporzionale	126	158	193
% su 400	63,0	79,0	96,5

Anche il **premio di governabilità** presenta le **medesime caratteristiche** tecniche che si sono già descritte per la Camera dei deputati: esso è previsto in ammontare fisso (35 seggi); viene assegnato solo al ricorrere di specifici presupposti (42 per cento dei voti nazionali), che devono ricorrere in relazione ad entrambe le Camere, ed in favore dello stesso soggetto (meccanismo di coordinamento tra gli esito elettorali delle due Camere); produce un effetto distorsivo inferiore rispetto alla sua consistenza in termini di seggi sul totale dell'Assemblea; prevede un tetto massimo di seggi assegnabile (113 su 189).

Quanto alla reale **decisività del premio di governabilità**, cioè la sua idoneità ad attribuire effettivamente la maggioranza assoluta dei seggi, essa si configura, al Senato, come **meno certa che alla Camera**: infatti, ipotizzando una dispersione del voto espresso in favore di liste sotto la soglia di sbarramento pari a zero, il 42 per cento dei 154 seggi ripartiti proporzionalmente corrisponde a circa 65 seggi, i quali, sommati ai 35 seggi del premio, consentono di arrivare ad un totale di 100 seggi su 200 (non, quindi, i 101 necessari per la maggioranza assoluta). Tuttavia, da una parte, va ricordato che a tali 100 seggi andranno aggiunti quelli eventualmente ottenuti dalla lista o dalla coalizione aggiudicataria del seggio in Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e circoscrizione Estero, e dall'altra, va segnalato che prevedere quale sarà effettivamente l'esito del riparto dei 154 seggi proporzionali al Senato si configura come più complesso di quanto non sia per i 314 seggi della Camera poiché al Senato **la distribuzione dei seggi non avviene a livello nazionale ma è il frutto della somma delle distribuzioni effettuate in ciascuna regione**, sulla base dei voti ottenuti a livello regionale. Le **distribuzioni regionali**, rispetto a una distribuzione nazionale unitaria, in misura variabile a seconda della configurazione dell'offerta politica e della distribuzione del consenso elettorale tra le liste singole e le coalizioni, risultano **più soggette a fenomeni di distorsione della rappresentanza proporzionale**, dovuti al fatto che a livello regionale operano **soglie di sbarramento sostanziali maggiori**.

Come noto, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, **“il Senato è eletto su base regionale”**. La questione è da sottolineare con particolare attenzione, in

questa sede, anche e soprattutto in relazione al fatto che il disegno di legge in esame prevede **l'assegnazione di un premio di governabilità su base nazionale** anche al Senato.

Si ricorda che la legge n. 270 del 2005 aveva previsto che, al contrario di quanto avvenisse alla Camera, il **premio di maggioranza** da tale legge istituito, al Senato, fosse assegnato anch'esso **su base regionale**. Esso si configurava cioè come **multiplo e non univocamente attribuito**: poteva essere assegnato a liste e coalizioni di liste diverse a seconda della regione, con la conseguenza che i seggi-premio ottenuti da una lista o coalizione in una regione potevano essere compensati da quelli ottenuti da un'altra lista o coalizione in un'altra regione.

Il **premio di maggioranza assegnato su base regionale** per il Senato come previsto dalla legge n. 270 del 2005 è stato dichiarato **incostituzionale** dalla Corte costituzionale con la **sentenza n. 1 del 2014**, in primo e principale luogo perché, al pari di quello della Camera, non prevedeva limiti minimi di consenso necessari per ottenerne l'attribuzione in ciascuna regione. La Corte tuttavia, in tal caso, si è espressa anche sul **meccanismo di funzionamento interno** del premio di maggioranza, ed in particolare sulle possibili conseguenze della sua attribuzione su base regionale. “Nella specie” – sottolinea la Corte – “il test di proporzionalità evidenzia, oltre al difetto di proporzionalità in senso stretto della disciplina censurata, anche l'inidoneità della stessa al raggiungimento dell'obiettivo perseguito, in modo più netto rispetto alla disciplina prevista per l'elezione della Camera dei deputati. Essa, infatti, stabilendo che l'attribuzione del premio di maggioranza è su scala regionale, produce l'effetto che la maggioranza in seno all'assemblea del Senato sia il **risultato casuale** di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, **favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento**, pur in presenza di una distribuzione del voto nell'insieme sostanzialmente omogenea. Ciò rischia di compromettere sia il funzionamento della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (art. 94, primo comma, Cost.), sia l'esercizio della funzione legislativa, che l'art. 70 Cost. attribuisce collettivamente alla Camera ed al Senato. In definitiva, rischia di vanificare il risultato che si intende conseguire con un'adeguata stabilità della maggioranza parlamentare e del governo. E benché tali profili costituiscano, in larga misura, l'oggetto di scelte politiche riservate al legislatore ordinario, questa Corte ha tuttavia il dovere di verificare se la disciplina legislativa violi manifestamente, come nella specie, **i principi di proporzionalità e ragionevolezza** e, pertanto, sia lesiva degli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost.” (Sentenza n. 1 del 2014, Considerato in diritto, 4).

Ciò posto, il disegno di legge in oggetto prevede che il premio, al Senato come alla Camera, sia attribuito alla lista o coalizione che abbia conseguito il **maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere**, e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse. Il premio, esattamente come alla Camera, una volta individuato, su base nazionale, il soggetto aggiudicatario, **consiste nell'elezione di tutti i candidati di liste a tal fine specificamente presentate** a livello circoscrizionale, ossia, al Senato, a

livello regionale – dato che le circoscrizioni corrispondono ivi alle regioni. La lunghezza delle liste in questione dipende dai seggi in palio in ciascuna regione, che sono a loro volta determinati in proporzione alle dimensioni demografiche delle regioni stesse. Il **premio di governabilità** introdotto dal disegno di legge in oggetto al Senato si configura dunque come **assegnato a livello nazionale, ma ripartito su base regionale**.

Un altro aspetto nel quale il meccanismo di funzionamento del premio di governabilità del Senato si differenzia da quello della Camera è il **sistema di compensazione** previsto nel caso la lista o coalizione di liste aggiudicataria del premio consegua, tra i seggi ottenuti nella quota proporzionale e quelli derivanti dal premio, **un numero di seggi superiore a quello massimo previsto**, che al Senato è 113 su 189.

Ebbene, mentre alla Camera si procede, in tal caso, ad una nuova ripartizione nazionale nell'ambito della quale al vincitore e agli sconfitti vengono attribuiti "d'ufficio", rispettivamente, il numero massimo di seggi proporzionali previsto (150 meno una cifra pari ai seggi ottenuti in Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta) e gli altri seggi da distribuire proporzionalmente (la restante parte dei 314 seggi da assegnare proporzionalmente), al Senato tale procedura non potrebbe essere seguita, visto che le ripartizioni proporzionali avvengono a livello regionale.

Al Senato è previsto un meccanismo diverso, sulla base del quale:

- i seggi eccedenti rispetto al massimo di 113, da sottrarre a quelli ottenuti dalla lista o coalizione vincitrice, vengono ad essa **sottratti**, nella parte proporzionale, **nelle regioni in cui essa abbia ottenuto gli ultimi seggi con i resti minori**;
- una volta individuata la regione in cui sottrarre il seggio alla lista o coalizione vincitrice, tale seggio è **assegnato alla lista o coalizione che, tra quelle sconfitte, presenti il maggiore resto non utilizzato** nella ripartizione proporzionale effettuata in tale regione.

Per ogni dettaglio, si rinvia a quanto riportato in commento all'articolo 2, comma 9, del disegno di legge in oggetto, recante le novelle all'articolo 16-bis del testo unico per l'elezione del Senato.

La **lettera c)** del comma in esame **sopprime il comma 2-bis** dell'articolo 1 del testo unico, il quale nel testo vigente, recava le disposizioni concernenti la ripartizione del territorio delle circoscrizioni regionali in **collegi plurinominali** costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. Tale disciplina era coerente con i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali che la [legge n. 165 del 2017](#), all'articolo 3, conferiva al Governo, e che quest'ultimo ha esercitato tramite il [decreto legislativo n. 177 del 2020](#).

Ora, come si è appena visto, il comma 2 dell'articolo qui novellato, nel testo risultante dalle modifiche di cui alla lettera **b)** appena descritta, **individua invece i collegi plurinominali in cui ripartire ciascuna**

circoscrizione regionale in quelli vigenti, di cui alla tabella B.2 allegata al citato decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.

Lettera d), ripartizione dei seggi premio e determinazione dei seggi da assegnare nei collegi plurinominali

La **lettera d) del comma 1** in esame sostituisce integralmente il **comma 2-ter dell'articolo 1** del testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica, al fine di determinare gli ulteriori contenuti del decreto del Presidente della Repubblica di ripartizione dei seggi nelle regioni, necessari per il sistema elettorale proposto. Nello specifico:

- la **ripartizione nelle regioni**, ad esclusione di Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, dei **35 seggi** da assegnare come premio di governabilità e conseguentemente, in ciascuna regione, il numero di seggi residui da assegnare con metodo proporzionale;
- la **determinazione dei seggi da assegnare nei collegi plurinominali** di ciascuna regione nelle due ipotesi di attribuzione o meno del premio di governabilità.

Come già sopra ricordato, il **comma 1 dell'articolo 1** del testo unico vigente, al secondo periodo – non modificato dal disegno di legge in esame - stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di indizione dei comizi elettorali, **i seggi da assegnare nel territorio nazionale sono ripartiti tra le regioni**. La norma, in attuazione di quanto stabilito dall'**articolo 57 della Costituzione**, specifica che la determinazione dei seggi è effettuata sulla base della popolazione residente risultante dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale. L'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, inoltre, fatti salvi i vincoli stabiliti al comma 3 (per i quali si veda *infra*, a commento delle lettere *e*) e *f*) del comma 1 in esame), stabilisce la modalità di ripartizione dei seggi, che deve essere effettuata sulla base dei quozienti interi e maggiori resti.

La [tabella 6](#) sotto riportata mostra la distribuzione dei seggi nelle regioni secondo quanto disposto dall'articolo 57 della Costituzione e dall'articolo 1, comma 1 del testo unico, sulla base dei dati del censimento 2021.

I dati dell'ultimo censimento permanente, quello del 2021, sono determinati con il [decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023](#), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023. Per

ulteriori approfondimenti si veda la scheda di lettura riferita all'articolo 1, comma 3.

Le ultime due colonne con sfondo grigio mostrano il numero di seggi determinato dal [decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022](#) in occasione delle elezioni politiche del 2022 sulla base del censimento 2011 (ultimo censimento decennale, pubblicato con il [decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012](#)) e la differenza di seggi tra la ripartizione effettuata in base al censimento 2021 e quella effettuata con il suddetto decreto del Presidente della Repubblica del 2022.

Si ricorda anche qui, come già fatto nella scheda di lettura riferita all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in oggetto, che la tabella appena illustrata e quelle a seguire sono il frutto di una **elaborazione prospettica**, non essendo ancora stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica di assegnazione dei seggi, che come detto è emanato in occasione della convocazione dei comizi. Si segnala, peraltro, che **non si può escludere** che entro la naturale scadenza della legislatura in corso venga emanato il **decreto del Presidente della Repubblica** che determina la popolazione residente sulla base del censimento al **31 dicembre 2026**.

Tabella 6 – Senato: ripartizione dei seggi nelle regioni e province autonome, ai sensi dell'art. 57 Cost.

Regioni e Province autonome	CENSIMENTO 2021 (*)	seggi fissi	seggi quozienti interi	resti	seggi maggiori resti	totale seggi	SEGGI dPR 2022 (cens.2011)	DIFFERENZA SEGGI 2021-2011
Piemonte	4.256.350		13	229.197	1	14	14	-
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	123.360	1				1	1	
Lombardia	9.943.004		32	30.012		32	31	1
Provincia autonoma Bolzano / Bozen	532.616	3				3	3	
Provincia autonoma Trento	540.958	3				3	3	
Veneto	4.847.745		15	201.030	1	16	16	-
Friuli-Venezia Giulia	1.194.647		3	265.304	1	4	4	-
Liguria	1.509.227		4	270.103	1	5	5	-
Emilia-Romagna	4.425.366		14	88.432		14	14	-
Toscana	3.663.191		11	255.600	1	12	12	-
Umbria	858.812		2	239.250	1	3	3	-
Marche	1.487.150		4	248.026	1	5	5	-
Lazio	5.714.882		18	138.824		18	18	-
Abruzzo	1.275.950		4	36.826		4	4	-
Molise	292.150	2				2	2	
Campania	5.624.420		18	48.362		18	18	-
Puglia	3.922.941		12	205.569	1	13	13	-
Basilicata	541.168	3				3	3	
Calabria	1.855.454		5	306.549	1	6	6	-
Sicilia	4.833.329		15	186.614		15	16	-1
Sardegna	1.587.413		5	38.508		5	5	-
Totale nazionale	59.030.133	12	175		9	196	196	

Senatori	200
Circoscrizione estero	4
num. di seggi (territorio nazionale)	196
seggi in numero fisso	12
numero di seggi da ripartire	184
	(=196 - 12)
popolazione considerata	56.999.881
al totale nazionale è sottratta la popolazione delle regioni con seggi in numero fisso	
	2.030.252
quoziente nazionale	309.781
seggi attribuiti con i quozienti interi	175
seggi da attrib. con i maggiori resti	9

art. 57 Cost., co.3

a) nessuna regione o provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a 3

Provincia aut. Bolzano 3

Provincia aut. Trento 3

Basilicata 3

b) Molise 2

c) Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 1

totale 12

(*) La popolazione considerata è quella riferita al censimento 2021, come determinata dal d.P.R. 20 gennaio 2023 (G.U. n. 53 del 3 marzo 2023).

Il **comma 2-ter** come novellato, stabilisce che con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento e con l'esclusione delle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige sono inoltre determinate:

- la **distribuzione tra le regioni di 35 seggi** da assegnare quale premio di governabilità, in presenza delle condizioni disciplinate all'articolo 16-bis (**lettera a**));
- la distribuzione dei **seggi da attribuire nei collegi plurinominali** di ciascuna regione, nel caso di **attribuzione del premio di governabilità**, in cui seggi assegnati in ciascuna regione da ripartire nei collegi plurinominali sono quelli risultanti dalla differenza tra l'assegnazione di tutti i seggi (comma 1) e la distribuzione dei 35 seggi del premio di governabilità (lettera a), complessivamente pari a **154 (lettera b)**), e nel caso di **non attribuzione del premio di governabilità**, in cui i seggi assegnati in ciascuna circoscrizione da ripartire nei collegi plurinominali sono tutti i seggi ad essa assegnati (comma 1), complessivamente pari a **189 (lettera c)**).

Le tabelle riportate a seguire mostrano l'attuazione di quanto disciplinato dal comma 2-ter come novellato.

La [tabella 7](#), sotto riportata, mostra la **ripartizione dei 35 seggi** del premio di governabilità **tra le regioni**, ad eccezione delle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, secondo quanto disposto dal comma 2-ter, lettera a), dell'articolo 1 del testo unico Senato.

In analogia a quanto disposto dalla Costituzione per la ripartizione di 196 seggi, la ripartizione dei 35 seggi è effettuata con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti, sulla base del quoziente naturale, dato dal rapporto tra la popolazione delle regioni considerate (al totale nazionale è sottratta la popolazione delle regioni escluse) e i 35 seggi da ripartire.

Tabella 7 – Senato: ripartizione di 35 seggi tra le regioni (PDL AC 2822-B. art.1, co.2-ter, lett. a))

Regioni e Province autonome	Ripartizione di 35 seggi premio				
	CENSIMENTO 2021	seggi quozienti interi	resti	seggi maggiori resti	totale seggi
Piemonte	4.256.350	2	951.596	1	3
Lombardia	9.943.004	6	28.742		6
Veneto	4.847.745	2	1.542.991	1	3
Friuli-Venezia Giulia	1.194.647	-	1.194.647	1	1
Liguria	1.509.227	-	1.509.227	1	1
Emilia-Romagna	4.425.366	2	1.120.612	1	3
Toscana	3.663.191	2	358.437		2
Umbria	858.812	-	858.812	1	1
Marche	1.487.150	-	1.487.150	1	1
Lazio	5.714.882	3	757.751		3
Abruzzo	1.275.950	-	1.275.950	1	1
Molise	292.150	-	292.150		
Campania	5.624.420	3	667.289		3
Puglia	3.922.941	2	618.187		2
Basilicata	541.168	-	541.168		-
Calabria	1.855.454	1	203.077		1
Sicilia	4.833.329	2	1.528.575	1	3
Sardegna	1.587.413	-	1.587.413	1	1
Totale	57.833.199	25		10	35
Regioni escluse dalla ripartizione					
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	123.360				
Provincia autonoma Bolzano / Bozen	532.616				
Provincia autonoma Trento	540.958				
Totale	1.196.934				
Totale nazionale	59.030.133				
al totale nazionale, è sottratta la popolazione delle regioni escluse					
numero di SEGGI DA RIPARTIRE	35				
popolazione considerata	57.833.199				
quoziente nazionale	1.652.377				
seggi attribuiti con i quozienti interi	25				
seggi da attribuire con i maggiori resti	10				

La [tabella 8](#), reca il riepilogo dei **seggi distribuiti nelle regioni**: la ripartizione di 196 seggi tra le regioni (articolo 1, comma 1, non modificato), la ripartizione di 35 seggi tra le regioni (articolo 1, comma 2-ter, lettera a), come novellato) e, per ciascuna regione, la determinazione dei seggi da attribuire nei collegi plurinominali nel caso di attribuzione di premio di governabilità pari alla differenza tra il totale dei seggi assegnati alla circoscrizione e la quota parte dei 35 seggi premio.

Tabella 8 – Senato: riepilogo dei seggi assegnati nelle regioni (PDL AC 2822-B art.1, commi 1 e 2-ter)

	Regioni e Province autonome	Seggi cens.2021	35 seggi PREMIO GOV.	Seggi da attr. coll. PLURINOM.
1	Piemonte	14	3	11
3	Lombardia	32	6	26
5	Veneto	16	3	13
6	Friuli-Venezia Giulia	4	1	3
7	Liguria	5	1	4
8	Emilia-Romagna	14	3	11
9	Toscana	12	2	10
10	Umbria	3	1	2
11	Marche	5	1	4
12	Lazio	18	3	15
13	Abruzzo	4	1	3
14	Molise	2	-	2
15	Campania	18	3	15
16	Puglia	13	2	11
17	Basilicata	3	-	3
18	Calabria	6	1	5
19	Sicilia	15	3	12
20	Sardegna	5	1	4
	Totale	189	35	154
Collegi uninominali				
	Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	1		
	Provincia autonoma Bolzano / Bozen	3		
	Provincia autonoma Trento	3		
	Totale nazionale	196		

La [tabella 9](#), infine, mostra il risultato della **ripartizione dei seggi assegnati** a ciascuna regione **nei collegi plurinominali** in cui è ripartita, nelle due ipotesi. I 26 collegi plurinominali, come stabilito dal novellato articolo 1, comma 2, del testo unico, sono quelli determinati con il decreto legislativo n. 177 del 2020.

Tabella 9 – Senato: determinazione dei seggi da assegnare nei collegi plurinominali

(PDL AC 2822-B art.1, co.2-ter, lett. b) e c))

REGIONI	TOT SEGGI REGIONE	35 seggi PREMIO GOV.	Seggi coll. PLURIN.	COLLEGI PLURINOMINALI 2020	Residenti cens.2021 (*)	RIPARTO 154 SEGGI	RIPARTO 189 SEGGI
Piemonte	14	3	11	Piemonte - P01	1.823.154	5	6
				Piemonte - P02	2.433.196	6	8
Lombardia	32	6	26	Lombardia - P01	2.854.257	8	9
				Lombardia - P02	3.976.463	10	13
				Lombardia - P03	3.112.284	8	10
Veneto	16	3	13	Veneto - P01	2.142.384	6	7
				Veneto - P02	2.705.361	7	9
Friuli-Venezia Giulia	4	1	3	Friuli-Venezia Giulia	1.194.647	3	4
Liguria	5	1	4	Liguria	1.509.227	4	5
Emilia-Romagna	14	3	11	Emilia-Romagna - P01	1.893.589	5	6
				Emilia-Romagna - P02	2.531.777	6	8
Toscana	12	2	10	Toscana	3.663.191	10	12
Umbria	3	1	2	Umbria	858.812	2	3
Marche	5	1	4	Marche	1.487.150	4	5
Lazio	18	3	15	Lazio - P01	2.868.288	8	9
				Lazio - P02	2.846.594	7	9
Abruzzo	4	1	3	Abruzzo	1.275.950	3	4
Molise	2	-	2	Molise	292.150	2	2
Campania	18	3	15	Campania - P01	3.206.505	9	10
				Campania - P02	2.417.915	6	8
Puglia	13	2	11	Puglia	3.922.941	11	13
Basilicata	3	-	3	Basilicata	541.168	3	3
Calabria	6	1	5	Calabria	1.855.454	5	6
Sicilia	15	3	12	Sicilia - P01	2.293.813	6	7
				Sicilia - P02	2.539.516	6	8
Sardegna	5	1	4	Sardegna	1.587.413	4	5
Totale	189	35	154			154	189

(*) La popolazione considerata è quella riferita al censimento 2021, come determinata dal d.P.R. 20 gennaio 2023 (G.U. n. 53 del 3 marzo 2023).

La tabella espone, per ciascuna regione: il numero di seggi complessivi attribuiti, il numero di seggi premio, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali in caso di attribuzione del premio di governabilità, nonché i collegi plurinominali in cui è ripartita. Per ciascun collegio plurinominali è esposto la denominazione del collegio indicata nel decreto legislativo; la popolazione residente in base al censimento 2021, come determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023; il numero di seggi attribuiti nel collegio plurinominali in caso di attribuzione del premio di governabilità (colonna ‘riparto 154 seggi’) e nel caso, invece, in cui il premio di governabilità non venga assegnato (colonna ‘riparto 189 seggi’).

Lettere e), f) e g) modalità di elezione dei senatori spettanti alle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige

La **lettera e)** del comma in esame **sostituisce integralmente il comma 3** dell'articolo 1 del testo unico, il quale, nel testo vigente, prevede che le regioni che eleggono un solo senatore sono costituite in unico collegio uninominale.

Ora, il testo del comma, come novellato dalla norma ora in commento, prevede che ad essere costituita in un **unico collegio uninominale** sia la **regione Valle d'Aosta**.

Si tenga presente, del resto, che l'unica regione italiana a poter eleggere un solo senatore è proprio la Valle d'Aosta, e questo per diretta previsione della Costituzione, la quale, all'articolo 57, secondo comma, secondo periodo, dispone che **“Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno”**.

La **lettera f)** del comma in esame **sostituisce integralmente il comma 4** dell'articolo 1 del testo unico, il quale, **nel testo vigente**, prevede che la **regione Trentino-Alto Adige** è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della [legge 30 dicembre 1991, n. 422](#), ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione. In un secondo periodo, il comma dispone che la restante quota di seggi spettanti alla regione sia attribuita con metodo del recupero proporzionale.

La novella ora in commento **espunge dal testo del comma 3 la seconda parte del primo periodo e la totalità del secondo periodo**, in conseguenza del fatto che alla regione Trentino-Alto Adige, a maggior ragione a seguito della riduzione del numero dei parlamentari operato dalla [legge costituzionale n. 1 del 2020](#), sulla base della popolazione residente **non spettano seggi ulteriori rispetto ai sei** che le spettano di diritto, quale minimo garantito ai sensi dell'articolo 57, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, che assegna un **minimo di tre senatori** per ogni Regione (fatte salve Molise e Valle d'Aosta) e **per ogni Provincia autonoma**.

Anzi, effettuando una distribuzione proporzionale in ragione della popolazione residente, a ciascuna delle due Province autonome di Trento e di Bolzano spetterebbero due senatori, non i tre che invece sono a tali Province assegnati in applicazione della norma costituzionale di salvaguardia che si è appena citata.

I sei seggi spettanti alla regione **corrispondono quindi ai sei collegi uninominali** (Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Bolzano, Bressanone e

Merano) in cui essa è attualmente ripartita ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422.

Si ricorda che l'assegnazione di un numero di seggi minimo pari a tre per ciascuna provincia autonoma, così come il fatto che tali seggi siano assegnati in altrettanti collegi uninominali ai sensi della legge n. 422 del 1991, sono disposizioni volte a rendere possibile la puntuale attuazione del cosiddetto "[Pacchetto delle misure a favore delle popolazioni altoatesine](#)" concordato tra Italia e Austria nel 1969, ed in particolare della misura n. 111 di tale Pacchetto, ai sensi della quale, con provvedimento legislativo, si doveva procedere alla "Modifica delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Senato, allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei **rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di Bolzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi**". Si veda, sul punto, la ricostruzione operata nella scheda di lettura riferita all'articolo 3 del disegno di legge in commento.

La **lettera g)** del comma in esame introduce nell'articolo 1 del testo unico **due nuovi commi**, il 4-*bis* e il 4-*ter*.

Il **comma 4-*bis*** è volto a definire le modalità e i termini di integrazione tra le elezioni che svolgono nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige e quelle che si svolgono nel resto del paese.

In coerenza con quanto già disciplinato per la Camera (articolo 2, comma 1, del testo unico Camera, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del presente disegno di legge), il comma introdotto dispone che:

- **i voti espressi** nelle regioni citate **sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali** delle liste e delle coalizioni di liste, nonché del **totale dei voti validi** nazionali, esclusivamente ai fini richiamati dall'articolo 16-*bis*, comma 1-*sexies*, e cioè ai fini del raggiungimento delle **soglie di accesso alla ripartizione dei seggi**, dell'individuazione della **lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale**, nonché ai fini del raggiungimento della **soglia minima prevista per l'attribuzione del premio** di governabilità;
- **i seggi attribuiti** nelle medesime regioni sono conteggiati ai fini della **verifica** di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *f-bis*), circa il superamento del **massimale di 113 seggi** oltre il quale è previsto che alla lista o coalizione di liste aggiudicataria del premio di governabilità vengano sottratti, nella quota proporzionale, i seggi eccedenti tale soglia.

Dal punto di vista dell'assegnazione dei seggi invece – anche in qui in coerenza con quanto previsto per la Camera – il meccanismo di assegnazione dei seggi nelle regioni **Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige**

resta **slegato** dalle procedure di ripartizione che interessano il resto del paese, ed in particolare:

- i **voti espressi** nelle due regioni speciali **non influiscono sul riparto dei seggi nelle altre regioni** (si ricorda peraltro che al Senato non potrebbe essere altrimenti, in ragione del fatto che il riparto dei seggi proporzionali nelle altre regioni è effettuato sulla base dei voti espressi a livello regionale);
- i **seggi assegnati** nelle due regioni in esame sono assegnati **sulla base dei soli voti espressi nei rispettivi territori**; tale meccanismo risulta al Senato ancora più evidente che alla Camera, in ragione del fatto che tutti e **7 i seggi** in questione sono assegnati in **altrettanti collegi uninominali**.

Il **comma 4-ter**, con **disposizione interpretativa** analoga a quella prevista per l'elezione della Camera (articolo 1, comma 2, del disegno di legge in commento), chiarisce che, con riferimento alle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, nelle quali come si è detto la totalità dei seggi è assegnata con metodo maggioritario in collegi uninominali, con il **termine "lista"** non si intende un elenco di candidati, ma **il partito o gruppo politico** organizzato, che abbia depositato il contrassegno presso il Ministero dell'interno, **cui i candidati nei collegi uninominali delle medesime regioni sono tenuti a collegarsi**, nel rispetto dei formati coalizionali nazionali, ai fini di rendere possibile il computo a livello nazionale dei voti espressi e dei seggi assegnati nelle regioni citate, ai fini sopra esposti. Ciò, **anche nel caso in cui tale partito o gruppo politico** organizzato – come ad esempio quelli rappresentativi delle minoranze linguistiche tutelate nelle citate regioni – non abbia presentato candidature (e dunque, liste di candidati vere e proprie) in altre regioni, ma **solo candidati uninominali nelle regioni in questione**.

La **disciplina di dettaglio** delle procedure di assegnazione dei seggi è recata dal **titolo VII** del testo unico per l'elezione del Senato, come novellata dai commi da 13 a 17 dell'articolo 2 in commento (alla cui scheda di lettura si rinvia).

Articolo 2, comma 2
***(Modifiche di coordinamento all'articolo 2 del decreto legislativo
n. 533 del 1993)***

L'**articolo 2, comma 2**, modificato dal Senato, modifica l'**articolo 2** del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del **Senato della Repubblica**, **espungendovi il riferimento ai collegi uninominali** - fatto salvo che per quelli in cui sono ripartite le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige - ed inserendovi un riferimento **alla possibilità di esprimere preferenze** in favore dei candidati di lista, ad eccezione del capolista.

Il **comma 2** dell'articolo 2 del presente disegno di legge in commento, modificato **durante l'esame al Senato**, modifica l'**articolo 2** del testo unico delle leggi recanti norme per l'**elezione del Senato della Repubblica**, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

Il testo vigente dell'articolo 2 citato, composto da un unico comma, dispone che il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali.

Rispetto al testo vigente, la novella introdotta dalla disposizione ora in commento **espunge il riferimento ai collegi uninominali** (che, come già si è detto, sono soppressi, fatto salvo quelli in cui sono ripartite le regioni **Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige**) e ai collegi plurinominali, su cui si dilunga già l'articolo 1 del testo unico, ed aggiunge un riferimento al fatto che il voto (diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali) è espresso **"in favore di liste, anche coalizzate tra loro, di candidati, nei confronti dei quali, ad eccezione del capolista, l'elettore può esprimere fino a tre preferenze"**.

Mediante tale modifica, in parallelismo con la novella apportata dal comma 1 dell'articolo 1 della proposta in commento all'articolo 1, comma 1, del testo unico per la Camera, si inserisce il **riferimento alla possibilità di esprimere preferenze** in favore dei candidati di lista, ad eccezione del capolista, **nelle disposizioni iniziali, di principio**, del testo unico per il Senato.

Articolo 2, comma 3

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di collegamento inter-camerale ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità)

L'**articolo 2, comma 3**, non modificato dal Senato, aggiungendo il comma 1-*bis* all'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, introduce un **meccanismo di collegamento** tra partiti o gruppi politici organizzati, singoli o coalizzati, presentati al **Senato** e partiti o gruppi politici organizzati, singoli o coalizzati, presentati alla **Camera**, al fine di rendere possibile la verifica circa la sussistenza dei **presupposti per l'attribuzione del premio** di governabilità, che può essere attribuiti, ai sensi del presente disegno di legge, solo al ricorrere di un **esito elettorale omogeneo tra le due Camere**.

L'**articolo 2, comma 3**, interviene sull'articolo 8 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), introducendo il **comma 1-*bis*** in materia di collegamento inter-camerale ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.

In particolare, in perfetta simmetria con la misura di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 14-*bis* del testo unico delle elezioni per la Camera dei deputati, introdotto dall'articolo 1, comma 6, lettera *d*) del presente disegno di legge, il neo-introdotto comma 1-*bis* dispone che nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i **partiti o i gruppi politici organizzati**, che si presentano singolarmente o collegati tra loro, se intendono **concorrere all'attribuzione del premio di governabilità**, dichiarano altresì il **collegamento con partiti o gruppi politici organizzati** presentati, singolarmente o collegati tra loro, per l'elezione della **Camera dei deputati**.

Si tratta di un meccanismo di collegamento finalizzato a rendere possibile la verifica circa la possibilità o meno di assegnare del premio di governabilità che, come più volte ribadito, il presente disegno di legge prevede possa essere attribuito, in ciascuna Camera, **solo se il soggetto assegnatario è lo stesso in entrambe le Camere** e solo se il presupposto del raggiungimento della **soglia minima del 42 per cento dei voti ricorre in entrambe le Camere**.

Articolo 2, comma 4
***(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993,
in materia di presentazione delle liste)***

L'articolo 2, comma 4, modificato dal Senato, interviene sull'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, recante la disciplina relativa alla presentazione delle liste per il Senato, adeguandola alla **soppressione dei collegi uninominali**, all'introduzione del **voto di preferenza**, ed introducendovi modifiche in materia di **numero dei candidati e di quote di genere**. Sono apportate anche al Senato le modifiche già commentate in relazione alle novelle al testo unico per l'elezione della Camera, ivi compresa la ridefinizione del numero di candidati nei collegi plurinominali, pari a sette, e l'aggiornamento dei criteri per l'equilibrio di genere. È invece espressamente preservata la facoltà di presentare liste, al Senato, anche in una sola regione.

L'articolo 2, comma 4, reca modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 [del 1993](#), adeguando la disciplina sulla presentazione delle liste per il Senato al superamento del sistema misto, all'introduzione delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità e all'introduzione del voto di preferenza, e disponendo in materia di numero di candidati e di quote di genere.

La **lettera a)** modifica il comma 2, sostituendo il riferimento ai collegi uninominali con quello alle liste circoscrizionali per il premio e introducendo un periodo volto a tutelare espressamente la facoltà di **presentare liste anche in una sola regione**.

La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista **circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità**, è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Ad opera del rinvio in questione – non inciso dalla proposta di legge in commento – vengono dunque ad applicarsi anche al Senato le novelle a tale articolo apportate ai sensi del comma 8 dell'articolo 1, alla cui scheda di lettura si rinvia.

L'introduzione del periodo volto a tutelare espressamente, al Senato, la facoltà di **presentare liste anche in una sola regione** va messa in relazione al fatto che senza tale specificazione potrebbe altrimenti ritenersi applicabile anche al Senato, ad opera del rinvio della disciplina per la presentazione delle liste alle disposizioni

contenute nell'articolo 18-*bis* del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, la norma inserita all'interno del comma 1 del citato articolo 18-*bis* dall'articolo 1, comma 8, dalla proposta di legge in esame, volta a sancire l'obbligo, per ciascuna lista, di presentare candidature in almeno la metà delle circoscrizioni.

La **lettera b)** introduce, poi, il comma 2-*bis*, che vieta la presentazione delle liste per il premio in caso di elezioni del solo Senato, in ragione del fatto che, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1-*quater*, introdotto dall'articolo 2, comma 9, lettera *h*), del disegno di legge prevede che in caso di rinnovo di una sola Camera si proceda con il riparto integralmente proporzionale.

La **lettera c)** ridefinisce il numero di candidati nelle liste presentate nei collegi plurinominali, in analogia con quanto fatto per la Camera. Il comma 4 dell'articolo 9, come modificato dal testo in esame, stabilisce che il **numero di candidati** è, in ogni caso, **pari a sette, compreso il capolista**, e dispone che, a pena di inammissibilità, i candidati, compreso il capolista, devono essere collocati secondo un **ordine alternato di genere**.

La **lettera d)** interviene in materia di **quote di genere**.

In primo luogo, al **numero 1)**, in conseguenza della soppressione della componente uninominale del sistema, sostituisce il primo periodo del comma 4-*bis*, a norma del quale, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione, nessuno dei due generi può essere rappresentato in **misura superiore al 60 per cento**, con arrotondamento all'unità più prossima, con un nuovo periodo a norma del quale **tale limite massimo** deve applicarsi invece, **a livello nazionale**, al totale delle **candidature presentate nelle liste circoscrizionali per il premio**.

In secondo luogo, al **numero 2)**, viene **soppressa** la norma di cui al periodo successivo, che dispone che, nel **complesso delle liste nei collegi plurinominali** presentate da ciascuna lista a livello regionale, nessuno dei due generi possa essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento.

Anche in questo caso si segnala che, come già fatto in commento all'articolo 1, comma 8, del presente disegno di legge, che con riguardo **alle liste circoscrizionali non sussiste un obbligo di alternanza di genere** nell'ambito della medesima lista. Per le ragioni di tale assenza, si veda quanto riportato in commento al citato articolo 1, comma 8.

Il **numero 3)**, intervenendo sempre sul comma 4-*bis*, prevede invece che l'Ufficio elettorale regionale trasmetta all'Ufficio centrale nazionale i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali per il premio. Il connesso **numero 4)**, infine, dispone che l'Ufficio centrale nazionale comunichi **l'elenco**, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, **dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni** ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, assicurando in tal modo anche al Senato la diffusione a livello nazionale dell'informazione sui candidati delle liste presentati ai fini dell'attribuzione del premio, specularmente a quanto previsto per la Camera dall'articolo 22, primo comma, numero 2-*bis*, lettera *b*) del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati.

Articolo 2, comma 5

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di manifesti elettorali e formato della scheda elettorale)

L'articolo 2, comma 5, adegua l'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 all'introduzione del premio di governabilità, estendendo il sorteggio per l'ordine dei contrassegni alle liste circoscrizionali per il premio di governabilità in sostituzione dei collegi uninominali. Quanto alla struttura della scheda di votazione, sono sostituiti i relativi allegati al testo unico, richiamati dall'articolo 11 novellato. Il comma in commento disciplina, inoltre, la composizione della scheda di votazione e del manifesto nell'ipotesi in cui una lista non abbia presentato candidature in tutti i collegi plurinominali della regione.

L'articolo 2, comma 5 interviene sull'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, adeguando le disposizioni relative alle operazioni degli uffici elettorali e alla configurazione della scheda elettorale all'introduzione del premio di governabilità.

L'articolo 11, disciplina infatti le operazioni degli uffici elettorali relative alla determinazione dell'ordine delle liste e alla preparazione dei materiali necessari per la votazione.

Con riferimento alle operazioni, l'Ufficio elettorale regionale, una volta scaduti i termini per i ricorsi, stabilisce mediante un unico sorteggio - effettuato alla presenza dei delegati di lista - l'ordine da assegnare sulla scheda e sui manifesti alle coalizioni, alle liste non collegate e ai contrassegni delle liste all'interno di ciascuna coalizione. Nel testo vigente, i contrassegni sono riportati sulla scheda unitamente ai nomi dei candidati nei collegi plurinominali e uninominali.

La norma contiene anche la disciplina relativa alla stampa e alla pubblicità, affidando alle prefetture il compito di provvedere alla stampa delle schede - che riproducono i colori originali dei contrassegni depositati - e alla stampa e affissione dei manifesti contenenti le liste dei candidati con i relativi numeri d'ordine, la cui affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici è curata dai sindaci entro il quindicesimo giorno antecedente la votazione.

Le schede devono infine rispondere a precisi requisiti tecnici: sono di carta consistente, fornite dal Ministero dell'interno e pervengono agli uffici elettorali già debitamente piegate.

Nella circoscrizione della Valle d'Aosta le diciture sono riportate in doppia lingua, italiano e francese.

La **lettera a)** del comma in esame modifica la lettera a) del comma 1, sostituendo il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello ai candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità, in modo che il sorteggio volto a stabilire il numero d'ordine da assegnare a coalizioni e liste sulla scheda e sui manifesti riguardi le nuove liste circoscrizionali. La disposizione impone, altresì, la pubblicazione sui manifesti dei nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali per il premio presentate in tutte le circoscrizioni, comunicati dall'Ufficio centrale nazionale, in linea con la speculare previsione introdotta alla Camera.

Non sono apportate modifiche ai commi successivi dell'articolo 11, che per descrivere la **struttura della scheda di votazione** si limita a fare riferimento al modello descritto dalle tabelle A e B allegate al testo unico

A tal proposito si segnala che il **comma 18 dell'articolo 2** del disegno di legge in commento sostituisce, tra l'altro, proprio le citate **tabelle A e B**, con quelle riportate di seguito.

Tabella A
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

La scheda di votazione è strutturata in due colonne principali, ciascuna con tre sezioni di voto. Ogni sezione contiene un riquadro per il voto (un cerchio) e un riquadro per il nome e cognome del candidato. Le sezioni sono numerate da 1 a 7. In alcune sezioni, il riquadro per il nome e cognome è diviso in due colonne, ciascuna con un riquadro per il voto e un riquadro per il nome e cognome. In altre sezioni, il riquadro per il nome e cognome è diviso in due colonne, ciascuna con un riquadro per il voto e un riquadro per il nome e cognome. In alcune sezioni, il riquadro per il nome e cognome è diviso in due colonne, ciascuna con un riquadro per il voto e un riquadro per il nome e cognome. In alcune sezioni, il riquadro per il nome e cognome è diviso in due colonne, ciascuna con un riquadro per il voto e un riquadro per il nome e cognome.

Tabella B
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO SUL CONTRASSEGNO DELLA LISTA PRESCELTA ED È ESPRESSO PER TALE LISTA E PER I CANDIDATI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESENTATE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI GOVERNABILITÀ AD ESSA COLLEGATE. SE È TRACCIATO UN SEGNO NEL RETTANGOLO CONTENENTE I NOMI DEI CANDIDATI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESENTATE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI GOVERNABILITÀ IL VOTO È ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD ESSO COLLEGATA E, NEL CASO DI PIÙ LISTE COLLEGATE, IL VOTO È RIPARTITO TRA LE LISTE DELLA COALIZIONE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO. IL VOTO DI PREFERENZA PER I CANDIDATI NEL COLLEGIO PLURINOMINALE, AD ECCEZIONE DEL CAPOLISTA, SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO NEL QUADRATO POSTO A FIANCO DEL NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESCELTO; NEL CASO DI PIÙ PREFERENZE ESPRESSE, QUESTE DEVONO RIGUARDARE CANDIDATI DI SESSO DIVERSO, PENA L'ANNULLAMENTO DELLA SECONDA E DELLA TERZA PREFERENZA NELL'ORDINE DI LISTA.

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
del
(data della elezione)

REGIONE
.....

COLLEGIO PLURINOMINALE
.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE BOLLO DELLA SEZIONE

Analogamente a quanto detto per la Camera dei deputati, l'ordine di successione dei candidati della lista circoscrizionale non è numerato dal momento che, al verificarsi delle condizioni per l'attribuzione del premio di governabilità, i candidati di tali liste vengono eletti nella loro totalità.

Per ulteriori dettagli per quel che concerne la scheda elettorale si rinvia alla speculare scheda di lettura sull'articolo 1, comma 16, relativa alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati.

La **lettera b)** inserisce all'articolo 11 il nuovo comma 3-bis, che reca, con riferimento all'elezione del Senato della Repubblica, una disciplina speculare a quella introdotta per la Camera dei deputati dalla lettera e) del comma 16 dell'articolo 1. La disposizione stabilisce che, nel caso in cui **una lista singola non abbia presentato candidature in tutti i collegi plurinominali della regione**, nei collegi in cui la lista non si è presentata la scheda di votazione e il manifesto **non rechino nemmeno la lista circoscrizionale da essa presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità**; in caso di coalizione, la regola si applica ai soli collegi plurinominali nei quali nessuna delle liste coalizzate abbia presentato candidature.

Articolo 2, comma 6
*(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993,
in materia di elettorato attivo)*

L'articolo 2, comma 6, non modificato dal Senato, modifica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sostituendo il requisito del compimento del venticinquesimo anno di età con quello della **maggiore età per l'esercizio dell'elettorato attivo** al Senato, in coerenza con il novellato articolo 58, primo comma, della Costituzione.

L'articolo 2, comma 6, sostituisce, all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole «il venticinquesimo anno di età» con le parole «**la maggiore età**», adeguando il testo unico per l'elezione del Senato alla sopravvenuta modifica del quadro costituzionale.

La modifica si rende necessaria in seguito alla [legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1](#), che ha novellato l'articolo 58, primo comma, della Costituzione, sopprimendo il requisito del compimento del venticinquesimo anno di età per l'esercizio dell'elettorato attivo al Senato e uniformando il corpo elettorale dei due rami del Parlamento al raggiungimento della maggiore età.

Articolo 2, comma 7***Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di modalità di espressione del voto)***

L'articolo 2, comma 7, modificato al Senato, modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, adeguando le modalità di espressione e di efficacia del voto al Senato all'introduzione del **voto di preferenza** e al **superamento della componente uninominale**. In particolare, oltre alla disciplina dell'espressione delle preferenze, viene soppresso il riferimento all'ulteriore effetto del voto ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, e si stabilisce che il voto apposto sul rettangolo dei candidati delle liste per il premio si intende riferito alla lista collegata.

Le modifiche introdotte dal **comma 7 dell'articolo 2** all'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, ridefiniscono le modalità di espressione e di efficacia del voto al Senato in conseguenza dell'introduzione del **voto di preferenza**, delle **liste regionali per il premio di governabilità** e del **superamento della componente uninominale**.

La **lettera a)** interviene sul comma 1 dell'articolo 14 eliminando in primo luogo il riferimento alla finalità per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e disciplinando in secondo luogo l'espressione delle preferenze. La norma novellata dispone in particolare che il voto si esprime **tracciando un segno nel rettangolo contenente il contrassegno** della lista; si possono inoltre, esprimere **fino a tre preferenze** per candidati della lista votata, escluso il capolista. Le preferenze si esprimono tracciando un segno nel **quadrato** posto accanto al nome del candidato prescelto. Nel caso di **più preferenze espresse**, queste devono riguardare **candidati di sesso diverso**, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.

Quanto all'efficacia del voto, la **lettera b)** sostituisce integralmente il comma 2 stabilendo che il segno apposto esclusivamente sul rettangolo dei candidati della lista per il premio si intende validamente espresso a favore della lista collegata ovvero, in caso di coalizione, ripartito tra le liste che la compongono in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel medesimo collegio plurinominale.

Resta valido il rinvio alla disciplina contenuta nel testo unico per l'elezione della Camera, in particolare agli articoli 59 e 59-bis, per quanto non espressamente disposto.

Articolo 2, comma 8

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di operazioni preliminari degli Uffici centrali regionali)

L'**articolo 2, comma 8**, modificato al Senato, modifica l'**articolo 16** del testo unico per l'elezione del Senato, che disciplina le operazioni preliminari degli Uffici centrali regionali volti alla determinazione delle cifre elettorali di lista e individuali, nonché del totale dei voti validi. Le modifiche sono conseguenti alla soppressione dei collegi uninominali e all'introduzione del voto di preferenza previste dal progetto di legge in esame.

L'articolo 16 del testo unico per l'elezione del Senato disciplina le operazioni degli Uffici centrali regionali finalizzate alla determinazione delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascun candidato nel collegio uninominale (e la conseguente proclamazione del vincitore) e di ciascuna lista, le cifre elettorali di collegio plurinominale e regionali di ciascuna lista, nonché il totale dei voti validi.

A seguito della soppressione dei collegi uninominali, prevista dal disegno di legge in esame, il **comma 8** dell'articolo 2 del disegno di legge in commento **abroga** le seguenti lettere del comma 1 del citato articolo 16:

- la determinazione della cifra elettorale di collegio uninominale di ciascun candidato in valore assoluto (**lettera a)**) e in percentuale rispetto al totale di collegio (**lettera g)**);
- la proclamazione del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi nel collegio uninominale (**lettera b)**);
- la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti nella regione (**lettera h)**).

La **lettera c)**, che nel testo vigente disciplina la determinazione della cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista, è interamente sostituita con la disciplina della **determinazione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista**, nel testo vigente disciplinata alla **lettera d)** (sostituita a sua volta, vedi *infra*). La citata **lettera c)**, come modificata dal comma 8 in esame, dispone che la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista nelle singole sezioni elettorali del collegio; sono inoltre conteggiati **i voti espressi per i soli candidati della lista circoscrizionale** presentata ai fini del premio di governabilità, ripartiti *pro quota* tra le liste della coalizione, in analogia a quanto disciplinato nel testo vigente in

relazione ai voti espressi per il solo candidato uninominale, quando collegato con una coalizione di liste.

Come nella disciplina vigente, la ripartizione *pro quota* dei suddetti voti è effettuata con metodo proporzionale sulla base del quoziente di ripartizione, dato dal rapporto tra la somma dei voti ottenuti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero di voti espressi per i soli candidati delle liste circoscrizionali. I voti ottenuti da ciascuna lista sono quindi divisi per il quoziente di ripartizione: la parte intera del risultato costituisce il numero di voti attribuiti alla lista, i voti che rimangono da distribuire sono assegnati alle liste per le quali le suddette divisioni abbiano dato i maggiori resti.

Le modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, a seguito dell'introduzione del voto di preferenza, disciplinano la determinazione della **cifra individuale di collegio plurinominale** dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza, sia in valore assoluto che in valore percentuale e la compilazione della graduatoria sulla base della quale procedere poi alla proclamazione degli eletti.

Ai sensi della **lettera d)**, come sostituita dal testo in esame, l'Ufficio elettorale regionale determina, per ciascuna lista, la **cifra elettorale individuale di collegio plurinominale dei singoli candidati**, data dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio; sulla base delle rispettive cifre individuali determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista; da tale graduatoria è escluso il capolista, per il quale si ricorda non è possibile esprimere il voto di preferenza; nel caso di parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista. Secondo quanto disciplinato dall'articolo 17-bis, comma 1, del testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica, come modificato dal testo in esame, in ciascun collegio plurinominale, in numero pari ai seggi assegnati alla lista, sono proclamati eletti prima il capolista, ed a seguire gli altri candidati seguendo l'ordine della suddetta graduatoria.

L'ufficio determina inoltre, come disciplinato alla **lettera e-bis)**, introdotta dalle modifiche in esame, la **cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale dei singoli candidati**, calcolata come rapporto tra i voti di preferenza conseguiti dal singolo candidato e il totale dei voti espressi nel rispettivo collegio, moltiplicato per cento. Tale cifra elettorale individuale percentuale è utilizzata nel caso un candidato risulti eletto, a preferenze, in più collegi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 85, comma 1, del testo unico per l'elezione della Camera, alla cui disciplina rinvia il citato articolo 17-bis, del testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica, al comma 3.

Rimangono **invariate** le norme concernenti la determinazione della cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista (**lettera e**)), della cifra elettorale regionale di ciascuna lista (**lettera f**)) e del totale dei voti validi della regione (**lettera i**)).

Rimangono altresì invariate le norme di cui alla **lettera l**) secondo cui gli Uffici elettorali regionali comunicano la cifra elettorale regionale e il totale dei voti validi espressi nella regionale all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati.

Si ricorda al riguardo che, prima delle modifiche apportate dalla legge n. 165 del 2017 al testo unico per l'elezione del Senato, all'Ufficio centrale nazionale erano attribuite funzioni esclusivamente in relazione all'elezione della Camera dei deputati. L'introduzione per entrambi i rami del Parlamento del calcolo a livello nazionale delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi per le coalizioni e liste singole, disciplinato dal successivo articolo 16-*bis*, ha reso necessario attribuire al medesimo Ufficio centrale nazionale, funzioni anche in relazione all'elezione del Senato.

Articolo 2, comma 9

(Modifiche all'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di operazioni dell'Ufficio centrale nazionale)

L'articolo 2, comma 9, modificato dal Senato, modifica l'articolo 16-bis del testo unico per l'elezione del Senato, il quale disciplina le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale finalizzate alla **determinazione delle cifre elettorali nazionali e delle soglie di sbarramento per liste e coalizioni**. Le novelle inseriscono nel testo le ulteriori operazioni attribuite all'Ufficio centrale nazionale ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità, tra cui la ripartizione, in ciascuna regione, dei seggi alle coalizioni e alle liste singole, nei diversi casi che si possono verificare.

Si premette che le modifiche introdotte dal disegno di legge in esame, all'articolo 16-bis rispecchiano esattamente quelle apportate all'articolo 83 del testo unico per l'elezione della Camera, pur adattandole al carattere di elezione su base regionale che contraddistingue il Senato.

Determinazione delle cifre elettorali nazionali e delle soglie di sbarramento

Il comma unico dell'articolo 16-bis vigente disciplina, alle lettere da a) a d), la determinazione delle **cifre elettorali nazionali** delle liste e delle coalizioni, nonché del totale dei voti validi nazionali e, alla lettera e), la definizione del **sistema delle soglie di accesso** alla ripartizione dei seggi.

Alla lettera f), infine, è stabilito che l'Ufficio centrale nazionale comunica agli Uffici regionali elettorali, l'elenco delle coalizioni e delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi.

La determinazione a livello nazionale, delle cifre elettorali di liste e coalizioni e delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi, come già ricordato, sono le funzioni attribuite all'Ufficio elettorale centrale nazionale (di cui all'articolo 12 del testo unico per l'elezione della Camera) a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 165 del 2017 al testo unico per l'elezione del Senato.

La prima modifica riguarda le **regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige**. Come già ricordato a commento delle novelle apportate all'articolo 1 del testo unico per l'elezione del Senato (articolo 2, comma 1, del disegno di legge in commento), l'elezione dei senatori in queste due regioni in cui sono costituiti solo collegi uninominali, pur continuando ad essere

disciplinata separatamente, è collegata alla elezione dei senatori nella restante parte del territorio nazionale nei termini specificati dal comma 4-*bis*, del citato articolo 1, del testo unico per l'elezione del Senato e, in termini operazionali, per quanto concerne i **voti**, al **comma 1-sexies** a cui rinvia l'alinea dell'articolo 16-*bis* in commento e per quanto riguarda i **seggi**, al **comma 1, lettera f-bis**).

Il **comma 1-sexies** stabilisce, infatti, che i **voti espressi nelle due circoscrizioni regionali** sono considerati nel calcolo delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste e del totale dei voti validi nazionali, ai fini della determinazione delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi, dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché ai fini del raggiungimento della soglia del 42 per cento dei voti validi per l'attribuzione del premio di governabilità.

Diversamente da quanto stabilito per la Camera, non vi è alcuna necessità di specificare che i voti non sono considerati ai fini della ripartizione dei seggi nella restante parte del territorio nazionale, in quanto nel sistema di elezione del Senato, i seggi sono assegnati separatamente in ciascuna regione, senza alcuna distribuzione nazionale.

Rimangono invariate, rispetto al testo vigente, la determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista (lettera *a*)) e del totale nazionale dei voti validi (lettera *b*)).

La **lettera b) del comma 9** in esame interviene, invece, nella determinazione della **cifra elettorale nazionale di coalizione**, definita dalla **lettera c) dell'articolo 16-bis**, comma 1.

A seguito dell'esame parlamentare svoltosi al Senato, il **totale dei voti della coalizione è la somma dei voti di tutte le liste coalizzate, nessuna esclusa**. La novella, infatti, sopprime il periodo della citata lettera *c*) volto ad escludere dal totale dei voti della coalizione i voti conseguiti dalle liste coalizzate che hanno ottenuto una porzione esigua di voti (per i dettagli, vedi subito *infra*). Conseguentemente (con la **lettera c)** del comma in esame), anche dalla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 16-*bis*, che determina la cifra elettorale regionale di coalizione, è espunto il riferimento all'ultimo periodo della lettera *c*) ora soppresso.

Sulle variazioni che ha subito la novella in oggetto nel corso dell'iter parlamentare della proposta in esame, nonché sulle possibili ripercussioni connesse all'eventualità di escludere taluni voti dal computo delle cifre coalizionali nazionali, si rinvia a quanto già argomentato in commento alla corrispondente novella apportata al testo unico per l'elezione della Camera (articolo 1, comma 22, lettere *b*) e *c*), del disegno di legge in esame).

La **lettera d) del comma 9** in esame interviene nella disciplina delle soglie dettata dalla **lettera e) dell'articolo 16-bis**, comma 1:

- il numero 1) modifica l'alinea al fine di specificare che la successiva disciplina è riferita alle coalizioni di liste ed alle liste, coalizzate o meno;
- il numero 4) aggiunge due numeri, al fine di determinare la disciplina delle soglie in riferimento alle liste collegate in coalizioni sopra soglia (numero 2-bis) e l'ammissione della lista collegata con la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle escluse (numero 2-ter);
- i numeri 2) e 3), sopprimono la disciplina riferita alle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, per le quali la normativa vigente prevede come soglia alternativa al raggiungimento delle percentuali di voti validi di cui sopra, l'aver candidati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale.

Secondo quanto disposto dalla citata **lettera e)** come novellato dal **comma 9, lettera c)** in esame, sono ammesse alla ripartizione dei seggi:

- 1) le **coalizioni** che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi e che abbiano tra le liste coalizzate almeno una che ha conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi, oppure una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione;
- 2) le **singole liste non collegate o collegate in coalizioni fuori soglia**, che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi, ovvero che hanno conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione;
- 2-bis) le **liste collegate con altre in coalizioni sopra soglia**, che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi, ovvero che hanno conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione;
- 2-ter) **per ciascuna coalizione** sopra soglia è ammessa anche **la lista collegata con la maggiore cifra elettorale tra quelle escluse** ai sensi del numero 2-bis);

La lettera d), numeri 2) e 3) del comma 9 in esame, **sopprime** (rispettivamente dal numero 1) e dal numero 2)) la previsione della **soglia per la lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute** in una regione a statuto speciale - alternativa al conseguimento delle percentuali indicate - consistente nell'aver candidati eletti in almeno **un quarto dei collegi uninominali** della circoscrizione regionale. In tal modo viene espunto del tutto, dalla disciplina delle soglie, il riferimento alle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate in una regione a statuto speciale, nella quale godano di specifiche tutele.

Rimane perciò per tutte le liste la soglia regionale del 20 per cento dei voti validi espressi nella regione.

Attribuzione del premio di governabilità e distribuzione dei seggi alle coalizioni e liste singole in ciascuna regione

Il **comma 9 in esame** inserisce nell'articolo 16-*bis* la disciplina delle operazioni dell'Ufficio centrale nazionale necessarie per l'attribuzione o meno del premio di governabilità e per la distribuzione dei seggi alle coalizioni e alle liste singole, in ciascuna regione, nelle diverse ipotesi. In particolare:

- la **lettera e) inserisce dopo la lettera e)** dell'articolo 16-*bis*, comma 1, le **lettere da e-bis) a e-sexies)** che disciplinano la sequenza delle verifiche finalizzate all'eventuale attribuzione del premio di governabilità;
- la **lettera f) sostituisce la lettera f)** dell'articolo 16-*bis*, comma 1, al fine di inserire la procedura per la distribuzione dei seggi, in ciascuna regione, alle coalizioni e liste singole;
- la **lettera g) inserisce dopo la lettera f)** dell'articolo 16-*bis*, comma 1, le lettere **f-bis), f-ter) e f-quater)** che disciplinano la verifica del numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità e il conseguente prosieguo delle operazioni;
- la **lettera h) inserisce dopo il comma 1** dell'articolo 16-*bis*, i seguenti cinque commi:
 - il comma 1-*bis*, che detta disposizioni, nel caso non vi siano le condizioni per l'attribuzione del premio di governabilità, per l'attribuzione, in ciascuna regione, di tutti i seggi spettanti con metodo proporzionale;
 - il comma 1-*ter*, che disciplina la procedura di assegnazione dei seggi alle coalizioni e alle liste, in ciascuna regione, nel caso in cui sia stato superato il numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità;
 - il comma 1-*quater*, che dispone il riparto proporzionale di tutti i seggi anche nel caso in cui si siano svolte le elezioni per il solo Senato;
 - il comma 1-*quinquies*, che disciplina il caso in cui la lista singola o coalizione cui è attribuito il premio non abbia presentato liste circoscrizionali in tutte le circoscrizioni regionali come prescritto;

- il comma 1-*sexies*, di cui si è già detto, che regola il collegamento tra le elezioni nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige e quelle svolte nel restante territorio nazionale;
- il comma 1-*septies*, infine, che riguarda le comunicazioni dell'Ufficio centrale nazionale agli uffici elettorali regionali, disciplinato nel testo vigente dalla lettera f) del comma 1.

Le operazioni da svolgere ai sensi delle lettere da e-bis) a f-quater) del comma 1 dell'articolo 16-*bis*, così come quelle da svolgersi ai sensi dei **commi successivi al comma 1** introdotti nel medesimo articolo, inerenti la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'attribuzione del premio al primo turno, l'aggregazione dei risultati delle distribuzioni proporzionali effettuate nelle varie regioni, la conseguente verifica circa l'eventuale superamento del numero massimo di 113 seggi da assegnare alla forza politica assegnataria del premio, e le operazioni conseguenti, sono tutte configurate dal testo in commento come una procedura da svolgersi **a livello centralizzato**, la competenza in ordine alla quale è attribuita all'**Ufficio centrale nazionale**.

Le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale, come disciplinate dal testo in esame, sono descritte a seguire.

L'Ufficio individua la coalizione o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale (**lettera e-bis)**) e verifica se essa abbia ottenuto **almeno il 42 per cento dei voti validi nazionali (lettera e-ter)**).

Nel caso in cui la suddetta percentuale di voti sia stata raggiunta, l'Ufficio procede con quanto dettato dalla **lettera e-quater)** al fine di **verificare se la lista o coalizione** maggioritaria nelle elezioni del Senato, **sia la medesima** lista o coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale anche nelle **elezioni della Camera** e se, anche in quelle elezioni, ha raggiunto la soglia prescritta del 42 per cento dei voti validi.

Si rammenta anche qui che **l'identità** tra le liste o coalizioni presenti nelle elezioni per le due Camere è accertata tramite la **verifica circa il collegamento** previsto dall'articolo 8, comma 1-*bis*, del testo unico del Senato, come introdotto dall'articolo 2, comma 3, del presente disegno di legge.

La **lettera e-quinquies)** disciplina l'attribuzione del premio di governabilità nel caso entrambe le verifiche di cui alla lettera *e-quater)* abbiano dato esito positivo: l'Ufficio **assegna il premio di governabilità pari a 35 seggi** alla suddetta lista singola o coalizione e procede alla distribuzione in ciascuna regione degli altri 154 seggi, secondo la procedura disciplinata dalla lettera f).

Si ricorda che i seggi da distribuire nel territorio nazionale sono pari a **196**. Di questi, 7 sono attribuiti nei collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* (1 seggio) e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* (6 seggi). La somma dei seggi da distribuire nelle restanti regioni è perciò pari a **189**, di cui, nel caso si verificano le condizioni, 35 sono attribuiti come premio di governabilità e **154** con metodo proporzionale, secondo le rispettive ripartizioni effettuate in rapporto alla popolazione, che stabiliscono i numeri per ciascuna regione (si veda la Tabella 8 riportata nella scheda a commento dell'articolo 2, comma 1, del disegno di legge in esame).

La **lettera e-sexies)** disciplina, invece, i casi in cui ad esito negativo delle verifiche di cui alle lettere precedenti **non è possibile attribuire il premio** di governabilità:

- la lista o coalizione maggioritaria nelle elezioni del Senato non ha ottenuto il **42** per cento dei voti validi (esito negativo della verifica di cui alla lettera *e-ter*));
- la lista o coalizione maggioritaria nelle elezioni del Senato ha superato la soglia di accesso al premio, ma non è la medesima lista o coalizione maggioritaria nelle elezioni della Camera, oppure pur essendo la medesima, non ha raggiunto la soglia di accesso al premio di governabilità (esito negativo di una o entrambe le verifiche di cui alla lettera *e-quater*)).

In questi casi si procede all'attribuzione di tutti i **189 seggi**, con **metodo proporzionale** ai sensi del **comma 1-bis**.

La **lettera f)** disciplina la **ripartizione** dei seggi tra le coalizioni e le liste singole con metodo **proporzionale, in ciascuna regione**, ad opera dell'**Ufficio centrale nazionale**.

La norma specifica quali sono i **seggi da ripartire**, individuati dall'articolo 1, comma 2-ter, lettera *b)* del testo novellato, vale a dire, i seggi assegnati nelle regioni del territorio nazionale (pari a 196) ad esclusione dei seggi attribuiti nei collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta (1 seggio) e Trentino-Alto Adige (6 seggi) e detratti i 35 seggi attribuiti come premio di governabilità: i seggi da ripartire sono dunque pari complessivamente a **154** (si veda la Tabella 8 riportata nella scheda a commento dell'articolo 2, comma 1, del disegno di legge in esame).

La procedura di ripartizione proporzionale disciplinata dalla lettera *f)* novellata è identica a quella che, nel sistema vigente, è effettuata da ciascun ufficio elettorale regionale ed è disciplinata dall'articolo 17, comma 1, lettera *a)*: i seggi sono assegnati in corrispondenza dei quozienti interi e dei maggiori resti sulla base del quoziente elettorale regionale.

Il metodo di ripartizione proporzionale applicato è quello detto dei quozienti interi e dei maggiori resti. Il quoziente di ripartizione (quoziente naturale) è costituito dalla parte intera del numero ottenuto dividendo la somma delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste e delle liste ammesse al riparto per i seggi da ripartire. A ciascuna coalizione di liste e lista singola sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente di ripartizione è contenuto nella rispettiva cifra elettorale nazionale. I seggi che eventualmente residuano sono assegnati, uno ciascuno, in successione, alle coalizioni di liste e liste singole secondo l'ordine decrescente dei resti e, in caso di parità dei resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di questa si procede a sorteggio.

L'Ufficio centrale nazionale, conclusa la distribuzione nelle singole regioni (definita provvisoria in quanto si dovrà procedere ad ulteriori verifiche), effettua due ulteriori operazioni necessarie per le successive fasi del procedimento:

- determina il **totale nazionale dei seggi assegnati** a ciascuna coalizione e lista singola, dato dalla somma dei seggi assegnati a ciascuna di esse in ciascuna regione;
- per la coalizione o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale (individuata ai sensi del comma 1, lettera *e-bis*)) ordina i **resti** che in ciascuna regione hanno dato luogo all'attribuzione di un seggio alla medesima coalizione o lista singola, in un'unica **graduatoria nazionale crescente**; tale graduatoria verrà utilizzata nel caso, disciplinato al **comma 1-ter**, in cui sia necessario sottrarre seggi, attribuiti con metodo proporzionale nelle regioni, alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.

Ai sensi della **lettera f-bis**), l'Ufficio centrale nazionale, a seguito della distribuzione alle coalizioni e alle liste singole, in ciascuna regione, dei complessivi 154 seggi, **verifica** se il **totale nazionale dei seggi assegnati** nelle regioni **alla coalizione o lista singola** cui è stato attribuito il premio di governabilità – ossia, i seggi premio sommati ai seggi ottenuti dalla distribuzione proporzionale - sia **superiore a 113 seggi**.

Si inserisce qui uno dei due elementi di collegamento tra le elezioni nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige e quelle svolte nel restante territorio nazionale. Nel totale dei seggi assegnati alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità devono essere **conteggiati** anche i **seggi** che siano stati **attribuiti a candidati nei collegi uninominali** delle due regioni **collegati** alla medesima **coalizione o lista singola**, come risultanti dalle comunicazioni effettuate dagli Uffici regionali all'Ufficio nazionale ai sensi dell'articolo 21, comma 2-*bis*, lettera c).

Gli esiti della verifica sono regolati come segue:

- la **lettera f-ter)** disciplina il caso in cui i seggi complessivamente assegnati siano in numero **inferiore a 113**, l'Ufficio conferma le attribuzioni effettuate in ciascuna regione e comunica il risultato agli Uffici elettorali regionali;
- viceversa, nel caso in cui i seggi complessivamente assegnati siano in numero **superiore a 113**, la **lettera f-quater)** dispone che l'Ufficio procede ai sensi del **comma 1-ter** nel quale è disciplinata l'intera procedura, che consiste nell'individuazione delle regioni in cui sottrarre i seggi attribuiti in eccesso alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità e alla individuazione delle coalizioni o liste singole cui attribuite i suddetti seggi.

I commi successivi, inseriti dalla **lettera h) del comma 9 in esame**, disciplinano le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale nei diversi casi, a seguito degli esiti delle verifiche sopra descritte.

Attribuzione proporzionale di tutti i seggi

Il **comma 1-bis** disciplina il caso in cui si debba procedere **all'attribuzione proporzionale di tutti i 189 seggi**, in quanto non si sono verificate le condizioni per l'attribuzione del premio di governabilità.

Come già ricordato, **non è possibile assegnare il premio** nel caso in cui la lista o coalizione maggioritaria nelle elezioni del Senato non ha ottenuto il 42 per cento dei voti validi, ovvero ha raggiunto la soglia prevista ma non è la medesima lista o coalizione con la maggiore cifra elettorale nelle elezioni della Camera, oppure pur essendo la medesima, non ha raggiunto il 42 per cento dei voti validi in quella elezione.

Un altro caso in cui non è possibile assegnare il premio di governabilità è previsto dal **comma 1-quater** che stabilisce che l'Ufficio centrale nazionale procede al **riparto proporzionale di tutti i seggi**, anche nel caso in cui si siano svolte le **elezioni del solo Senato**.

I seggi da distribuire in ciascuna regione nel caso di riparto proporzionale di tutti seggi sono quelli determinati ai sensi dell'**articolo 1, comma 2-ter, lettera c)**, la cui somma è pari a **189**: ossia, tutti i seggi assegnati nelle circoscrizioni nazionali, pari a 196, ad esclusione di 7 seggi attribuiti nei collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.

Si ricorda che il comma 2-ter dell'articolo 1, come novellato, stabilisce che con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica, con il quale sono ripartiti **196 seggi** tra le regioni in proporzione alla popolazione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, sono inoltre determinate: a) la distribuzione tra le regioni di **35 seggi** da assegnare quale **premio** di governabilità; b) **nel caso di attribuzione del premio** di governabilità, i seggi assegnati in ciascuna regione da ripartire nei collegi plurinominali, complessivamente pari a **154**; c) **nel caso di non attribuzione del premio** di governabilità, i seggi assegnati in ciascuna circoscrizione da ripartire nei collegi plurinominali complessivamente pari a **189** (si veda la Tabella 8 riportata nella scheda a commento dell'articolo 2, comma 1, del disegno di legge in esame).

L'Ufficio centrale nazionale procede, in ciascuna regione, al riparto dei seggi spettanti, determinati con decreto del Presidente della Repubblica come disciplinato dal comma 1, lettera f), e comunica il risultato agli Uffici elettorali regionali.

Superamento del numero massimo di seggi ottenuti dalla coalizione o lista maggioritaria

Il **comma 1-ter** disciplina la procedura nel caso in cui alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità sia stato assegnato un **numero complessivo di seggi superiore a 113**.

Come già visto, il comma 1, alla lettera f), disciplina la distribuzione dei seggi in ciascuna regione da parte dell'Ufficio centrale nazionale; a seguito di tale operazione l'Ufficio verifica, ai sensi della lettera f-bis) del medesimo comma 1, se la somma dei seggi assegnati nelle regioni alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità sia superiore a 113 seggi; in caso di verifica positiva, la lettera f-quater) del medesimo comma 1 dispone che l'Ufficio procede ai sensi del **comma 1-ter**.

Il numero complessivo di seggi assegnato alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio è dato dalla somma di:

- 35 seggi premio;
- i seggi ottenuti dalla distribuzione proporzionale effettuata in ciascuna regione;
- i seggi eventualmente attribuiti a candidati nei collegi uninominali delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, collegati con la medesima coalizione o lista singola.

In questo caso, come disciplinato dalla **lettera a)**, l'Ufficio centrale nazionale **sottrae** alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, un numero di seggi pari alla **differenza** tra il **totale dei seggi** ad essa attribuiti nelle regioni, comprensivo dei seggi

eventualmente attribuiti nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, **e il numero 78** (ossia, la differenza tra 113 e 35) (**lettera a**)).

I seggi così calcolati, corrispondenti all'eccedenza rispetto al massimale di 113, sono sottratti nelle regioni in corrispondenza dei **minori resti** che hanno dato luogo all'attribuzione del seggio, secondo la **graduatoria nazionale crescente** che l'Ufficio ha predisposto ai sensi del comma 1, lettera f), ultimo periodo.

Una modifica apportata al testo nel corso dell'esame al Senato introduce in questo punto del testo una norma volta ad **assicurare il completamento delle operazioni** anche nel caso in cui risulti **esaurita la graduatoria nazionale dei resti** che hanno dato luogo all'assegnazione dei seggi nelle regioni alla coalizione o lista maggioritaria, vale a dire nel caso in cui i seggi da sottrarre, in quanto eccedenti il numero massimo stabilito pari a 113 seggi al comma 1, lettera f-bis dell'articolo in commento, siano in numero superiore ai seggi ottenuti dalla stessa con i maggiori resti nelle regioni. In questo caso gli ulteriori seggi sono sottratti sulla base delle cifre elettorali regionali percentuali della coalizione o lista maggioritaria secondo l'ordine crescente. La norma specifica che la cifra elettorale regionale percentuale è calcolata come rapporto tra i voti ottenuti dalla coalizione o lista maggioritaria (determinati ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 16-bis in esame nel caso di coalizione e ai sensi del comma 1, lettera f) dell'articolo 16 nel caso di lista singola) e il totale dei voti espressi nella regione (determinati ai sensi del comma 1, lettera i) dell'articolo 16). I seggi sono sottratti, uno per regione, fino alla concorrenza del numero determinato al primo periodo del comma 1-ter in esame. La norma, inoltre, esclude dalle suddette operazioni, le regioni in cui è già stato sottratto un seggio sulla base della graduatoria dei minori resti e quelle in cui la coalizione o la lista singola nella distribuzione proporzionale dei seggi in ciascuna regione (ai sensi del comma 1, lettera f) dell'articolo 16-bis) ha ottenuto un solo seggio. Infine nel caso al termine delle operazioni risultino ancora seggi da sottrarre l'Ufficio ripete le operazioni seguendo la medesima graduatoria crescente delle cifre elettorali regionali percentuali; sono inoltre escluse anche le regioni in cui, a seguito delle operazioni di sottrazione dei seggi in eccesso, risulti attribuito un solo seggio.

Successivamente, come disciplinato dalla **lettera b)**, **in ogni regione in cui è stato sottratto un seggio** alla coalizione o lista singola che ha ottenuto il premio di governabilità, **è assegnato un seggio**, nella medesima regione, **alla coalizione o lista singola diversa da quella assegnataria** del premio che presenta, **nell'ambito della ripartizione regionale** dei seggi effettuata ai sensi della lettera f), **il maggiore resto non utilizzato**; nel caso

non ci siano resti non utilizzati, il seggio è assegnato a quella con la maggiore cifra elettorale regionale.

Mancanza di candidati della lista circoscrizionale in alcune circoscrizioni

Il **comma 1-quinquies**, è stata riformulato, rispetto al testo iniziale, nel corso dell'esame alla Camera al fine di precisare in modo più esaustivo quali procedure seguire nei casi in cui, per qualsiasi motivo, la **coalizione o lista singola cui è attribuito il premio** di governabilità **non disponga del prescritto numero di candidati** all'interno delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. La procedura è descritta al **comma 1-quinquies dell'articolo 83 del testo unico per l'elezione della Camera**, a cui rinvia la norma in esame per il Senato, con la precisazione 'in quanto applicabile'.

Secondo quanto disposto dal citato comma 1-quinquies dell'articolo 83, nelle sole **circoscrizioni** in cui i suddetti candidati difettano e limitatamente al numero di candidati mancanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi secondo la procedura di cui all'**articolo 86** (del testo unico per l'elezione della Camera), **comma 1**, periodi secondo e seguenti, che disciplina le **modalità di subentro per i seggi vacanti tra quelli assegnati alle liste circoscrizionali** a titolo di premio di governabilità, in sostanza attribuendo i suddetti seggi ai candidati delle liste di collegio plurinominale.

La procedura si articola secondo la diversa configurazione delle liste. Infatti, in caso di lista singola, il seggio vacante è attribuito al primo dei non eletti secondo l'ordine di presentazione nella medesima lista (di collegio) mentre in caso di coalizione di liste il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti della lista (di collegio) coalizzata che abbia ottenuto la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata (e, in via sussidiaria, già utilizzata), seguendo un ordine decrescente.

È altresì stabilito che, ove la circoscrizione sia suddivisa in più collegi plurinominali, il deputato subentrante sia individuato nel collegio in cui la lista cui il seggio è attribuito ha ottenuto la maggiore cifra elettorale percentuale.

La precisazione "in quanto applicabili" relativamente alle norme dettate dal citato comma 1-quinquies dell'articolo 83 del testo unico per l'elezione della Camera, è riferita al fatto che per la Camera è prevista la possibilità, nel caso non ci siano più candidati disponibili nei collegi plurinominali della circoscrizione in cui mancano i candidati circoscrizionali, di

proclamare nei posti vacanti candidati nei collegi plurinominali di altre circoscrizioni.

L'Ufficio centrale nazionale, infatti, attribuisce i seggi ai candidati delle liste di collegio plurinominali, sempre con le modalità dettate dall'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti, nella circoscrizione in cui la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzato (vale a dire che non ha dato luogo all'attribuzione del seggio), e procede, se necessario, secondo l'ordine decrescente; nel caso non vi siano disponibili parti decimali non utilizzate, procede sulla base delle parti decimali che hanno già dato luogo all'attribuzione del seggio.

Si fa presente che una procedura analoga è stata applicata al Senato, nella XVIII legislatura, in un caso in cui si verificò, all'esito delle elezioni svolte nel 2018, l'insufficienza dei candidati di una lista, non coalizzata, che ha comportato la mancata assegnazione di un seggio in un collegio plurinominali della Sicilia.

Non essendo stato possibile ricorrere a criteri di assegnazione alternativa previsti dalla legge elettorale nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, è stata proposta da parte della Giunta delle elezioni, con approvazione successiva da parte dell'Assemblea del Senato (Doc XVI, n. 2), il criterio dell'attribuzione del seggio al candidato della stessa lista ma in altra regione (Umbria) dove la lista avesse ottenuto la maggior parte decimale inutilizzata (ossia il maggior resto non utilizzato).

La deliberazione del Senato è stata oggetto di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da un senatore davanti alla Corte costituzionale (in virtù della legittimazione del singolo parlamentare secondo l'ordinanza della Corte Cost 17/2019). Il conflitto è stato dichiarato inammissibile con ordinanza 86/2020.

Comunicazioni agli Uffici elettorali regionali

Il **comma 1-septies**, riguarda le comunicazioni dell'Ufficio centrale nazionale agli uffici elettorali regionali.

L'Ufficio centrale nazionale comunica, a mezzo di estratto del verbale, agli **uffici elettorali regionali**:

- l'elenco delle **coalizioni e delle liste ammesse** alla ripartizione dei seggi ai sensi del comma 1, lettera e);
- la singola lista o coalizione di liste cui sia stato eventualmente assegnato il **premio di governabilità**, nei casi di cui al comma 1, lettera e-*quinquies*);

- il numero di **seggi assegnati, in ciascuna regione, a ciascuna coalizione e lista singola** ai sensi delle distribuzioni effettuate ai sensi delle lettere e dei commi precedenti, a seconda dei diversi casi di attribuzione o meno del premio e di applicazione o meno della norma di salvaguardia volta ad evitare che siano assegnati allo stesso soggetto politico più di 113 seggi.

Articolo 2, comma 10

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di operazioni degli Uffici elettorali regionali)

L'**articolo 2, comma 10**, non modificato dal Senato, sostituisce l'intero **articolo 17** del testo unico per l'elezione del Senato, il quale disciplina le **operazioni degli Uffici elettorali regionali**, per la **distribuzione dei seggi alle liste nella regione e nei collegi plurinominali**. Le novelle sopprimono la prima distribuzione dei seggi tra coalizioni e liste singole in quanto effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, mentre inseriscono le operazioni conseguenti all'eventuale attribuzione del premio di governabilità; in aggiunta alla procedura di assegnazione dei seggi nei collegi già presente nel testo vigente, inoltre, disciplinano una seconda procedura di assegnazione dei seggi necessaria qualora si verifichi il caso in cui sia stato superato il numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.

L'**articolo 17, comma 1, vigente**, disciplina le operazioni di ciascun Ufficio elettorale regionale finalizzate:

- alla lettera *a*), all'assegnazione dei seggi alle coalizioni ed alle liste nella rispettiva regione
- alla lettera *b*), alla distribuzione dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste collegate ammesse alla ripartizione dei seggi
- alla lettera *c*), alla distribuzione dei seggi alle liste in ciascun collegio plurinominali, nel caso di regione il cui territorio è ripartito in più collegi plurinominali.

L'**articolo 17**, come **novellato** dal comma 10 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame è composto da 5 commi.

Il **comma 1** regola la proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale, nel caso di attribuzione del premio di governabilità e la distribuzione dei seggi assegnati a ciascuna coalizione nella regione, tra le liste collegate ammesse alla ripartizione dei seggi.

I **commi 2 e 3** specificano i riferimenti normativi sulla base dei quali sono determinati, rispettivamente, i seggi assegnati alle liste in ciascuna regione e i seggi assegnati nei collegi plurinominali dal decreto del Presidente della Repubblica sulla base della popolazione.

I successivi commi disciplinano, per le regioni il cui territorio è ripartito in più collegi plurinominali, la **distribuzione dei seggi alle liste nei collegi plurinominali**:

- il **comma 4** nei casi in cui i seggi sono stati distribuiti alle coalizioni e alle liste singole nella regione, ai sensi dell'articolo 16-*bis*: in caso di attribuzione del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettere *f*) e *f-ter*) e nel caso in cui il premio non sia stato attribuito ai sensi del comma 1-*bis*.
- il **comma 5** nel caso in cui i seggi siano stati assegnati nella regione ai sensi dell'articolo 16-*bis*, **comma 1-ter**, in quanto i seggi assegnati complessivamente alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, avevano **superato**, nel primo riparto, il numero massimo consentito di **113 seggi**.

Le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale, come disciplinate dall'articolo 17, nel testo novellato, sono descritte a seguire.

L'Ufficio elettorale regionale, come disposto dal **comma 1, lettera a)**, procede come prima operazione, e nel caso in cui sia stato attribuito il premio di governabilità, alla **proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale** presentata dalla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il **premio**.

Si ricorda, a riguardo, che il premio di governabilità di 35 seggi è assegnato mediante l'elezione contestuale dei candidati di liste distintamente presentate nelle diverse regioni, da ciascuna lista singola o coalizione di liste, al fine specifico dell'assegnazione del premio, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico Senato, come novellato dall'articolo 2, comma 4, del disegno di legge in esame.

L'Ufficio procede, successivamente (**comma 1, lettera b)**) alla **ripartizione** dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le **liste collegate ammesse alla ripartizione** ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1 lettera *e*): le liste che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nazionali o il 20 per cento dei voti regionali (numero 2-*bis*) e la lista con la più alta cifra elettorale tra quelle escluse ai sensi del numero 2-*bis*) (numero 2-*ter*)).

La procedura, che non è stata modificata, è del tutto analoga a quella disciplinata dall'articolo 17, comma 1, lettera *b*) nel testo vigente. I seggi sono assegnati in corrispondenza dei quozienti interi e dei più alti resti sulla base del quoziente elettorale di coalizione.

Il **comma 2** dell'articolo 17 specifica che i **seggi assegnati alle liste nelle regioni** sono determinati come segue:

- l'**Ufficio centrale nazionale** ha determinato i seggi spettanti alle **coalizioni e alle liste singole** in ciascuna regione ed ha trasmesso i risultati agli Uffici elettorali regionali ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1-*septies*;

- l'**Ufficio elettorale regionale** ha determinato i seggi spettanti alle **liste collegate** per ciascuna coalizione, ai sensi del comma 1, lettera b) del dell'articolo 17.

Nel caso di regioni in cui è costituito un unico collegio plurinominale, l'Ufficio non ha ulteriori operazioni da svolgere ai sensi dell'articolo 17. Le norme successive, infatti, riguardano la **ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali**.

Il **comma 3** dell'articolo 17, specifica quali sono i **seggi assegnati nei collegi plurinominali**, nei diversi casi che si possono verificare.

Nel caso in cui i seggi siano stati assegnati a seguito dell'**attribuzione del premio di governabilità**, i seggi da ripartire nei collegi sono determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), vale a dire sono complessivamente pari a **154 seggi**.

Nel caso invece in cui **non si siano verificate le condizioni per l'attribuzione del premio di governabilità**, i seggi da ripartire nei collegi sono complessivamente pari a **189**, come dispone l'articolo 1, comma 2-ter, lettera c).

Si veda a riguardo, la Tabella 9 riportata nella scheda a commento dell'articolo 2, comma 1, del disegno di legge in esame, che espone, nelle ultime due colonne, entrambe le distribuzioni.

Il **comma 4** dell'articolo 17, disciplina l'**attribuzione nei singoli collegi dei seggi assegnati alle liste nella regione**, in tutti i casi diversi da quello di cui all'articolo 16-bis, comma 1-ter.

Sono in sostanza i casi in cui è possibile procedere ad una **distribuzione puramente proporzionale** dei seggi alle liste, nello specifico:

- nel caso in cui sia stato attribuito il premio di governabilità ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettere f) e f-ter);
- nel caso, invece in cui il premio di governabilità non sia stato attribuito ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1-bis.

La procedura di attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, nei casi di cui sopra, è **identica** a quella disciplinata, per l'elezione della **Camera** dei deputati dall'articolo 83-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera a), del disegno di legge in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia.

Il **comma 5** dell'articolo 17, disciplina l'**attribuzione nei singoli collegi dei seggi assegnati alle liste nella regione** ai sensi dell'articolo 16-bis,

comma 1-ter, ossia nel caso in cui, in sede di primo riparto effettuato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera f), alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, sia stato assegnato un numero complessivo di seggi **superiore a 113**.

In tal caso, il citato comma 1-ter, prevede che l'Ufficio centrale nazionale sottragga alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio il numero di seggi in eccesso in quelle regioni in cui il seggio è stato ottenuto con il minore resto, sulla base di una graduatoria nazionale appositamente predisposta, e che riassegni il seggio sottratto, nella medesima regione, alla coalizione o lista singola (diversa da quella assegnataria del premio) che, nella ripartizione proporzionale effettuata a livello regionale, dispone del maggiore resto non utilizzato; nel caso non ci siano resti non utilizzati, il seggio è assegnato a quella con la maggiore cifra elettorale regionale.

La procedura di attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, in questo caso, vede, prioritariamente, la distribuzione dei seggi assegnati in ciascun collegio, tra i due gruppi di liste, di maggioranza e di minoranza sulla base di **due distinti quozienti elettorali circoscrizionali**. Una volta attribuiti i seggi a ciascun gruppo in ciascun collegio della regione, l'Ufficio deve procedere a distribuire i seggi così assegnati tra le liste del gruppo.

Anche in questo caso la procedura è identica a quella disciplinata, per l'elezione della Camera dei deputati dall'articolo 83-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera b) del disegno di legge in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia.

Articolo 2, comma 11
(Modifiche di coordinamento all'articolo 17-bis
del decreto legislativo n. 533 del 1993)

L'articolo 2, comma 11, modifica l'articolo 17-bis, del decreto legislativo n. 533 del 1993, intervenendo nel **criterio di proclamazione dei candidati** in coerenza con l'introduzione del voto di preferenza e dettando **norme di coordinamento** conseguenti al superamento della componente uninominale sul territorio nazionale.

L'articolo 2, comma 11, incide nell'articolo 17-bis, del decreto legislativo n. 533 del 1993, che disciplina la proclamazione dei candidati nei collegi plurinominali, i casi di incapacienza delle liste e di elezione del medesimo candidato in più di un collegio.

L'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 nella formulazione vigente disciplina la proclamazione degli eletti al Senato e la gestione delle liste incapienti. Il comma 1 stabilisce che l'Ufficio elettorale regionale proclami eletti i candidati di ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo l'ordine di presentazione, entro il limite dei seggi spettanti. Il comma 2 disciplina il caso in cui una lista abbia esaurito i propri candidati in un collegio plurinomiale, rinviando all'articolo 84 del testo unico per l'elezione della Camera per le modalità di assegnazione dei seggi residui ed escludendo l'applicazione dei commi 4, 6 e 7; per effetto della modifica in esame, il riferimento al comma 6 è soppresso in quanto abrogato. Il comma 3 regola l'ipotesi di candidati eletti in più collegi, rinviando alla disciplina dell'articolo 85 del testo unico per l'elezione della Camera per la determinazione del collegio di proclamazione definitiva.

La **lettera a)** del comma in esame modifica il comma 1 del citato articolo 17-bis, inserendo il nuovo criterio di proclamazione dei candidati. La norma modificata stabilisce, infatti, che nel collegio sono proclamati eletti **prima il capolista, quindi gli altri candidati seguendo l'ordine della graduatoria delle cifre elettorali individuali**. Ciascun l'Ufficio elettorale regionale, infatti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera d), come modificato dal testo in esame, determina la **cifra elettorale individuale di collegio plurinomiale** di ciascun candidato sulla base dei voti di preferenza conseguiti e determina la graduatoria delle suddette cifre individuali, dalla quale è escluso il capolista. Ai sensi della citata lettera, nella graduatoria in questione, a parità di cifra elettorale, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

La **lettera b)** sopprime, nel comma 2 del citato articolo 17-*bis*, il riferimento al sesto comma dell'articolo 84 del testo unico per l'elezione Camera, in coordinamento con l'abrogazione di tale comma disposta dall'articolo 1, comma 24, del disegno di legge in commento. Il comma 6 dell'articolo 84 disciplina il recupero dei candidati risultati migliori perdenti nei collegi uninominali per coprire i seggi non attribuiti per mancanza di candidati nelle liste plurinominali: venuta meno la componente uninominale sul territorio nazionale, il rinvio operato dalla disciplina del Senato a tale disposizione risulta privo di oggetto.

Rimane invariato il comma 3 dell'articolo 17-*bis*, che rinvia, per la disciplina dei casi di elezione in più collegi plurinominali, alla procedura dettata dall'articolo 85 del testo unico per l'elezione Camera.

Articolo 2, comma 12
(Modifiche all'articolo 19
del decreto legislativo n. 533 del 1993)

L'**articolo 2, comma 12**, introdotto dal Senato, sopprime il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, recante il riferimento alla disciplina delle elezioni suppletive, da applicare in caso di vacanza del seggio assegnato in un collegio uninominale. Ciò in ragione del venir della componente uninominale sul territorio nazionale.

L'**articolo 2, comma 12**, in coerenza della soppressione della componente uninominale del sistema elettorale nelle circoscrizioni ordinarie, **sopprime il comma 1 dell'articolo 19** del decreto legislativo n. 533 del 1993, il quale operava un rinvio al successivo articolo 21-ter, recante la disciplina delle **elezioni suppletive** nei collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, al fine di individuare la normativa da applicare nel caso di **vacanza**, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, **di un seggio assegnato in un collegio uninominale** anche nelle altre circoscrizioni.

Come già detto, l'articolo 21-ter del decreto legislativo n. 533 del 1993 reca la disciplina delle elezioni suppletive per i casi in cui, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*. Tale disciplina **rimarrà dunque applicabile**, sia alla Camera che al Senato, solo per i casi di **vacanza dei seggi assegnati nei collegi uninominali delle due regioni citate**, gli unici non soppressi dalla proposta di legge in commento.

Articolo 2, commi da 13 a 17
*(Modifiche al titolo VII del decreto legislativo n. 533 del 1993,
in materia di elezioni nelle regioni Valle d'Aosta
e Trentino-Alto Adige)*

I **commi da 13 a 17 dell'articolo 2** recano modifiche ai diversi articoli che compongono il **titolo VII** del testo unico per l'elezione del Senato, dedicato alle **disposizioni speciali** previste per le elezioni in **Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige**. Le novelle sono in particolare volte ad **integrare le elezioni** svolte in tali contesti con quelle svolte nel resto del territorio nazionale, ai fini del **raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi**, dell'**individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale**, nonché ai fini del **raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità**. A tale scopo sono introdotte modifiche in materia di presentazione delle candidature e dei contrassegni, di formato della scheda di votazione, di modalità di espressione del voto e di procedura da svolgere da parte dell'ufficio elettorale regionale. È infine chiarito che, per la **disciplina delle candidature nei collegi uninominali** delle due regioni si fa riferimento, per quanto non previsto dal titolo VII, alle disposizioni recate dal titolo VI del testo unico per l'elezione della Camera, in quanto applicabili.

Il **titolo VII** del testo unico per l'elezione del Senato di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993 reca “**Disposizioni speciali per le regioni che eleggono un solo senatore e per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol**” ed è composto dagli articoli 20, 20-bis, 21 e 21-ter.

Si ricorda che **l'unica regione che elegge un solo senatore è la Valle d'Aosta**, per diretta disposizione dell'articolo 57, secondo comma, della Costituzione.

Come si è già accennato nella scheda di lettura riferita al comma 1 dell'articolo in esame, le **regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige** eleggono entrambe **la totalità dei seggi loro spettanti**, rispettivamente uno e sei, in altrettanti **collegi uninominali**, con metodo maggioritario.

Le **vigenti disposizioni del titolo VII** del testo unico prevedono, in apertura dell'articolo 20, che l'elezione nei collegi uninominali citati è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli del testo unico, in quanto applicabili, e dalle norme speciali contenute nel titolo VII.

Quanto alla disciplina speciale, l'**articolo 20**, comma 1, prevede che in Valle d'Aosta la candidatura uninominale debba essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio, ridotti della metà in caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale del capoluogo di regione.

Il modello di scheda da utilizzare, sia per il collegio valdostano che per quelli trentino-altoatesini, è quello già individuato, per la circoscrizione Valle d'Aosta, dal testo unico della Camera, e prevede la sola presenza dei rettangoli contenenti i contrassegni dei candidati. Si ricorda infatti che, al contrario di quanto avviene per le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige per la Camera, nella regione Trentino-Alto Adige al Senato non vi sono seggi da assegnare con metodo proporzionale, e quindi i candidati di collegio non sono collegati a liste o coalizioni.

Ai sensi dell'**articolo 20-bis**, a pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.

Ai sensi dell'**articolo 21**, l'ufficio elettorale regionale (che è costituito presso il tribunale del capoluogo di regione ed è composto da tre magistrati) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni e somma i voti ottenuti da ciascun candidato, come risultano dai verbali. Al termine di tali operazioni, il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

L'**articolo 21-ter** reca disposizioni in materia di indizione e svolgimento delle elezioni suppletive in caso per qualsiasi causa resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale.

Venendo ora alle **modifiche apportate dai commi in esame**, esse sono finalizzate ad **integrare le regioni in questione nel procedimento elettorale nazionale**, con particolare riferimento alla partecipazione degli elettorati nella scelta della lista o coalizione aggiudicataria del premio, ferma restando, invece, la procedura separata di assegnazione dei seggi loro spettanti.

Alcune modifiche, alcune hanno per la verità una valenza puramente formale, essendo volte a **sostituire i riferimenti** rimasti alle “**regioni che eleggono un solo senatore**” con altrettanti riferimenti alla “**regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste**” che, come si è già detto, è l'unica a trovarsi in tale situazione. Ciò viene effettuato, in particolare:

- alla **rubrica del titolo VII** (comma 13), che assume ora la denominazione “Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*”;
- all'**alinea del comma 1 dell'articolo 20** (comma 14, lettera *a*)), laddove si precisa l'elezione nei collegi uninominali delle due regioni è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli del testo unico, in quanto applicabili, salvo quanto previsto dalle norme speciali contenute nel titolo VII;
- al **comma 1 dell'articolo 21-ter** (comma 17) laddove si specifica che la disciplina delle elezioni suppletive si applica a tutti i casi in cui resti vacante il seggio di senatore eletto in uno dei collegi uninominali delle due regioni.

Particolare menzione, perché di carattere non solo formale, merita invece la novella di cui al **comma 14, lettera b), numero 1)**, la quale, agendo sulla **lettera a) del comma 1 dell'articolo 20**, sopprime - e non sostituisce - il riferimento ivi presente alle “regioni che eleggono un solo senatore”. Per effetto di tale **soppressione**, la disciplina sulla presentazione delle candidature da tale lettera recata, con particolare riferimento al **numero di firme richieste** (da 300 a 600 per ciascun collegio uninominale), finora applicabile solo alla regione Valle d'Aosta, finisce con **l'estendersi anche ai collegi della regione Trentino-Alto Adige**.

Nel sistema vigente, la disciplina applicabile ai collegi della regione Trentino-Alto Adige in materia di **numero di firme** richieste è quella applicata alla generalità dei collegi uninominali delle altre regioni, che invece - come noto - sono soppressi dal disegno di legge in esame.

Venendo alle **novelle più sostanziali**, il **comma 14**, alla lettera *b*), numero 2), e alle lettere da *c*) a *e*) reca, come anticipato, le modifiche necessarie all'**integrazione** delle regioni in questione nel procedimento elettorale nazionale. Si tratta di modifiche di natura analoga a quelle che si sono già commentate, per la Camera dei deputati, in relazione alla circoscrizione Valle d'Aosta.

La **lettera b), numero 2)** riformula la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 20 al fine di chiarire che i candidati nei collegi uninominali, al momento della presentazione, **non devono più depositare anche il proprio contrassegno**, ma devono indicare il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate, cui sono collegati, ai sensi della successiva lettera *a-bis*).

Ai sensi di tale lettera *a-bis*), introdotta nel comma 1 dell'articolo 20 dalla **lettera c)** del comma 14 in esame, i candidati nel collegio uninominale, all'atto della presentazione della candidatura, **si collegano con**

una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 8, **nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione** rese ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

Le due lettere in questione sono finalizzate ad **assicurare l'omogeneità di offerta politica** tra le elezioni nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige e le elezioni nelle altre regioni, necessaria al fine **di computare i voti espressi in tali regioni** nei calcoli da effettuare ai fini dell'eventuale assegnazione del premio di governabilità. I candidati uninominali non sono quindi più, come oggi, identificati da contrassegni autonomi, presentati presso la cancelleria del tribunale del capoluogo di regione, ma **sono collegati a contrassegni depositati dai partiti e gruppi politici al Ministero dell'interno**, nel rispetto degli eventuali collegamenti in coalizione rese in occasione di tale deposito.

La medesima lettera *c)* del comma 14 in esame, a seguito di una modifica apportata al Senato, introduce anche la lettera *a-ter*), ai sensi della quale, nel complesso delle **candidature** presentate da ogni lista o coalizione di liste nei **collegi uninominali**, nessuno dei **due generi** può essere rappresentato in misura superiore al **60 per cento**, con arrotondamento all'unità più prossima.

La **lettera d)** sostituisce la lettera *c)* dell'articolo 20, comma 1, del testo unico, in materia di **formato di scheda elettorale**. In particolare, è previsto che la votazione abbia luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle *B-bis* e *B-ter* allegate al testo unico. Il modello di scheda (riportato nella pagina seguente), modificato dal comma 18 dell'articolo 2 in esame, è del tutto analogo a quello che si è già commentato per la Valle d'Aosta alla Camera dei deputati (si veda la scheda di lettura riferita all'articolo 1, comma 27).

La scheda reca **i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale**, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, **il contrassegno della lista cui il candidato è collegato**. Nel caso di **più liste collegate in coalizione**, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno.

«Tabella B-bis
(Articolo 20, comma 1, lettera c))

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI SENATORI
NEI COLLEGI UNINOMINALI DELLE REGIONI

VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE E TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

«Tabella B-ter
(Articolo 20, comma 1, lettera c))

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI SENATORI
NEI COLLEGI UNINOMINALI DELLE REGIONI

VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE E TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

La **lettera e)** introduce, dopo la lettera c) dell'articolo 20, comma 1, tre ulteriori lettere:

- la lettera *c-bis*), ai sensi della quale è previsto che **l'elettore esprime il voto** tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, e che il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale;

- la lettera *c-ter*), a norma della quale, nei casi in cui **il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale**, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale;
- la lettera *c-quater*), a mente della quale se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo (**divieto di voto disgiunto**).

Si tratta, come si vede, di novelle finalizzate a consentire anche **all'elettore delle due regioni in esame di esprimere**, contestualmente al voto per il candidato di collegio, **anche un voto in favore delle liste e delle coalizioni di liste presentatesi a livello nazionale**, al fine di poter concorrere alla determinazione dei totali nazionali di lista e di coalizione, ai fini del raggiungimento delle soglie e della scelta della lista o coalizione assegnataria del premio.

Sull'applicabilità del termine **"lista"** alle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige al Senato (in parallelismo a quanto previsto per la sola Valle d'Aosta alla Camera), si ricorda quanto chiarito dalla norma interpretativa di cui all'articolo 1, comma 4-ter, del testo unico Senato, introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del disegno di legge in commento, che chiarisce che per **"lista"** **non si intende** in questo caso **un elenco di candidati**, ma il **partito collegato ai candidati nei collegi uninominali**.

Il **comma 15** reca una modifica all'**articolo 20-bis**, consistente nell'introduzione in tale articolo di un **comma premissivo** rispetto all'unico dal quale è attualmente costituito l'articolo in questione.

Ai sensi del nuovo comma 01, la **presentazione delle candidature nei collegi uninominali** è regolata dalle disposizioni del **titolo VI** del testo unico delle leggi recanti norme per la **elezione della Camera dei deputati**, in quanto applicabili. Ciò, naturalmente, per tutto quanto non espressamente disciplinato dal titolo VII ora in commento.

Si tratta di un riferimento direttamente conseguente al fatto che il disegno di legge in oggetto, **sopprimendo i collegi uninominali**, sopprime anche le norme relative alla presentazione dei candidati in tali collegi, sia dal testo unico per l'elezione del Senato che dal testo unico per l'elezione della Camera cui il testo unico per l'elezione del Senato, all'articolo 8 e all'articolo 9, rinvia espressamente. La conseguenza di questo è che la disciplina della presentazione delle candidature nei collegi uninominali **non è più coperta dalla disposizione di cui all'alinfa dell'articolo 20** che, in

apertura del titolo VII, rinvia, per tutto quanto non disciplinato da tale titolo, alle “disposizioni dei precedenti articoli del testo unico [quello del Senato], in quanto applicabili”.

Risulta quindi **necessario operare un rinvio specifico all'unica disciplina della presentazione delle candidature nei collegi uninominali che sopravvive** alle soppressioni operate dal disegno di legge in commento, ossia quella prevista per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige della Camera, appunto recata dal **titolo VI del testo unico per l'elezione della Camera**.

Il **comma 16** reca una serie di novelle all'articolo 21 del testo unico, concernenti la **procedura di computo dei voti e di assegnazione dei seggi nelle due regioni in esame**. Anche in questo caso, le novelle sono simmetriche a quelle che hanno interessato la circoscrizione Valle d'Aosta per la Camera dei deputati.

In particolare, la **lettera a)** modifica il comma 2 dell'articolo 21, al fine di precisare che il presidente dell'ufficio elettorale regionale **proclama eletto**, per ciascun collegio, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi “**anche se non collegato ad una lista ammessa** ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e)”. La precisazione è opportuna poiché, come si è detto, le elezioni nelle due regioni in esame sono state integrate a quelle del resto del paese ai fini del computo delle soglie di sbarramento.

La **lettera b)**, invece, inserisce, dopo il comma 2 dell'articolo 21, un **nuovo comma 2-bis**, finalizzato a disciplinare le operazioni che dovranno essere svolte dall'ufficio elettorale regionale dopo la proclamazione degli eletti. In particolare, l'Ufficio:

- determina la **cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista**, data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione, ripartiti *pro quota* (ossia, in ragione dei voti validi conseguiti da ciascuna lista nel collegio uninominale);
- determina **il totale dei voti validi della regione**, dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
- **comunica all'Ufficio centrale nazionale**, a mezzo di estratto del verbale, **la cifra elettorale regionale di ciascuna lista, il totale dei voti validi della regione**, nonché **i nominativi dei candidati** nei collegi uninominali **proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati**.

Come espressamente citato dalla norma in questione, tali operazioni sono finalizzate a consentire:

- **il concorso dei voti espressi** in Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, comma 1-sexies, ossia ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi, dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità;
- **il concorso dei seggi conseguiti** dalla lista o coalizione assegnataria del premio di governabilità in Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige al previsto **limite massimo complessivo di 113 seggi**.

Articolo 3 (Modifica delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol)

L'**articolo 3**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera e modificato (quanto agli allegati) durante l'esame al Senato, modifica i confini territoriali dei tre **collegi uninominali della provincia di Bolzano** per l'elezione del Senato della Repubblica, sostituendo le tabelle allegate, rispettivamente, alla **legge 30 dicembre 1991, n. 422**, e al **decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177**, con nuove tabelle allegate al provvedimento in esame.

L'**articolo 3** modifica le circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'elezione del Senato della Repubblica.

In particolare, il **comma 1** sostituisce, nella tabella delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige allegata alla **legge n. 422 del 1991**, le sezioni relative al **collegio di Bolzano**, al **collegio di Merano** e al **collegio di Bressanone** con quelle recate dall'**allegato 4** del disegno di legge in commento, riportato in calce alla presente scheda.

Il **comma 2**, invece, sostituisce, nella tabella B1 – Regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol – Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/Südtirol, allegata al **decreto legislativo n. 177 del 2020**, le sezioni relative ai collegi uninominali Trentino-Alto Adige/Südtirol – U04 (Bolzano/Bozen), Trentino-Alto Adige/Südtirol – U05 (Merano/Meran) e Trentino-Alto Adige/Südtirol – U06 (Bressanone/Brixen) con il testo recato dall'**allegato 5** al presente disegno di legge, parimenti riportato in calce alla presente scheda.

Le novelle intervengono sulle due distinte fonti normative sopra richiamate apportandovi modifiche di analogo tenore.

Si ricorda che la **legge 30 dicembre 1991, n. 422**, attuativa della misura 111 del c.d. Pacchetto (v. *infra*), pone una deroga al sistema elettorale generale del Senato prevedendo che nella regione i senatori siano eletti in collegi uninominali con metodo maggioritario, e ne delimita il perimetro attribuendo tre collegi a ciascuna delle due Province autonome di Trento e di Bolzano. La legge reca altresì la tabella delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige per l'elezione del Senato della Repubblica.

Il **decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177**, emanato invece in attuazione della riduzione del numero dei parlamentari (legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1), reca a sua volta la tabella B1, che individua, tra l'altro, i medesimi collegi

uninominali della provincia di Bolzano ai fini generali del sistema elettorale disciplinato dal testo unico.

Si segnala, che le modifiche apportate ai due allegati non incidono né sul numero né sulla denominazione dei tre collegi della provincia di Bolzano (collegio di Bolzano, collegio di Merano e collegio di Bressanone, corrispondenti ai collegi uninominali U04, U05 e U06), **ma ne modificano i confini territoriali**, aggiornando l'elenco dei comuni ricompresi in ciascuno di essi.

In particolare, rispetto ai collegi vigenti, un numero complessivo di **sedici comuni**, oggi ricompresi nel collegio uninominale di **Bolzano**, per effetto delle modifiche qui in commento risultano **ricollocati**:

- nel numero di **quindici** nel collegio di **Merano** (Aldino/*Aldein*, Anterivo/*Altrei*, Appiano/*Eppan*, Bronzolo/*Branzoll*, Caldaro/*Kaltern*, Cortina/*Kurtinig*, Cortaccia/*Kurtatsch*, Egna/*Neumarkt*, Magrè/*Margreid*, Montagna/*Montan*, Ora/*Auer*, Salorno/*Salurn*, Termeno/*Tramin*, Trodena/*Truden* e Vadena/*Pfatten*);
- e nel numero di **uno** nel collegio di **Bressanone** (Cornedo all'Isarco/*Karneid*).

Strettamente connesso alla disposizione qui in commento, risulta l'**ordine del giorno 9/2822-A/27**, accolto dal Governo durante l'esame in Assemblea alla Camera del provvedimento. Tale ordine del giorno impegna il Governo, in caso di **modifiche presenti o future alle disposizioni sull'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati** che incidano sulla rappresentanza delle minoranze linguistiche della Regione, a trasmettere il relativo disegno di legge alla **Repubblica d'Austria** prima della sua deliberazione, così da consentirle di **verificarne la coerenza con gli impegni internazionali e con gli sforzi congiunti dei due Stati**, quali Parti contraenti dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946, per l'attuazione e il progressivo sviluppo dell'autonomia dell'Alto Adige/*Südtirol*.

Tale procedimento trova la sua *ratio* nelle garanzie, di cui la **disciplina dei collegi senatoriali della provincia di Bolzano** è parte, a tutela della **specialità della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol**, regolate, oltre che a livello costituzionale, anche dal diritto internazionale. Tale assetto trae origine dall'**Accordo di Parigi del 5 settembre 1946** (c.d. Accordo De Gasperi-Gruber), cioè il trattato bilaterale tra Italia e Austria allegato al Trattato di pace del 1947, con cui l'Italia si è impegnata a tutelare la popolazione di lingua tedesca e a riconoscere un'autonomia legislativa e amministrativa da definire d'intesa con i rappresentanti locali.

L'attuazione dell'Accordo di Parigi formò peraltro oggetto di una **lunga controversia internazionale**. Giudicando insufficienti le misure adottate dall'Italia a tutela della popolazione di lingua tedesca, l'Austria portò la c.d. questione altoatesina dinanzi all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che con le risoluzioni n. 1497 (XV) del 31 ottobre 1960 e n. 1661 (XVI) del 28 novembre 1961 invitò i due Stati a negoziare una soluzione della vertenza in via bilaterale.

Fu proprio all'esito di tale negoziato che venne concordato il c.d. "**pacchetto di misure a favore delle popolazioni alto-atesine**", definito nel 1969 dai Ministri degli Esteri dell'Austria e dell'Italia.

Il Pacchetto si compone di **137 misure** alla cui attuazione lo Stato italiano si è impegnato sulla base dei suggerimenti della Commissione dei 19 (1961-1964), di trattative dirette tra Italia ed Austria e di colloqui tra rappresentanti del Governo italiano e della popolazione alto-atesina. Le 137 misure a tutela della popolazione altoatesina sono per la maggior parte da attuare con la **modifica dello Statuto di autonomia del 1948** (avvenuta con legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971). Altre misure richiedono invece l'intervento della **legge ordinaria** dello Stato, altre ancora norme di attuazione dello Statuto o provvedimenti amministrativi.

Si segnala inoltre che il Pacchetto non è, in senso tecnico, un accordo internazionale, poiché l'Italia non intese vincolarsi in forma pattizia, bensì un **atto politico-programmatico**, la cui attuazione fu garantita sul piano internazionale da un *gentlemen's agreement*, il Calendario operativo. Esso, tuttavia, **vincola l'Italia sul piano del diritto internazionale**, per un duplice ordine di ragioni. Da un lato, esso ha assunto valore di prassi successiva, interpretativa e integrativa, dell'Accordo, entrando così nel regime giuridico di quest'ultimo. Si ricorda infatti che la prassi applicativa concorde delle parti di un trattato ne costituisce, per le regole generali del diritto internazionale, un criterio vincolante di interpretazione (art. 31, paragrafo 3, lettera *b*), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969) e, quando è costante e sorretta dalla convinzione della sua obbligatorietà giuridica (*opinio iuris*), concorre alla formazione del diritto internazionale consuetudinario, che vincola gli Stati a prescindere da una specifica pattuizione. Dall'altro lato, inoltre, opera il principio dell'**estoppel**, che preclude all'Italia di disconoscere misure sulla cui attuazione l'Austria ha fatto **legittimo affidamento**, rinunciando in particolare a riproporre la questione in sede ONU.

La **vertenza aperta dinanzi alle Nazioni Unite** si è formalmente **chiusa nel 1992**. All'esito della progressiva attuazione del Pacchetto, l'Austria rilasciò, infatti, l'11 giugno 1992 la c.d. **quietanza liberatoria**, dichiarando conclusa la controversia.

Negli anni successivi alla quietanza si è, tuttavia, consolidata la prassi di diritto internazionale consistente nell'impegno dell'Italia a **trasmettere preventivamente all'Austria le modifiche incidenti sullo status di autonomia** raggiunto nel 1992. Dopo la quietanza liberatoria, ogni intervento su misure del Pacchetto o sulla tutela è stato, infatti, accompagnato da uno scambio di note o comunicazioni tra i due Governi.

Si tratta in particolare dei seguenti:

- scambio di note fondativo: nota italiana del 22 aprile 1992 e quietanza liberatoria austriaca dell'11 giugno 1992, con successiva notifica congiunta della cessazione della controversia alle Nazioni Unite (19 giugno 1992);
- lettera del Ministro degli esteri italiano all'omologa austriaca (23 ottobre 2000) e risposta di quest'ultima (2 novembre 2000), in relazione a un progetto di modifica dello Statuto attuativo della misura 50 del Pacchetto relativa al requisito di residenza per il diritto di voto;
- scambio di note connesso al c.d. Accordo di Milano del 30 novembre 2009 sulla nuova disciplina finanziaria (legge pattizia del 23 dicembre 2009, ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto): comunicazioni del 1° febbraio e del 23 febbraio 2010 e nota verbale italiana del 16 marzo 2010;
- lettera del Presidente del Consiglio al Cancelliere federale Werner (16 dicembre 2014) e risposta (22 gennaio 2015), relative al c.d. Accordo di Roma o Patto di garanzia del 2014 in materia finanziaria;
- lettera del Presidente del Consiglio al Cancelliere federale (15 ottobre 2017) e risposta (31 ottobre 2017), relative alla modifica dello Statuto attuativa di misure del Pacchetto a favore del gruppo linguistico ladino (legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1);
- lettera del Presidente del Consiglio al Cancelliere federale (23 dicembre 2021) e risposta (gennaio 2022), relative a un ulteriore adeguamento della disciplina finanziaria (Patto di garanzia);
- comunicazione inviata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Governo austriaco (2026) e successiva risposta di quest'ultimo, in relazione alla riforma dello Statuto speciale (legge costituzionale 18 maggio 2026, n. 2), diretta a ripristinare le competenze legislative e amministrative comprese a seguito della riforma costituzionale del 2001 e a introdurre il principio dell'intesa per le future revisioni dello Statuto.

Venendo ora a quanto disposto dal presente articolo, viene in rilievo **la misura n. 111** del Pacchetto, relativa alla configurazione dei collegi senatoriali della regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*. In particolare, tale misura è diretta ad assicurare un'equilibrata rappresentanza al Senato dei gruppi linguistici della regione, prevedendo l'attribuzione di un pari numero di collegi uninominali (tre) a ciascuna delle due Province autonome di Trento e di Bolzano. Più precisamente, la misura 111 prevede “la modifica delle **circoscrizioni elettorali per le elezioni del Senato** allo scopo di **favorire** la partecipazione al Parlamento **dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco** della Provincia di Bolzano, **in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi**.”

Tale misura ha trovato attuazione proprio con **la legge 30 dicembre 1991, n. 422**, oggetto della modifica di cui al comma 1, recante disposizioni in materia di elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina.

È opportuno precisare che, come si vede, nonostante l'impegno assunto dal Governo accogliendo l'ordine del giorno sopra citato, tali garanzie riguardano **esclusivamente i collegi del Senato** e non anche quelli della Camera.

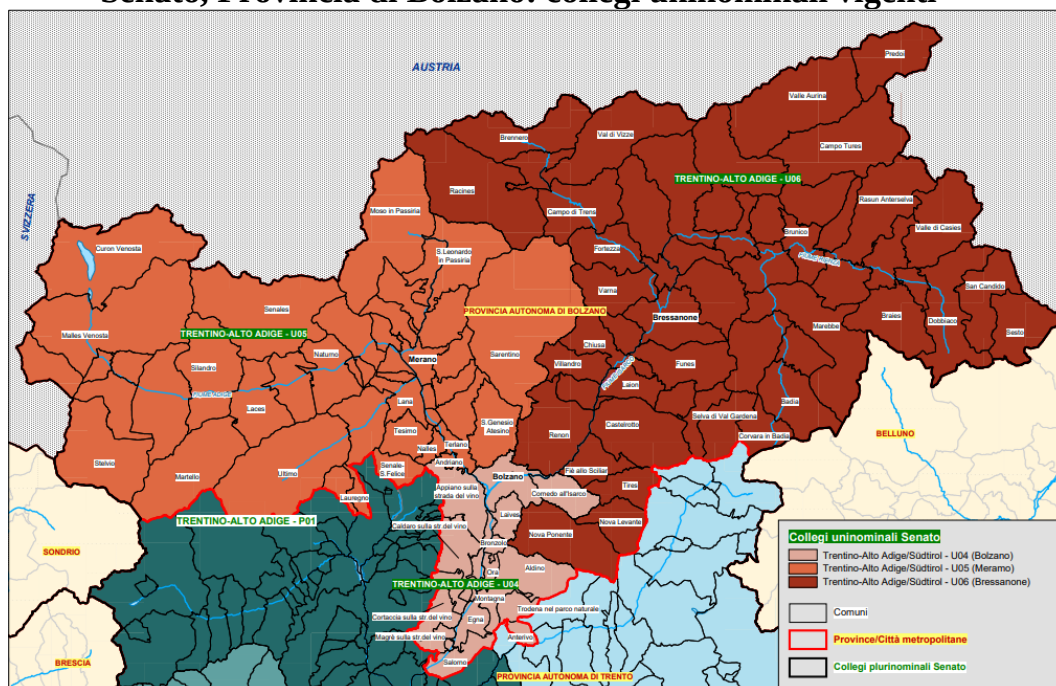
Trattandosi di misura del Pacchetto internazionalmente garantita, ogni intervento sui confini dei collegi senatoriali della provincia di Bolzano incide sul *minimum* di tutele consolidato nel 1992 e richiede, pertanto, **il consenso dell’Austria**, da manifestarsi mediante scambio di note diplomatiche.

Quanto all’effettiva idoneità dei collegi uninominali istituiti dalla legge n. 422 del 1991, nel loro assetto vigente ed in quello risultante dalle modifiche qui in commento, a “**favorire** la partecipazione al Parlamento **dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco** della Provincia di Bolzano, **in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi**” (come recita la misura 111 del Pacchetto) - tenendo a mente che, alla luce dell’ultimo [censimento linguistico provinciale](#) la componente tedesca risulta pari al 68,61 per cento e quella italiana risulta pari al 26,98 per cento dei residenti provinciali (il restante 4,41 per cento appartiene alla componente linguistica ladina) - si riporta di seguito una **tabella** che, sulla base dei dati del [Censimento linguistico ASTAT del 2024](#), raccolti nel biennio 2023-2024, mette a confronto la popolazione e la **diversa concentrazione dei gruppi linguistici tedesco e italiano** nei tre collegi vigenti e nei tre collegi risultanti dal disegno di legge in commento.

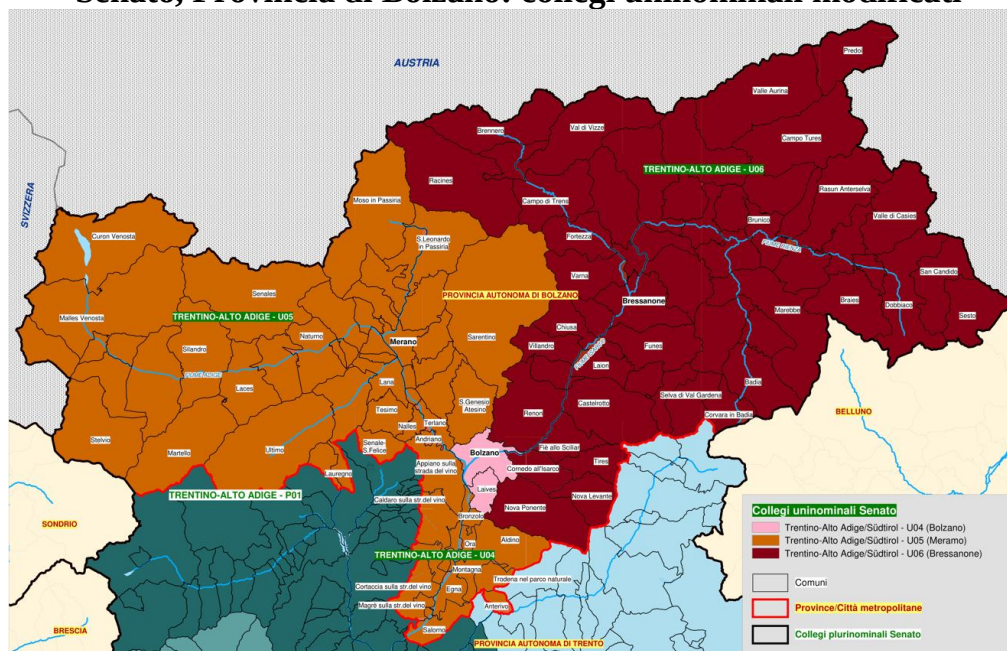
Collegio	n. comuni		POPOLAZIONE CENS.2021		RESIDENTI 2024		GRUPPI LINGUISTICI 2024			
	L. 422/91	AC 2822-B	L. 422/91	AC 2822-B	L. 422/91	AC 2822-B	L. 422/91		AC 2822-B	
							Tedesco	Italiano	Tedesco	Italiano
4 - Bolzano	18	2	180.257	124.784	181.411	125.226	41,0	58,5	24,8	74,7
5 - Merano	44	59	158.638	210.678	161.202	213.962	82,0	17,7	80,6	19,1
6 - Bressanone	54	55	193.721	197.154	197.066	200.491	78,5	10,8	78,7	10,8
Provincia Bolzano	116	116	532.616	532.616	539.679	539.679	68,6	27,0	68,6	27,0

Si riportano di seguito, infine, **due mappe** raffiguranti la dislocazione dei comuni nei tre collegi uninominali senatoriali della Provincia di Bolzano, quali essi risultano nel quadro attualmente vigente ed in quello risultante dalle modifiche qui in esame.

Senato, Provincia di Bolzano: collegi uninominali vigenti



Senato, Provincia di Bolzano: collegi uninominali modificati



Allegato 4
(Articolo 3, comma 1)

4. – COLLEGIO DI BOLZANO

(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Bolzano, Laives.

5. – COLLEGIO DI MERANO

(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Aldino, Andriano, Anterivo, Appiano sulla strada del vino, Avelengo, Bronzolo, Caines, Caldaro sulla strada del vino, Castebello-Ciardes, Cermes, Cortaccia sulla strada del vino, Cortina sulla strada del vino, Curon Venosta, Egna, Gargazzone, Glorenza, Laces, Lagundo, Lana, Lasa, Lauregno, Magrè sulla strada del vino, Malles Venosta, Marlengo, Martello, Meltina, Merano, Montagna, Moso in Passiria, Nalles, Naturno, Ora, Parcines, Plaus, Postal, Prato allo Stelvio, Proves, Rifiano, Salorno sulla strada del vino, San Genesio Atesino, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Sarentino, Scena, Senales, Senale-San Felice, Silandro, Sluderno, Stelvio, Terlano, Termeno sulla strada del vino, Tesimo, Tirolo, Trodena, Tubre, Ultimo, Vadena, Verano.

6. – COLLEGIO DI BRESSANONE

(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Badia, Barbiano, Braies, Brennero, Bressanone, Brunico, Campo di Trens, Campo Tures, Castelrotto, Chienes, Chiusa, Cornedo all'Isarco, Corvara in Badia, Dobbiaco, Falzes, Fiè allo Sciliar, Fortezza, Funes, Gais, La Valle, Laion, Luson, Marebbe, Monguelfo-Tesido, Naz-Sciaves, Nova Levante, Nova Ponente, Ortisei, Perca, Ponte Gardena, Predoi, Racines, Rasun-Anterselva, Renon, Rio di Pusteria, Rodengo, San Candido, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia, Santa Cristina Valgardena, Selva dei Molini, Selva di Val Gardena, Sesto, Terento, Tires, Val di Vizze, Valdaora, Valle Aurina, Valle di Casies, Vandoies, Varna, Velturno, Villabassa, Villandro, Vipiteno.

Allegato 5
(Articolo 3, comma 2)

Trentino-Alto Adige/Südtirol – U04

Bolzano/Bozen

Bolzano/Bozen; Laives/Leifers.

Trentino-Alto Adige/Südtirol – U05

Merano/Meran

Aldino/Aldein; Andriano/Andrian; Anterivo/Altrei; Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstraße; Avelengo/Hafling; Bronzolo/Branzoll; Caines/Kuens; Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße; Castebello-Ciardes/Kastelbell-Tschars; Cermes/Tscherms; Cortaccia sulla strada del vino/Kurtatsch an der Weinstraße; Cortina sulla strada del vino/Kurtinig an der Weinstraße; Curon Venosta/Graun im Vinschgau; Egna/Neumarkt; Gargazzone/Gargazon; Glorenza/Glurns; Laces/Latsch; Lagundo/Algund; Lana/Lana; Lasa/Laas; Lauregno/Laurein; Magrè sulla strada del vino/Margreid an der Weinstraße; Malles Venosta/Mals; Marlengo/Marling; Martello/Martell; Meltina/Mölten; Merano/Meran; Montagna sulla strada del vino/Montan an der Weinstraße; Moso in Passiria/Moos in Passeier; Nalles/Nals; Naturno/Naturns; Ora/Auer; Parcines/Partschins; Plaus/Plaus; Postal/Burgstall; Prato allo Stelvio/Prad am Stilfserjoch; Proves/Proveis; Rifiano/Riffian; San Genesio Atesino/Jenesien; San Leonardo in Passiria/St. Leonhard in Passeier; San Martino in Passiria/St. Martin in Passeier; Salorno sulla strada del vino/Salurn an der Weinstraße; San Pancrazio/St. Pankraz; Sarentino/Sarntal; Scena/Schenna; Senales/Schnals; Senale-San Felice/Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix; Silandro/Schlanders; Sluderno/Schluderns; Stelvio/Stilfs; Terlano/Terlan; Termeno sulla strada del vino/Tramin an der Weinstraße; Tesimo/Tisens; Tirolo/Tirol; Trodena nel parco naturale/Truden im Naturpark; Tubre/Taufers im Münstertal; Ultimo/Ulten; Vadena/Pfatten; Verano/Vöran.

Trentino-Alto Adige/Südtirol – U06

Bressanone/Brixen

Badia/Abtei; Barbiano/Barbian; Braies/Prags; Brennero/Brenner; Bressanone/Brixen; Brunico/Bruneck; Campo di Trens/Freienfeld; Campo Tures/Sand in Taufers; Castelrotto/Kastelruth; Chienes/Kiens; Chiusa/Klausen; Cornedo all'Isarco/Karneid; Corvara in Badia/Corvara; Dobbiaco/Toblach; Falzes/Pfalzen; Fiè allo Sciliar/Völs am Schlern; Fortezza/Franzensfeste; Funes/Villnöß; Gais/Gais; La Valle/Wengen; Laion/Lajen; Luson/Lüsen; Marebbe/Enneberg; Monguelfo-Tesido/Welsberg-Taisten; Naz-Sciaves/Natz-Schabs; Nova

Levante/Welschnofen; Nova Ponente/Deutschnofen; Ortisei/St. Ulrich;
Perca/Percha; Ponte Gardena/Waidbruck; Predoi/Prettau;
Racines/Ratschings; Rasun-Anterselva/Rasen-Antholz; Renon/Ritten; Rio
di Pusteria/Mühlbach; Rodengo/Rodeneck; San Candido/Innichen; San
Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen; San Martino in Badia/St. Martin in Thurn;
Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Gröden; Selva dei
Molini/Mühlwald; Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Gröden;
Sesto/Sexten; Terento/Terenten; Tires/Tiers; Valdaora/Olang; Val di
Vizze/Pfitsch; Valle Aurina/Ahrntal; Valle di Casies/Gsies; Vandoies/Vintl;
Varna/Vahrn; Villabassa/Niederdorf; Villandro/Villanders;
Vipiteno/Sterzing; Velturmo/Feldthurns.

Articolo 4
(Abrogazione del comma 6 dell'articolo 3
della legge 3 novembre 2017, n. 165)

L'**articolo 4**, non modificato dal Senato, consta di un unico comma e abroga il comma 6 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, sopprimendo il meccanismo ivi disciplinato di revisione periodica dei confini dei collegi uninominali e plurinominali.

L'**articolo 4** in commento **abroga il comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 165 del 2017.**

La legge n. 165 del 2017, come noto, ha modificato il sistema elettorale di Camera e Senato introducendo un sistema elettorale misto, basato sull'articolazione del territorio in collegi uninominali e plurinominali. L'articolo 3 della citata legge contiene **la delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali**; sulla base di tale delega è stato adottato il decreto legislativo n. 189 del 2017, di definizione appunto dei suddetti collegi. Successivamente, l'articolo 3 della legge n. 51 del 2019, **a seguito della riduzione del numero di parlamentari**, ha rinnovato la delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali in numero coerente con la nuova composizione del Parlamento e sulla base della suddetta delega (che rinvia in gran parte all'articolo 3 della legge n. 165 del 2017) è stato adottato il decreto legislativo n. 177 del 2020 con la determinazione dei vigenti collegi uninominali e plurinominali.

Con particolare riferimento al **comma 6** dell'articolo 3 – **abrogato** dall'articolo qui in commento - esso istituisce un **meccanismo di aggiornamento periodico dei confini dei collegi uninominali e plurinominali**, stabilendo che la **Commissione di esperti**, istituita dal comma 3 del medesimo articolo con l'incarico di supportare il Governo nella predisposizione dello schema di decreto legislativo recante la determinazione iniziale dei collegi, e la cui composizione è aggiornata con cadenza triennale, **formuli indicazioni e riferisca al Governo ai fini della revisione dei collegi**, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione e secondo i criteri di delega contenuti nel medesimo articolo 3. Infine, la norma stabilisce che **per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali** il Governo presenta **un disegno di legge** alle Camere.

Si ricorda che i sopracitati criteri di delega cui la norma fa riferimento sono contenuti precisamente nell'articolo 3, comma 1, della legge n. 165 del 2017, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*. La lettera *b)* stabilisce che i collegi plurinominali devono essere formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui, con ciascun collegio uninominale compreso in un collegio plurinominale, e che a ciascun collegio plurinominale è assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto. Le lettere *c)* e *d)* recano criteri comuni a collegi uninominali e plurinominali: rispettivamente, il limite demografico – la popolazione di ciascun collegio non può scostarsi dalla media della circoscrizione di oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto – e i criteri territoriali, ossia la coerenza e continuità del bacino, il rispetto delle unità amministrative e, di norma, il divieto di dividere il territorio comunale. La lettera *e)* prevede infine, con riguardo alla sola circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, che uno dei collegi uninominali sia costituito in modo da favorire la rappresentanza della minoranza linguistica slovena.

Alla procedura di aggiornamento dei confini dei collegi di cui al citato articolo 3, comma 6, non è mai stata data concreta attuazione. Essa appare strettamente connessa - almeno nella sua versione testuale vigente - alla permanenza in vigore del reticolo dei collegi istituito dalla legge n 165 del 2017, basato su due livelli: i collegi uninominali e i collegi plurinominali, quale aggregazione degli uninominali. Ad esempio, come si è appena visto, la revisione dei collegi è effettuata secondo criteri che prevedono, tra l'altro, che i collegi plurinominali debbano essere formati dall'**aggregazione di collegi uninominali contigui**, e che il numero e la dimensione dei collegi plurinominali siano determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente, sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di **un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto**.

Ora, come noto, il disegno di legge in esame da una parte **sopprime i collegi uninominali** e dall'altra stabilisce **che i collegi plurinominali da applicare sono quelli oggi vigenti**, determinati con il citato decreto legislativo n. 177 del 2020, mentre risultano soppresse le norme di cui al testo unico vigente ai sensi delle quali "ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto".

Articolo 5
(Norma transitoria in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni)

L'**articolo 5**, non modificato dal Senato, reca una **norma transitoria** in materia di **esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni** per la presentazione delle liste, applicabile alle **prime elezioni successive** all'entrata in vigore della legge. In deroga alla disciplina a regime come risultante dalla novella di cui al presente disegno di legge, il requisito per l'esonero, consistente nella sussistenza di un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, è verificato con riferimento alla **data del 31 dicembre 2025** anziché all'inizio della legislatura in corso al momento di convocazione dei comizi.

L'**articolo 5** reca una norma transitoria in materia di **esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni** per la presentazione delle liste elettorali.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 8, lettera *d*), del disegno di legge in esame modifica, all'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, la disciplina a regime nel senso di prevedere che nessuna sottoscrizione è richiesta per **i partiti** o gruppi politici costituiti in **gruppo parlamentare** in **almeno una delle due Camere** (anziché in entrambe, come previsto dalla normativa vigente) **all'inizio della legislatura** in corso al momento di convocazione dei comizi.

L'articolo 5, come già anticipato in commento all'articolo 1, comma 8, della presente proposta, prevede che, per le **prime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati successive all'entrata in vigore della presente legge**, in deroga alla predetta disciplina a regime, l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni si applica ai partiti o gruppi politici che risultino costituiti in almeno una delle due Camere **alla data del 31 dicembre 2025**, anziché all'inizio della legislatura in corso al momento di convocazione dei comizi.

Articolo 6

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e altre disposizioni in materia di articolazione territoriale della circoscrizione Estero)

L'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame della Camera e non modificato dal Senato, interviene sulla disciplina del voto degli italiani all'Estero prevedendo, per l'elezione dei **deputati**, la **riduzione a due delle ripartizioni della circoscrizione Estero**. L'elezione dei **senatori** avviene in un unico collegio costituito dall'intera **circoscrizione Estero**.

A tal fine vengono modificati sia la legge sul voto degli italiani all'Estero, **L. n. 459/2001**, sia il relativo regolamento di attuazione, **DPR n. 104/2003**.

Nella scheda che segue sono esaminate le principali modifiche alla **disciplina in materia di voto nella circoscrizione Estero** operata dall'articolo in esame. Per il dettaglio delle novelle di coordinamento, conseguenti alla riduzione delle ripartizioni, si fa rinvio ai due testi a fronte pubblicati in calce.

Ripartizioni della circoscrizione Estero

Il **comma 1, lett. a)**, modifica l'articolo 6 della legge n. 459/2001 **riducendo da 4 a 2 le ripartizioni della circoscrizione Estero per l'elezione degli 8 deputati** eletti all'Estero e prevedendo che i **4 senatori siano eletti nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero** che diventa di fatto un unico collegio.

Attualmente sia i deputati, sia i senatori sono eletti nelle 4 ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero.

La prima ripartizione «**Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia**» rimane invariata, mentre le altre tre ripartizioni: «America meridionale», «America settentrionale e centrale», «Africa, Asia, Oceania e Antartide» sono accorpate nella ripartizione «**Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide**».

La Costituzione stabilisce che sono eletti nella circoscrizione Estero 8 deputati (art. 56, 2° comma, Cost.) e 4 senatori (art. 57, 2° comma, Cost.).

Due leggi di revisione costituzionale hanno previsto l'elezione da parte dei cittadini italiani residenti all'Estero, nel numero di 12 deputati e 6 senatori (L. cost. 17 gennaio 2000, n. 1, di modifica dell'art. 48 Cost.; L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1, di modifica degli articoli 56 e 57 Cost.).

Successivamente, la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, nel ridurre il numero dei parlamentari da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi ha stabilito che sono eletti nel territorio nazionale 392 deputati e 196 senatori e nella circoscrizione Estero 8 deputati e 4 senatori.

L'art. 3 della L. Cost. n. 1 del 2001 demanda alla legge ordinaria il compito di stabilire contestualmente le modalità per l'attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero e le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati nel territorio nazionale. La legge 459/2001 (seguita, nel 2003, dal regolamento di attuazione: DPR 2 aprile 2003, n. 104) ha attuato questa previsione costituzionale.

Per l'elezione sia dei senatori, sia dei deputati, la legge individua nell'ambito della circoscrizione Estero quattro ripartizioni, comprendenti gli Stati e i territori afferenti a:

- a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- b) America meridionale;
- c) America settentrionale e centrale;
- d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

In ciascuna di tali ripartizioni è eletto almeno un senatore e un deputato, mentre gli altri quattro deputati sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (L. 459/2001, art. 6).

La rilevazione del numero dei cittadini italiani residenti all'Estero, e la distribuzione nelle quattro ripartizioni, è effettuata dal Ministro dell'interno con proprio decreto adottato entro il 31 gennaio di ogni anno (per il 2022 si veda il D.M. 28 gennaio 2022, Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. 8 febbraio 2022, n. 32).

Si riportano di seguito le tabelle, relative alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, di assegnazione dei seggi alle ripartizioni della circoscrizione Estero per l'elezione rispettivamente della Camera e del Senato, approvate con due distinti decreti del Presidente della Repubblica del 21 luglio 2022.

ASSEGNAZIONE ALLE RIPARTIZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO DEL NUMERO DEI SEGGI
SPETTANTI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, L. 459/2001)	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, L. 459/2001)	QUOZIENTE PER L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLE RIPARTIZIONI: 1.451.517		TOTALE SEGGI SPETTANTI ALLE RIPARTIZIONI
			QUOZIEN TI INTERI	RESTI	
a) EUROPA	3.189.905	1	2	286.871	3
b) AMERICA MERIDIONALE	1.804.291	1	1	352.774	2
c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	505.567	1	0	505.567	2
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	306.305	1	0	306.305	1
CIRCOSCRIZIONE ESTERO	5.806.068	4	3		8

ASSEGNAZIONE ALLE RIPARTIZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO DEL NUMERO DEI SEGGI SPETTANTI PER
L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, L. 459/2001)	TOTALE SEGGI ASSEGNATI ALLE RIPARTIZIONI (ex art. 6, comma 2, L. 459/2001)
a) EUROPA	3.189.905	1
b) AMERICA MERIDIONALE	1.804.291	1
c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	505.567	1
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	306.305	1
CIRCOSCRIZIONE ESTERO	5.806.068	4

Per il Senato, il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione (4) esaurisce il totale dei seggi da assegnare complessivamente nella circoscrizione Estero. Non è pertanto necessario procedere con ulteriori operazioni.

Scrutinio dei voti

Il **comma 1, lett. b)**, interviene sull'articolo 7, comma 1-*quater*, della legge 459/2001 per **modificare le competenze degli uffici** presso i quali sono costituiti i seggi preposti allo **scrutinio dei voti**, in conseguenza della modifica delle ripartizioni della circoscrizione Estero operata dalla precedente lettera *a*).

In particolare, l'**ufficio decentrato di Napoli**, competente attualmente per gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione «America settentrionale e centrale» e alla ripartizione «Africa, Asia, Oceania e Antartide» (ripartizioni soppresse), sarà competente per la nuova ripartizione «**Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide**», assieme all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Di conseguenza viene modificato anche il comma 1-*quinqies* del medesimo articolo 7.

Il voto per i senatori e per i deputati da eleggere all'Estero si esercita per corrispondenza (L. 459/2001, art. 1, comma 2).

Non oltre il 18° giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori ammessi al voto per corrispondenza (ossia gli elettori residenti all'Estero che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia e quelli temporaneamente all'Estero che abbiano esercitato l'opzione per il voto all'Estero), un plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Il plico contiene anche un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza (L. 459/2001, art. 12, comma 3).

L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati e un voto di preferenza nelle altre (L. 459/2001, art. 11, comma 3).

Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce all'ufficio consolare non oltre il 10° giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia (L. 459/2001, art. 12, comma 6).

Gli uffici consolari inviano all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste pervenute entro il giovedì antecedente la data delle elezioni, insieme agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza (L. 459/2001, art. 12, comma 7).

Presso la Corte di Appello di Roma, entro 3 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da 6 magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente

vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno 3 componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente. Entro il medesimo termine è istituito presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli un ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, composto da 3 magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, anch'essi scelti dal presidente della Corte di appello. (L. 459/2001, art. 7, come mod. dal D.L. 41/2022).

L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero invia agli uffici decentrati, previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati, e a tal fine si avvale della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, per l'effettuazione dei servizi di scorta dei plichi (L. 459/2001, art. 7-bis).

Le operazioni di scrutinio sono effettuate nei seggi elettorali speciali costituiti presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli uffici decentrati contestualmente allo scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale (L. 459/2001, artt. 13, comma 1 e 14, comma 1).

I seggi costituiti presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli uffici decentrati sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle ripartizioni di seguito indicate:

- a) ufficio centrale: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione America meridionale;
- b) uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione Europa;
- c) ufficio decentrato di Napoli: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione America settentrionale e centrale e alla ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi (L. 459/2001, art. 15, comma 01).

Presentazione delle candidature

Il **comma 1, lett. c)**, modifica l'articolo 8 della legge 459/2001 che disciplina le **modalità di presentazione dei contrassegni e delle liste** di candidati per l'attribuzione dei seggi.

In particolare, si prevede che le **liste dei candidati** siano presentate, **per la sola elezione della Camera, in ciascuna delle ripartizioni** in cui è suddivisa la circoscrizione Estero, mentre attualmente la disposizione vale anche per l'elezione del Senato. La modifica è dovuta alla soppressione delle ripartizioni per il Senato.

Inoltre, la lettera in esame prevede che per l'elezione del **Senato** le liste siano formate da un **numero candidati non inferiore a 4 e non superiore a 8**, mentre per l'elezione della **Camera**, le liste siano formate da un

numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di essi.

La norma vigente prevede sia per il Senato, sia per la Camera, che le liste siano formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso.

Resta fermo che nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.

Anche questa novella è conseguente alla soppressione delle ripartizioni per l'elezione dei senatori.

Non viene modificata la lett. *b)* del comma 1 dell'articolo 8 che consente agli elettori residenti in Italia di candidarsi in una sola **ripartizione** della circoscrizione Estero e che gli elettori residenti all'Estero possono essere candidati solo nella **ripartizione** di residenza della circoscrizione Estero.

Schede e voto di preferenza

Il **comma 1, lett. d)**, modifica l'articolo 11 della legge 459/2001 che disciplina le **modalità di espressione del voto** ed in particolare i commi 2 e 3.

Il comma 2 prevede che le **schede elettorali** riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione **per ciascuna ripartizione per l'elezione della Camera dei deputati e nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica.**

Il comma 3 riguarda le **preferenze** e prevede che ciascun elettore possa esprimere **due voti di preferenza nelle ripartizioni** alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre. Di fatto, per i senatori si può esprimere un solo voto di preferenza, perché dopo la riduzione del numero dei parlamentari, le 4 ripartizioni attuali esprimono ciascuno un solo senatore.

Stante la soppressione delle ripartizioni per l'elezione dei senatori, la modifica introdotta dalla lettera in esame consente l'espressione di un voto di preferenza per l'elezione della Camera nelle ripartizioni alle quali è assegnato un deputato, due voti di preferenza per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati.

Disposizioni di coordinamento

Il **comma 1, lettera e)** ed **f)** apportano modifiche di mero coordinamento agli articoli 15 e 16 della legge 459/2001, conseguenti alla

riduzione/abrogazione delle ripartizioni elettorali della circoscrizione Estero.

Del medesimo tenore le modifiche operate dal **comma 2** dell'articolo in esame al regolamento di attuazione della legge, il DPR 104/2003.

Per entrambi si fa rinvio ai testi a fronte che seguono.

Legge 459/2001 Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'Estero	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'A.S. 1971
Art. 6	Art. 6
1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:	<i>Identica</i>
a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;	<i>Identica</i>
	<i>Comma 1, lett. a), n. 1</i>
b) America meridionale;	b) Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide.
c) America settentrionale e centrale;	<i>Abrogata</i>
d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.	<i>Abrogata</i>
	<i>Comma 1, lett. a), n. 2</i>
2. In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore , mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	2. Per l'elezione della Camera dei deputati , in ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Legge 459/2001 Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'Estero	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'A.S. 1971
Art. 7	Art. 7
1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.	<i>Identico</i>
1-bis. Entro il termine di cui al comma 1 è istituito presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli un ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello.	<i>Identico</i>
1-ter. Per le operazioni demandate agli uffici di cui ai commi 1 e 1-bis le Corti di appello presso cui sono istituiti i seggi si avvalgono del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto, individuato dal presidente della Corte d'appello, previo apposito interpello.	<i>Identico</i>
1-quater. I seggi costituiti presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli uffici decentrati sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle ripartizioni di	<i>Identico</i>

Legge 459/2001 Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'Estero	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'A.S. 1971
seguito indicate:	
	<i>Comma 1, lett. b), n. 1</i>
a) ufficio centrale: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);	a) ufficio centrale e ufficio decentrato di Napoli : gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);
b) uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);	<i>Identico</i>
c) ufficio decentrato di Napoli: gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d).	Abrogata
	<i>Comma 1, lett. b), n. 2</i>
1- <i>quinquies</i> . Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione. Eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio	1- <i>quinquies</i> . Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) , sono suddivisi tra gli uffici indicati al comma 1-quater del presente articolo , in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti in ciascuna ripartizione . Gli Stati o i territori non contemplati dal decreto sono assegnati

Legge 459/2001 Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'Estero	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'A.S. 1971
decentrato di Milano.	all'ufficio decentrato di Milano, se appartengono alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e all'ufficio centrale, se appartengono alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).
Art. 8	Art. 8
1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni:	<i>Identico</i>
	<i>Comma 1, lett. c), n. 1</i>
a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6;	a) le liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6;
b) gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero; gli elettori residenti all'Estero possono essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero;	b) per le elezioni della Camera dei deputati , gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero; gli elettori residenti all'Estero possono essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero;
c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella	c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione per l'elezione della

Legge 459/2001 Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'Estero	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'A.S. 1971
relativa ripartizione;	Camera dei deputati e nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica;
d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.	<i>Identica</i>
<i>omissis</i>	
	<i>Comma 1, lett. c), n.2</i>
3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.	3. Per l'elezione del Senato della Repubblica, le liste sono formate da un numero di candidati non inferiore a quattro e non superiore a otto. Per l'elezione della Camera dei deputati, le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di essi. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.
<i>omissis</i>	
Art. 11	Art. 11
	<i>Comma 1, lett. d), n. 1</i>
1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale per ciascuna ripartizione , con le modalità previste dagli articoli 15 e 16.	1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dagli articoli 15 e 16.
	<i>Comma 1, lett. d), n. 2</i>
2. Le schede sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna votazione e	2. Le schede sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna votazione e

Legge 459/2001 Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'Estero	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'A.S. 1971
per ciascuna ripartizione; sono fornite, sotto la responsabilità del Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione. L'ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità previste per le liste di candidati dall'articolo 24, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza.	per ciascuna ripartizione sono fornite, sotto la responsabilità del Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione per l'elezione della Camera dei deputati e nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica. L'ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità previste per le liste di candidati dall'articolo 24, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza.
	<i>Comma 1, lett. d), n. 3</i>
3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre. Il voto di preferenza è espresso scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. È nullo il voto di	3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può inoltre esprimere un voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali è assegnato un deputato, due voti di preferenza per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali sono

Legge 459/2001 Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'Estero	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'A.S. 1971
preferenza espresso per un candidato incluso in altra lista. Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.	assegnati due o più deputati. Il voto di preferenza è espresso scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. È nullo il voto di preferenza espresso per un candidato incluso in altra lista. Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.
<i>omissis</i>	
Art. 15	Art. 15
01. Al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi.	<i>Identico</i>
	<i>Comma 1, lett. e)</i>
1. Concluse le operazioni di scrutinio e ricevuti i verbali inviati dagli uffici decentrati, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6:	1. Concluse le operazioni di scrutinio e ricevuti i verbali inviati dagli uffici decentrati, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6 per l'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione;	a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione per l'elezione della Camera dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica;

Legge 459/2001 Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'Estero	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'A.S. 1971
b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione;	b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione per l'elezione della Camera dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica;
c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera a). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide, quindi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;	c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera a). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per l'elezione della Camera dei deputati e nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione per l'elezione della Camera dei deputati e dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica. Divide, quindi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;

Legge 459/2001 Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'Estero	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'A.S. 1971
Art. 16	Art. 16
	<i>Comma 1, lett. f)</i>
1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 15 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima ripartizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali o, in assenza di questi, nell'ordine della lista.	1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 15 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima ripartizione per l'elezione della Camera dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali o, in assenza di questi, nell'ordine della lista.

DPR 104/2003 Regolamento di attuazione della L. 27 dicembre 2001, n. 459	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'A.S. 1971
Art. 8 <i>Svolgimento della campagna elettorale</i>	Art. 8 <i>Svolgimento della campagna elettorale</i>
(...)	
	<i>Comma 2, lett. a)</i>
4. Le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si intendono computate sul numero dei cittadini residenti nelle singole ripartizioni, in cui sono presentate le liste, risultante dal decreto del Ministro dell'interno di cui	4. Le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si intendono computate sul numero dei cittadini residenti nella circoscrizione Estero, per l'elezione del Senato della Repubblica, e, per l'elezione della Camera dei deputati,

DPR 104/2003 Regolamento di attuazione della L. 27 dicembre 2001, n. 459	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'A.S. 1971
all'articolo 7, comma 1 del presente regolamento.	nelle singole ripartizioni, in cui sono presentate le liste, risultante dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7, comma 1 del presente regolamento.
(...)	
Art. 10 <i>Deposito del contrassegno</i>	Art. 10 <i>Deposito del contrassegno</i>
	<i>Comma 2, lett. b)</i>
1. All'atto del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno di lista per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, i partiti o i gruppi politici organizzati presentano la designazione, per le singole ripartizioni, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, alla cancelleria della Corte di appello di Roma, della lista dei candidati e dei relativi documenti.	1. All'atto del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno di lista per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, i partiti o i gruppi politici organizzati presentano la designazione, per le singole ripartizioni, relativamente all'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente all'elezione del Senato della Repubblica di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, alla cancelleria della Corte di appello di Roma, della lista dei candidati e dei relativi documenti.
2. Nel caso di più partiti o gruppi politici che presentino liste comuni di candidati contrassegnate da un simbolo composito di cui all'articolo 8, comma 2 della legge, i partiti o i gruppi politici presentano la designazione, per ciascuna ripartizione, di un solo rappresentante di lista effettivo e di uno supplente.	2. Nel caso di più partiti o gruppi politici che presentino liste comuni di candidati contrassegnate da un simbolo composito di cui all'articolo 8, comma 2 della legge, i partiti o i gruppi politici presentano la designazione, per ciascuna ripartizione relativamente all'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente all'elezione del Senato

DPR 104/2003 Regolamento di attuazione della L. 27 dicembre 2001, n. 459	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'A.S. 1971
	della Repubblica, di un solo rappresentante di lista effettivo e di uno supplente.
(...)	
Art. 12 <i>Ammissione delle liste</i>	Art. 12 <i>Ammissione delle liste</i>
	Comma 2, lett. c)
1. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, nel compiere le operazioni di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, in quanto compatibile con la legge, procede anche a verificare se le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella relativa ripartizione, dichiarandole non valide se non corrispondono a questa condizione.	1. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, nel compiere le operazioni di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, in quanto compatibile con la legge, procede anche a verificare se le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari a quattro per l'elezione del Senato della Repubblica e, per l'elezione della Camera dei deputati, almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella relativa ripartizione, dichiarandole non valide se non corrispondono a questa condizione.
2. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti ed elettori nella relativa ripartizione. L'ufficio cancella, altresì, i nomi dei candidati che hanno esercitato l'opzione, sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Ministero degli affari esteri, possibilmente in via informatica.	2. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti ed elettori nella relativa ripartizione per l'elezione della Camera dei deputati . L'ufficio cancella, altresì, i nomi dei candidati che hanno esercitato l'opzione, sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Ministero degli affari esteri, possibilmente in via informatica.
(...)	

DPR 104/2003 Regolamento di attuazione della L. 27 dicembre 2001, n. 459	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'A.S. 1971
Art. 10 <i>Deposito del contrassegno</i>	Art. 10 <i>Deposito del contrassegno</i>
(...)	
	<i>Comma 2, lett. d)</i>
9. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per la ripartizione sono nulle, rimanendo valide le prime.	9. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito dalla legge sono nulle, rimanendo valide le prime.

Articolo 7

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto nella circoscrizione Estero)

L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame della Camera e non modificato dal Senato, interviene sulla disciplina del voto degli italiani all'estero prevedendo:

- l'**esenzione**, a talune condizioni, delle **sottoscrizioni** per la presentazione delle liste di candidati nella circoscrizione Estero;
- la modifica della disciplina relativa al **materiale elettorale**, prevedendo, tra l'altro, che il certificato elettorale sia corredato di un **tagliando** recante un **codice alfanumerico a lettura ottica** identificativo dell'elettore;
- alcune modifiche alle operazioni di **scrutinio** conseguenti a quelle relative al materiale elettorale;
- l'inasprimento della pena per il reato di **voto doppio**.

Sottoscrizioni delle liste dei candidati

Il **comma 1, lett. a)**, dispone l'esenzione delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di candidati per la circoscrizione estero.

Attualmente, la legge 459/2001 prevede che le liste di candidati siano presentate **per ciascuna delle ripartizioni** in cui è suddivisa la circoscrizione Estero (art. 8, comma 1, lett. a) e che ciascuna lista debba essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori residenti nella relativa ripartizione (art. 8, comma 1, lett. c).

La disposizione in esame, introducendo una lettera *c)-bis*, prevede che nessuna sottoscrizione è richiesta per i seguenti soggetti:

- partiti e gruppi politici costituiti in **gruppo parlamentare**, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali;
- partiti e gruppi politici che nell'ultima elezione hanno presentato **candidature con proprio contrassegno** e hanno ottenuto **almeno un seggio** in una delle due Camere.

Una modifica al regime di esenzione dalla presentazione delle sottoscrizioni per le elezioni politiche è prevista all'articolo 1, comma 8 del provvedimento in esame.

Materiale elettorale

Il **comma 1, lett. b)**, modifica l'articolo 12 della legge 459/2001 che disciplina la stampa e l'invio del materiale elettorale (certificato elettorale, scheda elettorale, buste per la spedizione ecc.) all'elettore all'estero e il successivo invio di questo in Italia per lo scrutinio.

Le modifiche sono le seguenti:

- le operazioni di stampa e di imbustamento del materiale elettorale possono essere effettuate in Italia, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. e non solo presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero (comma 1, lett. b), **n. 1**);

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha il compito della produzione e fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonché dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato (L. 559/1966, art. 1, comma 2).

- si prevede che il certificato elettorale sia corredato da un tagliando recante un codice alfanumerico a lettura ottica identificativo dell'elettore (comma 1, lett. b), **n. 2**);
- l'elettore deve apporre la propria firma sul tagliando staccato del certificato elettorale prima di introdurlo nella busta che invia al consolato, separatamente dalla scheda; inoltre, il tagliando deve essere predisposto con dimensioni e modalità di stampa tali da contrastare la contraffazione o l'erroneo inserimento del tagliando nella busta contenente la scheda elettorale (comma 1, lett. b), **n. 3**).

Infine, si prevede che a partire dal lunedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, l'ufficio consolare pubblica nel proprio sito istituzionale il numero di plichi ricevuti nel corso delle operazioni di voto e il dato definitivo dei plichi spediti all'ufficio centrale in Italia per la circoscrizione Estero (comma 1, lett. b), **n. 4**).

Scrutinio

Il **comma 1, lett. c)**, interviene sulla disciplina delle operazioni di scrutinio del voto degli italiani all'estero, di cui all'articolo 14 della legge 459/2001, al fine di adeguare tali operazioni alle modificazioni apportate dalla precedente lett. c) in relazione al materiale elettorale.

In particolare, si prevede che il presidente del seggio elettorale:

- accerta che il tagliando incluso nella busta sia firmato dall'elettore e, avvalendosi, ove possibile, di dispositivi per la lettura ottica del codice alfanumerico appartenga all'elettore (comma 1, lett. c), **n. 1**);
- annulla le schede incluse in una busta che contiene un tagliando non firmato (comma 1, lett. c), **n. 2**).

Reato di voto plurimo

Il **comma 1, lett. d)**, attraverso una modifica all'articolo 181, comma 2, della legge 459/2001, inasprisce la pena per gli elettori che, in occasione delle elezioni delle Camere e dei *referendum*, vota sia per corrispondenza, sia nel seggio di ultima iscrizione in Italia, oppure vota più volte per corrispondenza. La pena alla reclusione, attualmente stabilita da 1 a 3 anni, è aumentata **da 2 a 5 anni**. Invariata la pena pecuniaria accessoria: da 52 euro a 258 euro.

Disposizioni transitorie e finanziarie

Il **comma 2** prevede che, esclusivamente per l'anno 2027, gli uffici consolari effettuano l'invio del plico contenente il materiale elettorale (certificato elettorale, scheda elettorale, buste per la spedizione ecc.) all'elettore all'estero (di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 459/2001), con il sistema postale più affidabile e, **salvo comprovata impossibilità**, con posta raccomandata o con altro mezzo di analoga affidabilità. Nella formulazione vigente si prevede l'invio per posta raccomandata **ove possibile**.

Il **comma 3** autorizza la spesa di 21 milioni euro per l'anno 2027 per la spedizione del materiale elettorale con posta raccomandata di cui al comma 2.

Il **comma 4**, per l'attuazione del comma 1, lettera c), numero 1), relativo alle operazioni di accertamento dell'appartenenza all'elettore del tagliando incluso nella busta, avvalendosi, ove possibile, di dispositivi per la lettura ottica del codice alfanumerico, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Il **comma 5** provvede alla copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi 3 e 4, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, come segue:

- quanto a **16 milioni** di euro per l'anno **2027** mediante corrispondente riduzione del **Fondo per interventi strutturali di politica economica**, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282/2004;
- quanto a **5 milioni** di euro per l'anno **2027** mediante corrispondente riduzione del **Fondo esigenze indifferibili** di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;
- quanto a **3 milioni** di euro per l'anno **2027** e di **0,5 milioni** euro annui a decorrere **dal 2028** mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del **fondo speciale** di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Per un esame dettagliato delle novelle introdotte dall'articolo in esame si veda la tabella che segue.

Legge n. 459 del 2001 Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 7 dell'A.S. 1971
Art. 8	Art. 8 ²
1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni:	<i>Identico</i>
a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6;	<i>Identica</i>

² Vedi anche l'articolo 6 del presente disegno di legge.

Legge n. 459 del 2001 Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 7 dell'A.S. 1971
b) gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero; gli elettori residenti all'estero possono essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero 15;	<i>Identica</i>
c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;	<i>Identica</i>
	c-bis) la sottoscrizione non è richiesta per i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi o che nell'ultima elezione hanno presentato candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere;
d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.	<i>Identica</i>
<i>Omissis</i>	
Art. 12	Art. 12
1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.	<i>Identico</i>

Legge n. 459 del 2001 Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 7 dell'A.S. 1971
2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.	2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5. Le operazioni di stampa e imbustamento possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 13 luglio 1966, n. 559, in Italia.
3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità, agli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.	3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata o con altro mezzo di analoga affidabilità, agli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge il plico contenente il certificato elettorale, corredato di un tagliando recante un codice alfanumerico a lettura ottica identificativo dell'elettore, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.
4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta.	<i>Identico</i>

Legge n. 459 del 2001 Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 7 dell'A.S. 1971
Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.	
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo 21.	<i>Identico</i>
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.	6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando del certificato elettorale , comprovante l'esercizio del diritto di voto, firmato dall'elettore . L'elettore spedisce la busta affrancata entro il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. Il tagliando del certificato elettorale è predisposto con dimensioni e modalità di stampa tali da contrastare la contraffazione o l'erroneo inserimento del tagliando nella busta contenente la scheda elettorale.

Legge n. 459 del 2001 Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 7 dell'A.S. 1971
7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia 22, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.	
	7.1. A partire dal lunedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, l'ufficio consolare pubblica nel proprio sito <i>internet</i> istituzionale il numero dei plichi ricevuti nel corso delle operazioni di voto e il dato definitivo del numero dei plichi spediti ai sensi del comma 7.
7-bis. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero invia agli uffici decentrati di cui all'articolo 7, previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati, e a tal fine si avvale della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, per l'effettuazione dei servizi di scorta dei predetti plichi.	<i>Identico</i>
8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e	<i>Identico</i>

Legge n. 459 del 2001 Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 7 dell'A.S. 1971
non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri	
<i>omissis</i>	
Art. 14	Art. 14
<i>omissis</i>	
3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnate al seggio dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:	<i>Identica</i>
a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero;	<i>Identica</i>
b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;	<i>Identica</i>
c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:	<i>Identica</i>
1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per	<i>Identico</i>

Legge n. 459 del 2001 Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 7 dell'A.S. 1971
l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;	
2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;	2) accerta che il tagliando inserito nella busta sia firmato dall'elettore e, avvalendosi, ove possibile, di dispositivi per la lettura ottica del codice alfanumerico di cui all'articolo 12, comma 3, che appartenga ad un elettore iscritto nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo.
3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;	<i>Identico</i>
4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;	4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede inserite in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale o un tagliando non firmato o di un elettore che ha votato più di una volta o di un elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata o, infine, contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile identificare il voto;
d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:	<i>Identica</i>

Legge n. 459 del 2001 Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 7 dell'A.S. 1971
1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;	<i>Identico</i>
2) il presidente, ricevuta la scheda, enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;	<i>Identico</i>
3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.	<i>Identico</i>
<i>omissis</i>	
Art. 18	Art. 18
1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.	<i>Identico</i>
2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di	2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di

Legge n. 459 del 2001 Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 7 dell'A.S. 1971
ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro.	ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 52 euro a 258 euro.

Articolo 8

(Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee nonché dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione)

L'**articolo 8**, introdotto in prima lettura alla Camera e modificato dal Senato, disciplina il **voto degli elettori “fuori sede”**, ovvero quelli temporaneamente domiciliati, per **motivi di studio, lavoro o salute**, in una regione diversa da quella di iscrizione elettorale, in occasione delle **elezioni politiche ed europee**, nonché dei **referendum abrogativi e costituzionali**, definendo, in particolare, le modalità di presentazione e di eventuale revoca della relativa istanza, nonché di rilascio dell'attestazione di ammissione al voto.

Una **modifica introdotta al Senato** estende tale facoltà anche ai **caregiver familiari**, che possono così esercitare il voto nel comune di temporaneo domicilio in occasione delle medesime consultazioni, ferme restando le condizioni già previste per gli elettori fuori sede per motivi di salute.

In particolare, il **comma 1** reca l'istituzione, presso l'ufficio elettorale di ciascun comune, dell'**elenco degli elettori fuori sede** ammessi, ai sensi dell'articolo in esame, ad esercitare il proprio diritto di voto nel **comune di temporaneo domicilio** per le **elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**, per l'**elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia** e per i **referendum** di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Il **comma 2** stabilisce che gli elettori che per **motivi di studio e di lavoro** sono **temporaneamente domiciliati** in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di iscrizione elettorale, possono chiedere, **entro il 31 dicembre di ciascun anno**, l'iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede affinché possano partecipare, nel comune di temporaneo domicilio, alle consultazioni di cui sopra **previste per l'anno successivo**. A tal fine, è richiesto un **periodo minimo di permanenza** nel comune di temporaneo domicilio di **almeno nove mesi**.

Il **comma 3** prevede una specifica disciplina per gli elettori che abbiano maturato la condizione di fuori sede **successivamente al 31 dicembre**. In tal caso, infatti, essi, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le anzidette **consultazioni previste per l'anno in corso**, possono presentare richiesta di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede **entro**

trenta giorni dalla data di maturazione dei requisiti di fuori sede e comunque **non oltre il quarantacinquesimo giorno** antecedente la data della consultazione.

Il **comma 4**, facendo salvo quanto disposto dal comma 2, reca un'ulteriore disciplina concernente gli elettori fuori sede per **motivi di salute**: precisamente, coloro che, per **documentati motivi di cura**, ricevano **assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico** per un periodo di **almeno tre mesi** - che **comprenda la data** di svolgimento di taluna delle citate consultazioni - presso una **struttura sanitaria** situata in un **comune appartenente ad una regione diversa** da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Tali elettori, in particolare, per poter votare nel comune di temporaneo domicilio alle predette **consultazioni previste per l'anno in corso**, hanno facoltà di richiedere l'iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede **non oltre il quarantacinquesimo giorno** antecedente la data della consultazione.

Il **comma 5, inserito al Senato**, estende ai **caregiver familiari** le disposizioni di cui al precedente comma 4, consentendo loro di **votare**, per le consultazioni sopra richiamate, nel **comune di temporaneo domicilio**. Il beneficio opera a condizione che l'elettore presti, per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di una delle predette consultazioni, **attività di cura e assistenza** in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una **struttura sanitaria situata in un comune di una regione diversa** da quella del comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Trattandosi di un rinvio alle disposizioni di cui al comma 4, ai fini dell'esercizio del voto nel comune di temporaneo domicilio, resta fermo l'adempimento ivi previsto: la richiesta di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede deve essere presentata **non oltre il quarantacinquesimo giorno** antecedente la data della consultazione prevista per l'anno in corso.

La medesima facoltà è, inoltre, riconosciuta ai **genitori** e ai **familiari conviventi di un minore** che, nel medesimo periodo, lo accompagnino o prestino analoga attività di cura e assistenza, qualora il minore sia sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un comune di una regione diversa da quella di iscrizione elettorale.

Si ricorda in proposito che per *caregiver* familiare si intende, ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017, la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 104

del 1992, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata o sia titolare di indennità di accompagnamento.

I **commi 6, 7 e 8** recano disposizioni in merito alla **procedura di ammissione al voto fuori sede**, in particolare, alla **modalità di presentazione e di revoca** della domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede, nonché al suo **contenuto**.

A tale proposito, si prevede che tale domanda debba essere presentata - personalmente o telematicamente - al **comune di temporaneo domicilio**, unitamente alla **copia di un documento di riconoscimento in corso di validità** e alla **certificazione o ad altra documentazione** attestante la sussistenza della condizione di elettore fuori sede. Essa deve contenere l'**indirizzo completo del temporaneo domicilio** e, ove possibile, un **recapito di posta elettronica**. Per quanto concerne la **revoca** della domanda di iscrizione, si applicano **modalità e termini** previsti per la sua presentazione (**comma 6**).

Viene, inoltre, stabilito che, ai fini della iscrizione nel suddetto elenco, il **comune di temporaneo domicilio acquisisce** dal comune di residenza la **comunicazione** di sussistenza in capo all'elettore del **diritto di elettorato attivo**. Successivamente, l'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto in altro comune (**comma 7**).

Viene demandato al **comune di temporaneo domicilio** il **rilascio**, anche in via telematica, agli elettori ammessi al voto fuori sede, **entro il decimo giorno** precedente la data della consultazione, di un'**attestazione di ammissione al voto**, con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare (**comma 8**).

Il **comma 9** disciplina l'ipotesi in cui **non ricorrano**, in capo all'elettore, i **requisiti** richiesti dal presente articolo (commi 2, 3, 4 e 5) **ai fini dell'ammissione al voto fuori sede**. In tal caso, il comune di temporaneo domicilio **comunica la non ammissione** al voto fuori sede, con la conseguenza che l'elettore può votare nel comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

Il **comma 10** prevede che i **comuni di temporaneo domicilio**, al fine di garantire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, distribuiscano tali elettori nelle **sezioni ordinarie** secondo un **criterio di prossimità territoriale** e, di norma, in misura **non superiore al dieci per cento** degli elettori iscritti nella sezione.

Il **comma 11** dispone che gli **elettori fuori sede** possano votare previa **esibizione di un valido documento di riconoscimento** e dell'**attestazione di ammissione al voto** rilasciata dal comune di temporaneo domicilio.

Il **comma 12**, analogamente a quanto disposto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un comune diverso da quello di residenza, gli **elettori fuori sede** sono ammessi a votare per **liste e candidati della circoscrizione e del collegio** in cui ricade il **comune di temporaneo domicilio**.

Si ricorda, in proposito, che le altre categorie cui si fa riferimento sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ovvero:

- i **militari** delle Forze armate, nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle **Forze di polizia** e al Corpo nazionale dei **vigili del fuoco**, i quali sono ammessi a votare nel comune in cui si trovino per causa di servizio (articolo 49);
- i **naviganti** fuori residenza per motivi di imbarco, i quali sono ammessi a votare nel comune ove si trovano (articolo 50);
- i **degenti in ospedali e case di cura** che sono ammessi a votare nel luogo di ricovero (articolo 51).

Con riferimento alle elezioni di Camera e Senato e dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, si ricorda che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni (ovvero per il Senato tra le regioni) avviene sulla base della popolazione residente come risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione³ (articolo 57 della Costituzione per la Camera dei deputati; articolo 58 della Costituzione per il Senato della Repubblica; articolo della legge n. 18 del 1979 per l'elezione dei rappresentanti italiani del Parlamento europeo). Ferma restando tale procedura, l'articolo in esame potrebbe, quindi, avere riflessi sulla **platea degli elettori all'interno dei collegi**, in quanto, rispetto ad essi, andranno ad aggiungersi o, al contrario, a

³ Si ricorda che al censimento decennale è stato sostituito il censimento permanente e che la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, commi 227-237), a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 7 del 2024, ne ha disciplinato la pubblicazione dei risultati. Tale legge (comma 236-bis) stabilisce che, ai soli fini dell'applicazione delle norme in materia elettorale e referendaria, la fonte è il decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in cui sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale. In fase di prima applicazione, inoltre, stabilisce il comma 236-ter, la popolazione, ai fini delle norme in materia elettorale e referendaria, è determinata dal [decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023](#), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023, recante i risultati del censimento permanente riferito all'anno 2021; il successivo dato di riferimento della popolazione a fini elettorali dovrà essere determinato, con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati del censimento al 31 dicembre 2026.

sottrarsi, gli elettori residenti in una circoscrizione o in una regione, ma provvisoriamente domiciliati in altra circoscrizione o regione, che potrebbero risultare più o meno numerosi a seconda del numero di cittadini che decideranno di iscriversi negli appositi registri. A tale proposito, in assenza di precedenti riguardanti le elezioni di Camera e Senato, l'**unico esempio al momento disponibile** di consultazioni con possibilità di voto fuori sede è rappresentato dalle **ultime elezioni europee, svoltesi l'8 e 9 giugno 2024**, nelle quali tale possibilità è stata riconosciuta esclusivamente agli elettori fuori sede per motivi di studio.

Si ricorda, al riguardo, che il decreto-legge n. 7 del 2024 (si rinvia al [dossier](#)), all'articolo 1-ter, ha introdotto, in via sperimentale e limitatamente alle elezioni europee del 2024, una disciplina volta a consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori che si trovassero temporaneamente fuori dal comune di iscrizione nelle liste elettorali per motivi di studio. La previsione si applicava agli studenti domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi comprendente la data della consultazione, in un comune situato in una regione diversa da quella di iscrizione elettorale.

La disciplina distingueva due ipotesi in relazione alla collocazione territoriale del domicilio temporaneo rispetto alla circoscrizione elettorale di appartenenza. Qualora il comune di temporaneo domicilio fosse ricaduto nella medesima circoscrizione elettorale, il voto avrebbe potuto essere esercitato direttamente in tale comune. Diversamente, qualora il domicilio fosse situato in una circoscrizione differente, il voto era esercitato nel comune capoluogo della regione in cui si trovava il domicilio temporaneo, presso apposite sezioni elettorali speciali, votando comunque per le liste e i candidati della circoscrizione di origine.

L'esercizio del voto fuori sede era subordinato alla presentazione di una domanda al comune di iscrizione elettorale, secondo modalità che potevano essere personali, tramite delega o mediante strumenti telematici, entro termini prestabiliti antecedenti alla consultazione. Alla domanda doveva essere allegata idonea documentazione attestante la condizione di studente, nonché gli ulteriori elementi identificativi richiesti. La presentazione dell'istanza attivava una serie di adempimenti amministrativi: il comune di residenza verificava il diritto di elettorato attivo e comunicava le informazioni al comune competente per l'esercizio del voto, annotando altresì nelle liste elettorali l'avvenuto esercizio del voto in altro comune. Il comune ricevente rilasciava all'elettore un'attestazione di ammissione al voto, recante l'indicazione della sezione elettorale assegnata.

Particolare rilievo assumevano le sezioni elettorali speciali, istituite presso i comuni capoluogo di regione per gli elettori domiciliati in circoscrizioni diverse da quella di iscrizione. Tali sezioni erano costituite in numero proporzionato agli elettori ammessi e organizzate secondo criteri che tenessero conto, ove possibile, della circoscrizione di appartenenza. La composizione degli organi di seggio seguiva le regole generali, con possibilità di attingere, ove necessario, anche tra

gli studenti che avevano presentato domanda di voto fuori sede. Presso ciascuna sezione erano predisposte urne distinte per circoscrizione elettorale.

Le operazioni di voto si svolgevano contestualmente a quelle ordinarie e prevedevano la consegna all'elettore della scheda relativa alla circoscrizione di iscrizione, predisposta dal Ministero dell'interno. Le operazioni di scrutinio erano effettuate immediatamente dopo la chiusura delle votazioni, con successivo invio degli atti all'Ufficio elettorale provinciale competente, che provvedeva, ove necessario, al completamento delle operazioni, al riesame delle schede contestate e alla trasmissione dei risultati agli uffici circoscrizionali. Venivano inoltre disciplinate specifiche modalità per il trattamento delle schede in numero esiguo.

Per valutare il primo impatto della sperimentazione del voto fuori sede, si riportano, di seguito, i dati forniti dal Ministero dell'interno in occasione delle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia tenutesi nel 2024 (per ulteriori approfondimenti si rinvia al [dossier "Elezioni europee 2024"](#) presente sul sito istituzionale del Ministero dell'interno). In particolare, si può notare come il numero totale degli studenti fuori sede che ha presentato apposita richiesta di registrazione nelle varie circoscrizioni sia pari a 23.764. Si segnala, peraltro, che dalle rilevazioni effettuate al termine delle operazioni di voto, la percentuale di coloro che ha effettivamente esercitato il proprio diritto di voto fuori sede è stata pari circa all'80 per cento dei registrati (più o meno 19 mila studenti).

Regione/Circoscrizione di provenienza	Circoscrizione di voto studenti fuori sede (temporaneo domicilio)					Total e studenti che votano fuori sede
	I. Italia nord-occidentale	II. Italia nord-orientale	III. Italia centrale	IV. Italia meridionale	V. Italia insulare	
Piemonte	89	241	222	19	17	588
Valle d'Aosta	42	25	18	2	0	87
Liguria	207	141	90	8	9	455
Lombardia	161	592	361	39	22	1175
I. ITALIA NORD-OCCIDENTALE	499	999	691	68	48	2305
Veneto	471	462	284	32	15	1264
Trentino-Alto Adige	138	224	72	12	1	447
Friuli-Venezia Giulia	233	252	119	10	2	616
Emilia-Romagna	417	154	201	14	7	793
II. ITALIA NORD-ORIENTALE	1259	1092	676	68	25	3120
Toscana	458	317	140	24	11	950
Umbria	172	130	64	5	2	373

Regione/Circoscrizione di provenienza	Circoscrizione di voto studenti fuori sede (temporaneo domicilio)					Total e studenti che votano fuori sede
	I. Italia nord-occidentale	II. Italia nord-orientale	III. Italia centrale	IV. Italia meridionale	V. Italia insulare	
Marche	384	464	222	13	2	1085
Lazio	648	422	163	32	9	1274
III. ITALIA CENTRALE	1662	1333	589	74	24	3682
Abruzzo	432	441	247	11	3	1134
Molise	95	80	73	19	0	267
Campania	639	430	490	52	5	1616
Puglia	1799	1176	957	163	12	4107
Basilicata	319	244	317	73	3	956
Calabria	493	373	560	45	7	1478
IV. ITALIA MERIDIONALE	3777	2744	2644	363	30	9558
Sicilia	1720	1150	970	55	22	3917
Sardegna	490	408	261	13	10	1182
V. ITALIA INSULARE	2210	1558	1231	68	32	5099
TOTALE	9.407	7.726	5.831	641	159	23.764

Sono compresi gli studenti fuori sede che votano nelle sezioni ordinarie del comune di temporaneo domicilio, se questo è ubicato nella medesima circoscrizione elettorale del comune di residenza (dati evidenziati in colore rosso nella tabella). Parimenti sono compresi gli studenti che votano presso le sezioni speciali istituite nel comune capoluogo della regione alla quale appartiene il comune di temporaneo domicilio, se quest'ultimo è ubicato in una circoscrizione elettorale diversa da quella a cui appartiene il comune di residenza (articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2024). I dati sono stati forniti dai comuni di residenza e sono **aggiornati al 24 maggio 2024**.

Fonte: Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali.

Inoltre, si ricorda che l'esercizio del diritto di voto “fuori sede” è stato introdotto, sempre in via sperimentale, anche per le consultazioni referendarie del 2025. In particolare, il decreto-legge n. 27 del 2025, all'articolo 2 (si rinvia al [dossier](#)), ha previsto tale modalità di esercizio del diritto di voto per coloro che per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Il tema del voto degli elettori fuori sede si inserisce in un più ampio dibattito parlamentare già sviluppatosi nelle precedenti e nell'attuale legislatura. Si segnala, in particolare, che è attualmente oggetto di esame al Senato il disegno di legge [A.S. 787](#), approvato in prima lettura dalla Camera in data 4 luglio 2023, recante delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare. Si rinvia, per ulteriori approfondimenti, alla [Nota breve n. 46](#) del Servizio Studi del Senato: *Voto degli elettori 'fuori sede'*.

Articolo 9
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo 9, non modificato dal Senato, reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 9** del disegno di legge in esame reca la clausola di invarianza finanziaria, in particolare disponendo che, fermo quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4 (alla cui relativa scheda di lettura si rinvia per ulteriori dettagli), le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Appendice

La giurisprudenza costituzionale ed europea sulla legge elettorale

Le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017 della **Corte costituzionale** hanno per la prima volta dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti della legislazione elettorale allora vigente. Di seguito una sintesi dei principali aspetti delle due sentenze.

Nel *box* in calce, invece, i principi in materia elettorale desumibili dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Sul premio di maggioranza

La Corte costituzionale "ha sempre riconosciuto al legislatore un'ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale che ritenga più idoneo in relazione al contesto storico-politico in cui tale sistema è destinato ad operare, riservandosi una possibilità di intervento limitata ai casi nei quali la disciplina introdotta risulti manifestamente irragionevole (sentenza n. 1 del 2014).

Con specifico riferimento a **sistemi elettorali che innestano un premio di maggioranza** su di un riparto di seggi effettuato con formula proporzionale, la giurisprudenza costituzionale ha affermato che, in assenza della previsione di una soglia minima di voti e/o di seggi cui condizionare l'attribuzione del premio, il meccanismo premiale è foriero di un'eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa (sentenza n. 1 del 2014).".

In particolare non ha superato il vaglio di costituzionalità il **premio di maggioranza** previsto nel sistema elettorale proporzionale disciplinato dalla legge n. 270/2005 (c.d. legge Calderoli), le cui norme stabilivano l'assegnazione di un premio di maggioranza – sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica – alla lista o alla coalizione di liste che avessero ottenuto il maggior numero di voti e che non avessero conseguito, almeno, alla Camera, 340 seggi e, al Senato, il 55% dei seggi assegnati a ciascuna regione.

Con la [sentenza n. 1 del 2014](#), la Corte costituzionale ha affermato che il **premio di maggioranza** ivi previsto, come disciplinato per la **Camera**, "è foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa, in quanto consente ad una lista che abbia ottenuto un numero di voti anche relativamente esiguo di acquisire la maggioranza assoluta dei seggi. In tal modo si può verificare in concreto una distorsione fra voti espressi ed attribuzione di seggi che, pur essendo presente in qualsiasi sistema elettorale, nella specie assume una misura tale da comprometterne la compatibilità con il principio di eguaglianza del voto".

Questo meccanismo, che nella legge n. 270/2005 si aggiungeva alle previsioni in materia di soglie per l'accesso al sistema proporzionale di attribuzione dei seggi, pur finalizzato al "legittimo obiettivo di favorire la formazione di stabili maggioranze parlamentari e quindi di stabili governi" non solo compromette, ma addirittura, secondo la Corte, rovescia "la *ratio* della formula elettorale prescelta dallo stesso legislatore del 2005, che è quella di assicurare la rappresentatività dell'assemblea parlamentare". L'effetto che ne deriva, prosegue la sentenza, è quello di "una eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l'art. 1, secondo comma, Cost.". Questo effetto, secondo la Consulta, è incompatibile non solo con l'art. 1 Cost., ma anche con l'art. 67 Cost. che configura le Camere come "sedi esclusive della rappresentanza parlamentare" titolari di funzioni esclusivamente proprie, tra cui quella di revisione costituzionale.

In queste valutazioni la Corte ha inserito la dirimente constatazione dell'assenza nella allora vigente legge elettorale di "una ragionevole soglia di voti minima per competere all'assegnazione del premio": questa mancanza determina "un'alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto" stabilito dall'art. 48, secondo comma, Cost. Infatti, nei sistemi proporzionali, gli elettori hanno "la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del "peso" del voto "in uscita", ai fini dell'attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell'organo parlamentare"⁴.

In definitiva, secondo la Corte costituzionale, il legislatore nel perseguire discrezionalmente l'obiettivo di rilievo costituzionale della stabilità del governo del Paese e dell'efficienza dei processi decisionali in ambito parlamentare deve rispettare il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, quali la sovranità

⁴ L'assenza di una soglia minima per l'assegnazione del premio di maggioranza era stata oggetto di tre moniti della Corte costituzionale, in cui la Corte ha segnalato «al Parlamento l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi» (sentenza n. 15/2008, sulla legge elettorale della Camera, sentenza n. 16/2008, sulla legge elettorale del Senato; sentenza n. 13/2012, su entrambi i rami del Parlamento, che richiama le precedenti sentenze). Le sentenze sono state tutte emesse a conclusione di giudizi di ammissibilità dei referendum in materia elettorale, in cui erano state sollevate questioni relative alla costituzionalità della legge elettorale con riferimento all'assenza della soglia per conseguire il premio di maggioranza.

popolare, l'uguaglianza anche del voto, la rappresentanza politica nazionale.

Secondo la Corte, anche per il **Senato**, l'attribuzione del premio è irragionevole per mancanza di una soglia minima di voti per conquistarlo "incidendo anche sull'eguaglianza del voto, in violazione degli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost, già richiamati per le disposizioni relative alla Camera; inoltre, l'attribuzione su base regionale realizza "l'effetto che la maggioranza in seno all'assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell'insieme sostanzialmente omogenea". Questo effetto, che rischia di compromettere il funzionamento della forma di governo parlamentare e l'esercizio della funzione legislativa delle Camere, risulta secondo la Corte lesivo degli stessi articoli della Costituzione sopra richiamati.

Successivamente, la Corte è tornata a pronunciarsi, con la [sentenza n. 35 del 2017](#), sulla legittimità del **premio di maggioranza** in relazione al sistema elettorale disciplinato per la Camera dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. *Italicum*). Tale sistema, che non ha mai trovato applicazione, prevedeva l'attribuzione di 340 seggi alla lista che ottenesse almeno il 40 per cento dei voti validi su base nazionale; nel caso in cui nessuna lista avesse raggiunto il 40 per cento dei voti validi si sarebbe proceduto a un turno di ballottaggio tra le due liste che avessero ottenuto il maggior numero di voti. Sarebbero quindi stati attribuiti 340 seggi alla lista risultata vincitrice dopo il ballottaggio.

In questo caso, la Corte ha dichiarato infondate le questioni di legittimità relative al premio, rilevando che il sistema elettorale prevedeva una soglia minima per l'accesso al premio, fissata al 40 per cento e tale soglia "non appariva in sé manifestamente irragionevole, poiché volta a bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività della Camera dei deputati e dell'eguaglianza del voto, da un lato, con gli obiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale, dall'altro".

Secondo la Corte sfugge "in linea di principio, al sindacato di legittimità costituzionale una valutazione sull'entità della soglia minima in concreto prescelta dal legislatore [...]. Ma resta salvo il controllo di proporzionalità riferito alle ipotesi in cui la previsione di una soglia irragionevolmente bassa di voti per l'attribuzione di un premio di maggioranza determini una tale distorsione della rappresentatività da comportarne un sacrificio

sproporzionato, rispetto al legittimo obbiettivo di garantire la stabilità del governo del Paese e di favorire il processo decisionale."

Sulla questione sollevata relativamente al calcolo della soglia del 40 per cento sui voti validi espressi anziché sul numero degli aventi diritto al voto, la Corte rileva che, pur non potendosi "in astratto escludere che, in periodi di forte astensione dal voto, l'attribuzione del premio avvenga a favore di una lista che dispone di un'esigua rappresentatività reale, condizionare il premio al raggiungimento di una soglia calcolata sui voti validi espressi ovvero sugli aventi diritto costituisce oggetto di una delicata scelta politica, demandata alla discrezionalità del legislatore e non certo soluzione costituzionalmente obbligata (sentenza n. 173 del 2005)".

Sulla compresenza di premio di maggioranza e soglia di sbarramento, che nel caso specifico era del 3 per cento, la sentenza innanzitutto ricorda che "[l]a previsione di soglie di sbarramento e quella delle modalità per la loro applicazione [...] sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica, e contribuire alla governabilità (sentenza n. 193 del 2015)" e che il cd. *Italicum* introduce "una soglia di sbarramento non irragionevolmente elevata".

La Corte non ha poi ritenuto manifestamente irragionevole che il legislatore ricorra contemporaneamente, nella sua discrezionalità, a entrambi i meccanismi: "se il premio ha lo scopo di assicurare l'esistenza di una maggioranza, una ragionevole soglia di sbarramento può a sua volta contribuire allo scopo di non ostacolarne la formazione. Né è da trascurare che la soglia può favorire la formazione di un'opposizione non eccessivamente frammentata, così attenuando, anziché aggravando, i disequilibri indotti dalla stessa previsione del premio di maggioranza."

Può essere utile ricordare che uno dei giudici rimettenti sollevava questione di legittimità costituzionale dell'assegnazione del premio di maggioranza alla lista più votata, anche nel caso in cui due liste superino, al primo turno, il 40 per cento di essi, in quanto in tal caso la lista risultata seconda vedrebbe irragionevolmente ridotto il proprio numero di deputati. La Corte ha ritenuto non fondata tale questione, in quanto "è comunque nella logica di un sistema elettorale con premio di maggioranza che alle liste di minoranza, a prescindere dalla percentuale di voti raggiunta, sia attribuito un numero di seggi inferiore rispetto a quello che sarebbe loro assegnato nell'ambito di un sistema proporzionale senza correttivi. Tale logica, ovviamente, vale anche per la lista che giunge seconda."

Piuttosto, la sentenza n. 35 del 2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni del c.d. *Italicum* che prevedevano, in caso di mancato raggiungimento del 40 per cento dei voti al primo turno, un

turno di ballottaggio fra le due liste che avessero ottenuto il maggior numero di voti, indipendentemente dalla percentuale dei voti ricevuti dalle due liste.

La Corte in proposito ha rilevato la lesione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost. (principi della sovranità popolare e dell'uguaglianza del voto) determinata dalle "concrete modalità dell'attribuzione del premio attraverso il turno di ballottaggio".

Non è "il turno di ballottaggio fra liste in sé, in astratto considerato, a risultare costituzionalmente illegittimo, perché in radice incompatibile con i principi costituzionali evocati", ma la concreta disciplina dettata dal legislatore.

Innanzitutto, nella citata legge n. 52 del 2015, "il turno di ballottaggio non è costruito come una nuova votazione rispetto a quella svoltasi al primo turno, ma come la sua prosecuzione. In questa prospettiva, al turno di ballottaggio accedono le sole due liste più votate al primo turno, senza che siano consentite, tra i due turni, forme di collegamento o apparentamento fra liste." Inoltre, "la ripartizione percentuale dei seggi, anche dopo lo svolgimento del turno di ballottaggio, resta – per tutte le liste diverse da quella vincente, ed anche per quella che partecipa, perdendo, al ballottaggio – la stessa del primo turno" (*rectius*: dopo il ballottaggio, i seggi sono attribuiti per tutte le liste diverse da quella vincitrice del ballottaggio sulla base dei voti ottenuti al primo turno). "Il turno di ballottaggio serve dunque ad individuare la lista vincente, ossia a consentire ad una lista il raggiungimento di quella soglia minima di voti che nessuna aveva invece ottenuto al primo turno."

Il premio conseguentemente attribuito "resta un **premio di maggioranza**, e non diventa un premio di governabilità" (infatti se la soglia minima si innalza, al secondo turno, al 50 per cento più uno dei voti, si tratta di una conseguenza obbligata del fatto che le liste ammesse al ballottaggio sono solo due), e, in quanto tale, incontra il "limite costituito dall'esigenza costituzionale di non comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell'assemblea elettiva e l'eguaglianza del voto."

Nella sentenza relativa al premio di maggioranza, la Corte opera infatti una distinzione tra "premio di maggioranza", che "consente di attribuire la maggioranza assoluta dei seggi in un'assemblea rappresentativa alla lista che abbia conseguito una determinata maggioranza" e "premio di governabilità", ossia "condizionato al raggiungimento di una soglia pari almeno al 50 per cento dei voti e/o dei seggi, e destinato ad aumentare, al fine di assicurare la formazione di un esecutivo stabile, il numero di seggi di una lista o di una coalizione che quella soglia abbia già autonomamente

raggiunto”, ritenendo entrambi i meccanismi non incompatibili con i principi costituzionali.

Dalle argomentazioni della Corte in merito al turno di ballottaggio, sembra ricavarsi che il premio di “governabilità”, inteso come premio riconosciuto al raggiungimento di una soglia pari almeno al 50 per cento dei voti e/o dei seggi, risulta in sé compatibile con i principi costituzionali. Il premio di “maggioranza” è invece soggetto allo scrutinio di ragionevolezza e proporzionalità con riferimento all’entità della soglia che consente di accedere al premio.

Il rispetto dei richiamati principi costituzionali non è “garantito dalle disposizioni censurate: una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno”. Viene così riprodotto, seppure al turno di ballottaggio, “un effetto distorsivo analogo a quello che questa Corte aveva individuato, nella sentenza n. 1 del 2014, in relazione alla legislazione elettorale previgente” (cd. Legge Calderoli).

Per la Corte l’obiettivo di assicurare la stabilità del Governo “non può giustificare uno sproporzionato sacrificio dei principi costituzionali di rappresentatività e di uguaglianza del voto, trasformando artificialmente una lista che vanta un consenso limitato, ed in ipotesi anche esiguo, in maggioranza assoluta”.

Né vale l’obiezione che, all’esito del ballottaggio, il premio consegue pur sempre ad un voto degli elettori, in quanto “se il primo turno dimostra che nessuna lista, da sola, è in grado di conquistare il premio di maggioranza, soltanto le stringenti condizioni di accesso al turno di ballottaggio conducono, attraverso una radicale riduzione dell’offerta politica, alla sicura attribuzione di tale premio.”

Di conseguenza, “il perseguimento della finalità di creare una maggioranza politica governante in seno all’assemblea rappresentativa, destinata ad assicurare (e non solo a favorire) la stabilità del governo, avviene a prezzo di una valutazione del peso del voto in uscita fortemente diseguale, al fine dell’attribuzione finale dei seggi alla Camera, in lesione dell’art. 48, secondo comma, Cost.”

Il turno di ballottaggio previsto dal cd. *Italicum* non può essere accostato alle esperienze di altri ordinamenti, ove si ricorre al ballottaggio, nell’ambito di sistemi elettorali maggioritari, per l’elezione di singoli rappresentanti in collegi uninominali di ridotte dimensioni. In tali casi, trattandosi di eleggere un solo rappresentante, il secondo turno è funzionale all’obiettivo di ridurre la pluralità di candidature ed è dunque finalizzato, oltre che alla elezione di un solo candidato, anche a garantirne l’ampia rappresentatività nel singolo collegio.

Appartiene invece ad una logica diversa “l’assegnazione di un premio di maggioranza, innestato su una formula elettorale in prevalenza proporzionale, finalizzato a completare la composizione dell’assemblea rappresentativa, con l’obiettivo di assicurare (e non solo di favorire) la presenza, in quest’ultima, di una maggioranza politica governante. Se utilizzato in un tale contesto, che trasforma in radice la logica e lo scopo della competizione elettorale (gli elettori non votano per eleggere un solo rappresentante di un collegio elettorale di limitate dimensioni, ma per decidere a quale forza politica spetti, nell’ambito di un ramo del Parlamento nazionale, sostenere il governo del Paese), un turno di ballottaggio a scrutinio di lista non può non essere disciplinato alla luce della complessiva funzione che spetta ad un’assemblea elettiva nel contesto di un regime parlamentare”.

Per la Corte, nella forma di governo parlamentare disegnata dalla Costituzione, la Camera dei deputati è una delle due sedi della rappresentanza politica nazionale (art. 67 Cost.), accanto al Senato della Repubblica. In posizione paritaria con quest’ultimo, essa concede la fiducia al Governo ed è titolare delle funzioni di indirizzo politico (art. 94 Cost.) e legislativa (art. 70 Cost.). “L’applicazione di un sistema con turno di ballottaggio risolutivo, a scrutinio di lista, dovrebbe necessariamente tenere conto della specifica funzione e posizione costituzionale di una tale assemblea, organo fondamentale nell’assetto democratico dell’intero ordinamento, considerando che, in una forma di governo parlamentare, ogni sistema elettorale, se pure deve favorire la formazione di un governo stabile, non può che esser primariamente destinato ad assicurare il valore costituzionale della rappresentatività”.

Su altri aspetti del sistema elettorale:

La **sentenza n. 1 del 2014** ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 270 del 2005 (c.d. legge Calderoli) che non contemplavano la possibilità di espressione del **voto di preferenza** all’interno di liste lunghe di candidati, che non consentivano l’effettiva conoscibilità dei candidati.

In quell’occasione la Corte ha argomentato che risultasse compromessa la libertà di voto dei cittadini “posto che il cittadino è chiamato a determinare l’elezione di tutti i deputati e di tutti i senatori, votando un elenco spesso assai lungo (nelle circoscrizioni più popolose) di candidati, che difficilmente conosce [...] Simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a

diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l'effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)” (*Considerato in diritto* 5.1).

Sul punto, la **sentenza n. 35 del 2017** ha ribadito che “lede la libertà del voto un sistema elettorale con liste bloccate e lunghe di candidati” (*Considerato in diritto* 11.2).

La **sentenza n. 35 del 2017** ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge n. 52 del 2015 (c.d. *Italicum*) nella parte in cui consentiva al deputato eletto in più collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominal prescegliesse. In proposito, la sentenza argomenta che “l'assenza nella disposizione censurata di un criterio oggettivo, rispettoso della volontà degli elettori e idoneo a determinare la scelta del capolista eletto in più collegi, è in contraddizione manifesta con la logica dell'indicazione personale dell'eletto da parte dell'elettore, che pure la legge n. 52 del 2015 ha in parte accolto, permettendo l'espressione del voto di preferenza [come è noto, la legge prevedeva capolista “bloccati” e la possibilità di esprimere fino a due voti di preferenza per gli altri candidati *ndr*]. L'opzione arbitraria consente al capolista bloccato eletto in più collegi di essere titolare non solo del potere di prescegliere il collegio d'elezione, ma altresì, indirettamente, anche di un improprio potere di designazione del rappresentante di un dato collegio elettorale, secondo una logica idonea, in ultima analisi, a condizionare l'effetto utile dei voti di preferenza espressi dagli elettori.” (*Considerato in diritto* 12.2).

Merita infine segnalare quanto affermato sempre dalla **sentenza n. 35 del 2017** al *Considerato in diritto* 15.2 in ordine alla circostanza che “la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i **sistemi adottati**, pur se differenti, **non ostacolino**, all'esito delle elezioni, la **formazione di maggioranze parlamentari omogenee**.”

• *La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*

L'articolo 3, del protocollo addizionale n. 1 (1952) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo afferma che le parti contraenti “si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo”.

Nella sua giurisprudenza sul punto, la Corte europea dei diritti dell'uomo⁵ ricorda che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non pone quindi l'obbligo di adottare un sistema determinato, purché sia **assicurata la libertà, la segretezza del voto e la ragionevole periodicità**. Il sistema deve poi assicurare la tendenziale eguaglianza di tutti nel votare, nell'essere votati e nell'efficacia del voto dato, sia nel senso che quel voto venga tenuto in conto, sia in quello che l'eletto possa effettivamente esercitare il suo mandato (sentenze Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio, 2 marzo 1987 e Selim Sadak e altri c. Turchia, 5 aprile 2007).

Come si vedrà, nella sua giurisprudenza in materia la Corte europea dei diritti dell'uomo fa poi in alcuni casi riferimento al **codice di condotta elettorale**, atto comunque di natura non vincolante per gli Stati membri del Consiglio d'Europa, elaborato nel 2002 dalla **Commissione di Venezia**⁶. Tra le altre cose, il codice richiama l'importanza della stabilità del diritto elettorale e ritiene non conforme a un'aspettativa di democrazia una modifica elettorale che intervenga entro un anno precedente alle elezioni, giacché in tal caso si ingenererebbe il sospetto di una volontà di manipolazione legata alle convenienze congiunturali. Da questo punto di vista, il codice auspica che non siano oggetto di modifica tre tipi di regole, le modalità dell'elezione, la composizione delle commissioni elettorali e la ripartizione delle circoscrizioni.

Ciò premesso, per gli aspetti che qui interessano merita richiamare le seguenti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo:

- la sentenza **Yumak e Sadak c. Turchia** dell'8 luglio 2008;
- la sentenza **Ekoglasnost c. Bulgaria** del 6 novembre 2012;
- la sentenza **Bakirdzi c. Ungheria** del 2023

In particolare, nel caso affrontato dalla sentenza **Yumak e Sadak c. Turchia** dell'8 luglio 2008, i ricorrenti si erano candidati nelle elezioni legislative del 2002 e la loro lista aveva ottenuto nella circoscrizione di riferimento quasi il 46 per cento dei voti; tuttavia, la legge elettorale turca ammette al riparto dei seggi in Parlamento solo le liste che, su base nazionale, abbiano superato la soglia di

⁵ Al presente box ha collaborato l'Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'Avvocatura della Camera.

⁶ La Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (nota anche come Commissione di Venezia) è un organo consultivo del Consiglio d'Europa. Finalità della Commissione è quella di offrire, attraverso l'adozione di pareri e di codici di condotta, un “sostegno costituzionale” agli Stati membri del Consiglio, contribuendo così alla diffusione del patrimonio costituzionale europeo.

sbarramento del 10 per cento; posto che la lista di appartenenza dei due ricorrenti aveva riportato su base nazionale solo poco più del 6 per cento, essi non furono proclamati eletti; di qui la doglianza della violazione del diritto di elettorato attivo e passivo, di cui all'art. 3 del Protocollo aggiuntivo n. 1; la *Grande Chambre* della Corte, nella sentenza, ha ribadito il verdetto di non violazione, ritenendo che la **legislazione elettorale è, in definitiva, rimessa alla sovranità degli Stati sottoscrittori**, i quali la congegnano secondo le circostanze storiche e le esigenze di volta in volta avvertite dagli organi legislativi, quale per esempio quella di garantire la stabilità delle maggioranze in contesti politici frammentati. In questo senso, la Corte ha considerato che eventuali **meccanismi di filtro dell'accesso al riparto dei seggi** – inseriti in sistemi elettorali proporzionali – **possono legittimamente interferire** con l'esigenza democratica della rappresentanza e con il diritto di elettorato attivo e passivo. Essa però ha osservato che, in via di massima, la **soglia di sbarramento del 10 per cento riferita al partito singolo (e non all'eventuale coalizione)** è **eccessiva** e solo le circostanze peculiari del contesto turco e dell'elezioni in questione inducono a ritenere non sussistente la violazione.

Nel caso invece della sentenza **Ekoglasnost c. Bulgaria** del 6 novembre 2012, veniva invece in rilievo l'esclusione delle elezioni legislative bulgare del 2005 di Ekoglasnost era una formazione politica bulgara fondata a Sofia nel 1990, che aveva partecipato alle elezioni dal 1990 al 2001 riportando sempre seggi nell'Assemblea legislativa bulgara (il sistema elettorale bulgaro è di natura proporzionale). Infatti, in vista delle elezioni fissate per il 25 giugno 2005, il Parlamento bulgaro aveva approvato a maggioranza una legge che prevedeva requisiti ulteriori rispetto a quelli precedentemente in vigore per la presentazione delle liste; fino all'entrata in vigore della legge, aprile 2005, l'unico requisito per la presentazione delle liste era quello del deposito congiunto dell'elenco dei candidati, dello statuto del partito, della sottoscrizione del rappresentante del partito medesimo e del suo simbolo; la legge introduceva l'ulteriore obbligo di dotarsi di una certificazione della Corte dei conti, nonché il pagamento di una cauzione di 40.000 lev bulgari e la sottoscrizione delle liste da parte di 5000 aderenti al partito, non avendo Ekoglasnost avuto modo di porsi in conformità con tali nuovi requisiti (ed in particolare con il versamento della cauzione e la sottoscrizione dei 5000 aderenti), la commissione elettorale, con un decreto del 12 maggio 2005, esclude Ekoglasnost dalle elezioni.

La sentenza ricostruisce l'iter della modifica legislativa: a partire dall'aprile 2003, aveva preso avvio nel Parlamento bulgaro una proposta di legge volta a modificare i requisiti di accesso alla competizione elettorale, in particolare nel senso di esigere da quelli che intendevano presentare liste per le consultazioni elettorali un certificato rilasciato dalla Corte dei conti; l'iter legislativo in tal senso si era completato il 18 dicembre 2004 ma, il 27 dicembre 2004, il Presidente della Repubblica aveva rinviato la legge all'Assemblea nazionale appuntando i suoi rilievi sul fatto che in via transitoria i partiti già rappresentati in Parlamento sarebbero stati esonerati dal registrarsi nuovamente presso il tribunale civile; a seguito di un nuovo esame parlamentare la legge fu approvata il 23 marzo 2005 e promulgata il successivo 1° aprile; nel frattempo, a partire dal 1°

febbraio 2005, si era innestato sulla materia elettorale un secondo procedimento legislativo di modifica della stessa legge che introduceva i due nuovi requisiti necessari per ottenere il certificato della Corte dei conti, cioè il pagamento di una cauzione di 40.000 lev bulgari e la sottoscrizione di 5.000 aderenti al partito; anche questa modifica fu approvata dal Parlamento, dapprima nella stessa seduta citata del 23 marzo 2005 e, quindi, nelle successive sedute del 6 e 7 aprile 2005 e indi promulgata e pubblicata in nella gazzetta ufficiale.

Nella sentenza viene ricordata la giurisprudenza CEDU in base alla quale una limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo è possibile sempre che vi sia uno scopo legittimo e purché i mezzi impiegati non si rivelino sproporzionati nel perseguimento di quello scopo. Ciò premesso, la Corte europea (v. n. 60 della sentenza) osserva che Ekoglasnost si è trovata nell'aprile 2005 a dover far fronte a nuovi requisiti per partecipare alle elezioni convocate per il 25 giugno di quell'anno (come già si è visto, il deposito di una onerosa cauzione e l'obbligo di raccogliere 5.000 firme). Tali oneri procedurali, secondo la Corte, costituiscono senz'altro un'interferenza con il diritto a libere elezioni di cui al predetto articolo 3, sotto l'aspetto dell'elettorato passivo. La Corte ritiene però che in sé tale **interferenza sia legittima nella forma perché prevista da un atto legislativo**. Essa ammette anche che, in particolare, il nuovo requisito della cauzione vada incontro alla **finalità legittima** di assicurare la partecipazione alle elezioni legislative di formazioni politiche affidabili, rappresentative e rispettose della trasparenza sui finanziamenti.

La sentenza ricorda poi che la Commissione di Venezia aveva anche riconosciuto nel 2011 che il requisito della raccolta di un certo numero di firme veniva incontro al giusto obiettivo di **dissuadere candidature “frivole” e “poco serie”**; in conclusione, la nuova legge elettorale bulgara, nel limitare il diritto di elettorato passivo, soddisfa i requisiti di legalità e di legittimità dello scopo (v. n. 64 della sentenza). Quanto viceversa alla necessità e alla proporzione di tali requisiti rispetto allo scopo sotteso alla nuova legislazione, la Corte osserva che quest'ultima è l'esito di un procedimento che ha preso avvio già nel 2003 e che ha avuto una prima conclusione nel 2004. Tuttavia essa osserva che il progetto di legge recante le specifiche misure della cauzione e della raccolta di firme è stato presentato soltanto il 1° febbraio 2005 e che esse sono entrate a far parte del testo approvato solo tra il 23 marzo e il 7 aprile 2005. La Corte osserva ulteriormente che la regola elettorale vigente impone ai partiti di depositare la documentazione relativa alle liste **46 giorni prima della data delle elezioni (cioè 46 giorni prima del 25 giugno) e che quindi Ekoglasnost aveva soltanto a disposizione poco più di 30 giorni per far fronte ai nuovi requisiti**. Alla luce dei principi di diritto elettorale rivenienti sia dalle raccomandazioni della Commissione di Venezia sia dalla pregressa giurisprudenza della stessa Corte, la Corte rammenta che le regole stabili nella legislazione assumono un'importanza particolare ai fini del rispetto dell'articolo 3 del Protocollo addizionale n. 1. In effetti, ragiona la sentenza, **se uno Stato modifica troppo spesso o alla vigilia di una consultazione la normativa elettorale rischia di attentare alla libertà delle elezioni o alla pubblica fiducia in esse**. La Corte quindi si deve fare carico di verificare se una misura adottata nell'ambito del diritto elettorale, da sola o combinata con le altre

in vigore, possa risultare a detrimento dell'opposizione, soprattutto sotto l'aspetto dell'eventuale idoneità della misura stessa a compromettere le chances di un partito di opposizione di divenire maggioranza. La Corte prende in esame il già richiamato **Codice di buona condotta in materia elettorale elaborato dalla Commissione di Venezia**, il quale, come si è visto, sottolinea l'importanza della stabilità del diritto elettorale e ritiene non conforme a un'aspettativa di democrazia una modifica elettorale che intervenga entro un anno precedente alle elezioni. Per parte sua, la giurisprudenza della Corte ritiene di fondamentale importanza anche la legislazione sulle condizioni per partecipare alle elezioni (v. n. 69 della sentenza e la citata sentenza Yumak n. 109, v). Nei sistemi elettorali che impongono un certo numero di condizioni specifiche alle formazioni politiche al fine di partecipare ai comizi elettorali, l'introduzione di nuovi requisiti poco tempo prima delle elezioni, tali per cui il loro mancato assolvimento comporta l'esclusione dalla consultazione, è incompatibile con l'ordine democratico e con la necessaria fiducia che i cittadini devono riporre nei pubblici poteri (v. ancora il n. 69 della sentenza). In sostanza e in conclusione, mentre la Corte riconosce che **lo scopo dello Stato bulgaro** di assicurare l'accesso alla competizione elettorale solo a forze sostenute da una seria legittimità politica ed elettorale **è meritevole di tutela**, tuttavia nel caso di specie **non è stato raggiunto un equilibrio legislativo legittimo ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo addizionale n. 1 che pertanto risulta violato**.

Nella più recente sentenza **Bakirdzi c. Ungheria** del 26 aprile 2023, è venuto in rilievo il sistema di rappresentanza delle minoranze etniche in Ungheria. In quel paese, le minoranze etniche e linguistiche hanno diritto a presentarsi come tali alle elezioni, presentando liste identificate secondo la specifica minoranza e registrate in un apposito elenco. Occorre però che quelle liste siano presentate da elettori che a loro volta si registrino come appartenenti a quella minoranza. E gli elettori di quella minoranza – così registratisi – possono votare solo per una delle liste rappresentative di minoranze etniche comprese nell'elenco registrato e non possono votare per i partiti, per così dire, "generalisti".

Inoltre, alle liste comprese nel registro delle minoranze non è riservato un numero di seggi: esse conseguono seggi se ottengono una cifra elettorale sufficiente. Ciò che non avviene, se non molto di rado (e comunque non è avvenuto nel 2014, anno delle cui elezioni si tratta nel ricorso).

La Corte EDU ha conseguentemente ritenuto violato l'art. 3 Prot. 1 a motivo della compressione del diritto di elettorato sia attivo sia passivo (v. nn. 64-74 della sentenza).

Si segnala infine che risulta pendente presso la Corte europea dei diritti dell'uomo un **ricorso avente ad oggetto l'attuale sistema elettorale italiano**, come da ultimo modificato dalla legge n. 165 del 2017 (cd. *Rosatellum*). Oggetto del ricorso, ritenuto nel luglio 2024 ammissibile dalla Corte, sono i seguenti aspetti del sistema elettorale: 1) prima delle elezioni del 25 settembre 2022 il sistema elettorale italiano è stato interessato da tre modifiche legislative: la legge costituzionale n. 1 del 2019 che ha ridotto il numero dei componenti di Camera e

Senato; il decreto legislativo n. 177 del 2020 che ha conseguentemente ridisegnato i collegi elettorali; il decreto-legge n. 41 del 2022, come risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione (n. 84 del 30 giugno 2022), che ha esonerato alcune forze politiche in possesso di determinati requisiti dall'obbligo di raccolta firme; 2) la presunta violazione della libertà di voto costituita dal divieto di voto disgiunto tra candidati nei collegi uninominali maggioritari e candidati nei collegi plurinominali proporzionali nonché dalla previsione che, in caso di espressione del voto solo nei collegi uninominali, attribuisce automaticamente il voto anche al medesimo partito o alla medesima coalizione nei collegi plurinominali; 3) l'assenza di effettivi rimedi giurisdizionali che consentano ai singoli di impugnare le leggi elettorali con riferimento alla violazione del principio di stabilità delle leggi elettorali e del diritto al voto libero ed eguale, in violazione non solo del già richiamato articolo 3 del protocollo addizionale n. 1 della Convenzione ma anche dell'articolo 13 della Convenzione medesima (diritto a un ricorso effettivo).

La Corte ha richiesto un parere sul ricorso, come *amicus curiae*, alla Commissione di Venezia. Il **parere della Commissione di Venezia**, adottato nel dicembre 2024, afferma, tra le altre cose, che: 1) “il principio della stabilità della legislazione elettorale mira ad assicurare certezza del diritto come elemento chiave dello Stato di diritto [...] Quindi sia frequenti modifiche alla legge elettorale sia modifiche approvate poco prima delle elezioni dovrebbero essere evitate. In linea di principio, gli **elementi fondamentali della legislazione elettorale** – incluse le regole che disciplinano il diritto di voto e la partecipazione alle elezioni, anche con riferimento alla registrazione degli elettori e dei candidati – **non dovrebbero essere soggette a modifiche a meno di un anno prima delle elezioni e, una volta che le elezioni siano convocate, nessuna modifica dovrebbe essere adottata. Possibili eccezioni a queste regole necessitano di un esame caso per caso.** Per esempio modifiche “tardive” adottate attraverso revisioni costituzionali possono essere accettabili in presenza di specifiche salvaguardie, quali una maggioranza di approvazione molto ampia in Parlamento ed una lunga procedura di esame attraverso una discussione pubblica con il coinvolgimento di tutti i soggetti politici coinvolti”; 2) “Gli **Stati godono di ampia discrezionalità nel delineare il proprio sistema elettorale**, ferma restando la necessità di garantire il rispetto degli standard internazionali in materia, in particolare i principi del suffragio universale, eguale, libero e segreto [...] **Nessuno standard internazionale richiede che in caso di un sistema elettorale misto si debba prevedere la possibilità di votare disgiuntamente tra parte maggioritaria e parte proporzionale o l'impossibilità di utilizzare anche per la parte proporzionale il voto dato nella parte maggioritaria. Il sistema descritto è quindi compatibile con il principio del suffragio libero ed eguale**"; 3) l'articolo 3 del protocollo addizionale n. 1 della Convenzione e l'articolo 13 della Convenzione “implicano un diritto al ricorso quando si verifichi una violazione dell'articolo 3 del protocollo addizionale n. 1 [...] altra questione è se gli Stati debbano garantire possibilità di un ricorso effettivo non solo nei confronti di atti individuali di cattiva applicazione della legge elettorale ma anche con riferimento all'incompatibilità della legge elettorale con i principi fondamentali in materia di elezioni democratiche. Nell'opinione della Commissione di Venezia,

pur in assenza di uno standard internazionale in materia, **se uno Stato garantisce ai propri cittadini il diritto al ricorso contro violazioni della Convenzione da parte della legislazione nazionale, la medesima possibilità deve essere consentita anche per le leggi elettorali, senza limitazioni arbitrarie.** In ogni caso agli individui deve essere riconosciuta la possibilità di ricorso effettivo in caso di presunte violazioni dei loro diritti elettorali individuali come garantiti dall'articolo 3 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, incluso il mancato rispetto di principi di stabilità della legge elettorale e di eguaglianza del voto”.

La forma di Governo regionale e il premio di maggioranza

Forma di governo nelle regioni

Le riforme costituzionali attuate con le leggi costituzionali 1 del 1999 per le regioni a statuto ordinario e 2 del 2001 per le regioni a statuto speciale, hanno attribuito alle regioni potestà legislativa in materia di sistema di elezione degli organi regionali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità; la potestà legislativa si esplica nei limiti dei principi e delle norme stabilite per le regioni a statuto ordinario dagli articoli 122 e 123 della Costituzione e per le regioni a statuto speciale dalle norme di ciascuno statuto speciale.

In tutte le regioni, ad eccezione della Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, le leggi elettorali dispongono la contestuale elezione del Presidente della Regione e del Consiglio e, conseguentemente, la previsione che le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio comportano lo scioglimento del Consiglio e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione (o della Provincia) eletto a suffragio universale e diretto.

Pur con qualche differenza, i sistemi elettorali adottati prevedono la presentazione di liste concorrenti nelle circoscrizioni (generalmente coincidenti con il territorio delle province) collegate, singolarmente o in coalizione, con un candidato alla carica di Presidente. L'attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali avviene con metodo proporzionale, previo superamento di soglie di sbarramento; alla lista o coalizione collegata al candidato Presidente eletto (il candidato che ha ottenuto più voti a livello regionale) viene attribuito un premio di maggioranza variabile, in genere senza previsione di una soglia minima.

La Provincia autonoma di Bolzano è l'unica autonomia speciale per cui è stato inserito il vincolo statutario dell'elezione del Consiglio con sistema proporzionale; nella Provincia autonoma e nella regione Valle d'Aosta il Presidente dell'ente è eletto dal Consiglio nel suo seno, insieme alla Giunta.

Regioni a statuto ordinario: principi costituzionali, legge quadro, statuto e legge regionale

Le norme costituzionali modificate dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, hanno definito gli organi delle regioni a statuto ordinario (articolo 121) ed attribuito alle medesime regioni la potestà legislativa in materia elettorale, nei «limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della

Repubblica» (articolo 122), e la potestà statutaria, tra i cui contenuti vi sono la «forma di governo» e i «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» (articolo 123).

L'articolo 122 della Costituzione attribuisce alla legge regionale la potestà di disciplinare il sistema di elezione degli organi della regione ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali, nonché i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta. La norma stabilisce inoltre che la durata degli organi elettivi è sottratta alla competenza regionale e stabilita dalla legge della Repubblica. Sempre l'articolo 122 determina direttamente alcune delle incompatibilità fra le cariche negli organi della regione e le cariche in altri organi politici, istituzionali e della giurisdizione e rimette alla legge nazionale la definizione dei principi in materia.

In assenza di una diversa scelta statutaria, l'**ultimo comma dell'articolo 122** stabilisce direttamente la forma di governo delle regioni a statuto ordinario ed alcuni degli elementi che la connotano: l'elezione diretta del Presidente della Giunta, i poteri di questi e il rapporto con la 'sua' Giunta, la natura del rapporto di fiducia che intercorre fra il Presidente eletto ed il Consiglio regionale.

In attuazione dell'articolo 122 della Costituzione la legge 165 del 2004 stabilisce i principi fondamentali entro cui deve svolgersi la potestà legislativa della regione in materia elettorale, con particolare riferimento a ineleggibilità (art. 2), incandidabilità (art. 3) e sistema di elezione (art. 4), nonché la durata degli organi elettivi regionali (art. 5).

Per quanto concerne il sistema di elezione, la legge stabilisce i seguenti principi:

- individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di **stabili maggioranze** e assicuri al contempo la **rappresentanza delle minoranze**;
- **contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio** regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Limiti temporali stringenti nel caso la regione opti per l'elezione del Presidente da parte del Consiglio regionale.
- **divieto di mandato imperativo**;
- il principio della **promozione delle pari opportunità tra donne e uomini** nell'accesso alle cariche elettive (punto modificato con la **legge 20 del 2016**), infine, è declinato nei diversi sistemi di candidature: nel caso in cui la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista, i candidati dello stesso sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale e deve essere consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena

l'annullamento delle preferenze successive alla prima (doppia preferenza di genere); nel caso invece siano previste liste senza espressione di preferenze, deve essere prevista l'alternanza tra candidati di sesso diverso e in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale; nel caso, infine, siano previsti collegi uninominali, deve comunque essere previsto l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.

Tutti gli statuti adottati dalle regioni a statuto ordinario a seguito della riforma del 1999, hanno confermato la forma di governo prevista dall'ultimo comma dell'art. 122 Cost., ed hanno previsto la contestuale elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Esse, inoltre, hanno adottato la normativa elettorale, da ultimo la regione Piemonte con la legge regionale n. 12 del 2023, e nessuna di esse ha modificato sostanzialmente il sistema di elezione stabilito dalle leggi nazionali 108 del 1968 e 45 del 1995.

Tutte le leggi elettorali conservano l'impianto proporzionale in circoscrizioni corrispondenti al territorio delle province e l'esito maggioritario in sede regionale. Inoltre, tutte recepiscono espressamente la legislazione nazionale, anche integrativa, per quanto le leggi regionali non dispongono o dispongono diversamente.

Regioni a statuto speciale e province autonome: statuto speciale e legge regionale 'statutaria'

La legge costituzionale 2 del 2001 ha modificato le norme degli statuti speciali delle regioni ad autonomia differenziata Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, concernenti l'elezione degli organi e la forma di governo, nonché dettato in materia i principi fondamentali.

Analogamente a quanto fatto con la legge costituzionale 1 del 1999 per le regioni a statuto ordinario, le modifiche apportate a ciascuno statuto attribuiscono alla regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano la **competenza legislativa sulla forma di governo, sul sistema di elezione dei consiglieri**, del Presidente e degli altri componenti della Giunta, nonché sulla disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità. Fonte normativa per queste discipline è la legge 'statutaria': una legge approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri, che può essere sottoposta a referendum popolare con specifiche procedure⁷.

⁷ La legge statutaria è sottoposta a referendum popolare (e non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi) nel caso ne faccia richiesta, entro tre mesi dalla

Secondo le norme di ciascuno statuto modificate dalla legge costituzionale 2 del 2001 la **regione definisce la forma di governo** e adotta la normativa elettorale in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dallo statuto. La legislazione regionale, inoltre, al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi, promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

Le norme statutarie stabiliscono, inoltre, il numero di componenti del Consiglio, la durata del mandato per gli organi elettivi, fissata in 5 anni e disciplinano l'indizione delle elezioni da parte del Presidente della Regione (o Provincia autonoma); sono infine elencati alcuni casi di ineleggibilità e incompatibilità tra le cariche elettive e altre cariche istituzionali, fermo restando la potestà legislativa in materia.

Quanto alla forma di governo, gli statuti stabiliscono il principio che, in caso di elezione diretta del Presidente della Regione (o della Provincia), le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Regione (o della Provincia). Nel caso, invece, che la normativa elettorale opti per l'elezione del Presidente della Regione da parte del Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso⁸.

Così le norme statutarie delle regioni Valle d'Aosta (L. cost. 4/1948, art. 15, comma 2), Friuli Venezia Giulia (L. cost. 1/1963, art. 12, comma 2) e Sardegna (L. cost. 3/1948, art. 15, comma 2). Così anche per la Provincia autonoma di Trento mentre per la Provincia autonoma di Bolzano è stato inserito il vincolo statutario dell'elezione del consiglio provinciale con sistema proporzionale. Inoltre, per introdurre l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge elettorale deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio provinciale (art. 47, comma 3, DPR 670/1972).

pubblicazione, un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli elettori (per Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia) o un quindicesimo degli elettori (Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e di Bolzano). Le norme degli statuti sulla legge rinforzata che disciplina Valle d'Aosta L. cost. 4/1948, art. 15, commi 3-5; Province autonome DPR 670/1972 art. 47, commi 4-6; Friuli Venezia Giulia L. cost. 1/1963, art. 12, comma 2; Sardegna L. cost. 3/1948, art. 15, commi 3-5; Sicilia R.D.Lgt. 455 del 1946, artt. 9, co. 3 e 17-bis.

⁸ Le norme degli statuti riguardanti la **forma di governo** sono le seguenti: Friuli Venezia Giulia L. cost. 1/1963, art. 12, comma 2 e art. 34, comma 2; Sardegna L. cost. 3/1948, art. 15, comma 2 e art. 35 comma 3; Province autonome DPR 670/1972 art. 47, co. 2. Valle d'Aosta L. cost. 4/1948, art. 15, comma 2. Per la Sicilia R.D. Lgt. 455 del 1946, artt. 8-bis, 9 e 10.

Nello statuto della Regione siciliana, invece, è stata inserita la scelta della forma di governo. Le norme statutarie stabiliscono infatti che il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale, nonché lo scioglimento dell'Assemblea e lo svolgimento di nuove contestuali elezioni, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione (oltre che in caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte) così come in caso di dimissioni della metà più uno dei componenti dell'Assemblea dimissioni (R.D.Lgt. 455/1946, articoli 3, 8-bis, 9 e 10).

Se si esclude la Provincia autonoma di Bolzano in cui, come visto, vi è il vincolo statutario del sistema proporzionale, solo la Regione Valle d'Aosta non ha optato per l'elezione diretta del Presidente della Regione. La regione, infatti, ha mantenuto l'elezione del Presidente della Regione da parte del Consiglio regionale tra i suoi membri, anche se, a seguito della riforma del 2001, è venuto meno il vincolo statutario. Il Consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale con applicazione di una soglia di sbarramento e l'attribuzione di un premio di maggioranza in misura fissa ma con soglia di accesso.

La riforma apportata dalla legge costituzionale 2 del 2001 allo statuto valdostano, ha infatti soppresso la previsione statutaria dell'elezione del Presidente della Regione da parte del Consiglio regionale tra i suoi membri. Tuttavia la scelta del legislatore valdostano ha poi di nuovo confermato la suddetta disposizione, così che il Presidente della Regione continua ad essere eletto dal Consiglio regionale tra i suoi membri. La legge regionale 21 del 2007 disciplina l'elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, nonché la presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale.

I sistemi elettorali regionali

La potestà legislativa in materia elettorale è stata conferita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, com'è noto, con le riforme costituzionali attuate dalle leggi costituzionali n. 1 del 1999 per le regioni a statuto ordinario, fermo restando, come si è detto, il principio dell'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, salvo diversa previsione dello Statuto regionale, introdotto dalla medesima legge nell'articolo 122 della Costituzione, e n. 2 del 2001 per autonomie speciali. Per la Provincia autonoma di Bolzano, a tutela delle minoranze linguistiche presenti, è stato mantenuto il vincolo statutario dell'elezione del consiglio provinciale con sistema proporzionale (ed il Presidente della Giunta è eletto dal Consiglio provinciale); per le altre regioni, invece, le norme costituzionali e statutarie

non hanno stabilito vincoli per le modalità di elezione del consiglio e del Presidente della Regione e, tra di esse, solo la Regione Valle d'Aosta non ha optato per l'elezione diretta del Presidente della Regione.

Tutte le regioni e la provincia autonoma di Trento, avendo previsto l'elezione diretta del Presidente della Regione contestualmente all'elezione del Consiglio regionale, hanno altresì previsto l'attribuzione di un premio di maggioranza alla lista o coalizione collegata con il candidato Presidente eletto. Anche nella regione Valle d'Aosta benché il Presidente sia eletto dal Consiglio, il sistema elettorale del Consiglio della Valle contempla l'attribuzione di un premio di maggioranza.

Diversa, invece, la scelta delle regioni sulla possibilità per l'elettore di esprimere un voto per un candidato Presidente e un voto "disgiunto" per una lista collegata ad un altro candidato Presidente. Sono dodici le regioni nelle quali la legislazione elettorale prevede tale possibilità, mentre nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Umbria e nella Provincia autonoma di Trento il voto disgiunto non è ammesso.

• *L'elezione diretta del Presidente della Regione e la sentenza n. 2 del 2004 della Corte costituzionale*

La Corte costituzionale si è espressa sull'elezione diretta del Presidente della Regione nella sentenza n. 2 del 2004, con riferimento all'articolo 33 dello Statuto della Regione Calabria. Tale disposizione prevedeva che Presidente e Vice Presidente della Giunta regionale di tale Regione venissero eletti contestualmente agli altri componenti del Consiglio regionale e venissero poi nominati dal Consiglio regionale nella sua seduta di insediamento; veniva stabilito inoltre che la mancata nomina del Presidente e del Vice Presidente indicati dal corpo elettorale comportasse lo scioglimento del Consiglio. Infine, la norma statutaria, al comma 4, stabiliva che, nei casi di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, a questi sarebbe subentrato il Vice Presidente, il quale – una volta confermato dal Consiglio – avrebbe tornato a disporre del potere di provocare eventualmente lo scioglimento del Consiglio nelle ipotesi in cui non avesse potuto più ricoprire la carica o si fosse dimesso.

La Corte ha giudicato tale disposizione alla luce dell'articolo 122, quinto comma, e dell'articolo 126, terzo comma, della Costituzione. L'articolo 122, quinto comma, prevede che "Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto" mentre l'articolo 126, terzo comma, stabilisce che "l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione,

l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Alla luce di queste disposizioni, la Corte ha in primo luogo argomentato⁹ che la Regione Calabria nel suo Statuto aveva compiuto la scelta dell'elezione diretta del Presidente della Regione, non avvalendosi della possibilità di derogare a tale principio pure prevista dall'articolo 122, quinto comma. In proposito la sentenza infatti argomenta che «non può non notarsi che il sistema configurato nell'articolo 33 del testo statutario appare invece caratterizzato da un meccanismo di elezione diretta del Presidente e del Vice Presidente della Giunta, del tutto analogo a quello disciplinato [nelle more dell'adozione dei nuovi statuti regionali *ndr*] dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999, salva la diversità che preposizione alla carica consegue non alla mera proclamazione dei risultati elettorali ma alla “nomina” da parte del Consiglio regionale; questa diversità appare tuttavia essenzialmente formale se si considera che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 33, il Consiglio regionale procede “sulla base dell'investitura popolare espressa dagli elettori, nella sua prima seduta” e che “la mancata nomina del Presidente e del Vice Presidente indicati dal corpo elettorale comporta lo scioglimento del Consiglio regionale”. Ciò porta a ritenere che il Consiglio regionale sia anche giuridicamente vincolato ad uniformarsi alla scelta compiuta dal corpo elettorale, a pena del suo stesso scioglimento”.

La sentenza osserva quindi che, a fronte di questa scelta, vi era però la riduzione del potere presidenziale di far venir meno, tramite le proprie dimissioni, la permanenza in carica dello stesso Consiglio regionale, in violazione del richiamato articolo 126, terzo comma, della Costituzione.

La soglia di accesso al premio

Sono tre le regioni in cui il premio di maggioranza è attribuito solo se la lista o coalizione vincente ha ottenuto un percentuale minima di voti. Tale percentuale è fissata al 25 per cento nella regione **Sardegna** (L.R.Stat. n. 1 del 2013, art. 13) e al 40 per cento nella regione **Marche** (L.R. n. 27 del 2004). Nella regione **Valle d'Aosta** (L.R. n. 3 del 1993, art. 50), il premio è attribuito qualora la lista o gruppo di liste che ottiene il maggior numero di voti, abbia raggiunto una percentuale del 42 per cento dei voti delle liste che hanno superato un quoziente naturale (dato dal totale dei voti validi espresso diviso i 35 seggi da assegnare).

⁹ Considerato in diritto n. 4.

Per l'elezione del Consiglio regionale la legge disciplina un sistema proporzionale con soglia di sbarramento (il doppio del quoziente naturale) ed eventuale attribuzione di un premio di maggioranza in misura fissa (21 seggi, pari al 60 per cento di 35 consiglieri), nel caso la lista o gruppo maggioritario ha ottenuto almeno il 42 per cento dei voti validi, dal quale totale sono esclusi i voti delle liste che non hanno raggiunto un quoziente.

Nella regione **Toscana** pur non essendo prevista una soglia minima, è previsto tuttavia un turno di **ballottaggio** tra i due candidati presidenti più votati, qualora nessun candidato Presidente ottenga almeno il **40 per cento** del totale dei voti espressi per tutti i candidati.

Consistenza del premio di maggioranza

Una prima distinzione nella disciplina della consistenza del premio di maggioranza vede da una parte le regioni che stabiliscono il premio in misura fissa, dall'altra le regioni in cui il premio è di consistenza variabile in relazione alla percentuale di voti ottenuti dalle liste di maggioranza.

Il premio di maggioranza è stabilito in un **numero determinato di seggi**, che corrisponde al **60 per cento** dei seggi del Consiglio, nelle regioni **Umbria** (L.R. n. 2 del 2010) e **Molise** (L.R. n. 20 del 2017), nelle quali è pari a 12 seggi su 20 consiglieri; **Campania**, in cui è stabilito in 30 seggi su 50 (L.R. n. 4 del 2009) e **Valle d'Aosta** stabilito in 21 seggi su 35 (L.R. n. 3 del 1993); nella regione **Abruzzo** (L.R. n. 9 del 2013), invece, i 17 seggi del premio rappresentano una percentuale pari al **55 per cento** dei 30 consiglieri (*il 60 se si calcola su 29, escludendo quindi anche il candidato Presidente arrivato secondo*).

Ad eccezione della Valle d'Aosta, tutte le suddette regioni stabiliscono anche un **numero massimo di seggi** che possono essere attribuiti alle liste maggioritarie, le percentuali variano dal 65 al 70 per cento dei seggi del Consiglio.

In altre regioni, il premio di maggioranza è invece **stabilito in misura variabile** in relazione alla percentuale di voti ottenuti dal candidato Presidente risultato eletto (dalle liste ad esso collegate) secondo due o tre scaglioni.

In particolare, il premio è **pari al 60 o 55 per cento dei seggi** del Consiglio regionale in corrispondenza di una cifra elettorale di coalizione **superiore o meno al 40 per cento** del totale dei consensi, nelle regioni **Lombardia** (L.R. n. 17 del 2012), **Veneto** (L.R. n. 5 del 2012), **Calabria** (L.R. n. 1 del 2005), **Sardegna** (L.R. Stat. n. 1 del 2013) nella **Provincia autonoma di Trento** (L.P. n. 4 del 2018, in cui la misura inferiore del

premio è pari al 50 per cento dei consiglieri) e nella regione **Friuli Venezia Giulia** (L.R. n. 1 del 2007) e in cui tuttavia la percentuale di voti discriminante è fissata al 45 per cento.

Altre due regioni articolano il premio in due scaglioni. Nella regione **Marche** (L.R. n. 27 del 2004) il premio è pari a 19 o 18 consiglieri (63 o 60 per cento dei consiglieri) in corrispondenza ad una percentuale di voti nel primo caso superiore al 43 per cento e, nel secondo caso, tra il 43 e il 40 per cento. Nella regione **Toscana** (L.R. n. 51 del 2014) il premio è pari a 24 o 23 consiglieri (60 e 57,5 per cento) nel caso la coalizione maggioritaria ha ottenuto al primo turno una percentuale di voti superiore al 45 per cento e nel secondo caso se la coalizione maggioritaria ha ottenuto al primo turno una percentuale di voti tra il 40 e il 45 per cento oppure a seguito di vittoria del ballottaggio.

Tra queste nove regioni che articolano il premio di maggioranza in due scaglioni, sono cinque quelle la cui normativa prevede un **numero massimo di seggi** che possono essere attribuiti alle liste maggioritarie: Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana. La quota massima di seggi rappresenta una percentuale di seggi del Consiglio che va dal 60 al 70 per cento.